

Parte seconda - N. 10

Anno 43

18 gennaio 2012

N. 12

Sommario

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

20 DICEMBRE 2011, N. 68 : Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'accordo tra Regione Emilia-Romagna (RER) e Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 22 novembre 2011)..... 6

22 DICEMBRE 2011, N. 69: Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e Sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica). (Proposta della Giunta regionale in data 5 dicembre 2011, n. 1804) 13

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

3 OTTOBRE 2011, N. 1400: Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna 21

10 OTTOBRE 2011, N. 1446: Partecipazione al finanziamento a favore del Consorzio Formedil Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto "Buone prassi per la gestione del rischio nei cantieri edili". Approvazione Accordo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 209..... 28

2 NOVEMBRE 2011, N. 1558: Modifica delibera di Giunta regionale n. 1292 del 28 luglio 2008 recante "Criteri e modalità per l'imputazione a capitale sociale o a fondo consortile o a riserva patrimoniale delle risorse regionali di cui al comma 1, dell'art. 41, della L.R. 24/2007 da parte dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nei settori del commercio e del turismo" 42

12 DICEMBRE 2011, N. 1829: Esito della procedura di verifica (screening) per attività di trattamento per il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno presentato da Vetrucchi Srl nel comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 43

19 DICEMBRE 2011, N. 1870: Esito procedura di verifica (screening) sul progetto relativo alla realizzazione di laghetto con montagnola a scopo ornamentale in località Ravarino nel comune di Ravarino in provincia di Modena..... 44

19 DICEMBRE 2011, N. 1871: Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 4 pozzi ad uso dello stabilimento conserviero di Busseto (provincia di Parma) presentato dalla Emiliana Conserve Srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni) 45

19 DICEMBRE 2011, N. 1872: Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto del permesso di ricerca per acque minerali e termali denominato San Piero in Bagno, in comune di Bagno di Romagna (FC) presentato dalla Piè di Comero Snc (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche e integrazioni) 45

19 DICEMBRE 2011, N. 1873: Procedura di verifica (screening) relativa alla modifica dell'impianto di compostaggio esistente in località Cà Baldacci finalizzata alla realizzazione della sezione di digestione anaerobica a secco e della linea di trattamento biomassa ligneo cellulosa proposta da Herambiente (Titolo II, L.R. 9/99, come integrata dal DLgs 152/06)..... 46

19 DICEMBRE 2011, N. 1874: Esito procedura di verifica (screening) relativa alla realizzazione di un invaso di raccolta acqua piovana in località Montechiaro, comune di Sasso Marconi (BO) 47

19 DICEMBRE 2011, N. 1881: L.R. 26/09 - Assegnazione e concessione contributi ai soggetti del commercio equo e solidale per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. f) della Legge regionale 26/09 per l'anno 2011, in attuazione della propria deliberazione 963/11 47

19 DICEMBRE 2011, N. 1891: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della L. 42/99 e del D.P.C.M. 26 luglio 2011 53

19 DICEMBRE 2011, N. 1897: Istituzione della rete Hub & Spoke per le malattie rare pediatriche..... 69

19 DICEMBRE 2011, N. 1898: Istituzione della rete Hub & Spoke per le malattie metaboliche ereditarie oggetto di screening neonatale e organizzazione del percorso di presa in carico globale del paziente in età pediatrica..... 76

19 DICEMBRE 2011, N. 1911: Prosecuzione di interventi di cui alla delibera di Giunta regionale 2052/10 in materia di sostegno del lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli per l'accesso alle prestazioni sanitarie..... 87

19 DICEMBRE 2011, N. 1918: Assegnazione dello Stato per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio. Variazione di bilancio..... 87

27 DICEMBRE 2011, N. 1935: Concessione dei contributi previsti all'art. 4 comma 2 della L.R. 3/11 a favore di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale..... 90

27 DICEMBRE 2011, N. 1936: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Piacenza e assegnazione e concessione contributi ai sensi dell'art. 3, L.R. 3/11, CUP D38H11000110005 102

27 DICEMBRE 2011, N. 1940: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Castelguelfo (BO) Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 3, L.R. 3/11 110

27 DICEMBRE 2011, N. 1942: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Ravenna, assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 3, della L.R. 3/2011 116

27 DICEMBRE 2011, N. 1947: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 3, L.R. 3/11..... 122

27 DICEMBRE 2011, N. 1952: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bomporto (MO) e assegnazione e concessione contributi ai sensi dell'art. 3, L.R. 3/11 - CUP H69D11000340009..... 129

27 DICEMBRE 2011, N. 1956: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Castelmaggiore - Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 3, L.R.3/11 135

27 DICEMBRE 2011, N. 1957: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione Montana Valli Savena-Idice, assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 3, L.R.3/11 141

27 DICEMBRE 2011, N. 1937: Assegnazione e concessione contributi previsti dall'art. 15, comma 1, lettera B), della L.R. 24/03 per l'anno 2011, in attuazione della propria deliberazione 1294/2011 148

27 DICEMBRE 2011, N. 1958: Approvazione Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003 161

27 DICEMBRE 2011, N. 1959: Approvazione del Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna - Servizio Studi per la programmazione - MEDEC - Centro demoscopico metropolitano e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6, comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003 - CUP E45D11000100005 167

27 DICEMBRE 2011, N. 1960: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Calderara di Reno (BO) e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003 172

27 DICEMBRE 2011, N. 1961: Approvazione Accordo di pro-

gramma tra la Regione Emilia-Romagna e la Comunità Montana del Frignano e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003 178

27 DICEMBRE 2011, N. 1962: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003 184

27 DICEMBRE 2011, N. 1963: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003 191

27 DICEMBRE 2011, N. 1964: Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ferrara e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. n. 24 del 4/12/2003 198

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

21 DICEMBRE 2011, N. 184: Conferimento di un incarico professionale in forma di co.co.co. - ex art. 12, co. 4 della L.R. 43/01 - presso la Segreteria particolare del Consigliere Questore - Luca Bartolini (proposta n. 159) 205

21 DICEMBRE 2011, N. 185: Conferimento di un incarico professionale in forma di co.co.co. - ex art. 12, co. 4 della L.R. 43/01 - presso la Segreteria particolare del Presidente della Commissione assembleare I "Bilancio Affari generali ed istituzionali" - Marco Lombardi (proposta n. 160) 205

21 DICEMBRE 2011, N. 186: Conferimento di un incarico professionale in forma di co.co.co. - ex art. 12, co. 4 della L.R. 43/01 - presso la Segreteria particolare del Presidente della Commissione assembleare I "Bilancio affari generali ed istituzionali" - Marco Lombardi (proposta n. 161) 206

21 DICEMBRE 2011, N. 187: Conferimento di incarico professionale - ex art. 12, co. 4 della L.R. 43/01 - in forma di collaborazione coordinata e continuativa presso la Segreteria particolare del Vice-Presidente - Sandro Mandini (proposta 165)..... 207

21 DICEMBRE 2011, N. 188: Conferimento di incarico professionale - ex art. 12, co. 4 della L.R. 43/01 - in forma di collaborazione coordinata e continuativa presso la Segreteria particolare della Commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" - Marco Lombardi (proposta 166) 208

21 DICEMBRE 2011, N. 189: Parziale modifica ed integrazione a un incarico professionale in forma di co.co.co., conferito presso la Segreteria particolare del Consigliere-Segretario - Roberto Corradi (proposta n. 167)..... 208

22 DICEMBRE 2011, N. 192: Conferimento di un incarico professionale in forma di co.co.co. - ex art. 12, co. 4 della L.R. n. 43/01 - presso la Segreteria particolare del Vicepresidente dell'Assemblea legislativa - Enrico Aimi (proposta n. 172) 209

22 DICEMBRE 2011, N. 193: Conferimento di un incarico professionale in forma di co.co.co. - ex art. 12, co. 4, della L.R. 43/01 - presso la Segreteria particolare del Vicepresidente dell'Assemblea legislativa - Enrico Aimi (proposta n. 173)..... 210

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

23 DICEMBRE 2011, N. 245: Crisi sismica verificatasi il 23 dicembre 2008 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena - O.P.C.M. n. 3744/09 - art. 7, commi 4, 5 e 6 - Decreti commissariali n. 122/2009 e n. 7/2010 - Riepilogo risorse spettanti a favore del personale amministrativo dalla Regione Emilia-Romagna impiegato nelle attività di emergenza - Prolungamento luglio 2009-maggio 2010 211

30 DICEMBRE 2011, N. 250: Nomina dei funzionari incaricati ai sensi dell'art. 12 della L.R. 24/11 211

30 DICEMBRE 2011, N. 251: Nomina del soggetto incaricato ai sensi dell'art. 19 del L.R. 23/11 211

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

30 DICEMBRE 2011, N. 491: Conferimento alla dott.ssa Alessandra Donattini di un incarico di lavoro autonomo presso il Servizio CORECOM dall' 1/1/2012 al 31/12/2013, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 12 L.R. 43/01 in attuazione della delibera U.P. 155/11. Impegno e liquidazione della spesa 212

30 DICEMBRE 2011, N. 492: Conferimento alla dott.ssa Sara Bellini di un incarico di lavoro autonomo presso il Servizio CORECOM dall' 1/1/2012 al 31/12/2013, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 12 L.R. 43/01 in attuazione della delibera U.P. n. 155/2011. Impegno e liquidazione della spesa 213

30 DICEMBRE 2011, N. 494: Conferimento alla dott.ssa Chiara Di Paolo di un incarico di lavoro autonomo da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 12 L.R. 43/01 in attuazione della delibera U.P. n. 155 del 16/11/2011. Impegno e liquidazione della spesa 214

9 GENNAIO 2012, N. 495: Conferimento al dott. Matteo Perrotelli di un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale occasionale, ai sensi dell'art. 12 L.R. 43/01 in attuazione della delibera U.P. 155/11. Impegno e liquidazione della spesa 215

9 GENNAIO 2012, N. 496: Conferimento alla dott.ssa Eriselda Canaj di un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale occasionale, ai sensi dell'art. 12 L.R. 43/01 in attuazione della delibera U.P. 155/11. Impegno e liquidazione della spesa 215

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

16 DICEMBRE 2011, N. 16391: Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale al dr. Giulio Ercolessi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 216

16 DICEMBRE 2011, N. 16394: Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale alla dr.ssa Silvia Rosselli, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 216

16 DICEMBRE 2011, N. 16396: Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale alla dr.ssa Giulia Biavati, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 217

16 DICEMBRE 2011, N. 16407: Conferimento di incarico di lavoro autonomo di studio al dr. Donato Sollitto, da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 217

16 DICEMBRE 2011, N. 16450: Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Chiara Spoto nel'ambito del progetto Europeo Interreg IV C "Water Core" 218

16 DICEMBRE 2011, N. 16451: Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Lisa Contarini nell'ambito del progetto Europeo Interreg IVC "Water Core" 219

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

13 DICEMBRE 2011, N. 16184: Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di co.co.co. alla dott.ssa Valentina Manzato per un supporto tecnico-specialistico per la gestione del progetto europeo UHI (art. 12, L.R. 43/01) 220

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITÀ

16 DICEMBRE 2011, N. 16443: Affidamento incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di co.co.co. all'ing. Tommaso Simeoni per un supporto tecnico specialistico finalizzato allo start up del progetto RAILHUC, approvato nel Programma Central Europe (art. 12 L.R. 43/01) 221

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

29 NOVEMBRE 2011, N. 15584: Raccomandazioni per la ricerca delle alterazioni trombofiliche 222

28 DICEMBRE 2011, N. 16900: Rinnovo ed ampliamento accreditamento del Centro Residenziale Cure Palliative Hospice Piccole Figlie di Parma 229

28 DICEMBRE 2011, N. 16921: Accreditamento Dipartimento Oncologico AUSL di Bologna 230

28 DICEMBRE 2011, N. 16922: Accreditamento Dipartimento Medicina interna, dell'invecchiamento e Malattie nefrologiche dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 231

28 DICEMBRE 2011, N. 16923: Accreditamento Dipartimento Maternità, Infanzia, Età evolutiva dell'AUSL di Ravenna 231

28 DICEMBRE 2011, N. 16924: Accreditamento Dipartimento Patologia clinica e Medicina trasfusionale dell'AUSL di Ravenna 232

28 DICEMBRE 2011, N. 16925: Accreditamento Dipartimento di Oncologia, Ematologia e Patologie dell'Apparato respiratorio

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena..... | 233 | Chirurgico AUSL di Rimini..... | 251 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16927: Accreditemento Dipartimento Malattie digestive e metaboliche Azienda USL Ravenna..... | 234 | 29 DICEMBRE 2011, N. 16954: Accreditemento Dipartimento Patologie Ortopediche complesse Istituto Ortopedico Rizzoli..... | 252 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16930: Accreditemento Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche specialistiche dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna..... | 235 | 29 DICEMBRE 2011, N. 16955: Accreditemento Dipartimento Chirurgico Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara | 254 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16931: Accreditemento Dipartimento Emergenza Urgenza dell'AUSL di Rimini | 236 | 29 DICEMBRE 2011, N. 16956: Accreditemento Dipartimento Chirurgico Azienda USL Imola | 255 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16932: Accreditemento Dipartimento interaziendale di Emergenza Urgenza dell'Azienda Ospedaliera e dell'Azienda USL di Reggio Emilia | 237 | SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16957: Accreditemento Dipartimento Internistico 1 e 2 Azienda USL di Rimini. | 255 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16934: Accreditemento del Dipartimento Internistico e del Dipartimento Chirurgico di Castelnovo ne' Monti dell'Azienda USL di Reggio Emilia..... | 239 | 29 DICEMBRE 2011, N. 16958: Accreditemento Dipartimento Materno Infantile AUSL di Bologna..... | 256 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16935: Rinnovo accreditemento Dipartimento Chirurgico dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma..... | 240 | 29 DICEMBRE 2011, N. 16959: Accreditemento Dipartimento Igienico-organizzativo dell'AUSL di Bologna | 258 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16936: Rinnovo accreditemento Dipartimento di Medicina Specialistica AUSL di Piacenza .. | 241 | 29 DICEMBRE 2011, N. 16960: Accreditemento Dipartimento Ematologia, Oncologia e Medicina di laboratorio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna | 259 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16937: Rinnovo accreditemento Dipartimento delle Terapie Intensive, Anestesiologia e Terapia del Dolore e Cure Palliative..... | 242 | 29 DICEMBRE 2011, N. 16963: Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore finale..... | 260 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16938: Rinnovo accreditemento Dipartimento Riproduzione-Accrescimento Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara..... | 243 | DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE | |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16939: Accreditemento Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'Azienda USL di Piacenza..... | 244 | 13 DICEMBRE 2011, N. 931: O.P.C.M. 3933/11 Emergenza migranti - Atto di affidamento del servizio di assistenza e approvazione schema di contratto da sottoscrivere tra il Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna e Hotel Villalunga di Perna Vito (Reggio Emilia)..... | 272 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16940: Accreditemento del Dipartimento Patologie Apparato locomotore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena..... | 244 | 14 DICEMBRE 2011, N. 936: O.P.C.M. 3933/11 Emergenza migranti - Atto di affidamento del servizio di assistenza e approvazione schema di contratto da sottoscrivere tra il Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna e "Le Rotte di Caputo Ghisleri e C. S.n.c." - Struttura ricettiva: Hotel Le Rotte (Reggio Emilia)..... | 272 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16941: Accreditemento del Dipartimento Servizi Diagnostici e per Immagini dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena..... | 245 | 15 DICEMBRE 2011, N. 937: O.P.C.M. 3933/11 Emergenza migranti - Atto di affidamento del servizio di assistenza e approvazione schema di contratto da sottoscrivere tra il Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna e S.G.A. di Lolli C. & C. S.a.s. - Struttura ricettiva Hotel City (RE)..... | 272 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16942: Accreditemento del Dipartimento Medico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara..... | 246 | 15 DICEMBRE 2011, N. 938: O.P.C.M. 3933/11 Emergenza migranti - Atto di affidamento del servizio di assistenza e approvazione schema di contratto da sottoscrivere tra il Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna e "Il Gabbiano 2" di Zurolo Francesca (RE)..... | 273 |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16943: Accreditemento del Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda USL di Ferrara..... | 247 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERCORSI DI QUALITÀ, RELAZIONI DI MERCATO E INTEGRAZIONI DI FILIERE | |
| 28 DICEMBRE 2011, N. 16944: Accreditemento del Dipartimento Radiologia Clinica, Diagnostica ed Interventistica dell'Azienda USL di Ferrara | 248 | 15 DICEMBRE 2011, N. 16328: Regolamento CE 510/2006. Parere positivo in merito alla richiesta di registrazione della IGP Cappellacci di zucca ferraresi. Integrazione al parere già espresso con determinazione 15326/05 | 273 |
| 29 DICEMBRE 2011, N. 16950: Accreditemento Dipartimento di Patologia Clinica e Radiologia Medica Diagnostica ed Interventistica AUSL Rimini | 249 | | |
| 29 DICEMBRE 2011, N. 16951: Accreditemento Dipartimento di Oncologia ed Ematologia AUSL di Rimini | 250 | | |
| 29 DICEMBRE 2011, N. 16952: Accreditemento Dipartimento Medico Internistico 1 - Azienda USL Ravenna | 251 | | |
| 29 DICEMBRE 2011, N. 16953: Accreditemento Dipartimento | | | |

COMUNICATI REGIONALI

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Comune di Argenta (FE). Approvazione del Piano operativo comunale (POC). Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....274

Comune di Castello d'Argile (BO). Approvazione variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Art. 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....274

Comune di Fornovo di Taro (PR). Approvazione modifica al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....275

Comune di Luzzara (RE). Approvazione del Piano operativo comunale (POC). Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....275

Comune di Luzzara (RE). Approvazione Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Art. 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....275

Comune di Malalbergo (BO). Approvazione variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....275

Comune di Ostellato (FE). Approvazione variante al Piano strutturale comunale (PSC). Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....275

Comune di San Lazzaro di Savena (BO). Approvazione del Piano operativo comunale (POC). Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....275

Comune di Soliera (MO). Approvazione variante al Piano operativo comunale (POC). Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....276

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica...276

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO RENO - BOLOGNA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica...276

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica...278

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni.....278

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni.....279

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni.....284

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni.....286

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni.....289

PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE..... 289

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 292

PROVINCIA DI MODENA 292

PROVINCIA DI PARMA..... 292

PROVINCIA DI PIACENZA 294

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 294

COMUNE DI BERTINORO (FORLÌ-CESENA) 295

COMUNE DI FAENZA (RAVENNA 298

COMUNE DI VERGHERETO (FORLÌ-CESENA) 298

CONSORZIO AMBIENTALE PEDEMONTANO (PIACENZA).. 299

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma; Province di Modena, Parma, Ravenna; Comuni di Borgo Val di Taro, Carpaneto Piacentino, Castelfranco Emilia, Castelnovo di Sotto, Castelnovo Rangone, Castel San Pietro Terme, Cesena, Finale Emilia, Fontanellato, Fontevivo, Forlimpopoli, Granarolo dell'Emilia, Mirandola, Pavullo nel Frignano, Piacenza, Pieve di Cento, Reggiolo, Salsomaggiore Terme, Sassuolo, Villa Minozzo ..300

Modifiche statuto del Comune di Novellara309

Occupazioni temporanee e d'urgenza per conto di enti terzi, pronunce di espropriazione o di asservimento, determinazione di indennità provvisorie, nulla osta di svincolo di indennità di esproprio della Provincia di Piacenza; dei Comuni di Calderara di Reno, Carpi, Forlì, Mordano, Rimini, Spilamberto, del Consorzio della Bonifica Renana310

Comunicazione relativa a bandi di concorso e/o graduatorie per l'assegnazione di alloggi erp del Comune di Casalecchio di Reno317

Comunicazioni relative ad autorizzazioni per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici presentate dalle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Società Terna Rete Elettrica Nazionale.....317

Comunicazione tariffe per la fornitura di acqua potabile presentata dalla Provincia di Reggio Emilia.....337

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 20 DICEMBRE 2011, N. 68

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'accordo tra Regione Emilia-Romagna (RER) e Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 22 novembre 2011)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della Regione" che, al comma 2 recita: "L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";

Vista, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo

internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale" ed, in particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro Stato";

Preso atto che il Presidente della Regione ha trasmesso (nota prot. n. 38366 del 24/11/2011), al Presidente dell'Assemblea, il testo dell'accordo tra Regione Emilia-Romagna (RER) e Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti, ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto;

Dato atto che la Commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. n. 40834 del 14 dicembre 2011);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

ratifica:

- a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, l'accordo tra Regione Emilia-Romagna (RER) e Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti (di seguito allegato), così come richiesto dal Presidente della Giunta regionale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assemblea Legislativa

Oggetto n. 20621


Prot. n. 38366 del 24/11/2011

Comm. ass.re refer. 10

Comm. ass.re consult. _____

IL RESPONSABILE

Pl. Piumi



Regione Emilia-Romagna

ACCORDO

TRA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (RER) E REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM)

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ANCHE PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO, IN ATTUAZIONE DI ACCORDI VIGENTI.

Visti:

- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punti 4, 6 e 10, e all'articolo IV;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese;
- l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti, sottoscritto a San Marino il 31 gennaio 2008;
- L'intesa tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per l'attivazione di forme di collaborazione nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sottoscritta a Bologna il 7 novembre 1995;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- la Direttiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

- il D.L.vo 03.04.2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche;
- le norme della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia nonché ogni altra disposizione riferibile agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
- la L.R. 28.07.2008 n. 16, "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale."

Premesso:

- che la Repubblica di San Marino non ha, ad oggi, la possibilità di disporre autonomamente di idonei impianti di smaltimento e/o recupero;
- che la Repubblica di San Marino attualmente produce le seguenti tipologie di rifiuti speciali individuate secondo le sotto elencate macro categorie stabilite dal catalogo Europeo dei Rifiuti (CER):
 - Non pericolosi: 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20;
 - Pericolosi: 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- che i rifiuti speciali di cui al precedente punto sono esportati verso impianti ubicati sul territorio della RER ove subiscono i trattamenti di smaltimento (D) e/o recupero (R) sotto indicati in relazione a ciascuna macro categoria:
 - Non pericolosi: 03 (R), 04 (R), 06 (D), 07 (R-D), 08 (R-D), 10 (R-D), 12 (R-D), 15 (R-D), 16 (R), 17 (R-D), 18 (R-D), 20 (R-D);
 - Pericolosi: 07 (R-D), 08 (R-D), 09 (D), 11 (R-D), 12 (R-D), 13 (R), 14 (R-D), 15 (R-D), 16 (R), 17 (R-D), 18 (R-D), 19 (D), 20 (R-D);
- che proprio in virtù di queste limitazioni la Repubblica di San Marino garantisce l'adozione di obiettivi e azioni finalizzati a ridurre l'uso delle risorse e a promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione europea, anche mediante l'introduzione della responsabilità estesa del produttore che si traduce nella possibilità di prevedere misure "volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore."
- che, per migliorare la possibilità di effettivo recupero e ridurre le esigenze di smaltimento dei rifiuti, nonché facilitare l'attività di controllo da parte delle autorità competenti, la Repubblica di San Marino si impegna a coordinare l'attività di gestione dei rifiuti anche mediante l'elaborazione e l'attuazione di un piano di gestione inerente ai rifiuti urbani e speciali;
- che la RSM si impegna a valutare, nei casi di particolari tipologie di rifiuti legate al diffuso consumo (quali ad esempio i pneumatici fuori uso), la promozione e l'attivazione di azioni finalizzate a renderne più efficace e sicuro il recupero nonché a ridurre gli impegni amministrativi cioè creando le condizioni per massimizzare l'uso della notifica generale di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- che la contabilizzazione dei rifiuti, di cui resta garante la Repubblica di San Marino, dovrà comprendere, oltre agli altri, sia i rifiuti che sono sottoposti, nel territorio della RER, ad operazioni di smaltimento e di recupero intermedio, che i rifiuti, destinati ad operazioni di recupero, spediti nel rispetto degli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- che la Regione Emilia-Romagna è provvista di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in grado di gestire i quantitativi di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino;

Si conviene e stipula il seguente accordo:

ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (RER) E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM) PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ANCHE PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO, IN ATTUAZIONE DI ACCORDI VIGENTI.

Articolo 1

1. Le Parti, visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente del 16 marzo 1994, cooperano nel controllo dello stato dell'ambiente, nella prevenzione e difesa del suolo, delle acque, dell'aria e nell'attuazione di iniziative comuni volte alla conservazione e valorizzazione della natura, ivi compresa la flora e la fauna, e dei paesaggi transfrontalieri;
2. In particolare la Regione Emilia-Romagna visti l'articolo II, punti 4, 6 e 10, e l'articolo IV, del sopracitato Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana nonché gli Accordi tra la Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana, sottoscritti il 21 settembre 2000, acconsente, in ossequio al principio di prossimità, all'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino al fine di essere recuperati o smaltiti alle condizioni normative e tecniche vigenti, secondo i quantitativi e le modalità richiamate all'art. 4 e specificate nell'Allegato al presente accordo.

Articolo 2

1. La Repubblica di San Marino si impegna a valutare ed attivare azioni di coordinamento, in caso di particolari tipologie di rifiuti, legate al diffuso consumo, che possano rendere più efficace e sicuro il recupero, quali l'attivazione di un centro di raccolta e pretrattamento, situato sul proprio territorio. Per tale centro ci si potrà avvalere delle disposizioni dell'articolo 13 del soprarichiamato Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Articolo 3

1. La Repubblica di San Marino si impegna a modificare la propria normativa in materia di gestione rifiuti in modo che siano garantite:
 - l'omogeneità nella classificazione e nell'identificazione dei rifiuti, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
 - la tracciabilità della gestione dei rifiuti dalla produzione alla raccolta;
 - l'elaborazione e l'adozione di un piano di gestione dei rifiuti, urbani e speciali, contenente, fra l'altro, obiettivi e azioni rispondenti alle esigenze di ridurre l'uso delle risorse e di promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione europea;
 - il rispetto dei limiti quantitativi concordati, anche mediante l'istituzione di una Autorità, atteso che la RSM resta garante degli aspetti contabili e gestionali inerenti a tutte le spedizioni di rifiuti prodotti sul proprio territorio;
 - la riduzione dei rifiuti biodegradabili, per i rifiuti urbani indifferenziati conferiti in discarica, o diversamente assicurare il pretrattamento degli stessi anche mediante l'eventuale maggior costo presso il gestore dell'impianto di discarica stesso. In particolare gli aspetti inerenti al quadro delle prestazioni da assicurare ai propri rifiuti urbani saranno argomento di intese attuative, di cui al successivo articolo 8, in base alle esigenze normative eventualmente sopraggiunte.
2. La Repubblica di San Marino si impegna altresì a fornire, alla Regione Emilia-Romagna, una relazione annuale che evidenzii i quantitativi di rifiuti esportati nel territorio regionale, contenente le informazioni necessarie alle Autorità di destinazione regionali ai fini della

comunicazione di cui all'articolo 13 paragrafo 3 della Convenzione di Basilea, insieme alle nuove modalità gestionali adottate in applicazione delle normative assunte in applicazione anche del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

1. La quantità annuale complessiva di rifiuti ammissibile nel territorio regionale ai sensi del presente accordo è definita ed indicata nell'Allegato di cui all'articolo 1 secondo le destinazioni a recupero e a smaltimento ed è articolata secondo le tipologie di rifiuti previste dal Regolamento (CE) n. 1013/2006;
2. Le parti concordano che possono essere apportate modifiche ai quantitativi annui di rifiuti di cui al comma 1, e secondo quanto indicato nell'Allegato, nel limite massimo del 20% e tenuto conto della disponibilità degli impianti di smaltimento presenti sul territorio della RER.
3. I quantitativi annui di rifiuti possono essere modificati su richiesta formale della RSM, predisposta dall'Autorità garante degli aspetti contabili e gestionali, di cui al precedente articolo 3, alla Giunta regionale che si esprime nel merito.

Articolo 5

1. Le modifiche inerenti ai soli quantitativi di rifiuti destinati a recupero non costituiscono variazione delle finalità stabilite dal presente accordo e pertanto potranno avvenire previa richiesta formale da parte della Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente della RSM alla Giunta regionale che si esprime nel merito.

Articolo 6

1. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Articolo 7

1. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente mediante un Protocollo aggiuntivo all'Accordo, soggetto da parte italiana alle stesse procedure di informazione e valutazione delle competenti Amministrazioni centrali di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 131/2003. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Articolo 8

1. Il presente accordo entra in vigore alla firma e sostituisce:
 - l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti, sottoscritto a San Marino il 31 gennaio 2008;
 - l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per l'attivazione di forme di collaborazione nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sottoscritta a Bologna il 7 novembre 1995.
2. Le Province di Forlì-Cesena e di Rimini, ferme restando le disposizioni del Titolo II del Regolamento CE n. 1013/2006, stipuleranno specifiche intese finalizzate a concordare tutti i necessari aspetti operativi preliminari allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e destinate ai rispettivi impianti provinciali.

Articolo 9

1. Il presente accordo ha durata quinquennale ed è prorogato di un ulteriore quinquennio qualora entro un anno dalla scadenza non pervenga denuncia ad una delle parti.
2. E' facoltà delle parti recedere dal presente accordo in caso di immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione della parte recedente che preveda un preavviso di almeno sei mesi.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bologna, il 14 Novembre 2011, in due originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi facenti ugualmente fede.

per la Regione Emilia-Romagna
Presidente
Vasco Errani



per la Repubblica di San Marino
Segretario di Stato
Giancarlo Venturini



Nota a verbale: Per la parte della Regione Emilia-Romagna il presente Accordo, una volta sottoscritto tra le parti, ha efficacia dalla data della ratifica dell'Assemblea Legislativa, in base all'art. 13, comma 2, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e dell'articolo 18 della L.R. n. 16/2008.

ALLEGATO

Le procedure e la documentazione da utilizzare per l'esportazioni di rifiuti speciali e urbani destinati a recupero o a smaltimento sono, in quanto prevalenti, quelle stabilite dal Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Ai rifiuti urbani vanno applicate le sole procedure previste dal Titolo II del Regolamento CE n. 1013/2006.

Per le prestazioni delle garanzie finanziarie, e per le ulteriori richieste di documentazione, si fa riferimento alle norme statali vigenti nonché a quanto previsto dal D.L.vo 03.04.2006 n. 152.

I requisiti dei rifiuti che si possono smaltire direttamente negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, quali ad esempio i rifiuti costituiti da materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche ovvero rifiuti costituiti da materiali derivanti dalla manutenzione delle reti fognarie, sono definiti dal D.L.vo 03.04.2006 n. 152 nonché dalle norme regionali vigenti in materia. I quantitativi di tali tipologie di rifiuto oggetto dell'accordo sono indicati nel punto "a) rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi da fosse settiche e similari" della successiva tabella.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti (deliberazione GR 9 maggio 2003, n. 1053 – paragrafo 6, comma 2), i rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi diversi da quelli indicati nel precedente capoverso potranno essere smaltiti in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, esclusivamente mediante pretrattamento dedicato in relazione alla tipologia dei rifiuti da trattare. I quantitativi di tali tipologie di rifiuto oggetto dell'accordo sono indicati nel punto "b) rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi di altra natura che necessitano di pretrattamento (ai sensi D.G.R. n. 1053/2003)" della successiva tabella.

| <i>Tipologia rifiuti</i> | <i>Quantitativi massimi annui oggetto dell'accordo</i> |
|--|--|
| RIFIUTI DESTINATI A SMALTIMENTO: | Tonnellate 22.100 |
| DI CUI: | |
| A) RIFIUTI LIQUIDI E SEMILIQUIDI/FANGOSI DA FOSSE SETTICHE E SIMILARI; | mc 1.500 circa |
| B) RIFIUTI LIQUIDI E SEMILIQUIDI/FANGOSI DI ALTRA NATURA CHE NECESSITANO DI PRETRATTAMENTO (AI SENSI D.G.R. N. 1053/2003); | mc 1.500 circa |
| C) ALTRI RIFIUTI; | Tonnellate 3.100 |
| D) RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. | Tonnellate 16.000 |
| RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO COMPRESI NEGLI ALLEGATI RICHIAMATI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 3 DEL PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO N. 1013/2006 | Tonnellate 5.000 |
| RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO COMPRESI NEGLI ALLEGATI RICHIAMATI AI PARAGRAFI 2, 4 E 5 DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 1013/2006 | Tonnellate 27.000 |
| Totale in tonnellate | 54.100 |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2011, N. 69

Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e Sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica). (Proposta della Giunta regionale in data 5 dicembre 2011, n. 1804)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1804 del 5 dicembre 2011, recante ad oggetto "Proposta all'Assemblea legislativa di approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive modificazioni";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Politiche per la salute e politiche sociali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 40743 in data 13 dicembre 2011;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, delibera:

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1804 del 5 dicembre 2011, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la delibera del Consiglio regionale n. 2079 del 21 luglio 1994 "Approvazione della revisione delle tariffe delle prestazioni svolte dalle Unità sanitarie locali di cui all'art. 14 L.R. 4 maggio 1982, n. 19";
- la deliberazione del Consiglio regionale 2120/88 con cui è stato approvato il tariffario regionale per le prestazioni veterinarie rese nell'interesse di enti e privati dai servizi e presidi delle USL e le relative modalità applicative;
- la propria deliberazione 2199/99 recante "Integrazione elenco di prestazioni di cui alla delibera di Consiglio n. 2079 del 21 luglio 1994. "Approvazione della revisione delle tariffe delle prestazioni svolte dalle Unità sanitarie locali di cui all'art. 14 L.R. 4 maggio 1982 n. 19", riguardante la definizione di tariffe per le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie;
- la propria deliberazione 2353/01 di modificazione ed integrazione del tariffario regionale approvato con la sopra citata deliberazione del Consiglio regionale n. 2120/1988, in ragione della necessità di procedere alla rideterminazione delle tariffe previste con la conversione da lire in Euro a decorrere dall'anno 2002;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 486/2003 "Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 14 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 e successive modificazioni", che prevedeva, nell'ambito dei principi e dei criteri applicativi stabiliti nell'Allegato 2 alla

medesima deliberazione, l'aggiornamento periodico di tali tariffe;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 77/06 di approvazione dell'aggiornamento del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 19/82 e succ. modificazioni;

Ritenuto necessario procedere alla revisione dei diversi tariffari delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna, erogate su istanza e nell'interesse dell'utente, come previsto dall'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e ss.mm., adeguandoli all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria e accorpandoli in un unico tariffario, al fine di renderne più agevole la consultazione e più trasparente l'utilizzo;

Valutata la necessità di prevedere, ad integrazione delle voci previste nella richiamata deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 77/2006, le tariffe per l'espletamento delle verifiche di apparecchi e impianti in ragione della recente attribuzione di dette funzioni alle Aziende USL ad opera della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vale a dire il D.lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. e il D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo". Detta normativa, infatti, stabilisce che fino alla emanazione di un Decreto, da parte dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute e dello Sviluppo economico, di definizione delle tariffe in parola, trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento alle nuove disposizioni legislative in materia eliminando dal tariffario allegato alla propria delibera 2353/01 le tariffe corrispondenti alle voci relative alle autorizzazioni sanitarie nonché quelle successivamente ricomprese dal DLgs 194/08 ed integrandolo con nuove tariffe per l'espletamento di attività previste dalla normativa nazionale e comunitaria e segnatamente dai Regolamenti CE n.1831/2003, 852/2004, 853/2004, 882/2004, 183/2005 e 1069/2009;

Ritenuto di dover adeguare le voci previste dal tariffario di cui alla propria deliberazione 2199/99, aggiungendo le prestazioni riguardanti tipologie di strutture per le quali è stata prevista l'autorizzazione al funzionamento con proprie deliberazioni 564/00 e 327/04;

Ritenuto altresì necessario procedere all'aggiornamento delle tariffe in esame, così consentendo alle Aziende Unità Sanitarie Locali di dotarsi di un tariffario aggiornato delle prestazioni erogate su istanza e nell'interesse dell'utente;

Valutato opportuno utilizzare, a tal fine, i seguenti criteri:

- applicazione del tasso di inflazione programmato determinato dal Governo per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, la cui somma è pari al 8,2%, alle tariffe di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 77/06, con arrotondamento all'euro superiore;
- applicazione del tasso di inflazione programmato, determinato dal Governo per gli anni dal 2002 al 2011, la cui somma è pari al 16,3%, alle tariffe di cui alla propria deliberazione n. 2353/2001, relativamente alle prestazioni veterinarie e di igiene

degli alimenti, con arrotondamento all'euro superiore, mentre per la determinazione delle tariffe relative alle voci di nuova istituzione, si fa riferimento al tempo stimato per l'esecuzione della prestazione rapportato alla tariffa oraria;

Valutato altresì di rideterminare le tariffe di cui alla propria deliberazione 2199/99, in riferimento alle attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, integrate, come sopra detto, con le tariffe riguardanti le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, prendendo a riferimento le tariffe per prestazioni assimilabili e con analogo impegno di risorse di cui alla deliberazione assembleare 77/06, rideterminate come al punto precedente;

Ritenuto di prevedere che le prestazioni erogate dai Dipartimenti di Sanità pubblica necessarie per il rilascio di autorizzazione al funzionamento delle strutture Onlus e no profit che operano in campo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale siano assoggettate alle relative tariffe diminuite del 50%;

Ritenuto altresì di dover confermare integralmente i principi e i criteri per l'applicazione del tariffario, approvati nelle già citate deliberazioni del Consiglio regionale n. 486/2003 e dell'Assemblea legislativa n. 77/06, quale riferimento per l'applicazione del tariffario su tutte le prestazioni previste dal presente provvedimento, da parte dei competenti Servizi delle Aziende USL;

Sentito, per quanto di competenza, gli Ordini professionali interessati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto dunque di procedere alla modificazione - sulla base di quanto più sopra previsto - dei suddetti tariffari con quello di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, con decorrenza dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), sostituisce, a tutti gli effetti, le tariffe preesistenti di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale 2120/88 e dell'Assemblea legislativa 77/06, e alle proprie deliberazioni 2199/99 e n. 2353/01;

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1377 del 20/9/2010 e n. 1222 del 4/8/2011;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

a voti unanimi e palesi

delibera:

di proporre all'Assemblea Legislativa l'approvazione, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 19/82, dell'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni erogate dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL su istanza e nell'interesse degli utenti, di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale 2120/88 e dell'Assemblea legislativa 77/06, e alle proprie deliberazioni 2199/99 e 2353/2001, rideterminate secondo i criteri indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati;

1) di approvare, pertanto, un unico tariffario, come risultante nell'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, - aggiornato sulla base delle integrazioni e variazioni descritte in premessa - che sostituisce a tutti gli effetti sia i precedenti allegati 1 e 2 alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2120/1988, sia l'allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 77/06, nonché il precedente allegato alla propria deliberazione n. 2353/2001 e il precedente Allegato A alla propria deliberazione 2199/99, provvedendo contestualmente all'abrogazione dell'Allegato B di tale deliberazione;

2) di stabilire che i principi e i criteri per l'applicazione del tariffario di cui all'allegato 2 alla citata deliberazione consiliare n. 486/2003, si applicano a tutte le voci contenute nel tariffario allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3) di stabilire la riduzione del 50% delle tariffe delle prestazioni relative al rilascio delle autorizzazioni inerenti il funzionamento delle strutture Onlus e no profit che operano in campo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;

4) di dare atto che le tariffe per le verifiche di impianti e apparecchiature, così come determinate con il presente atto, si applicano fino alla emanazione della normativa nazionale richiamata in premessa;

5) di fissare la decorrenza del tariffario (allegato n. 1) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

6) di pubblicare la delibera assembleare ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

| AGGIORNAMENTO DEL TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI SVOLTE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI, DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L.R. 4 MAGGIO 1982, N.19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI | |
|--|------------------------|
| PRESTAZIONI DI SANITA' PUBBLICA | Tariffe in Euro |
| Accertamenti, attestazioni o pareri richiesti da privati nel proprio interesse | 73,00 |
| Parere igienico-sanitario ai fini della dichiarazione di insalubrità dell'alloggio (solo se richiesto dal proprietario) | 57,00 |
| Esame preventivo integrato con ARPA dei progetti di insediamenti produttivi e dei servizi caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute: | |
| Numero di addetti inferiore o uguale alle 10 unità e superficie in mq inferiore o uguale a 500 | 113,00 |
| Numero di addetti inferiore o uguale alle 10 unità e superficie in mq superiore a 500 | 281,00 |
| Numero di addetti superiore alle 10 unità e superficie in mq inferiore o uguale a 500 | 449,00 |
| Numero di addetti superiore alle 10 unità e superficie in mq superiore a 500 | 1.684,00 |
| Parere integrato igienico-sanitario e ambientale per rilascio abitabilità dei locali: | |
| Numero di addetti inferiore o uguale alle 10 unità e superficie in mq inferiore o uguale a 500 | 158,00 |
| Numero di addetti inferiore o uguale alle 10 unità e superficie in mq superiore a 500 | 416,00 |
| Numero di addetti superiore alle 10 unità e superficie in mq inferiore o uguale a 500 | 673,00 |
| Numero di addetti superiore alle 10 unità e superficie in mq superiore a 500 | 2.806,00 |
| Parere igienico-sanitario con sopralluogo ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed usabilità di piscine, campi sportivi e similari, complessi ricettivi all'aperto | 73,00 |
| Parere igienico-sanitario con sopralluogo al fine del rilascio dell'autorizzazione alla produzione di detersivi | 281,00 |
| Operazioni di polizia mortuaria: | |
| Assistenza, estumulazione straordinaria e traslazione | 40,00 |
| Assistenza esumazione straordinaria | 40,00 |
| Assistenza chiusura feretro per trasporto fuori Comune | 40,00 |
| Iniezione conservativa (compreso il materiale) | 40,00 |
| Parere igienico-sanitario annuale per il rilascio dell'idoneità dei carri funebri (per carro) | 73,00 |
| Parere igienico-sanitario per rilascio concessione e usabilità di cimiteri o parete di essi | 73,00 |
| | |
| AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE SANITARIE, SOCIO SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI | |
| | |
| Attività istruttoria per il rilascio di parere all'autorizzazione al funzionamento di: | |
| Ambulatori medici | 135,00 |
| Ambulatori chirurgici/odontoiatrici/endoscopici | 281,00 |
| Poliambulatori: quota fissa | 210,00 |
| per ogni ambulatorio medico | 15,00 |
| per ogni ambulatorio chirurgico | 25,00 |
| Laboratorio analisi | 600,00 |
| Punto prelievo | 135,00 |
| Centro di diagnostica per immagini | 600,00 |
| Presidio ambulatoriale di Medicina fisica e Riabilitazione | 280,00 |
| Centro ambulatoriale di Medicina fisica e Riabilitazione | 490,00 |
| Unità o Punti fissi di raccolta sangue | 135,00 |
| Studi professionali soggetti ad autorizzazione | 281,00 |
| Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero continuativo e/o diurno: tariffa per posto letto | |
| fino a 100 p.l. di area medica | 35,00 |
| fino a 100 p.l. di area chirurgica | 50,00 |
| oltre i 100 p.l. di area medica | 15,00 |
| oltre i 100 p.l. di area chirurgica | 20,00 |

| | |
|--|----------------|
| Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale (a ciclo continuativo) e semi-residenziale (a ciclo diurno): | |
| fino a 100 p.l. | 35,00 |
| <i>N.B. Per l'attività istruttoria relativa ai pareri riguardanti gli eventi di cui al punto 1.4 del dispositivo della DGR 327/04 (diversa utilizzazione, ampliamento, trasformazione/adattamento) si applicano le tariffe previste per le singole tipologie di attività sopraelencate</i> | |
| Strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali : tariffa per ogni posto da autorizzare | 20,00 |
| | |
| VERIFICHE DI APPARECCHI ED IMPIANTI | |
| | |
| APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO | |
| Scale aeree ad inclinazione variabile | 101,00 |
| Ponti mobili sviluppari ad azionamento manuale | 90,00 |
| Ponti sviluppari ad azionamento oleodinamico e ad azionamento motorizzato | 135,00 |
| Idroestrattori | 90,00 |
| Idroestrattori smontati | Tariffa oraria |
| Gru a struttura limitata fino a 300 Kg | 79,00 |
| Gru a struttura limitata oltre i 300 Kg | 101,00 |
| Gru ponte | 124,00 |
| Gru a portale braccio fisso e girevole | 146,00 |
| Gru a cavalletto | 146,00 |
| Gru a torre | 158,00 |
| Gru a torre smontata (minimo 1 ora) | Tariffa oraria |
| Gru Derrick | 225,00 |
| Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro | 135,00 |
| Auto gru e simili fino a 10 tonnellate | 101,00 |
| Auto gru e simili oltre a 10 tonnellate | 169,00 |
| Argani e paranchi | 57,00 |
| Carrelli semoventi a braccio telescopico | 101,00 |
| Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne | 135,00 |
| Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente | 155,00 |
| Ponti sospesi e relativi argani | 135,00 |
| Carri raccogli frutta | 70,00 |
| <i>N.B. Nel caso si effettuino più verifiche nello stesso luogo e per lo stesso soggetto, la tariffa da applicare è diminuita del: 10% fino a 5 apparecchi, 15% fino a 10 apparecchi, 20% oltre i 10 apparecchi</i> | |
| | |
| ASCENSORI E MONTACARICHI | |
| Verifica periodica ascensori e montacarichi | 124,00 |
| Verifica periodica montacarichi | 57,00 |
| Verifica straordinaria ex art. 2 DPR 30/9/99 n. 162, con esame progetto | 281,00 |
| Verifica straordinaria senza esame progetto (minimo 1 ora) | Tariffa oraria |
| Verifica periodica piattaforme elevatrici per disabili / fino a 2 fermate | 57,00 |
| Verifica periodica piattaforme elevatrici per disabili / oltre le 2 fermate | 124,00 |
| | |
| IMPIANTI DI MESSA A TERRA | |
| Classi di potenza installata (KW) | |
| Fino a 10 Kw | 79,00 |
| Fino a 20 Kw | 135,00 |
| Fino a 30 Kw | 191,00 |
| Fino a 50 Kw | 225,00 |
| Fino a 100 Kw | 393,00 |
| Oltre a 100 Kw tariffazione oraria | Tariffa oraria |
| <i>N.B. Per un tempo di verifica maggiore di 20 ore, la tariffa è diminuita del 10%</i> | |
| | |
| VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE | |
| Verifica ed omologazione impianti elettrici con pericolo di esplosione | Tariffa oraria |

| | |
|--|----------|
| INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE | |
| Parafulmini ad asta | 113,00 |
| Parafulmini a gabbia: | |
| per superfici protette fino a 50 mq | 113,00 |
| per superfici protette fino a 150 mq | 158,00 |
| per superfici protette oltre a 150 mq | 214,00 |
| Strutture metalliche, recipienti ed apparecchi metallici fuori terra collegati ad apposito impianto di terra oppure di per se stessi a terra e serbatoi metallici interrati senza elementi disperdenti aggiuntivi | 113,00 |
| Strutture metalliche tipo capannoni, oppure complesso di torri, recipienti e simili, collegati fra loro da strutture metalliche (escluse le tubazioni non saldate) costituenti unica struttura, collegate ad appositi impianti di terra o di per se stessa a terra | 214,00 |
| <i>N.B. La tariffa delle verifiche degli impianti contro le scariche atmosferiche è ridotta del 25% quando viene eseguita congiuntamente alla verifica dell'impianto di messa a terra</i> | |
| RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS E RECIPIENTI DI LIQUIDI SURRISCALDATI | |
| Scaglioni in litrixbar: | |
| fino a 12.000 | 34,00 |
| fino a 100.000 | 68,00 |
| oltre 100.000 fino a 1.000.000 | 90,00 |
| oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 | 180,00 |
| oltre 2.000.000 fino a 3.000.000 | 259,00 |
| oltre 3.000.000 fino a 5.000.000 | 393,00 |
| oltre 5.000.000 | 562,00 |
| Per capacità si intende quella totale riportata sul libretto matricolare | |
| Per i recipienti a più camere si considera la pressione massima | |
| <i>N.B. Nel caso si effettuino più verifiche nello stesso luogo e per lo stesso soggetto, la tariffa da applicare è diminuita del: 10% oltre i 10 recipienti, 15% oltre i 30 recipienti, 20% oltre i 50 recipienti</i> | |
| Per verifica di integrità decennale: tariffa della periodica; per ulteriore sopralluogo in data diversa per completare la verifica di integrità, si applica la tariffa oraria. | |
| GENERATORI DI VAPORE FISSI E SEMIFISSI | |
| Superficie riscaldata fino a 300mq: | |
| fino a 14 mq | 101,00 |
| oltre 14 e fino a 120 mq | 169,00 |
| oltre 120 e fino a 300 mq | 214,00 |
| Superficie riscaldata maggiore di 300 mq: | |
| fino a 20 t/h | 225,00 |
| oltre 20 e fino a 100 t/h | 337,00 |
| oltre 100 e fino a 200 t/h | 562,00 |
| oltre 200 e fino a 300 t/h | 786,00 |
| oltre 300 e fino a 600 t/h | 1.235,00 |
| oltre 600 e fino a 700 t/h | 1.796,00 |
| oltre 700 e fino a 900 t/h | 2.132,00 |
| oltre 900 e fino a 1.200 t/h | 2.581,00 |
| oltre 1.200 e fino a 1.400 t/h | 3.142,00 |
| oltre 1.400 t/h | 3.703,00 |
| Per verifica di integrità decennale: tariffa della periodica; per ulteriore sopralluogo in data diversa per completare la verifica di integrità, si applica la tariffa oraria. | |
| <i>Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con R.D. 12/5/1927 n. 824</i> | |

| | |
|--|---|
| Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) quest'ultima è da considerarsi quella dichiarata dal costruttore sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo) | |
| Per generatori di liquidi surriscaldati e per gli impianti per la lavorazione di oli minerali, individuati in base alla potenzialità espressa in Kcal/h, si assume l'equivalenza di 500.000 Kcal/h per ogni t/h di vapore | |
| Per i generatori di calore per impianti di riscaldamento si fa riferimento esclusivamente alla tabella della superficie di riscaldamento, assumendo l'equivalenza di 10.000 Kcal/h per ogni mq di superficie riscaldata | |
| | |
| ALTRE VERIFICHE TECNICHE | |
| Prima verifica periodica: tariffare uguale alla verifica periodica con aggiunta del 50% | |
| Per ogni intervento che non è stato possibile eseguire per indisponibilità dell'utente preventivamente avvisato con lettera raccomandata | Tariffa oraria |
| Verifica di controllo successiva alla verifica periodica per nuove indagini strumentali o revisione completa dell'impianto | Tariffa oraria |
| Taratura valvole di sicurezza, piombatura valvole di intercettazione, controlli non distruttivi e riporto punzonatura | Tariffa oraria |
| Rilascio duplicati di libretti di immatricolazione di apparecchi ed impianti | 57,00 |
| | |
| PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE E PRESTAZIONI MEDICO LEGALI | |
| | |
| Visita medica con rilascio di relativa certificazione | 41,00 |
| Visita medica collegiale, in ottemperanza ai dettami normativi, con refertazione | 135,00 |
| Vaccinazione per viaggi all'estero, o facoltative non rientranti nei programmi regionali | 16,00 + costo sostenuto dall'Azienda Sanitaria per il |
| Rilascio/rinnovo libretto di idoneità sanitaria | 12,00 |
| | |
| PARERE TECNICO PER RILASCIO NULLAOSTA PREVENTIVO ALL'IMPIEGO DI RADIAZIONI IONIZZANTI | |
| | |
| Rilascio parere per attività di medicina nucleare e radioterapia | 3.030,00 |
| Rilascio parere per attività di roentgenterapia, attività radioimmunologiche (RIA) e altre attività diverse da quelle specificate | 1.515,00 |
| Rilascio parere per la sola voltura di titolarità del nullaosta a parità di condizioni di svolgimento della pratica | 87,00 |
| | |
| PRESTAZIONI VETERINARIE E DI IGIENE DEGLI ALIMENTI | |
| | |
| Certificati o attestazioni di idoneità sanitaria per alimenti, rilasciati nell'interesse del privato non previsti dal d.Lgs 194/2008: | |
| per ogni certificato | 72,00 |
| Attestazione di idoneità al consumo per le macellazioni al domicilio dei privati ai sensi dell'art.13 RD 3298/29: | |
| per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali accertamenti diagnostici di laboratorio. | 9,00 |
| Attestazione di idoneità al consumo per gli ungulati selvatici che non transitano per un centro di lavorazione: | |
| per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali accertamenti diagnostici di laboratorio. | 6,00 |
| Attestazione per il trasporto al macello di animali macellati d'urgenza in allevamento: | |
| per ogni attestato | 9,00 |
| Prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneità ai requisiti previsti dalle normative comunitarie per stabilimenti di produzione, lavorazione e deposito di cui ai Regg. CE/853/04, 1069/2009, 183/2005, 1831/2003: | |
| Stabilimenti con superficie complessiva fino a 500 mq | 450,00 |

| | |
|--|-----------|
| Stabilimenti con superficie complessiva superiore a 500 mq | 900,00 |
| per l'aggiornamento con modifiche dell'atto di riconoscimento a seguito di variazioni strutturali/impiantistiche/produitive | 180,00 |
| per il cambio della ragione sociale | 120,00 |
| a seguito di comunicazione di modifiche che non comportano variazioni all'atto di riconoscimento | 60,00 |
| Impianti in deroga all'art. 18 del Reg. 1069/2009/CE | 50,00 |
| | 20,00 |
| Gestione delle pratiche di notifica e registrazione (comprese le variazioni che comportano un aggiornamento della registrazione esistente) ai fini dei Regg. CE/852/04, CE/183/2005 e contenitori e veicoli adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale ai sensi del Reg. 1069/2009/CE | |
| Attestazione di avvenuta disinfezione di automezzi e contenitori | 3,00 |
| Attestazioni di idoneità per i centri di raccolta animali vivi di cui all'art. 9 D.L.vo 196/99 | 300,00 |
| Attestazione di idoneità per stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del DPR 587/93 | 210,00 |
| Attestazione di idoneità per la vendita all'ingrosso di farmaci ai sensi del D.L.vo 193/06 | 210,00 |
| Autorizzazioni alla detenzione di scorte di farmaci | 21,00 |
| Attestazione di idoneità per la produzione di premiscele medicamentose | 300,00 |
| Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a partire da prodotti intermedi | 210,00 |
| Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a partire da premiscele | 420,00 |
| Attestazioni di idoneità per esercizi di vendita di cui al D.M. 16.11.93 (mangimi medicati in rivendite al dettaglio) | 21,00 |
| Attestazione di idoneità per stalle di sosta e concentramenti anche temporanei di animali da reddito di cui all'art. 17 del DPR 320/54 | 36,00 |
| Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario del bestiame in partenza per mezzo di natanti, ferrovia, automezzi ecc. nonché certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza in ambito comunitario ed extracomunitario: | |
| bovini, equini, bufalini: fino a 5 capi | 6,00 |
| per ogni capo successivo | 1,00 |
| fino ad un massimo di euro | 16,00 |
| vitelli, puledri e anutoli: fino a 10 capi | 6,00 |
| per ogni capo successivo | 1,00 |
| fino ad un massimo di euro | 16,00 |
| suini: fino a 10 capi | 6,00 |
| per ogni gruppo di 10 o frazione successiva | 2,00 |
| fino ad un massimo di euro | 16,00 |
| ovini e caprini: fino a 50 capi | 4,00 |
| per ogni gruppo di 10 o frazione successiva | 2,00 |
| fino ad un massimo di euro | 11,00 |
| volatili da cortile conigli, selvaggina allevata: fino a 100 capi complessivamente | 5,00 |
| per ogni 10 capi successivi | 1,00 |
| fino ad un massimo complessivo di euro | 21,00 |
| animali selvatici esotici e non (per ogni certificato) | 11,00 |
| cani, gatti ed altri piccoli animali d'affezione (per ogni certificato) | 6,00 |
| altri animali (per ogni certificato) | 6,00 |
| Certificato di sanità per animali introdotti dalla CE ed extra CE, per il prescritto periodo d'osservazione, per ogni gruppo di animali di cui al certificato di scorta | 11,00 |
| Identificazione animali da compagnia: | |
| Identificazione di animali da compagnia mediante applicazione di microchip (escluso costo microchip) | 20,00 (*) |
| Registrazione nella banca dati regionale | 10,00 (*) |
| Rilascio passaporto o duplicato per cani, gatti e furetti (compreso costo del passaporto) | 15,00 |
| Identificazione animali da reddito: | |
| Tariffe per Banca Dati Anagrafe Nazionale | 3,00 (*) |
| Stampa passaporto bovino | 1,00 (*) |
| Altre certificazioni, attestazioni o pareri, richiesti da privati nel loro interesse, inerenti alla sanità animale ed igiene delle produzioni e degli allevamenti compreso pareri sul benessere animale: | |

| | |
|---|----------------|
| per ogni certificato, senza sopralluogo | 6,00 |
| per ogni certificato, con sopralluogo | 21,00 |
| e per ogni prestazione necessaria alla certificazione richiesta: | |
| Prelievo di sangue (cad.) | 6,00 |
| Prova allergica (cad.) | 6,00 |
| Prelievo sperma (cad.) | 30,00 |
| Tamponi: vaginali, prepuziali, cervicali, ecc. (cad.) | 10,00 |
| Prelievo di latte (cad.) | 5,00 |
| Prelievo materiale patologico (cad.) | 10,00 |
| Prelievo di altri liquidi e materiali organici (feci) (cad.) | 10,00 |
| Altre prestazioni non elencate (es. esame autoptico, valutazione comportamentale, eutanasia escluso costo del medicinale, ecc.) | Tariffa oraria |
| visita animale morsicatore, comprensiva di visita comportamentale, quando prevista | 19,00 |
| per ogni attestazione dei soli referti segnaletici negli animali d'interesse zootecnico | 11,00 |
| Vidimazione registri: | |
| Registri fino a 10 fogli | 10,00 |
| Registri oltre i 10 fogli | 20,00 |
| Prestazioni relative al trasporto di animali vivi ai sensi del Reg. 1/2005/CE: | |
| Verifica automezzi con rilascio certificato di omologazione (per trasporti per conto terzi internazionali di durata superiore alle 8 ore, o nazionali di durata superiore alle 12 ore) | 90,00 |
| Verifica automezzi con rilascio autorizzazione (per trasporti per conto terzi in ambito nazionale entro le 12 ore, e in ambito CE entro le 8 ore) | 60,00 |
| | 16,00 |
| Registrazione e attestazione (per trasporti dei propri animali sui propri mezzi compresi i cavalli da diporto) | |
| Esame di idoneità all'attività di trasporto di animali vivi | 20,00 |
| Rilascio attestazione di esame di idoneità al trasporto di animali vivi | 13,00 |
| Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 1 (s) (art. 10 reg. 1/2005/CE) | 15,00 |
| Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 2 (L) (art. 11 reg. 1/2005/CE) | 25,00 |
| Attestazione di idoneità dei centri di produzione della selvaggina | 30,00 |
| Parere in materia di igiene urbana veterinaria, relativo a sanità/benessere animale, problematiche connesse alle popolazioni sinantropiche. | Tariffa oraria |
| Registrazione di impianti adibiti alla vendita, compresi gli esercizi di vendita di animali vivi d'affezione e toelettature, al concentramento, anche temporaneo, all'allevamento, all'addestramento e al ricovero, di animali di cui agli articoli 18 e 24 del DPR 320/54 | 20,00 |
| Parere igienico-sanitario con sopralluogo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al commercio e vendita dei prodotti fitosanitari: | |
| Superficie in mq inferiore o uguale a 100 | 72,00 |
| Superficie in mq superiore a 100 | 222,00 |
| Attestazioni per Impianti di cura e laboratori veterinari | 62,00 |
| Rilascio del parere per la registrazione nell'elenco regionale dei laboratori di analisi per autocontrollo delle imprese alimentari | 60,00 |
| Identificazione macroscopica di funghi con rilascio di certificazione per la vendita | 1,00 per Kg di |
| TARIFFA ORARIA | |
| Per tutte le prestazioni in cui è prevista tariffa oraria (ad esclusione di quelle previste dal Reg. CE 882/04) o per eventuali prestazioni non altrimenti tariffate, compresa l'attività di formazione, la tariffa si intende applicata al tempo impiegato per la concreta erogazione della prestazione sul posto (sopralluogo, verifica, lezione) indipendentemente dalla qualifica degli operatori | 67,00 |

(*) più IVA se dovuta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2011, N. 1400

Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- in seguito all'adozione della Legge 23/12/1978, n. 833 di Istituzione del Servizio Sanitario nazionale, sono state attribuite alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo;

- la Regione Emilia-Romagna promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della qualità del lavoro, e della legalità; favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi;

- il DLgs 81/08, così come modificato ed integrato dal DLgs 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", prevede che le Regioni e altri istituzioni ed organismi, tra cui le Direzioni Regionali del Lavoro, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

- il Comitato Regionale di Coordinamento esercita le funzioni di cui al DPCM 21 dicembre 2007 e all'art. 7 del DLgs 81/08, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 23 giugno 2008;

- la vigente legislazione, nel ribadire la tutela privilegiata dei lavoratori, impegna le Regioni e le Direzioni Regionali del Lavoro a coordinare le proprie competenze in funzione di una tempestiva e piena tutela di detti soggetti, confermando così la stretta interdipendenza delle funzioni dei due Enti;

- la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro hanno il comune obiettivo di sviluppare iniziative volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione della pubblica amministrazione e offrire servizi integrati ai lavoratori e alle imprese;

- il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro", di cui al DPCM 17/12/2007, ha individuato i settori prioritari di intervento, tra i quali l'Edilizia, l'Agricoltura, le lavorazioni che espongono gli operatori a sostanze cancerogene, impegnando le Regioni e Province Autonome alla realizzazione di specifici piani regionali di prevenzione diretti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;

- la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro riconoscono la necessità di porre in essere un efficace sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche sulla base dell'incremento dei rispettivi patrimoni conoscitivi e tramite relazioni e azioni sinergiche, per l'efficace programmazione e pianificazione degli interventi.

Tenuto conto della normativa e della programmazione regionale nei diversi settori produttivi riguardanti la tutela e sicurezza del lavoro, in particolare:

- la Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" ed in particolare all'art. 47, comma 1 se-

condo cui la Regione opera il monitoraggio dell'attuazione della presente legge nonché l'analisi e la valutazione degli effetti che la stessa comporta sul territorio e sulla qualità dell'attività edilizia.

- la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e s.m. "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";

- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, n. 175 del 22 maggio 2008 di recepimento del Piano Sociale e Sanitario 2008-2010;

- la Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile", che promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata;

- il Piano straordinario della formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, approvato con propria deliberazione n. 744 del 3/6/2009, che definisce un quadro complessivo ed unitario degli interventi formativi e garantisce, in accordo con le Province, una regia degli interventi formativi;

- il Programma di Governo 2010-2015 del Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, presentato all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna il 3 giugno 2010, prevede di attivare un Osservatorio nell'ambito di un nuovo progetto per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa nonché di utilizzare la potestà legislativa regionale per premiare le imprese che lavorano nella legalità e colpire chi è fuori dalla legalità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, le norme contrattuali, le norme sugli appalti e subappalti;

- la Legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata";

- il Piano regionale della prevenzione 2010-2012 approvato con propria deliberazione n. 2071 del 27/12/2010 che, relativamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro, ha previsto la realizzazione di specifici interventi di prevenzione nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura;

Rilevato che, sulla base delle previsioni normative sopra riportate e delle esperienze maturate nella realizzazione del citato Piano regionale della prevenzione 2010-2012, si è provveduto ad approvare con propria deliberazione n. 691 del 23 maggio 2011, in coerenza con quanto previsto dai rispettivi Piani nazionali, il Piano regionale 2011-2013 per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni e il Piano regionale per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni in agricoltura e silvicoltura 2011-2013.

Tali Piani prevedono:

- il potenziamento dell'attività di assistenza, informazione, formazione e comunicazione finora realizzata, sentito il Comitato regionale di coordinamento della Pubblica Amministrazione e tenuto conto, quanto all'edilizia, delle indicazioni dettate dalla citata Legge regionale 2/09;

- il potenziamento dell'attività di vigilanza, pianificata sulla base di quote annuali e di programmi diretti alla riduzione delle cause degli infortuni più gravi, effettuata dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL regionali;

- il potenziamento dell'attività di vigilanza congiunta o coordinata con gli altri soggetti titolari della funzione, pianificata nell'ambito dell'Ufficio operativo quanto agli obiettivi specifici, agli ambiti territoriali, ai settori produttivi, ai tempi, ai mezzi e alle risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
- il monitoraggio delle attività svolte per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti e per orientare, programmare e valutare l'efficacia dell'attività di vigilanza e di promozione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per corrispondere agli obblighi informativi del Comitato regionale di coordinamento verso i Ministeri competenti;

Tenuto conto della programmazione nazionale e regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel settore della tutela e sicurezza del lavoro, in conformità a quanto riconosciuto dagli artt. 9, 10 e 11 del DLgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, in particolare:

- del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.;

- del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30." e s.m.;

- della Legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro." e s.m.;

- del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144 "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.";

- dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 di approvazione del Piano triennale per il lavoro "Liberare il lavoro per liberare i lavoratori", elaborato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che delinea il quadro complessivo degli impegni del Ministero e relative articolazioni territoriali e dei conseguenti obiettivi di azione, in coerenza con lo scenario normativo di cui al citato decreto e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché di emersione dell'economia informale e di un'efficace azione di contrasto del lavoro irregolare;

Preso atto che detto Piano triennale esprime la mission della Direzione Regionale del Lavoro in campo prevenzionale, nella logica di consolidamento del ruolo istituzionale dell'Ente nel sistema delle tutele sociali;

Rappresentati dalla Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna alla competente Direzione generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i contenuti del presente Protocollo ed acquisito dalla stessa Direzione il nulla osta a procedere;

Ritenuto pertanto di continuare a collaborare con la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna mediante l'approvazione di un Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna (Allegato A);

Viste le Leggi regionali:

- 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di orga-

nizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";

- n. 1663 del 27 novembre 2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";

- n. 1173 del 27/7/2009 concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2009)";

- n. 2220 del 28 dicembre 2009, concernente "Istituzione di un servizio presso la Direzione generale "Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali";

- n. 2060 del 20 dicembre 2010, concernente "Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

- n. 1048 del 18 luglio 2011, concernente "Riorganizzazione della Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali. Autorizzazioni relative ai Dirigenti Professional della Direzione generale Sanità e Politiche sociali e dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale";

- n. 1049 del 18 luglio 2011 "Assunzione di Dirigente ai sensi dell'art. 18, L.R. 43/01 per rinnovo dell'incarico di Responsabile di Servizio presso la Direzione generale "Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali";

- n. 1222 del 4 agosto 2011 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale alle Attività produttive. Piano energetico e Sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare lo schema di "Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

2. di dare atto che alla sottoscrizione dello stesso provvederà il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, il quale potrà effettuare modifiche formali e non sostanziali al testo;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

Allegato parte integrante - 1



Protocollo Quadro d'Intesa
tra la Regione Emilia-Romagna
e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna

La Regione Emilia-Romagna
rappresentata dal Presidente Vasco Errani

La Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna
rappresentata dal Direttore regionale dott. Giovanni Casale

PREMESSO CHE

- la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- in seguito all'adozione della Legge 23.12.1978, n. 833 di Istituzione del servizio sanitario nazionale, sono state attribuite alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo;
- la Direzione Regionale del Lavoro, nel rispetto degli indirizzi ministeriali e perseguendo gli obiettivi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (nell'ambito delle proprie attività) effettua il coordinamento e supporto-operativo nella vigilanza in materia di sicurezza, igiene del lavoro per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 e coordina le Direzioni Provinciali del Lavoro nella loro attività di vigilanza ordinaria in materia di regolarità dei rapporti di lavoro ai sensi del Decreto legislativo 23.04.2004 n. 124.
- il Decreto legislativo 81/2008, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", prevede che le Regioni e altri istituzioni ed organismi, tra cui le Direzioni Regionali del Lavoro, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- il Comitato Regionale di Coordinamento esercita le funzioni di cui al DPCM 21 dicembre 2007 e all'art. 7 del Decreto legislativo 81/2008, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 23 giugno 2008;
- la vigente legislazione, nel ribadire la tutela dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, impegna le Regioni e gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro a coordinare le proprie competenze in funzione di una tempestiva e piena tutela di detti soggetti, confermando così la stretta interdipendenza delle funzioni dei due Enti;
- la Regione e la Direzione Regionale del Lavoro ravvisano il comune obiettivo di sviluppare iniziative volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione della pubblica amministrazione e offrire servizi integrati ai lavoratori e alle imprese;
- il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro", di cui al DPCM 17/12/07, ha individuato i settori prioritari di intervento, tra i quali l'Edilizia, l'Agricoltura, le lavorazioni che espongono gli operatori a sostanze cancerogene, impegnando le Regioni e

Province Autonome alla realizzazione di specifici piani nazionali di prevenzione diretti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;

- la Regione Emilia-Romagna e il Ministero del Lavoro, attraverso le Direzioni Regionali e provinciali del Lavoro riconoscono la necessità di porre in essere un efficace sistema per tutelare la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche sulla base dell'incremento dei rispettivi patrimoni conoscitivi e tramite relazioni e azioni sinergiche, per l'efficace programmazione e pianificazione degli interventi.

Tenuto conto della normativa e della programmazione regionale nei diversi settori produttivi riguardanti la tutela e sicurezza del lavoro, in particolare:

- la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e s.m. "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";
- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- la legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile", che promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata;
- la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata";
- delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n. 175 del 22 maggio 2008 di recepimento del Piano Sociale e Sanitario 2008-2010;
- le normative regionali nei settori della Sanità, Agricoltura, Attività Produttive, Scuola e Formazione.

Tenuto conto della normativa nazionale:

- Decreto legislativo 276/2003;
- Decreto legislativo 23.04.2004 n.124;
- Legge 183 del 2010;
- Circolare n. 5 dell'11 febbraio 2011 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

e della programmazione nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel settore della tutela e sicurezza del lavoro, in conformità a quanto riconosciuto dagli artt. 9, 10 e 11 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 di approvazione del Piano triennale per il lavoro "Liberare il lavoro per liberare i lavori", elaborato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che delinea il quadro complessivo degli impegni del Ministero e relative articolazioni territoriali e dei conseguenti obiettivi di azione, in coerenza con lo scenario normativo di cui al citato Decreto e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché di emersione dell'economia informale e di un'efficace azione di contrasto del lavoro irregolare;

preso atto che detto Piano triennale esprime la mission della Direzione Regionale del Lavoro in campo prevenzionale, nella logica di consolidamento del ruolo istituzionale dell'Ente nel sistema delle tutele sociali;

rappresentati dalla Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i contenuti del presente Protocollo ed acquisito dalla stessa Direzione il nulla osta a procedere;

CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO
IL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE COSI' ARTICOLATO:

Art. 1

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna promuovono la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità dei rapporti e delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, in sede locale, dei relativi strumenti normativi e attuativi.

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna perseguono inoltre il comune obiettivo di migliorare i servizi forniti ai lavoratori e alle imprese, mediante lo scambio reciproco di dati e informazioni anche per via telematica, secondo le modalità tecniche ed operative definite da specifici successivi accordi fra le parti.

Art. 2

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna, per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, si impegnano a definire e a realizzare un Programma di collaborazione anche in sinergia con altri enti, in coerenza con le finalità e le logiche del presente protocollo d'intesa, promuovendo inoltre la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa;

In tale ottica, primo obiettivo del Programma di collaborazione è l'impostazione di un piano organico ed articolato di iniziative ed interventi, basato sulla sistematicità degli scambi delle informazioni utili in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 3

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna favoriscono il reciproco scambio dei dati e delle informazioni acquisiti nell'ambito dei propri ruoli, competenze e finalità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.r. 2/2009 e dell'art. 6, comma 2 lettera b) della L.r. 11/2010 la Regione Emilia-Romagna si impegna a mettere a disposizione della Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna, per le finalità istituzionali di detto ente ed il successivo inoltro alle Direzioni Provinciali del territorio nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, le seguenti banche dati (già attivate o di prossima attivazione):

-R.E.P.A.C. (Registratore Presenze Autorizzate nei Cantieri):

banca dati informatica relativa al controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri volti al riconoscimento dell'identità dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati di cui all'art. 4, comma 2 lettera c) della L.r. 2/2009 e all'art. 3, commi 1 e 2 della L.r. 11/2010;

-banca dati informatica dell'Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 3 della L.r. 2/2009 e dell'art. 6, della L.r. 11/2010;

-banca dati del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.4, secondo comma lettera a) della L.r. 2/2009 e all'art. 4, comma 2 lettera a) della L.r. 11/2010 istituita con le deliberazioni della giunta regionale n. 1843 del 29/11/2010 e n. 2064 del 20/12/2010;

-banca dati della notifica preliminare e/o del titolo abilitativo edilizio (Progetto SICO) di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) e dell'art. 5, comma 4 lettera g) della L.r. 2/2009 nonché dell'art. 11 della L.r. 11/2010 (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. ---del 16/05/2011);

-elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile di cui all'art. 13 della L.r. 11/2010;

Sulla base delle indicazioni desunte dalle citate banche dati la Direzione Regionale del Lavoro promuoverà i controlli operativi in loco, tramite le Direzioni Provinciali del Lavoro, sia consultando autonomamente le perdette banche dati sia a fronte di segnalazioni fatte dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna, quest'ultima nel suo ruolo di stimolo e impulso delle Direzioni Provinciali del Lavoro collaborano per promuovere l'attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto d'appalto affidato ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera d) della L.r. 11/2010;

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna collaborano per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali nella pianificazione e programmazione delle iniziative di prevenzione nei luoghi di lavoro, anche attraverso l'elaborazione di mappe di rischio.

Infine, promuovono l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

Art. 4

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna, limitatamente alle competenze assegnate dal Ministero del Lavoro collaborano nella promozione della cultura della sicurezza nelle scuole, favorendo interventi mirati di informazione e formazione, con particolare riferimento ai docenti e agli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Art. 5

La Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna fornisce un supporto tecnico alla Regione per la definizione di standard prestazionali rivolti alle imprese dei diversi settori, connessi agli strumenti di incentivazione economica o di sgravio fiscale, al fine di individuare parametri di valutazione connessi all'effettivo livello di sicurezza e alla rischiosità delle attività.

Art. 6

La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna e attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, promuove la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative associazioni, agli ordini e collegi professionali, delle informazioni relative alla sicurezza, dei progetti e degli strumenti di incentivazione.

Art. 7

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del presente Protocollo e sulla base di una pianificazione annuale coerente con le logiche di programmazione, nonché per il coordinamento delle azioni collegate, la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna costituiscono un gruppo di lavoro allargato anche alla Direzioni provinciali competenti per territori, coadiuvato da gruppi di progetto composti da professionalità individuate in

base alle esigenze che emergeranno per l'elaborazione e la realizzazione dei singoli progetti attuativi del Programma di collaborazione.

Art. 8

La Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna si impegnano a rendere disponibili le risultanze della collaborazione avviata, nonché a realizzare concordemente iniziative divulgative e campagne di informazione e di sensibilizzazione.

Art. 9

Il presente Protocollo quadro d'intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato salvo che una delle parti, almeno sei mesi prima della data di scadenza, non comunichi la propria intenzione di recedere con disdetta scritta e motivata.

Bologna,

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Presidente

Vasco Errani

Per la Direzione Regionale del Lavoro

per l'Emilia Romagna

Il Direttore regionale

Giovanni Casale

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Si comunica che in data 30 novembre 2011, in Bologna, è stato sottoscritto dalle Parti il "Protocollo Quadro d'Intesa tra

Regione Emilia-Romagna e Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna" approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 3 ottobre 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 OTTOBRE 2011, N. 1446

Partecipazione al finanziamento a favore del Consorzio Formedil Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto "Buone prassi per la gestione del rischio nei cantieri edili". Approvazione Accordo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 209

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- le vigenti leggi, in un'ottica di evoluzione in senso federalista dell'assetto delle funzioni pubbliche, attribuiscono alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo;

- la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

- il Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, reso esecutivo con D.P.C.M. 17/12/2007, diretto a garantire su tutto il territorio nazionale livelli omogenei di tutela, ha individuato tra i settori prioritari di intervento l'edilizia e l'agricoltura e ha impegnato le Regioni e lo Stato alla predisposizione del Piano nazionale di prevenzione in edilizia e del Piano nazionale di prevenzione in agricoltura e silvicoltura ed alla successiva elaborazione dei rispettivi piani regionali;

- il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, nell'ottica della riduzione del 15% degli infortuni nel triennio di vigenza del Piano, rifacendosi a quanto stabilito dal citato D.P.C.M. 17/12/2007 ha previsto che siano definiti ed attuati -attraverso piani di lavoro - organici programmi di informazione, assistenza, formazione e controllo da realizzarsi nei settori lavorativi a maggior rischio, individuando quali settori prioritari l'edilizia e l'agricoltura;

Richiamate le seguenti leggi regionali che promuovono livelli aggiuntivi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rispetto a quanto previsto dalla specifica normativa statale:

- 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", la Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile";

- 26 novembre 2010, n. 11 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata";

Richiamati, inoltre, i seguenti provvedimenti regionali:

- il Piano straordinario della formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, approvato con propria deliberazione n. 744 del 3/6/2009, che definisce un quadro complessivo ed unitario degli interventi formativi e garantisce, in

accordo con le Province, una regia degli interventi formativi;

- il Piano regionale della prevenzione 2010-2012 approvato con propria deliberazione n. 2071 del 27/12/2010 che, relativamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro, ha previsto la realizzazione di specifici interventi di prevenzione nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura;

Preso atto che:

- il DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni innova la materia prevedendo che alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori concorra un complesso di soggetti istituzionali con la fattiva collaborazione delle parti sociali;

- tale funzione è assegnata dal D.Lgs. 81/08 al Comitato Regionale di Coordinamento della Pubblica Amministrazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e al relativo Ufficio operativo di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2007 e all'articolo 7 del citato decreto legislativo, istituiti in questa Regione con propria delibera n. 963 del 23 giugno 2008, ai quali sono attribuiti compiti di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione, di vigilanza e di promozione dell'attività di informazione, formazione, assistenza e comunicazione;

- l'attività di vigilanza congiunta o coordinata con gli altri soggetti titolari della funzione è diretta dal richiamato Ufficio operativo ed è realizzata da specifici Organismi provinciali (istituiti ai sensi del comma 3, articolo 2 del citato D.P.C.M. 21/12/2007) collocati presso le Aziende Usl e composti dalle Unità operative Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Usl stesse, da Inail, Inps e Comando provinciale dei Vigili del fuoco;

Rilevato che, sulla base delle previsioni normative sopra riportate e delle esperienze maturate nella realizzazione del citato Piano regionale della prevenzione 2010-2012, si è provveduto ad approvare con propria deliberazione n. 691 del 23 maggio 2011, in coerenza con quanto previsto dai rispettivi Piani nazionali, il Piano regionale 2011-2013 per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni e il Piano regionale per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni in agricoltura e silvicoltura 2011-2013. Tali Piani prevedono:

- il potenziamento dell'attività di assistenza, informazione, formazione e comunicazione finora realizzata, sentito il Comitato regionale di coordinamento della pubblica Amministrazione e tenuto conto, quanto all'edilizia, delle indicazioni dettate dalla citata Legge regionale n. 2/09;

- il potenziamento dell'attività di vigilanza, pianificata sulla base di quote annuali e di programmi diretti alla riduzione delle cause degli infortuni più gravi, effettuata dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL regionali;

- il potenziamento dell'attività di vigilanza congiunta o coordinata con gli altri soggetti titolari della funzione, pianificata nell'ambito dell'Ufficio operativo quanto agli obiettivi specifici, agli ambiti territoriali, ai settori produttivi, ai tempi, ai mezzi e alle risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;

- il monitoraggio delle attività svolte per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti e per orientare, programmare e valutare l'efficacia dell'attività di vigilanza e di promozione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per corrispondere agli obblighi informativi del Comitato regionale di coordinamento verso i Ministeri competenti;

Considerato altresì che:

- il DLgs 81/2008, così come modificato ed integrato dal DLgs 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", prevede che le Regioni e altre istituzioni ed organismi, tra cui l'INAIL, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

- con propria deliberazione n. 1489 del 12 ottobre 2009 è stato approvato lo schema di "Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Emilia-Romagna" (Allegato A), successivamente sottoscritto in data 23 ottobre 2009, riconoscendo la necessità di porre in essere un efficace sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche sulla base dell'incremento dei rispettivi patrimoni conoscitivi e tramite relazioni e azioni sinergiche, per un'efficace programmazione e pianificazione degli interventi;

- l'art. 4, in particolare, stabilisce che la Regione Emilia-Romagna e l'INAIL si impegnano, altresì, previa sottoscrizione di specifici protocolli con le parti sociali o gli enti bilaterali, a finanziare progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 3 bis del DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 8, inoltre, prevede che per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del protocollo e sulla base di una pianificazione annuale coerente con le logiche di programmazione, nonché per le azioni collegate, la Regione Emilia-Romagna e l'INAIL costituiscono un gruppo di lavoro permanente, coadiuvato da gruppi di progetto composti da professionalità individuate in base alle esigenze che emergeranno per l'elaborazione e la realizzazione dei singoli progetti attuativi del programma di collaborazione;

Preso atto che:

- in data 8 luglio 2011 è stato altresì sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Direzione regionale INAIL Emilia-Romagna ed il Consorzio Formedil Emilia-Romagna avente lo scopo di realizzare una sistematica collaborazione tra INAIL e Formedil Emilia-Romagna, quale ente bilaterale cui partecipano le parti sociali del settore costruzioni volta alla promozione di interventi a carattere informativo/formativo per la prevenzione degli infortuni nel settore costruzioni, sulla base dei dati infortunistici e della pianificazione nazionale e regionale di settore;

Rilevato che nel sopraccitato Protocollo d'Intesa tra la Direzione regionale INAIL Emilia-Romagna ed il Consorzio Formedil Emilia-Romagna l'art. 3 "Finanziamento delle iniziative" stabilisce che per la realizzazione delle iniziative programmate le parti si impegnano a cofinanziare, con le modalità e la misura concordata per singoli progetti, le attività necessarie in relazione agli obiettivi prefisse e prevede, altresì, la possibilità che al finanziamento delle stesse iniziative partecipino Istituzioni, Enti, ed organismi aventi le stesse finalità;

Viste:

- la nota PG.2011.0187241 del 1/8/2011 trasmessa dal Consorzio Formedil Emilia-Romagna al Servizio regionale Opere e

lavori pubblici, Legalità e sicurezza, Edilizia pubblica e privata e conservata agli atti, di richiesta di finanziamento per la realizzazione del progetto "Buone prassi per la gestione del rischio nei cantieri edili" con la quale si chiedeva alla Regione Emilia-Romagna di finanziare, in parte, la proposta di progetto ed il relativo preventivo di spesa (stimato in complessivi Euro 95.500,00 di cui Euro 10.500,00 a carico dello stesso Consorzio Formedil Emilia-Romagna mentre i restanti Euro 85.000,00 quale quota parte in attesa di finanziamento pubblico);

- la relazione di ipotesi progettuale prevista in tre fasi: 1) Mappatura, 2) Interventi in cantiere con il coinvolgimento dei titolari, dei preposti e dei lavoratori, 3) Diffusione dei risultati, da espletarsi attraverso interventi in nove cantieri;

- la nota PG.2011.0221378 del 15/09/2011 trasmessa da INAIL, Direzione generale Emilia-Romagna concernente la richiesta di finanziamento del Consorzio Formedil Emilia-Romagna, per l'iniziativa sopraccitata in cui si comunica la disponibilità da parte di INAIL al finanziamento pubblico per una quota parte pari a Euro 45.000,00 in virtù degli accordi stipulati sia con Formedil sia con la Regione Emilia-Romagna finalizzati a promuovere il sostegno alla bilateralità nell'individuazione delle azioni efficaci in materia di prevenzione del fenomeno infortunistico in materia di sicurezza nei cantieri edili;

Rilevato che:

- il Consorzio Formedil Emilia-Romagna, come si evince dal relativo Statuto, è un Ente Bilaterale senza scopo di lucro costituito oltre che da tutte le Scuole Edili provinciali, anche dalle associazioni di categoria e dalle Organizzazioni Sindacali di livello regionale appartenenti al settore delle costruzioni: AGCI, ANCE Emilia-Romagna, ANCP-Logacoop, CNA, Confartigianato, Confcooperative, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil. È accreditato presso la Regione Emilia-Romagna per la formazione professionale continua, superiore e apprendistato. Promuove progetti di ricerca e di formazione nel campo dell'edilizia, del restauro, della sicurezza e della qualità applicata al settore delle costruzioni;

- in esecuzione delle proprie deliberazioni n. 1098/2009 e n. 115/2010 sono attualmente in vigore due separati accordi triennali di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e gli enti sottoscrittori del Consorzio Formedil Emilia-Romagna;

- la Regione Emilia-Romagna, le organizzazioni sindacali Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell'Emilia-Romagna nonché le Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni dell'Emilia-Romagna, in forza dei predetti accordi triennali citati in precedenza, hanno manifestato il comune obiettivo di sviluppare iniziative utili nell'individuare azioni efficaci per prevenire il fenomeno infortunistico in un settore che tradizionalmente si segnala per il triste primato di infortuni quale quello dei cantieri edili;

- il progetto "Buone prassi per la gestione del rischio nei cantieri edili" sviluppato dal Consorzio Formedil Emilia-Romagna per conto dei propri soci sottoscrittori rientra nel novero degli strumenti utili per la prevenzione degli infortuni nel settore edile;

- l'art. 3 (Promozione della sicurezza dei cantieri) della Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile" al terzo comma espressamente prevede che:

"La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese

di settore, finalizzati:

- a) all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;
- b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;
- c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni vigenti;
- d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;
- e) all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei lavoratori correlate all'adozione di misure di sicurezza e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti."

- l'art. 8 (Accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro) della Legge regionale 26 luglio 2011, n. 11 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione" al primo comma espressamente prevede che:

"La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), partecipa al finanziamento di accordi e convenzioni con gli enti competenti nelle materie di cui alla legge citata, secondo le modalità stabilite, con proprio atto, dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare.";

- il Consorzio Formedil Emilia-Romagna risulta pertanto, a pieno titolo, tra gli enti pubblici o privati con i quali la Regione Emilia-Romagna può sottoscrivere accordi in applicazione dell'art. 8 della L.R. 10/11 per le finalità ivi indicate;

Ritenuto pertanto opportuno, condividendone le finalità, approvare un accordo con il Consorzio Formedil Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività descritte nel progetto che si approva con la presente deliberazione (Allegato 2) previa formalizzazione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 2/09 (Allegato 1) entrambi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione riconoscendo l'importo di Euro 40.000,00 quale partecipazione al finanziamento delle attività ricomprese nell'allegato Accordo a favore del Consorzio Formedil Emilia-Romagna la cui spesa trova copertura sul capitolo 30537 "Spese per l'attuazione di accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro (art. 8, L.R. 26 luglio 2011, n.10)" afferente all' U.P.B. 1.4.1.2.12131 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

Tenuto conto che per un efficace risultato dell'intero progetto ed un'efficiente azione comune occorre costituire un Comitato di Coordinamento, senza oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, tra i referenti dei soggetti coinvolti: Regione Emilia-Romagna, Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna e Consorzio Formedil Emilia-Romagna che dovrà provvedere a validare le seguenti attività di: individuazione delle imprese che aderiranno al progetto, la raccolta dei report dei dati dei nove interventi, la valutazione delle eventuali criticità rilevate, la sintesi dei risultati raggiunti dalla sperimentazione e la predisposizione di un modello definitivo di intervento;

Viste le Leggi regionali:

- 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

- 23 dicembre 2010, n. 14 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013";

- 23 dicembre 2010, n. 15 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013";

- 26 luglio 2011, n. 10 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione";

- 26 luglio 2011, n. 11 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione";

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";

- n. 1663 del 27 novembre 2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";

- n. 2220 del 28 dicembre 2009, concernente "Istituzione di un servizio presso la Direzione generale "Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali";

- n. 2060 del 20 dicembre 2010, concernente "Rinnovo incarichi a direttori generali della giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

- n. 1048 del 18 luglio 2011, concernente "Riorganizzazione della direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese. relazioni europee e relazioni internazionali. Autorizzazioni relative ai dirigenti professionali della direzione generale sanità e politiche sociali e dell'agenzia sanitaria e sociale regionale";

- n. 1049 del 18 luglio 2011 "Assunzione di dirigente ai sensi dell'art. 18, L.R. n. 43/2001 per rinnovo dell'incarico di responsabile di servizio presso la direzione generale "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali";

- n. 1222 del 4 agosto 2011 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)";

Acquisito, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 10/2011 nel testo vigente, il parere favorevole della III Commissione assembleare Territorio Ambiente Mobilità espresso nella seduta del 6 ottobre 2011;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, autorizzazione unica integrata e dell'Assessore regionale alle Politiche per la salute;

a voti unanimi e palesi
delibera:

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio Formedil Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 2/2009 (Allegato 1) nonché il relativo progetto condiviso ivi allegato "Buone prassi per la gestione del rischio nei cantieri edili" (Allegato 2) quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) di dare atto che alla stipula dell'Accordo di cui al punto 1), anche apportando in sede di sottoscrizione modifiche non sostanziali al testo che si approva con il presente provvedimento, provvederà il Direttore Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali;

3) di dare atto che il Direttore generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali provvederà con proprio atto alla costituzione di un Comitato di Coordinamento, senza oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, tra i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto di cui al punto 1) (Regione Emilia-Romagna, Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna e Consorzio Formedil

Emilia-Romagna) che dovrà provvedere a validare le fasi di individuazione delle imprese che aderiranno al progetto, la raccolta dei report dei dati dei nove interventi, la valutazione delle eventuali criticità rilevate, la sintesi dei risultati raggiunti dalla sperimentazione e la predisposizione di un modello definitivo di intervento;

4) di dare atto che il costo complessivo delle attività oggetto dell'Accordo ammonta ad E. 95.500,00 di cui E. 10.500,00 a carico del Consorzio Formedil Emilia-Romagna, E. 45.000,00 a carico della Direzione INAIL Emilia-Romagna ed E. 40.000,00 a carico della Regione Emilia-Romagna;

5) di riconoscere l'importo di E. 40.000,00 a favore del Consorzio Formedil Emilia-Romagna quale partecipazione al finanziamento delle attività ricomprese nell'allegato Accordo finalizzato alla realizzazione di attività consistenti nella promozione di interventi a carattere informativo/formativo per la prevenzione degli infortuni nel settore costruzioni sulla base di dati infortunistici e della pianificazione nazionale e regionale di settore ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 2/09;

6) di imputare la spesa complessiva di Euro 40.000,00 registrata al n. 3290 di impegno sul capitolo 30537 "Spese per l'attuazione di accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro (art.8, L.R. 26 luglio 2011, n.10) afferente all'U.P.B. 1.4.1.2.12131 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

7) di dare atto che alla liquidazione del finanziamento al Consorzio Formedil Emilia-Romagna provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai sensi della L.R. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m. secondo le modalità previste all'art. 4 dell'accordo;

8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

Allegato parte integrante - 1

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONSISTENTI NELLA PROMOZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE INFORMATIVO/FORMATIVO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEL SETTORE COSTRUZIONI SULLA BASE DI DATI INFORTUNISTICI E DELLA PIANIFICAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI SETTORE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, DELLA L.R. 2/2009

tra

La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, nella persona del Direttore Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali, _____, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro 52,

e

il Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna, C.F. 92047970378, nella persona del Presidente _____, domiciliato per la carica in Bologna, Via del Gomito 7,

Premesso

che il Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna è un ente bilaterale, senza scopo di lucro, costituito, oltre che dalle scuole edili provinciali, anche dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali di livello regionale appartenenti al settore costruzioni AGCI, ANCE Emilia-Romagna, ANCPL-Legacoop, CNA, Confartigianato, Confcooperative, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil;

che tale consorzio promuove progetti di ricerca e di formazione nel campo dell'edilizia, del restauro, della sicurezza e della qualità applicata al settore delle costruzioni, sia direttamente che attraverso le scuole edili a livello provinciale;

che in coerenza con il quadro normativo di riferimento delineato dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione nei luoghi di lavoro si ritiene fondamentale l'impostazione di forme e modalità di collaborazione ed interazione tra istituzioni e parti sociali, nella scelta di fondo di valorizzare la trilateralità quale snodo portante del sistema prevenzionale;

che anche la disciplina regionale in tale materia (L.r. n. 17/2005, L.r. n. 2/2009 e L.r. n. 11/2010) prevede la partecipazione di vari soggetti, pubblici e/o privati, per la

realizzazione delle proprie attività istituzionali ed il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali;

che il settore delle costruzioni in base all'andamento infortunistico regionale continua a presentare elevati indici di frequenza e gravità, richiedendo interventi specifici per un settore nevralgico dell'economia;

che il Piano nazionale di prevenzione in edilizia richiama le istituzioni a promuovere e sostenere iniziative formative di qualità in collaborazione con le parti sociali;

che il Piano regionale di prevenzione 2011 individua tra i settori prioritari di interventi quello delle costruzioni;

Tutto ciò premesso

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1

Finalità e oggetto dell'accordo

Il presente protocollo d'intesa ha lo scopo di realizzare una sistematica collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e il Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna, quale ente bilaterale cui partecipano le parti sociali regionali del settore citate in premessa, nella promozione di interventi a carattere informativo/formativo per la prevenzione degli infortuni nel settore costruzioni sulla base di dati infortunistici e della pianificazione nazionale e regionale di settore.

Art. 2

Pianificazione delle attività

Le parti si impegnano nella realizzazione delle attività descritte nell'allegato progetto condiviso "Buone prassi per la percezione del rischio nei cantieri edili" per un costo quantificato in € 95.500,00 di cui E. 45.000,00 a carico della Direzione regionale Inail Emilia-Romagna, E. 10.500,00 a carico del Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna ed E. 40.000,00 a carico della Regione Emilia-Romagna. In tale progetto si sviluppa, congiuntamente di concerto con la Direzione Regionale Inail Emilia-Romagna, un percorso di analisi dei rischi all'interno dei cantieri, che coinvolga un campione di azione del territorio emiliano-romagnolo per la definizione di un modello partecipato di prevenzione degli infortuni che individui le priorità prevenzionali in termini di informazione e formazione di tutti i soggetti presenti nel cantiere e orienti pertanto la progettazione dei percorsi formativi all'interno delle scuole edili.

Art. 3

Finanziamento delle iniziative

Per la realizzazione delle iniziative programmate Regione Emilia-Romagna e Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna si impegnano a cofinanziare, con le modalità e nella misura concordata per

singoli progetti, le attività necessarie in relazione agli obiettivi prefissi.

E' prevista la possibilità che al finanziamento delle suddette iniziative partecipino Istituzioni, Enti, Organismi aventi le medesime finalità.

Al Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna spettano gli eventuali adempimenti relativi all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e s.m.

Art. 4

Liquidazione del finanziamento

Alla liquidazione del finanziamento complessivo di E. 40.000,00 a favore del Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna provvederà il Dirigente regionale competente in due soluzioni secondo le seguenti modalità:

- quanto ad a € 20.000,00, previa sottoscrizione del presente accordo, a presentazione di un dettagliato progetto operativo e di una dichiarazione attestante l'inizio delle attività;
- quanto ad € 20.000,00, al termine della realizzazione dell'intero progetto, previa acquisizione di una dettagliata relazione finale sul progetto stesso e di una rendicontazione dei costi complessivamente sostenuti.

Resta fermo che qualora il costo complessivo delle attività dovesse risultare inferiore all'importo previsto di E. 95.500,00 si provvederà a proporzionare tale costo a carico degli Enti finanziatori secondo la ripartizione delle quote così come definite all'art. 2 che precede.

Entrambe le parti concordano sulla opportunità che il Direttore Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali provveda con proprio atto alla costituzione di un Comitato di Coordinamento, senza oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, tra i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (Regione Emilia-Romagna, Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna e Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna) che dovrà provvedere a validare le fasi di: individuazione delle imprese che aderiranno al progetto, la raccolta dei report dei dati dei nove interventi, la valutazione delle eventuali criticità rilevate, la sintesi dei risultati raggiunti dalla sperimentazione e la predisposizione di un modello definitivo di intervento.

Art. 5

Durata

Il presente accorro decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di un anno.

Il presente accordo decade sessanta giorni dopo la disdetta scritta, che può essere inviata, in qualsiasi momento, da una delle parti firmatarie fermo restando l'obbligo, per le parti firmatarie, di portare a compimento la realizzazione delle attività progettuali ancora in fase di realizzazione.

Bologna,

Per la Regione Emilia-Romagna

Per il Consorzio FORMEDIL
Emilia-Romagna

Il Direttore Generale

Il Presidente

Allegato parte integrante - 2

1

BUONE PRASSI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO NEI CANTIERI EDILI**Analisi progettuale****PREMESSA**

Il concetto di sicurezza è dato da un insieme di interrelazioni tra aspetti **oggettivi** (strutturali, processi di produzione, mancanza di conoscenze,...) e **soggettivi** (percezione, motivazione, reazione allo stress, ...).

La sicurezza non è solo il calcolo probabilistico che un evento possa o non possa accadere, ed in quale percentuale, ma è anche il risultato della percezione della situazione nella quale ci troviamo e dei rischi percepiti nella realtà lavorativa.

Il rischio è connesso alla frequenza del verificarsi del danno e alla grandezza che questo stesso può causare e risulta essere quindi legato sia ad eventi lavorativi comuni e normali che straordinari ed imprevedibili.

Pertanto i rischi vanno riconosciuti e studiati per stimarli e poterli mantenere sotto controllo, ovvero gestirli.

E'infatti impossibile eliminare i rischi nei processi di lavoro, ma è possibile ridurli fino a far divenire il rischio stesso accettabile.

La strada principale è quella di aumentare, nei lavoratori, **la cultura della PERCEZIONE DEL RISCHIO** e vincere le naturali resistenze verso i cambiamenti organizzativi, attraverso la formazione, l'informazione e l'addestramento.

Gli incidenti spesso accadono per difetto di abilità, di conoscenza, di comportamento. Una efficace politica di prevenzione deve far nascere, all'interno delle imprese, la cultura del rischio sul lavoro ed ancor più la cultura della percezione del rischio, attraverso una corretta informazione e adeguate e trasparenti procedure di gestione della sicurezza.

Aspetti oggettivi

Un fattore fondamentale ai fini della prevenzione è l'informazione che deve essere sempre bidirezionale.

L'impresa deve aggiornare l'elenco dei rischi presenti nelle attività svolte dai dipendenti e informarli adeguatamente. Per far ciò, molto importante è la **valutazione congiunta con i lavoratori e i loro responsabili** partendo da un attenta analisi statistica degli incidenti che si sono verificati in passato.

L'analisi delle procedure di lavoro è un'attività che ogni impresa dovrebbe curare ed aggiornare continuamente, non solo per l'indubbia utilità nei confronti della prevenzione degli incidenti sul lavoro, ma anche perché così facendo si evidenziano i fabbisogni formativi dei singoli lavoratori.

Ogni processo formativo sulla prevenzione dovrebbe iniziare sempre con la sensibilizzazione ai rischi, per poi proseguire con la conoscenza della normativa vigente.

Il programma dell'intervento dovrebbe analizzare i rischi effettivi presenti nei processi di lavoro e l'analisi generale della "politica della prevenzione nell'Azienda".

Ogni qual volta avviene un cambiamento all'interno di un processo produttivo, ad esempio per l'introduzione di nuove attrezzature, occorrerà analizzare di nuovo i piani di sicurezza, ma con il coinvolgimento di tutto il gruppo di lavoro e non solo del responsabile del servizio.

Aspetti soggettivi

Altri elementi critici, connessi all'aumento del rischio di incidenti, possono, ad esempio riguardare la stanchezza del lavoratore stesso, dovuta a lunghi spostamenti che lo stesso potrebbe dover effettuare per raggiungere il luogo di lavoro; dai turni di lavoro che si potrebbero prolungare oltre il suo normale orario; da attività lavorativa che richiede una grande concentrazione.

Al di là di ogni valutazione etica e morale, occorre comprendere che investire nella sicurezza significa risparmiare sui costi di produzione e creare un ambiente di lavoro sicuro e tranquillo.

Ciò è ormai universalmente riconosciuto come essenziale per avere livelli produttivi di alta qualità. Purtroppo il clima aziendale è un aspetto ancora poco curato specialmente nelle medie-piccole aziende.

Infine occorre porre l'attenzione sul concetto di **resilienza**, ovvero l'analisi dell'aspetto reattivo-adattivo di un sistema davanti ad un evento traumatico.

Un evento imprevisto, una situazione nuova, obbliga l'impresa alla flessibilità ma ciò deve comportare anche una capacità di revisione delle procedure di sicurezza. Per ottenere ciò occorre avere, preventivamente, creato la capacità, nei lavoratori di collaborare per comprendere quali sono i nuovi rischi e riuscire a prevenirli.

Occorre pertanto un'analisi approfondita sulla correlazione tra i due aspetti analizzando e approfondendo le relazioni esistenti tra il cosiddetto **reale** (numero, tipologia, localizzazione, tempistica degli incidenti) ed il **percepito** (situazioni, attività, momenti considerati pericolosi).

L'obiettivo è di analizzare se i soggetti hanno una percezione corretta del rischio in un cantiere (se i dati del reale corrispondono al percepito), quali e di che natura sono gli errori percettivi più frequenti (dove vi è discrepanza tra reale pericolosità e la percezione di rischio) e soprattutto quali relazioni vi siano fra il livello di percezione negli individui e le particolari situazioni contestuali, temporali e culturali (procedure, festività religiose, ..)

La scelta di indagare sia il reale scenario che la percezione dello stesso, deriva dal fatto che i principali studi nel campo considerano "il livello di sicurezza personale" correlato ai concetti di "sicurezza reale" (possibilità concreta che una persona subisca un infortunio) e "sicurezza percepita" (da cui possono dipendere reazioni comportamentali inadeguate).

In altre parole, conoscendo "cosa, come, quando, dove" succede un incidente e correlando tali dati con la percezione dei soggetti che operano in cantiere è possibile comprendere le dinamiche che portano all'evento infortunistico ma anche ottenere spunti importanti per la realizzazione di strategie di intervento più mirate e maggiormente rispondenti alle esigenze degli operatori.

Attraverso una lettura puntuale del contesto impresa/cantiere/filiera sarà possibile infatti rispondere ai problemi di differente livello inerenti la sicurezza sul lavoro con strumenti differenziati e con un approccio mirato che preveda interventi tecnici, di vigilanza ma anche di prevenzione e di sostegno.

IL PROGETTO

Finalità generale di un approccio efficace alla formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro è che lavoratori e imprenditori siano soggetti promotori della sicurezza in azienda: da un lato l'organizzazione aziendale deve essere in grado di strutturarsi conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti e dotarsi di modelli e strumenti efficaci per il lavoro sicuro, dall'altro si deve agire su capacità e motivazioni dei lavoratori per consentire loro di adottare comportamenti lavorativi corretti, ma anche relazionarsi positivamente all'organizzazione, ai colleghi, ai preposti.

OBIETTIVI

L'intervento proposto intende sviluppare, sperimentare e mettere a disposizione del sistema formativo bilaterale regionale, ad integrazione e supporto della formazione continua, ulteriori **strumenti e procedure** orientati al potenziamento del grado di percezione del rischio da parte dei soggetti di fronte alle situazioni tipiche riscontrabili all'interno delle differenti situazioni produttive. Tali strumenti e procedure potranno essere utilizzati dal sistema come riferimento non solo per gli interventi in cantiere da parte delle Scuole Edili/CPT ai fini della informazione/sensibilizzazione dei lavoratori presenti, ma anche come strumento di supporto per una eventuale conseguente predisposizione di piani formativi dedicati.

Il modello di intervento verrà sperimentato "sul campo", cioè nei cantieri che, di fatto, rappresentano un'avventura organizzativa continua, avendo una tipicità produttiva del tutto particolare: sempre diversi, cambiano nel tempo, cambiano continuamente gli operatori, i contesti operativi sono spesso frammentati e provvisori.

Per il più efficace coordinamento dell'intero progetto, occorrerà costituire un Comitato Tecnico Scientifico a cui parteciperanno i referenti indicati dai soggetti coinvolti (Regione Emilia Romagna, Inail Emilia Romagna e Consorzio Formedil regionale).

FASI

Sono previste tre fasi fondamentali:

1) **Mappatura**: analisi dei dati in possesso di Inail Emilia Romagna relativi agli incidenti verificatisi sul territorio regionale in un intervallo di tempo significativo (tre anni) che possa consentire una prima riflessione sull'incidenza "territoriale" degli eventi nonché sulle dinamiche più consuete che sottostanno ad un evento infortunistico.

Un cantiere può essere allestito per realizzare alberghi, aeroporti, autostazioni, autostrade, banche, abitazioni, chiese, cinema, dighe, fabbriche, garage, grattacieli, ospedali, piscine, ponti, ristoranti, scuole, stadi, supermercati, ecc.

Ogni cantiere deve essere concepito, progettato e realizzato in modo diverso poiché sono diverse le opere da realizzare. Tutti i cantieri, però, hanno peculiarità comuni: continuo cambiamento delle loro caratteristiche fisiche; intervento di diverse figure professionali (dall'architetto al carpentiere, dal geometra all'imbianchino, ecc.); intervento di imprese diverse (da quella che si occupa degli scavi a quella che fornisce i pavimenti); in molti casi vi è la presenza di lavoratori autonomi, che sono chiamati a rispondere a precise direttive, ma che non sempre riescono a coordinarsi tra di loro; presenza sempre maggiore di lavoratori immigrati (extracomunitari e non) che non sempre hanno piena padronanza della lingua italiana e quindi non riescono a leggere e capire cartelli e istruzioni; nonché di giovani con scarsa esperienza in attività in cantiere.

Ciascun lavoratore ha compiti diversi ed usa attrezzi diversi di lavoro. Molti sono alle prese con macchine che, necessariamente, invadono lo spazio (l'autobetoniera, la benna della gru, la betoniera, il camion, il carrello elevatore, l'escavatore, la gru con la sua forca ed il gancio, l'intonacatrice, il montacarichi, il nastro elevatore-trasportare, la ruspa).

In un cantiere per la costruzione di un edificio si possono individuare, di norma, sei macro fasi di lavoro: scavi, trasporto e stoccaggio materiali, impasti, la costruzione (divisa in otto sottofasi), ponteggi e lavoro in quota. A ciascuna di queste fasi è correlata una serie di rischi. Tra i più diffusi, comuni a molte lavorazioni, ci sono: cadute di materiale dall'alto, caduta di persone, franamento di pareti (negli scavi), investimento da parte dei mezzi meccanici, ribaltamento di mezzi e materiali, folgorazione elettrica, urti contro carichi sospesi, caduta da ponteggi e da scale a mano, investimento da materiale portato a mano, caduta di persone o cose attraverso fori nei solai e sulle pareti esterne, scivolamento dalle coperture, abrasioni e schiacciamenti, trascinamenti del ponteggio da parte del gancio della gru.

Gli esiti della mappatura pertanto forniranno al Comitato Tecnico Scientifico alcuni parametri necessari alla individuazione del campione di imprese/cantieri sui quali effettuare gli interventi nella fase successiva: tipologia del cantiere (es. stradale, residenziale, infrastrutture, ...), fase di lavorazione durante la quale si effettuerà l'intervento (scavi, trasporto e stoccaggio materiali, impasti, costruzione nelle sue sottofasi, ponteggi e lavoro in quota...), tipologia dei lavoratori presenti in cantiere nella fase considerata (stranieri, autonomi, ...).

2) Interventi in cantiere con il coinvolgimento dei titolari, dei preposti e dei lavoratori: indagine sulla valutazione soggettiva dei rischi che a volte possono non corrispondere alle reali fonti di pericolo.

La ragione dell'attenzione rivolta a tutte le figure del cantiere è ovvia, tenuto conto delle posizioni strategiche di ognuna: il datore di lavoro con potere decisionale, il preposto, considerato come cardine tra il datore di lavoro e le maestranze, ed il lavoratore che vive ogni giorno il cantiere. L'organizzazione del cantiere, la distribuzione dei ruoli e gli aspetti relazionali tra di essi sono quindi aspetti determinanti per attivare il percorso comune che ha come obiettivo la prevenzione dei rischi e la tutela della salute nei cantieri.

Coinvolgere tutte queste figure per ottenere risultati reali in termini di prevenzione, significa uscire dalla logica della frequenza di corsi a tantum utili solo per assolvere l'obbligo formativo, e comprendere invece che la informazione/sensibilizzazione/formazione rappresenta un percorso fondamentale per la prevenzione dei rischi e la tutela nella salute nei luoghi di lavoro, e che questa strada deve essere percorsa insieme.

La professionalità e la formazione nell'ambito della sicurezza diventa indispensabile per le figure apicali che devono garantire il rispetto delle normative in cantiere, coordinando le squadre e preoccupandosi degli allestimenti e della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature impiegate.

Per ultimo, non va dimenticato che nella realtà regionale, caratterizzata da piccole e medie imprese, il datore di lavoro spesso è presente in cantiere ed è compartecipe delle lavorazioni, esercitando di fatto la funzione di preposto e svolgendone i compiti di sovrintendenza e di iniziativa.

Inoltre, per quanto riguarda le figure dei cosiddetti preposti assumono i numerosi obblighi in materia di sicurezza e la responsabilità delle figure coordinate, quei soggetti che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati, svolgono di fatto quel determinato ruolo in cantiere, anche senza espressa delega da parte del datore di lavoro.

Infine fornire alle maestranze una formazione di base a carattere antinfortunistico, privilegiando lo scambio di esperienze con i preposti che abitualmente impartiscono ordini senza specificarne motivazioni e collegamenti, può contribuire a fornire quel background culturale comune, indispensabile per favorire la comprensione tra le parti e la condivisione di obiettivi comuni.

Con il coordinamento organizzativo del Consorzio, la validazione del Comitato Tecnico Scientifico, le Scuole Edili individueranno le imprese che aderiranno al progetto.

Le imprese potranno aderire solo su base volontaria; per l'individuazione delle imprese e sulla base delle evidenze espresse nella fase di analisi preliminare dei dati, si utilizzerà il concetto della filiera, intesa ai fini del progetto come gruppo eterogeneo di lavoratori/operatori presenti a vario titolo in un cantiere edile, appartenenti ad organizzazioni diverse (imprese appaltatrici, sub-appaltatrici, lavoratori autonomi, professionisti) e coinvolti in tempi diversi all'interno di un unico processo produttivo. Ciò significa che occorrerà individuare imprese appaltatrici titolari di un cantiere complesso in grado di corrispondere ampiamente a queste caratteristiche.

Il campione conterrà nove cantieri distribuiti sul territorio regionale.

Questa fase comprende una serie di attività che avranno come punto spaziale di riferimento un cantiere di cui l'impresa che aderisce al progetto è titolare.

Si prevede l'intervento specialistico di una figura professionale con competenze specifiche, quali quelle di uno psicologo del lavoro.

Verrà attivata una fase preparatoria di stesura di dettaglio di tutte le attività e di formazione dei formatori ai quali le Scuole Edili/CPT assegneranno le attività. La formazione di queste figure verrà effettuata dallo psicologo del lavoro che seguirà in prima persona tutti gli interventi. Le Scuole Edili/CPT affiancheranno lo psicologo del lavoro in tutti i momenti dell'iniziativa per il necessario contributo tecnico specialistico. Per ogni cantiere sottoposto all'indagine è previsto un intervento di rilevazione/sensibilizzazione che sarà distribuito indicativamente su 4/5 giornate. Ad un primo incontro di condivisione con l'imprenditore seguiranno altri incontri congiunti tra imprenditore e tecnico di cantiere anche per prendere atto del programma lavori. Verrà quindi "fotografato" lo stato dell'arte in base ad una serie di indicatori (infortuni, previsione dei tempi per le lavorazioni e loro eventuali ritardi, assenteismo, ecc.).

Ad un sopralluogo (possibilmente con ripresa filmata del cantiere) seguiranno singoli incontri con i caposquadra (intesi come responsabili delle diverse lavorazioni) che potranno essere dipendenti dell'impresa oppure esterni. Questi ultimi si riveleranno indispensabili per indagare sugli aspetti che sottostanno alle dinamiche complesse del subappalto. Una discussione comune per indagare sui rischi di interferenza tra le diverse lavorazioni concluderà l'intervento vero e proprio. L'ambito organizzativo del cantiere sarà sempre lo sfondo su cui verrà indagata la percezione del rischio di tutti i soggetti coinvolti. La sensibilizzazione/formazione (intesa quindi in senso ampio e come stimolo all'attivazione) sarà quindi contestuale a tutti gli incontri. Per valutare l'intervento si prevedono due verifiche successive, congiuntamente al tecnico di cantiere e ai caposquadra, a distanza di 15-30 giorni dalla fine degli incontri per monitorare quali variazioni hanno subito gli indicatori considerati all'inizio. Come conclusione finale di ogni singolo intervento è previsto un momento di condivisione con tutti gli operatori presenti in cantiere (la c.d. conferenza di cantiere) sugli esiti dell'intervento. Successivamente verrà elaborato un report di sintesi riferito ad ogni singolo cantiere esaminato.

3) Diffusione dei risultati

In riferimento agli obiettivi del progetto la fase finale di diffusione dei risultati avrà lo scopo di diffondere e mettere a disposizione del sistema regionale delle Scuole Edili/CPT le risultanze raccolte.

Il Comitato Tecnico Scientifico raccoglierà i report dei nove interventi, ne valuterà le eventuali criticità emerse allo scopo di favorirne calibrature, e porterà a sintesi i risultati raggiunti dalla sperimentazione attraverso la predisposizione di un modello definitivo di intervento.

Il modello potrà essere utilizzato non solo come procedura di riferimento per gli interventi in cantiere da parte delle Scuole Edili/CPT ai fini della informazione/sensibilizzazione dei lavoratori presenti ma anche come strumento di supporto per una eventuale conseguente predisposizione di piani formativi dedicati.

In tal modo i risultati in esito alla fase operativa potranno essere diffusi quali Linee Guida a supporto della progettazione formativa del sistema regionale delle Scuole Edili.

La diffusione delle Linee Guida si concretizzerà in un evento conclusivo progettato dal Comitato Tecnico Scientifico e sarà rivolto sia all'interno che all'esterno del sistema regionale delle Scuole Edili.

BUDGET COMPLESSIVO STIMATO

MAPPATURA: dati in possesso di Inail Emilia Romagna

INTERVENTI IN CANTIERE (PREVISTI 9)

Progettazione generale, formazione formatori, preparazione degli interventi: costo stimato euro 9.000,00

Intervento articolato indicativamente su 4/5 gg lavorative per ogni cantiere: costo stimato euro 81.000,00 (costo medio n.1 intervento 9.000 euro)

| | |
|--------------|--|
| 1-2gg | incontro con imprenditore incontro imprenditore+tecnico di cantiere tecnico di cantiere per verifica programma lavori sopralluogo (con filmato) |
| 1gg | incontri singoli con responsabili singole attività (3 caposquadra) incontro collettivo rischi di interferenza |
| 1-2gg | I° verifica con capocantiere e caposquadra dopo 15gg II° verifica dopo 30 gg conferenza di cantiere Reportistica del singolo intervento |

DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Elaborazione reportistica finale ed evento conclusivo: 5.500,00 euro

Totale complessivo: costo stimato 95.500,00 euro

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Si comunica che in data 31 ottobre 2011, in Bologna, è stato sottoscritto dalle Parti l'“Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio Formedil Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 2/09” approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1446 del 10 ottobre 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 NOVEMBRE 2011, N. 1558

Modifica delibera di Giunta regionale n. 1292 del 28 luglio 2008 recante “Criteri e modalità per l'imputazione a capitale sociale o a fondo consortile o a riserva patrimoniale delle risorse regionali di cui al comma 1, dell'art. 41, della L.R. 24/2007 da parte dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nei settori del commercio e del turismo”

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 1292 del 28 luglio 2008 recante “Criteri e modalità per l'imputazione a capitale sociale o a fondo consortile o a riserva patrimoniale delle risorse regionali di cui al comma 1, dell'art.41 della L.R. 24/07 da parte dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nei settori del commercio e del turismo”;

Richiamato il punto 1) “soggetti beneficiari” dell'Allegato A della sopracitata deliberazione che prevede che possono presentare alla Regione la richiesta di autorizzazione all'imputazione al capitale sociale, al fondo consortile o alle riserve patrimoniali delle risorse allocate presso i fondi rischi o altre riserve derivanti da contributi erogati ai sensi delle leggi regionali indicate nel comma 1 dell'art. 41 della L.R. 24/07:

a) i confidi operanti nei settori del commercio e del turismo iscritti nell'elenco di cui all'art.106 del DLgs 385/93 che operano sull'intero territorio regionale e che intendono attivare le procedure di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

b) i confidi operanti nei settori del commercio e del turismo già iscritti nell'elenco di cui all'art.107 del DLgs 385/93, che operano sull'intero territorio regionale, qualora tale richiesta è giustificata dall'obiettivo della conservazione dell'iscrizione nell'elenco medesimo;

c) i confidi operanti nei settori del commercio e del turismo iscritti nell'elenco di cui all'art.106 del DLgs. 385/93, che operano sull'intero territorio regionale e che intendano aderire, attraverso processi di fusione, ad un confido già iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del DLgs 385/93;

ed inoltre che i confidi operanti nel territorio regionale che alla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale n. 24 del 2007 avessero già effettuato, con le modalità previste dal comma 881 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), l'imputazione dei fondi di cui al comma 1 dell'art.41 della citata L.R. 24/07 dovevano provvedere ad inoltrare formale richiesta di autorizzazione entro 90 giorni dall'adozione della deliberazione stessa;

Richiamato inoltre il punto 5) “casi di revoca dell'autorizzazione” dell'Allegato A della sopracitata deliberazione che prevede tra l'altro che l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna è revocata con provvedimento del Direttore generale alle Attività Produttive qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

gna e il Consorzio Formedil Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 2/09” approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1446 del 10 ottobre 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

a) qualora i confidi autorizzati non abbiano provveduto ad iscriversi nell'elenco di cui all'art. 107 del DLgs 383/93 entro i termini previsti nel D.M. 9 novembre 2007;

b) nei casi in cui, per le ragioni indicate nel medesimo D.M. 9 novembre 2007, i confidi autorizzati siano stati cancellati dall'elenco di cui all'art. 106 del DLgs 383/93;

c) qualora decorsi due anni dal provvedimento di autorizzazione non siano in grado di provare l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 107 del DLgs 383/93;

d) qualora decorsi due anni dal provvedimento di autorizzazione non abbia avuto luogo la fusione.

Rilevato, anche sulla base di procedure in essere, che i termini dei due anni risultano molto brevi in considerazione delle procedure complesse necessarie per l'ottenimento della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 107 del DLgs 383/93 (ora art. 106, come modificato con DLGS 141/2010);

Considerato che l'interesse preminente perseguito dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la citata deliberazione n. 1292 del 2008 è sostenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 107 del DLgs 383/93 (ora art. 106, come modificato con D.L.vo141/2010) delle Cooperative di garanzia collettiva fidi operante nel settore del commercio e del turismo;

Rilevato altresì che in taluni casi le procedure di iscrizione di cui sopra si sono concluse positivamente ma in termini successivi ai due anni previsti;

Ritenuto comunque che, una volta ottenuta l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 107 del DLgs 383/93 (ora art. 106, come modificato con D.L.vo 141/2010) a termine scaduto nelle more del procedimento, non persista un interesse pubblico alla revoca dell'autorizzazione, dal momento che questa potrebbe essere subito richiesta e ottenuta nuovamente;

Ritenuto perciò congruo estendere il termine di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1292 del 28 luglio 2008 fino a tre anni, applicabile anche a tutti i procedimenti avviati nel frattempo;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale al Turismo. Commercio;

a voti unanimi e palesi
delibera:

- di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, il termine dei due anni previsto al punto 4 “Obblighi a carico del

Confidi” e 5 “Casi di revoca dell’Autorizzazione” dell’allegato A della propria deliberazione n. 1292 del 28 luglio 2008 con il termine di tre anni;

- di applicare il nuovo termine anche per i procedimenti

già autorizzati con la propria deliberazione n. 1292 del 28 luglio 2008;

- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2011, N. 1829

Esito della procedura di verifica (screening) per attività di trattamento per il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno presentato da Vetrucchi Srl nel comune di Lugagnano Val d’Arda (PC) (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal DLgs 152/2006 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Attività di macinazione per il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno”, presentato dalla Ditta “Vetrucchi Srl” nel Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC) da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. possono essere effettuate campagne di trattamento al fine del recupero di sostanze inorganiche (R5) caratterizzate da un quantitativo massimo giornaliero da sottoporre a macinazione non superiore a 900 ton ed un quantitativo massimo complessivo di rifiuti da sottoporre a campagna pari a 11.700 ton, pari alla somma dei quantitativi di stoccaggio istantaneo massimo autorizzato nell’area di messa in riserva, relativamente alle seguenti tipologie di rifiuti afferenti alle tipologie di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

- 7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (CER 170101, 170904): stoccaggio istantaneo 7.800 ton;
- 7.4 Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa (CER 101203): stoccaggio istantaneo 900 ton;
- 7.6 Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo (CER 170302): stoccaggio istantaneo 1.500 ton;
- 7.11 Pietrisco tolto d’opera (170508): stoccaggio istantaneo 1.500 ton;

b. possono essere sottoposti ad operazioni di recupero i rifiuti di cui al punto precedente, per un quantitativo massimo non superiore a 25.000 ton/anno, così come previsto dall’atto di iscrizione del 4 dicembre 2009 della Ditta al n. 174 nel “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”, relativamente all’attività di messa in riserva (R13) per la sede di via della Stradella 10 Lugagnano Val d’Arda (PC);

c. l’attività di recupero di rifiuti inerti dovrà essere finaliz-

zata alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata conformi alle specifiche tecniche descritte nell’Allegato C alla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 e con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.; qualora al termine delle operazioni di recupero i prodotti ottenuti non dovessero possedere le caratteristiche richieste, dovranno essere conferiti, quali rifiuto, ad impianti autorizzati ai sensi della Parte Quarta del DLgs 152/06;

d. eventuali omogeneizzazioni e integrazioni dei prodotti ottenuti dalle operazioni di frantumazione, macinazione, vagliatura con materia prima inerte per la produzione di materie prime per l’edilizia possono essere effettuate soltanto una volta che sia stata effettivamente ottenuta materia prima secondaria dalle operazioni di recupero dei rifiuti;

e. l’attività di frantumazione dei rifiuti deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;

f. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

g. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;

h. relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero, nei casi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);

i. i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;

j. devono essere rispettati i limiti acustici assoluti e differenziali previsti presso il sito in esame in base alle vigenti disposizioni in materia, fatta salva la facoltà della Ditta di richiedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici all’Autorità Competente per territorio, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla normativa vigente in materia;

k. deve essere mantenuta in perfetto stato la pavimentazione impermeabile su tutta l’area dell’impianto interessata da manovre dei mezzi e attività di frantumazione e deposito dei rifiuti e dei materiali prodotti;

l. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;

m. l'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di rifiuti, di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;

n. deve essere sempre disponibile la certificazione analitica che attesti l'idoneità delle MPS prodotte;

o. qualora sia previsto uno scarico in acque superficiali, la Ditta deve presentare apposita richiesta di autorizzazione allo scarico con le procedure previste dagli uffici competenti;

p. tutta l'area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l'accesso agli estranei;

q. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:

- durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
- durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
- lo stoccaggio di rifiuti e materie prime secondarie deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione; in ogni caso l'impianto mobile potrà operare solo all'interno dell'area di messa in riserva assentita dall'Amministrazione Provinciale;
- devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
- l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, agli eventuali bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare la presenza di contaminazione nelle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

2) che resta fermo l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento, per il caso di specie, alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 15, del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Vetrucci Srl; alla Provincia di Piacenza; al Comune di Lugagnano Val d'Arda; all'ARPA sezione provinciale di Piacenza; all'AUSL di Piacenza;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1870

Esito procedura di verifica (screening) sul progetto relativo alla realizzazione di laghetto con montagnola a scopo ornamentale in località Ravarino nel comune di Ravarino in provincia di Modena

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla realizzazione di laghetto con montagnola a scopo ornamentale in località Ravarino, nel Comune di Ravarino in Provincia di Modena dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. una attenta progettazione esecutiva della fase di cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l'ambiente, le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per quanto riguarda l'area di cantiere;

2. per quanto riguarda le operazioni di ripristino e di mitigazione dell'impatto paesaggistico e visivo dell'opera si dovranno utilizzare per la piantumazione specie autoctone che garantiscano un maggior successo di impianto (facilità di attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo) e in modo tale che creino una corona arbustiva ai fini di migliorare l'inserimento paesaggistico dello specchio d'acqua;

3. assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come invadenti (Robinia, Ailanto, etc.);

4. ai fini della sicurezza il progetto dovrà prevedere una recinzione perimetrale di protezione di altezza di m 1,80 sostenuta da pali infissi nel terreno e munita di cancello chiuso con lucchetto; a tutela della pubblica incolumità sarà messa in opera 1 scaletta di sicurezza ancorata al suolo che giunga fino a fondo invaso e adeguata cartellonistica di divieto di accesso e segnalazione di pericolo;

5. resta fermo che tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) di trasmettere la presente delibera alla proponente Signora Luciana Belletti, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, alla Amministrazione provinciale di Modena, al Comune di Ravarino, all'ARPA sezione provinciale di Modena;

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1871

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 4 pozzi ad uso dello stabilimento conserviero di Busseto (provincia di Parma) presentato dalla Emiliana Conserve Srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, della domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 4 pozzi ad uso dello stabilimento conserviero di Busseto (provincia di Parma) presentato dalla ditta Emiliana Conserve srl, poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 5 luglio 2011, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile rilasciare la concessione per l'esercizio della derivazione di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. dovranno essere valutate e conseguentemente considerate eventuali ricadute sull'AIA e sull'officiosità idraulica del ricettore, fornendo nel caso la documentazione necessaria;

2. dovrà essere attuato il piano di monitoraggio così come da progetto contenuto nello Studio di Impatto Ambientale; i dati di monitoraggio dovranno essere trasmessi con cadenza almeno semestrale alla Regione Emilia-Romagna e all'Autorità di Bacino del Po;

3. dovrà inoltre essere installato un misuratore automatico di livello anche sul pozzo n. 4; eventuali impossibilità tecniche andranno comunicate tempestivamente agli enti competenti;

c) di dare atto che il parere dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, è compreso all'interno del Rapporto di cui alla lettera b);

d) di dare atto che il Comune di Busseto ha rilasciato il parere previsto dall'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, con nota prot. n. 8229/2011 del 5 luglio 2011 che costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

e) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po ha rilasciato la concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del R.R. 41/01, con determinazione n. 11550 del 23 settembre 2011, a firma del Responsabile di Servizio Gianfranco Larini, che costituisce l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

f) di dare atto che l'Autorità di Bacino del Po ha rilasciato il parere di competenza ai sensi del R.R. 41/01 con nota prot. n. 4137 del 30 giugno 2010, che costituisce l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

g) di dare atto che il parere di competenza della Provincia di Parma, ai sensi del R.R. 41/2001 è compreso all'interno del Rapporto di cui alla lettera b);

h) di dare atto che il parere previsto dal R.R. 41/01 di competenza del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna è compreso all'interno del Rapporto di cui alla lettera b);

i) di dare atto che l'AUSL di Parma ha rilasciato alla ditta proponente il giudizio di qualità e di idoneità d'uso favorevole ai sensi del DLgs 31/2001 con lettera prot. n. 54109 del 23/6/2011;

j) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni che vengono rilasciate nell'ambito della Conferenza di Servizi assumono efficacia immediata all'atto dell'approvazione della presente deliberazione;

k) di stabilire ai sensi dell'art. 26, comma 6 del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto oggetto della presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua approvazione, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;

l) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla ditta proponente Emiliana Conserve srl;

m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Parma, al Comune di Busseto, al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po di Parma, all'Autorità di Bacino del Po, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna all'AUSL di Parma e all'ARPA Sezione provinciale di Parma;

n) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

o) di pubblicare il presente atto su sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1872

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto del permesso di ricerca per acque minerali e termali denominato San Piero in Bagno, in comune di Bagno di Romagna (FC) presentato dalla Piè di Comero Snc (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei modesti impatti attesi, il progetto del permesso di ricerca per acque minerali e termali denominato San Piero in Bagno, in Comune di Bagno di Romagna (FC), presentato dalla ditta Piè di Comero snc dalla ulteriore procedura di VIA

con le seguenti prescrizioni già riportate al punto 7:

1. al fine della conformità del progetto agli strumenti di pianificazione vigenti dovranno essere escluse dalla realizzazione dei sondaggi esplorativi e dai relativi lavori di cantiere le seguenti aree:

- aree del Sistema forestale e boschivo come perimetrale nel PTCP del Forlì-Cesena e le aree legate ai Piani di assestamento forestale;
- aree interessate da corpi di frana attivi così come cartografate dal PTCP di Forlì-Cesena;
- aree classificate come Zone 1 e Zone 2 nelle perimetrazioni delle UIE a rischio molto elevato dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli; e recepite dal PSC di Bagno di Romagna in Tavola G3-07;
- aree di rispetto dei pozzi idropotabili (aree di raggio 200 attorno ai pozzi) come perimetrate nel PSC del Comune di Bagno di Romagna;
- Aree di Sorgente come perimetrale dal PSC del Comune di Bagno di Romagna;

2. per la realizzazione delle campagne di prospezione geofisiche (sismica ed elettrica) dovranno essere preventivamente comunicate al comune con congruo anticipo data e luogo delle attività e specificate le modalità di esecuzione delle indagini al fine di acquisire gli eventuali permessi necessari;

3. la realizzazione delle prospezioni sismiche dovrà avvenire senza l'utilizzo di esplosivo, così come dichiarato nella documentazione di progetto;

4. per la realizzazione dei sondaggi esplorativi e degli eventuali pozzi produttivi dovrà essere prodotto alla Provincia di Forlì-Cesena e al Comune di Bagno di Romagna il progetto esecutivo dei lavori con anticipo di almeno 30 gg dalla data di inizio attività al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di verificarne la compatibilità con le previsioni del PTCP di Forlì-Cesena e con gli strumenti urbanistici vigenti;

5. per le singole attività di cantiere dovranno essere ottenute le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale richiesta relativa alla rumorosità, ai sensi delle raccomandazioni contenute nella delibera di G.R. 45/02;

6. per gli eventuali interventi che dovessero interessare le aree di alveo fluviale dovranno essere acquisiti le necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità idraulica competente;

7. prima della realizzazione dei sondaggi dovrà essere redatto il piano di gestione dei rifiuti ai sensi del DLgs 117/08 da sottoporre all'approvazione della Provincia di Forlì-Cesena;

8. nella realizzazione dei sondaggi esplorativi e nelle fasi successive di allestimento dei pozzi produttivi e di dismissione delle altre perforazioni dovranno essere osservati tutti gli accorgimenti atti ad evitare i possibili fenomeni di contaminazione dei corpi idrici attraversati e la messa in comunicazione di differenti livelli acquiferi, provvedendo alla cementazione dei livelli acquiferi non mineralizzati attraversati ed alla chiusura mineraria dei sondaggi esplorativi non produttivi;

9. al fine di evitare possibili inquinamenti dei suoli e delle falde superficiali durante la realizzazione dei sondaggi, i bacini di raccolta dei rifiuti e dei fanghi di perforazione dovranno essere impermeabilizzati;

10. dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare fenomeni di inquinamento per sversamenti accidentali di fanghi di perforazione, oli e combustibili dalle macchine operatrici;

11. gli eventuali pozzi produttivi realizzati dovranno essere allestiti come da progetto depositato, con recinzione di delimitazione e realizzazione di siepe perimetrale di mascheramento;

12. alla dismissione dei cantieri si dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante dismissione degli allestimenti di cantiere e smaltimento dei rifiuti prodotti nonché alle eventuali azioni atte a ristabilire le condizioni di naturalità preesistenti;

b) di trasmettere la presente delibera alla ditta proponente Piè di Comero Snc, alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Bagno di Romagna, e all'ARPA - Sezione provinciale di Forlì-Cesena;

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

d) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1873

Procedura di verifica (screening) relativa alla modifica dell'impianto di compostaggio esistente in località Ca' Baldacci finalizzata alla realizzazione della sezione di digestione anaerobica a secco e della linea di trattamento biomassa ligneo cellulosa proposta da Herambiente (Titolo II, L.R. 9/99, come integrata dal D.Lgs 152/06)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di "modifica dell'impianto di compostaggio esistente in località Ca' Baldacci finalizzata alla realizzazione della sezione di digestione anaerobica a secco e della linea di trattamento biomassa ligneo cellulosa" proposta da Herambiente SpA, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. per minimizzare gli impatti sull'ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

2. i quantitativi massimi di rifiuti da trattare nell'impianto di compostaggio di Cà Baldacci, dall'attività di recupero R3 di materiale legnoso e ligneo - celluloso raccolto differenziatamente potranno essere pari a 57.000 t/a; i codici CER verranno definiti con il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

3. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico, l'emissione di polveri in atmosfera e soprattutto a minimizzare l'impatto odorigeno; in particolare dovrà essere prevista la periodica pulizia e trattamento delle zone di transito dei mezzi con idonei prodotti atti a prevenire la diffusione di polveri e di sostanze maleodoranti;

4. dovranno comunque essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Rimini approvato con delibera di Consiglio n. 73 del 4/4/2006 e successiva variante approvata con delibera di Consiglio n. 74

del 22/7/2010;

5. dovranno essere individuate le misure di gestione delle emergenze da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo; l'organizzazione e la gestione delle emergenze dovrà tenere conto della sicurezza degli operatori; gli aspetti strutturali, le relazioni sul rischio chimico, biologico e sull'eventuale formazione di atmosfere esplosive ATEX) previste dal DLgs 81/2008 nonché la procedura sulla sicurezza degli impianti dovranno essere integrate nella successiva fase di progettazione e di approvazione della modifica all'AIA;

6. per quanto riguarda le misure di mitigazione dovrà essere rispettato quanto previsto dalla DGR 1495/11;

7. dovrà essere prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici su tutte le coperture degli edifici dell'impianto di compostaggio; se in sede di modifica all'Autorizzazione Integrata Ambientale si dimostrasse l'incompatibilità tecnica all'installazione di tali impianti sulle strutture esistenti dovranno essere installate altre tipologie di pannelli all'interno del comparto impiantistico di Ca' Baldacci di potenzialità almeno pari a quella di tutte le coperture degli edifici;

8. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalla Provincia di Rimini in sede di modifica all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dovranno quindi essere rispettate tutte le prescrizioni ivi imposte;

b) di trasmettere la presente delibera alla Società HERAmbiente SpA, alla Provincia di Rimini, ai Comune di Rimini, all'ARPA sezione provinciale di Rimini, all'AUSL di Rimini;

c) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1874

Esito procedura di verifica (screening) relativa alla realizzazione di un vaso di raccolta acqua piovana in località Montechiaro, comune di Sasso Marconi (BO)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1881

L.R. 26/2009 - Assegnazione e concessione contributi ai soggetti del commercio equo e solidale per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. f) della Legge regionale 26/09 per l'anno 2011, in attuazione della propria deliberazione 963/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

Su proposta dell'Assessore regionale al Turismo, Commercio;

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla realizzazione di un vaso di raccolta acqua piovana ad uso agricolo e domestico in località Montechiaro, nel comune di Sasso Marconi in provincia di Bologna dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. una attenta progettazione esecutiva della fase di cantiere, per quanto riguarda le interferenze con l'ambiente, le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per quanto riguarda l'area di cantiere;

2. per quanto riguarda le operazioni di ripristino e di mitigazione dell'impatto paesaggistico e visivo dell'opera si dovranno utilizzare specie autoctone che garantiscono un maggior successo di impianto (facilità di attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo) e in modo tale che creino una corona arbustiva ai fini di migliorare l'inserimento paesaggistico dello specchio d'acqua;

3. assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come invadenti (Robinia, Ailanto, etc.);

4. devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza il rilevato arginale ed il sottostante terreno e quelle tra lo strato impermeabile di argilla ed i paramenti dell'vaso;

5. ai fini della sicurezza dovrà essere messa in opera una recinzione perimetrale di protezione di altezza di m 1,80 sostenuta da pali infissi nel terreno e munita di cancello chiuso con lucchetto; a tutela della pubblica incolumità saranno messe in opera 3 scalette di sicurezza ancorate al suolo che giungono fino a fondo vaso e opportuna cartellonistica;

6. resta fermo che tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) di trasmettere la presente delibera al proponente sig. Degli Azzoni Avogadro Malvasia Valperto, al Servizio Tecnico di Bacino della Provincia di Bologna, alla Amministrazione provinciale di Bologna, al Comune di Sasso Marconi, all'ARPA Sezione provinciale di Bologna;

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di prendere atto, sulla base di quanto richiamato in premessa, delle domande presentate ai sensi della Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26, entro il termine previsto dalla propria deliberazione 963/2011 del 12 settembre 2011, indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la graduatoria dei beneficiari, ordinata nell'ottica di privilegiare l'investimento più alto così come riportato nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che ai rispettivi progetti di investimento sono stati assegnati dalla competente struttura ministeriale i codici unici di progetto, indicati in narrativa e che qui si intendono

integralmente riportati;

3) di assegnare e concedere, per le motivazioni espresse in premessa, i contributi di cui alla L.R. 29 dicembre 2009, n. 26 nella percentuale del 40% delle spese ammesse, per complessivi €112.549,62, così come riportato nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento fatti salvi gli eventuali adeguamenti conseguenti all'applicazione della normativa vigente in materia di aiuti di stato, così come esplicitato nell'Allegato A) alla propria deliberazione 963/2011;

4) di impegnare sulla base di quanto stabilito in premessa, la spesa di Euro 112.549,62 registrata con il n. 4500 di impegno, sul Capitolo 27744 "Contributi in conto capitale a Enti e Associazioni del commercio equo e solidale senza fini di lucro, per l'apertura e ristrutturazione delle sedi e l'acquisizione di attrezzature e beni strumentali (art. 5, comma 1, lett. f), L.R. 29 dicembre 2009, n. 26)" - U.P.B. 1.3.4.3.11600 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/2001, ed in attuazione delle disposizioni previste dalla propria deliberazione 2416/2008 e successive modificazioni, con le modalità previste dal Bando A, punto 8) dell'Allegato A della predetta deliberazione 963/2011 a cui espressamente si rinvia;

6) di approvare il fac-simile "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - L.R. 29 dicembre 2009, n. 26" di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle prescrizioni indicate nel provvedimento 963/2011 sopracitato;

8) di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A**ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE****ANNO 2011**

| RICHIEDENTE | IMPORTO RICHIESTO |
|--|--------------------------|
| Villaggio Globale Coop. Soc.- Ravenna | € 15.500,00 |
| ALTRAQUALITÀ SCRL- Vighiera (FE) | € 12.734,46 |
| Equamente Coop. Soc.- Forlì (FC) | € 139.686,53 |
| Pacha Mama Coop. Sociale di solidarietà a R.L. - Rimini | € 31.642,00 |
| Ravinala Soc. Coop. Sociale - Reggio-Emilia | € 30.091,00 |
| Ex Aequo Soc. Coop. Sociale – Bologna | € 22.850,00 |
| C'è Un Mondo Soc. Coop. - Bologna | € 3.754,00 |
| L'Arcoiris Società Coop. Soc. – Pieve di Cento (BO) | € 11.600,00 |
| Cooperativa Sociale Oltremare - Modena | € 5.850,00 |
| Associazione Botteghe del Mondo – Italia Reggio-Emilia | € 13.100,00 |
| TOTALE | € 286.807,99 |

**ALLEGATO B – SPESE AMMESSE E CONTRIBUTI CONCESSI - ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lett. f) l.r. 29 dicembre 2009, n.26 - (CAPITOLO 27744)
ANNO 2011**

| | RICHIEDENTE | IMPORTO AMMESSO | IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO |
|-----------|--|------------------------|--|
| 1 | Equamente Coop. Soc.- Forlì (FC) | € 134.852,61 | € 53.941,04 |
| 2 | Pacha Mama Coop. Sociale di solidarietà- Rimini | € 31.642,00 | € 12.656,80 |
| 3 | Ravinala Soc. Coop. Sociale- Reggio- Emilia | € 30.091,00 | € 12.036,40 |
| 4 | Ex Aequo Soc. Coop. Sociale – Bologna | € 22.850,00 | € 9.140,00 |
| 5 | Villaggio Globale Coop. Soc.- Ravenna | € 15.500,00 | € 6.200,00 |
| 6 | ALTRAQUALITÀ SCRL- Voghiera (FE) | € 12.734,46 | € 5.093,78 |
| 7 | Associazione Botteghe del Mondo – Italia- Reggio-Emilia | € 12.500,00 | € 5.000,00 |
| 8 | L'Arcoiris Società Coop. Soc.- Pieve di Cento (BO) | € 11.600,00 | € 4.640,00 |
| 9 | Cooperativa Sociale Oltremare - Modena | € 5.850,00 | € 2.340,00 |
| 10 | C'è Un Mondo Soc. Coop. - Bologna | € 3.754,00 | € 1.501,60 |
| | TOTALE | € 281.374,07 | € 112.549,62 |

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

L.R. 29 dicembre 2009, n. 26

| |
|--|
| Il sottoscritto _____ |
| nato a _____ il _____ C.F. _____ |
| residente a _____ Via _____ cap. _____ |
| in qualità di legale rappresentante di _____ |
| con sede legale a _____ Via _____ cap. _____ |

ai fini della liquidazione dei contributi concessi con delibera di Giunta regionale n. _____, ai sensi della L.R. 26/09, art. 5, comma 1, lett. f), consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

- che il progetto ha avuto inizio il _____ ed è terminato il _____;
- che sulle spese sostenute non ha ottenuto altre agevolazioni;
 - che sulle spese sostenute sono state ottenute le seguenti altre agevolazioni:

| AUTORITA' CONCEDENTE | IMPORTO |
|----------------------|---------|
| | |
| | |
| | |

- che successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla data di concessione dello stesso, la ditta
 - non ha beneficiato di altri aiuti rientranti nella categoria "de minimis"
 - ha beneficiato dei seguenti altri aiuti rientranti nella categoria "de minimis":

| AUTORITA' CONCEDENTE | DATA DI CONCESSIONE | IMPORTO |
|----------------------|---------------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

- che le spese di cui al successivo elenco sono state effettivamente sostenute per le finalità di cui all' art 5, comma 1, lett. f), L.R.26/09;
- che progetto realizzato è conforme a quanto attestato nei documenti presentati a corredo della richiesta di concessione dei contributi;
- che le opere realizzate oggetto dell'intervento sono conformi alle vigenti normative e regolarmente autorizzati dai competenti organi e non sono opere di sola manutenzione ordinaria;
- che impianti, attrezzature, dotazioni informatiche ed arredi, oggetto dell'intervento sono di nuova fabbricazione, inventariati e strettamente funzionali all'attività;
- che software e relative licenze d'uso oggetto dell'intervento sono funzionali all'attività, compresi siti internet ed e-commerce;
- che le spese relative al precedente punto 8 sono iscritte a libro cespiti ed ammortizzabili in più esercizi;
- di essere a conoscenza che i beni oggetto dell'intervento non possono essere ceduti, alienati o distratti

entro 5 anni, decorrenti dalla data di saldo del contributo;

11. di consentire eventuali iniziative di accertamento che l'Amministrazione regionale si riservi di effettuare in qualsiasi momento;
12. che sono rispettate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 36, Legge 20 maggio 1970 n. 300;
13. che i titoli di spesa di cui al successivo elenco siano al netto di sconti o abbuoni all'infuori di quelli eventualmente indicati nei titoli stessi;
14. che titoli di spesa originali sono conservati presso le sedi dei suddetti attuatori ed i costi sotto riportati sono congrui, ammissibili, regolarmente pagati e quietanzati:

| N. | N. documento | Data emissione | Causale | Rag. Soc. fornitore | Data quietanza | Importo |
|-----|--------------|----------------|---------|---------------------|----------------|---------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | | | | | Totale | |

Data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma)**

** La firma apposta in calce alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va autenticata secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 T.U delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Ai sensi dell'art.21 del T.U , l'autenticità della firma può essere garantita presentando la dichiarazione sottoscritta accompagnata da fotocopia del documento di identità del firmatario.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1891

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della L. 42/99 e del D.P.C.M. 26 luglio 2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";

Richiamato in particolare l'art. 4, comma 2, di tale Legge, ove si stabilisce che con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, siano stabiliti i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del DLgs 502/92, e s. m. e i., ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, con riferimento all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al DPR 761/79, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato, alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale;

Visti:

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione", a seguito della quale le materie "professioni" e "tutela della salute" sono diventate materie ricadenti nella legislazione concorrente;

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancito nella seduta del 10 febbraio 2011 della Conferenza Stato-Regioni, atto rep. n. 17/CSR, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento in attuazione dell'art.4, comma 2, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42;

- il D.P.C.M. 26 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18/8/2011, con il quale è stato recepito il suddetto Accordo Stato-Regioni;

- la nota circolare prot. n. 43468 del 20 settembre 2011 del Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità - Direzione generale delle Risorse Umane e delle Professioni sanitarie - con la quale sono state fornite le indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento in attuazione dell'art. 4, comma 2, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Dato atto che la predetta nota circolare ha definito il contenuto essenziale degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza, nonché i facsimili della domanda e delle autocertificazioni inerenti la conformità ed autenticità dei titoli (Allegato B all'avviso), il corso di formazione (Allegato C all'avviso), l'esperienza lavorativa subordinata (Allegato D all'avviso), l'esperienza lavorativa autonoma (allegato E all'avviso);

Rilevato che con tale nota circolare il Ministero della Salute ha inoltre opportunamente formulato una calendarizzazione uniforme in tutte le Regioni di avvio del procedimento, ma sca-

glionata nel tempo per i diversi gruppi di professioni sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001, allo scopo di evitare che l'inoltro a Regioni e Ministero in un unico lasso temporale delle istanze di riconoscimento inerenti la totalità dei titoli interessati ponga a rischio il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, fissato in un massimo di 180 giorni;

Ritenuto pertanto opportuno emanare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, in questa prima fase di avvio, limitatamente al gruppo delle professioni tecnico sanitarie, rimandando a successivi atti l'emanazione degli avvisi pubblici relativi alle restanti professioni sanitarie, sempre comunque nel rispetto dei termini previsti dalla nota circolare prot. n. 43468 del 20 settembre 2011 del Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità - Direzione generale delle Risorse Umane e delle Professioni sanitarie;

Considerato che nella fattispecie "professioni tecnico sanitarie", ai sensi del D.M. 29 marzo 2001, recante "Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L. 251/00)", sono incluse le figure professionali di tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale e dietista;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di avviare in Emilia-Romagna l'attività istruttoria di competenza regionale nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e secondo le indicazioni operative di cui al D.P.C.M. 26 luglio 2011, il quale ne fissa i criteri e modalità recependo in tale senso l'Accordo Stato-Regioni rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011;

2) di emanare in questa prima fase di avvio, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, limitatamente alle professioni tecnico sanitarie secondo la fattispecie definita dal D.M. Sanità del 29 marzo 2001, che comprende le figure professionali di tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale e dietista;

3) di rimandare a successivi atti l'emanazione degli avvisi pubblici relativi alle professioni sanitarie riabilitative, alle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, nonché alle professioni tecniche della prevenzione, sempre e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla nota circolare prot. n. 43468 del 20 settembre 2011 del Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità - Direzione generale delle Risorse Umane e delle Professioni sanitarie;

4) di stabilire che l'avviso pubblico Allegato 1) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, nonché sul sito Web del Servizio sanitario regionale della Regione Emilia-Romagna (www.saluter.it);

5) di stabilire inoltre un termine di 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42;

6) di trasmettere il presente provvedimento ed il relativo allegato 1) quale sua parte integrante e sostanziale alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna nonché allo IOR, ai fini dell'ulteriore pubblicizzazione notiziale dello stesso;

7) di stabilire che, a seguito dell'avviso emanato con il presente provvedimento, alle domande di riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, si applicano le procedure disciplinate dal D.P.C.M. 26 luglio 2011 e dalla nota circolare prot. n. 43468 del 20 settembre 2011 del Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità - Direzione generale delle Risorse Umane e delle Professioni sanitarie.



AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO
DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO AI
TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA,
 di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 e s.m.i.
 Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di:

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tecnico Audiometrista (DM n. 667/94) ▪ Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (DM n. 745/94) ▪ Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (DM n. 746/94) ▪ Tecnico di Neurofisiopatologia (DM n. 183/95) ▪ Tecnico Ortopedico (DM n. 665/94) ▪ Tecnico Audioprotesista (DM n. 668/94) ▪ Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (DM n. 316/98) ▪ Igienista Dentale (DM n. 137/99) ▪ Dietista (DM n. 744/94) | Professioni Tecnico Sanitarie |
|--|--|

Articolo 1

Effetti e modalità di riconoscimento dell'equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011.
2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 2

Titoli riconoscibili

1. Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 - a) devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995;
 - b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari (*si vedano in proposito i decreti ministeriali sopra citati in corrispondenza di ogni Professione Sanitaria*);
 - c) devono aver consentito l'esercizio professionale, in conformità all'ordinamento allora vigente;
 - d) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna o da altri Enti preposti allo scopo*, e svolti nell'ambito del proprio territorio.
2. Nel suo interesse il richiedente può allegare alla domanda certificazioni ed eventuali documenti idonei a comprovare la conformità del titolo all'ordinamento in vigore al momento del suo conseguimento e che i relativi corsi sono stati regolarmente autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna o da altri Enti preposti allo scopo*.

* Si precisa che con la locuzione "Enti preposti allo scopo" si intende far riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualifica/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi, che poi - in concreto - possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.

Articolo 3 Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:
 - a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
 - b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
 - c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
 - d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
 - e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
 - f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
 - g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 - h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
 - i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
 - j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
 - k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 - l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
 - m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
 - n) diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
 - o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.
2. Non verranno presi in considerazione titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99 (Allegato A – elenco riferimenti normativi equipollenze titoli).

Articolo 4 Produzione del titolo

1. Il titolo di cui si richiede il riconoscimento dell'equivalenza deve essere prodotto in copia autenticata. Ai sensi dell'art. 19 del decreto D.P.R. 445/2000, i titoli oggetto di valutazione possono essere presentati anche in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale (Allegato B).

Articolo 5 Elementi per la valutazione del titolo

1. Al fine di consentire la valutazione del titolo ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011, il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo la durata del corso di formazione e l'esperienza lavorativa di cui è in possesso.
2. Per quanto riguarda il corso di formazione, il richiedente dovrà presentare idonea documentazione rilasciata dall'Ente preposto da cui risulti la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento. Oggetto di valutazione per il riconoscimento del titolo saranno sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica.
Qualora il richiedente non possa presentare documentazione come sopra indicato, ai sensi del D.P.R. 445/2000 potrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C).
3. Per ciò che attiene all'esperienza lavorativa, l'interessato deve dimostrare che la stessa:
 - a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto,
 - b) per essere oggetto di valutazione, deve essere stata svolta per un periodo di **almeno un anno**, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni **antecedenti al 10 febbraio 2011**;

4. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa deve essere resa:
- a) con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte;
 - b) oppure, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'interessato, con allegata la copia del libretto di lavoro, dal quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte (Allegato D);
 - c) oppure con il percorso storico lavorativo del richiedente rilasciato dal centro per l'impiego di competenza, ed con ogni altra documentazione idonea alla dimostrazione dell'esperienza lavorativa prestata.
5. Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la stessa è dimostrata da apposita autocertificazione (Allegato E), integrata dalla seguente documentazione:
- a) copia della dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata,
 - b) eventuale copia dei contratti di collaborazione,
 - c) altra documentazione idonea alla dimostrazione dell'esperienza lavorativa posseduta.
6. Periodi ulteriori di attività lavorativa verranno considerati utili, al raggiungimento del punteggio previsto, purché rispondenti a quanto indicato al punto 3, sub a);
7. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l'impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda quindi l'utilizzo dei facsimili allegati al presente avviso.

Art. 6

Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di inammissibilità.

Nel caso in cui, durante l'istruttoria delle domande, dovesse riscontrarsi il difetto di uno o più dei seguenti elementi:

- a) copia del titolo in relazione al quale si chiede l'equivalenza, dal quale si evincano la denominazione del titolo stesso e dell'istituto o ente che lo ha rilasciato,
- b) attestazione relativa alla durata del percorso formativo in anni e ore di insegnamento, e di inizio del corso di formazione,
- c) denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di cui si chiede il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto,

verrà richiesta la relativa integrazione la quale, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa e, in mancanza di essa, non verrà dato ulteriore corso alla domanda dichiarandola inammissibile.

Di ciò verrà fornita apposita comunicazione mediante raccomandata con ricevuta A. R..

La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.

Analogamente, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;
- b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011;
- c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99;
- d) si tratti di titoli conseguiti all'esito di corsi che non sono stati svolti o autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell'ambito del proprio territorio (regionale o provinciale),

non verrà dato ulteriore corso all'istanza, la quale verrà dichiarata inammissibile. Di ciò verrà fornita apposita comunicazione mediante raccomandata con ricevuta A. R..

La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.

Articolo 7
Domanda per il riconoscimento del titolo

1. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e alla quale deve essere apposta una marca da bollo da € 14,62, deve essere spedita:

a) o a mezzo **posta elettronica certificata** (PEC) secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo: segrpss@postacert.regione.emilia-romagna.it, indicando nell'oggetto della *mail*: "Domanda di riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari dell'area sanitaria – L. 42/99"; in questo caso la domanda e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dovranno essere

a1) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato: la lista è disponibile all'indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale

ovvero

a2) trasmesse sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all'invio deve essere inoltre allegata la scansione di un documento di identità valido.

b) o a mezzo **raccomandata con avviso di ricevimento** alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche per la Salute - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, indicando sulla busta l'oggetto della presente procedura: "Domanda di riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari dell'area sanitaria – L. 42/99",

entro il termine perentorio 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna del presente avviso. Nel caso detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stesso giorno successivo non festivo.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data della ricevuta di accettazione se inviata a mezzo PEC, o dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante se inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

2. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione o Provincia autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.

3. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) il luogo di residenza;

c) il titolo posseduto di cui si chiede l'equivalenza, la data di conseguimento dello stesso e l'Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo;

d) il percorso formativo effettuato, con indicazione della durata dello stesso in anni e ore di formazione e la data di inizio dell'attività formativa;

e) la denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria in relazione al quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto;

f) l'eventuale attività lavorativa svolta.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco della documentazione prodotta, datato e sottoscritto dal richiedente.

4. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre indicare il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla stessa una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.

Articolo 8 **Domande spedite oltre i termini**

1. Le domande spedite oltre i termini stabiliti al precedente art. 7 non saranno considerate valide ai fini del presente avviso. La documentazione prodotta verrà conservata dalla Regione/Provincia autonoma ricevente.
2. Agli interessati ne verrà data apposita comunicazione, con l'indicazione che dovrà essere presentata, nei termini e con le modalità previste dagli Avvisi pubblici che verranno emanati nel 2013, una nuova istanza la quale potrà rinviare ai documenti già in possesso dell'amministrazione.

Articolo 9 **Sanzioni per dichiarazioni mendaci**

1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 10 **Privacy**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Emilia-Romagna per le finalità di gestione della domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura per l'equivalenza.

Articolo 11 **Disposizioni finali e di rinvio**

1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell'avvio del procedimento.
2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all'Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).

INFORMATIVE:

- Una volta conclusa la fase istruttoria delle istanze, gli Uffici regionali/provinciali competenti provvederanno, entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, a trasmettere gli atti al Ministero della Salute (tale termine potrà essere sospeso per 30 giorni per effetto di quanto previsto all'art. 6 del presente avviso).
- Entro e non oltre i successivi 80 giorni, il procedimento verrà concluso con un provvedimento emanato dal Ministero della Salute.
- Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dal ricevimento o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento.
- Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche,
 - il responsabile dell'istruttoria è il **Dirigente Responsabile del Servizio Relazioni con gli Enti del S.S.R., Sistemi Organizzativi e Risorse Umane in ambito Sanitario e Sociale, Supporto Giuridico della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna**
 - il responsabile del procedimento è il **Ministero della Salute**.
- Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza secondo le modalità previste dal D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184.



Ministero della
Salute

ALLEGATO A
RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI
RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL
PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA
SANITARIA

Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



| PROFESSIONE | RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI |
|---|--|
| PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA | |
| INFERMIERE | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000 |
| OSTETRICA/O | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 |
| INFERMIERE PEDIATRICO | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 |
| PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE | |
| PODOLOGO | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 |
| FISIOTERAPISTA | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000 |
| LOGOPEDISTA | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 |
| ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000 |
| TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 |
| TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000 |
| TERAPISTA OCCUPAZIONALE | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000 |
| EDUCATORE PROFESSIONALE | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 |
| PROFESSIONI TECNICO SANITARIE | |
| Area Tecnico - diagnostica | |
| TECNICO AUDIOMETRISTA | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 |
| TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000 |
| TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000 |
| TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 |
| Area Tecnico – assistenziale | |
| TECNICO ORTOPEDICO | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000 |
| TECNICO AUDIOPROTESISTA | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 |
| TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000 |
| IGIENISTA DENTALE | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 |
| DIETISTA | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 |
| PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE | |
| TECNICO DELLA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E DEI LUOGHI DI LAVORO | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000 |
| ASSISTENTE SANITARIO | D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 |



Ministero della
Salute

ALLEGATO B

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante la
conformità ed autenticità dei TITOLI
RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO
ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



Il/la sottoscritto/a

_____ (Nome e Cognome)

nato/a a _____ il ____/____/_____
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale | _ _ _ _ _ |

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Che la copia dei seguenti titoli allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:

| Indicare la denominazione del titolo e la data di conseguimento | Indicare l'Ente che ha rilasciato il titolo |
|---|---|
| 1 _____ _____ _____ | _____ _____ _____ |
| 2 _____ _____ _____ | _____ _____ _____ |
| 3 _____ _____ _____ | _____ _____ _____ |
| 4 _____ _____ _____ | _____ _____ _____ |

_____ Data

_____ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata



Ministero della
Salute

ALLEGATO C

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante il
CORSO DI FORMAZIONE
RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO
ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



Il/la sottoscritto/a

_____ (Nome e Cognome)

nato/a a _____ il ____/____/____
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

In relazione al titolo denominato

rilasciato dall'Ente _____ in data _____

che il relativo percorso formativo, svolto nel territorio di codesta Regione:

- ha avuto una durata di anni: 1 • 2 • 3 • per complessive ore: _____ così suddivise:

1° anno – ore totali: _____ di cui:

- ore di formazione teorica: _____

- ore di formazione pratica: _____

2° anno - ore totali: _____ di cui:

- ore di formazione teorica: _____

- ore di formazione pratica: _____

3° anno – ore totali: _____ di cui:

- ore di formazione teorica: _____

- ore di formazione pratica: _____

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma non va autenticata



Ministero della
Salute

ALLEGATO D

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante
ESPERIENZA LAVORATIVA SUBORDINATA
RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO
ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



Il/la sottoscritto/a _____
(Nome e Cognome)

nato/a a _____ il ____/____/____
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di aver svolto la seguente eventuale attività lavorativa:
(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011)

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Datore di lavoro: _____

Attività _____

Qualifiche ricoperte:

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Datore di lavoro: _____

Attività _____

Qualifiche ricoperte:

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Datore di lavoro:

Attività

Qualifiche ricoperte:

Durata complessiva esperienza lavorativa:

_____ *(anni – mesi)*

Dichiara inoltre che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:

a) _____

b) _____

c) _____

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata



Ministero della
Salute

ALLEGATO E

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante
ESPERIENZA LAVORATIVA AUTONOMA
RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO
ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



Il/la sottoscritto/a

_____ (Nome e Cognome)

nato/a a _____ il ____/____/____
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale | _ _ _ _ _ |

Partita IVA | _ _ _ _ _ |

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di aver svolto la seguente eventuale attività lavorativa:

(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011)

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Attività

Qualifiche ricoperte:

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Attività

Qualifiche ricoperte:

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Attività

Qualifiche ricoperte:

Durata complessiva esperienza lavorativa:

_____ *(anni – mesi)*

Dichiara inoltre che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:

- a) _____
b) _____
c) _____
d) _____
e) _____

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata

di aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.

di NON aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.

Allega alla presente secondo quanto stabilito nell'avviso:

- a. copia del titolo per il quale richiede l'equivalenza, conforme all'originale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
- b. documentazione attestante la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento relativi al conseguimento del titolo di cui richiede l'equivalenza,
- c. documentazione attestante l'eventuale esperienza professionale posseduta,
- d. copia in carta semplice di un valido documento d'identità personale,
- e. un elenco riportante tutti i documenti e le autocertificazioni presentati, datato e sottoscritto.

Dichiara di accettare tutte le indicazioni fornite nell'avviso.

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:
(scrivere in modo chiaro e leggibile)

Nome e Cognome _____ Via _____ n. _____

Cap _____ Comune _____ Provincia _____

n. telefonico _____ cell. _____

indirizzo e-mail _____

Data _____ Firma del dichiarante _____
(per esteso e leggibile)

Informativa ex art. 13 decreto legislativo 196/2003.

Si informa che i dati personali raccolti dagli incaricati dell'ufficio, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento per il quale l'istanza è presentata, nonché per i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile dell'attività istruttoria, e dell'adozione del provvedimento finale, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.

Dichiara di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione del procedimento, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Data _____ Firma del dichiarante _____
(per esteso e leggibile)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1897

Istituzione della rete Hub & Spoke per le malattie rare pediatriche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dato atto che questa Regione nell'ultimo decennio ha progettato e realizzato un'ampia e specifica rete per la diagnosi e cura dei pazienti con malattia rara organizzata secondo il modello Hub and Spoke con le seguenti proprie deliberazioni:

- 1267/02, avente ad oggetto "Piano sanitario regionale 1999/2001- Approvazione di linee guida per l'organizzazione delle aree di attività di livello regionale secondo il modello Hub and Spoke";

- 160/04, avente ad oggetto "istituzione della rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare";

- 2124/05 avente ad oggetto "aggiornamento dell'elenco dei centri autorizzati per le malattie rare di cui alla delibera di giunta regionale 160/04 e altri provvedimenti in materia";

- 1110/09 avente ad oggetto: "Organizzazione della rete Hub & Spoke per le malattie rare scheletriche";

Rilevato che con delibera di Giunta regionale 2246/10 si è approvato il progetto di realizzazione della rete di assistenza ai pazienti con malattie rare in età evolutiva;

Considerato che il progetto in esame individua il centro Hub della rete per la diagnosi, cura e presa in carico complessiva dei pazienti in età evolutiva con malattia rara nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e rimanda ad atto successivo l'individuazione dei nodi Spoke;

Ritenuto opportuno e necessario dare attuazione al progetto sopra indicato specificando le patologie che rientrano nella suddetta rete di assistenza ed individuandone i nodi Spoke con i relativi compiti;

Individuate pertanto le patologie oggetto della rete di assistenza, che si trovano descritte nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che alcune malattie dell'apparato scheletrico descritte nell'allegato vengono già seguite nell'ambito della rete delle malattie rare scheletriche sopra menzionata, all'interno della quale il centro Hub è costituito dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e dell'Azienda USL di Bologna;

Individuati inoltre i centri Spoke della rete di assistenza che insistono nelle seguenti strutture:

- Azienda USL di Piacenza
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
- Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
- Azienda USL di Imola
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
- Azienda USL di Ravenna
- Azienda USL di Forlì
- Azienda USL di Cesena
- Azienda USL di Rimini

Stabiliti infine i compiti dei suddetti centri Spoke, descritti

nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere che all'interno di ciascuna delle tre aree vaste della Regione - Area Vasta Emilia-Nord (Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena) Area Vasta Centro (Bologna, Ferrara e Imola) Area Vasta Romagna (Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini) - sia possibile diagnosticare, certificare, prendere in carico complessivamente e provvedere al follow-up dei pazienti con le malattie rare pediatriche congenito-malformative che rientrano nell'elenco allegato al presente atto;

Ritenuto necessario pertanto, al fine di rispondere a quanto previsto nel capoverso precedente, promuovere all'interno di ciascuna Area Vasta incontri organizzativi finalizzati all'identificazione degli specifici compiti dei medici dei centri Spoke afferenti all'area;

Considerato che la delibera di individuazione della rete delle malattie rare scheletriche sopra menzionata

Dato atto del parere allegato:

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute
a voti unanimi e palesi
delibera:

1. di dare attuazione, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, al progetto di realizzazione della rete di assistenza ai pazienti con malattia rara in età evolutiva, ai sensi della propria delibera 2246/10;

2. di individuare l'elenco delle malattie rare pediatriche congenito-malformative così come descritto nell'allegato A, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. di confermare che alcune malattie dell'apparato scheletrico descritte nell'allegato vengono già seguite nell'ambito della rete delle malattie rare scheletriche sopra menzionata, all'interno della quale il centro Hub è costituito dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e dell'Azienda USL di Bologna;

4. di individuare i centri Spoke della rete di assistenza che insistono presso:

- Azienda USL di Piacenza
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
- Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
- Azienda USL di Imola
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
- Azienda USL di Ravenna
- Azienda USL di Forlì
- Azienda USL di Cesena
- Azienda USL di Rimini

5. di stabilire che i compiti dei suddetti centri Spoke sono quelli descritti nell'Allegato B, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di stabilire che all'interno delle tre aree vaste della Regione sia possibile diagnosticare, certificare, prendere in carico complessivamente e provvedere al follow-up dei pazienti con le malattie rare incluse nell'elenco di cui all'Allegato B;

7. di promuovere all'interno di ciascuna Area Vasta incontri organizzativi finalizzati all'identificazione degli specifici compiti dei medici dei centri Spoke afferenti all'area;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato AApparato digerente

| | | |
|--------|----------|--|
| RN0160 | Malattia | ATRESIA ESOFAGEA E/O FISTOLA TRACHEOESOFAGEA |
| RN0170 | Malattia | ATRESIA DEL DIGIUNO |
| RN0180 | Malattia | ATRESIA O STENOSI DUODENALE |
| RN0190 | Malattia | ANO IMPERFORATO |
| RN0210 | Malattia | ATRESIA BILIARE |
| RN0220 | Malattia | CAROLI MALATTIA DI |
| RN0320 | Malattia | GASTROSCHISI |
| RN0200 | Malattia | HIRSCHSPRUNG MALATTIA DI |
| RN0230 | Malattia | MALATTIA DEL FEGATO POLICISTICO |

Apparato scheletrico

| | | |
|--------|----------|--|
| RCG030 | Malattia | SCHMIDT SINDROME DI |
| RN0260 | Malattia | FOCOMELIA |
| RN0270 | Malattia | DEFORMITA' DI SPRENGEL |
| RN0280 | Malattia | ACRODISOSTOSI |
| RN0290 | Malattia | CAMPTODATTILIA FAMILIARE |
| RN0310 | Malattia | KLIPPEL-FEIL SINDROME DI |
| RN0370 | Malattia | DYGGVE-MELCHIOR-CLAUSEN (DMC) SINDROME DI |
| RN0390 | Malattia | GREIG SINDROME DI, CEFALOPOLISINDATTILIA |
| RN0400 | Malattia | JACKSON-WEISS SINDROME DI (CRANIOSINOSTOSI-IPOPLASIA MEDIOFACCIALE-ANOMALIE DEI PIEDI) |
| RN0410 | Sinonimo | DISPLASIA SPONDILOCOSTALE |
| RN0410 | Malattia | JARCHO-LEVIN SINDROME DI |
| RN0430 | Malattia | POLAND SINDROME DI |
| RN0450 | Malattia | SINDROME CEREBRO-COSTO-MANDIBOLARE |
| RN0460 | Malattia | SINDROME FEMORO-FACCIALE |
| RN0470 | Malattia | SINDROME OTO-PALATO-DIGITALE |
| RN0480 | Malattia | SINDROME TRISMA PSEUDOCAMPTODATTILIA |
| RN0800 | Malattia | ANTLEY-BIXLER SINDROME DI |
| RN0810 | Malattia | BALLER-GEROLD SINDROME DI |
| RN0930 | Malattia | HOLT-ORAM SINDROME DI |
| RN0960 | Malattia | MAFFUCCI SINDROME DI |
| RN0970 | Malattia | MARSHALL SINDROME DI |
| RN1040 | Malattia | PFEIFFER SINDROME DI |
| RN1070 | Malattia | ROBINOW SINDROME DI |
| RN1090 | Malattia | SCHINZEL-GIEDION SINDROME DI |
| RN1180 | Malattia | SINDROME TRICO-RINO-FALANGEA |
| RN1190 | Sinonimo | ONICOOSTEODISPLASIA EREDITARIA |
| RN1190 | Malattia | SINDROME UNGHIA-ROTULA (NAIL-PATELLA) |
| RN1390 | Malattia | CARPENTER SINDROME DI |
| RN1440 | Malattia | DISPLASIA OCULO-DIGITO-DENTALE |
| RN1450 | Malattia | DISPLASIA SPONDILOEPIFISARIA CONGENITA |
| RN1630 | Malattia | SINDROME ACROCALLOSA |
| RN1640 | Malattia | SINDROME CEREBRO-OCULO-FACIO-SCHELETRICA |
| RN1680 | Malattia | SINDROME TRICO-DENTO-OSSEA |
| RNG020 | Gruppo | ARTROGRIPOSI MULTIPLE CONGENITE |
| RNG030 | Gruppo | ACROCEFALOSINDATTILIA |
| RNG030 | Malattia | APERT SINDROME DI |
| RNG030 | Malattia | GOODMAN SINDROME DI |

| | | |
|--------|----------|---|
| RNG040 | Gruppo | ANOMALIE CONGENITE DEL CRANIO E/O DELLE OSSA DELLA FACCIA |
| RNG040 | Malattia | C SINDROME |
| RNG040 | Malattia | CRANIOSINOSTOSI PRIMARIA |
| RNG040 | Malattia | CROUZON MALATTIA DI |
| RNG040 | Malattia | DISOSTOSI MAXILLOFACCIALE |
| RNG040 | Sinonimo | DISOSTOSI OCULOMANDIBOLARE |
| RNG040 | Malattia | DISPLASIA FRONTO-FACIO-NASALE |
| RNG040 | Malattia | DISPLASIA MAXILLONASALE |
| RNG040 | Malattia | DISOSTOSI CLEIDOCRANICA |
| RNG040 | Malattia | HALLERMAN-STREIFF SINDROME DI |
| RNG040 | Malattia | PIERRE ROBIN SINDROME DI |
| RNG040 | Malattia | TREACHER COLLINS SINDROME DI |
| RNG050 | Malattia | ACONDROGENESI |
| RNG050 | Malattia | ACONDROPLASIA |
| RNG050 | Gruppo | CONDRODISTROFIE CONGENITE |
| RNG050 | Malattia | DISPLASIA EPIFISARIA EMIMELICA |
| RNG050 | Sinonimo | DISPLASIA METATROPICA |
| RNG050 | Malattia | DISTROFIA TORACICA ASFISSIANTE |
| RNG050 | Malattia | KNIEST DISPLASIA |
| RNG050 | Malattia | SINDROME CAMPTOMELICA |
| RNG060 | Malattia | CONRADI-HUNERMANN SINDROME DI |
| RNG060 | Malattia | DISCONDROSTEOSI |
| RNG060 | Malattia | DISPLASIA CRANIOMETAFISARIA |
| RNG060 | Malattia | DISPLASIA DIASTROFICA E PSEUDODIASTROFICA |
| RNG060 | Sinonimo | DISPLASIA EPIFISARIA MULTIPLA |
| RNG060 | Malattia | DISPLASIA FIBROSA |
| RNG060 | Malattia | DISPLASIA SPONDILOEPIFISARIA TARDA |
| RNG060 | Malattia | ELLIS-VAN CREVELD SINDROME DI |
| RNG060 | Malattia | ENGELMANN MALATTIA DI |
| RNG060 | Malattia | FAIRBANK MALATTIA DI |
| RNG060 | Malattia | McCUNE-ALBRIGHT SINDROME DI |
| RNG060 | Sinonimo | OSTEITE FIBROSA DISSEMINATA |
| RNG060 | Sinonimo | OSTEOCONDROPLASIA |
| RNG060 | Gruppo | OSTEODISTROFIE CONGENITE |
| RNG060 | Malattia | OSTEOGENESI IMPERFETTA |
| RNG060 | Malattia | OSTEOPETROSI |

Oculistica

| | | |
|--------|----------|------------------------------|
| RN0100 | Malattia | PETERS ANOMALIA DI |
| RN0090 | Malattia | AXENFELD- RIEGER ANOMALIA DI |
| RN1050 | Malattia | RIEGER SINDROME |

Dermatologia

| | | |
|--------|----------|---|
| RN0510 | Malattia | INCONTINENTIA PIGMENTI |
| RN1420 | Malattia | DE SANCTIS CACCHIONE MALATTIA DI |
| RN1470 | Malattia | HAY-WELLS SINDROME DI |
| RN1480 | Malattia | IPOMELANOSI DI ITO |
| RN1500 | Malattia | KID SINDROME (CHERATITE-ITTIOSI-SORDITA') |
| RN1510 | Malattia | KLIPPEL-TRENAUNAY SINDROME DI |
| RN1650 | Malattia | SINDROME DEL NEVO DISPLASTICO |

| | | |
|--------|----------|--|
| RN1660 | Malattia | SINDROME DEL NEVO EPIDERMAL (EPIDERMICO) |
| RN1700 | Malattia | SJOGREN-LARSON SINDROME DI |
| RN1710 | Malattia | TAY SINDROME DI |
| RNG070 | Sinonimo | ERITRODERMA ITTIOSIFORME CONGENITO NON BOLLOSO |
| RNG070 | Malattia | ITTIOSI CONGENITA |
| RNG070 | Gruppo | ITTIOSI CONGENITE |
| RNG070 | Malattia | ITTIOSI HYSTRIX, CURTH-MACKLIN TYPE |
| RNG070 | Malattia | ITTIOSI LAMELLARE RECESSIVA |
| RNG070 | Malattia | ITTIOSI TIPO HARLEQUIN |
| RNG070 | Malattia | ITTIOSI X-LINKED |
| RNG070 | Malattia | NETHERTON SINDROME DI |

Duplicazione-deficienza cromosomica

| | | |
|--------|----------|--|
| RN0670 | Malattia | CRI DU CHAT MALATTIA DEL |
| RN0700 | Malattia | WOLF-HIRSCHHORN SINDROME DI |
| RN1590 | Malattia | PALLISTER-KILLIAN SINDROME DI |
| RNG090 | Gruppo | SINDROMI DA DUPLICAZIONE/DEFICIENZA(DELEZIONE) CROMOSOMICA |

Malformazioni con o senza ritardo mentale

| | | |
|--------|----------|---|
| RN0150 | Malattia | BLUE RUBBER BLEB NEVUS |
| RN0340 | Malattia | ADAMS-OLIVER SINDROME DI |
| RN0350 | Malattia | COFFIN-LOWRY SINDROME DI |
| RN0360 | Malattia | COFFIN-SIRIS SINDROME DI |
| RN0380 | Malattia | FILIPPI SINDROME DI |
| RN0420 | Malattia | PALLISTER-W SINDROME DI |
| RN0490 | Malattia | WEAVER SINDROME DI |
| RN0730 | Malattia | SHORT SINDROME |
| RN0740 | Malattia | IVEMARK SINDROME DI (ASPLENIA CON ANOMALIE CARDIOVASCOLARI) |
| RN0790 | Malattia | AARSKOG SINDROME DI |
| RN0820 | Malattia | BECKWITH-WIEDEMANN SINDROME DI |
| RN0830 | Malattia | BLOOM SINDROME DI |
| RN0840 | Malattia | BORJESON SINDROME DI |
| RN0850 | Malattia | CHARGE ASSOCIAZIONE |
| RN0870 | Malattia | DUBOWITZ SINDROME DI |
| RN0880 | Malattia | EEC SINDROME (ECTRODATTILIA - DISPLASIA ECTODERMICA - PALATOSCHISI) |
| RN0890 | Malattia | FREEMAN-SHELDON SINDROME DI |
| RN0900 | Malattia | FRYNS SINDROME DI |
| RN0910 | Malattia | GOLDENHAR SINDROME DI |
| RN0920 | Malattia | HERMANSKY-PUDLAK SINDROME DI |
| RN0940 | Malattia | KABUKI SINDROME DELLA MASCHERA |
| RN0950 | Malattia | KARTAGENER SINDROME DI |
| RN0980 | Malattia | MECKEL SINDROME DI |
| RN0990 | Malattia | MOEBIUS SINDROME DI |
| RN1000 | Malattia | NAGER SINDROME DI |
| RN1010 | Malattia | NOONAN SINDROME DI |
| RN1020 | Malattia | OPITZ SINDROME DI |
| RN1030 | Malattia | PALLISTER- HALL SINDROME DI |
| RN1060 | Malattia | ROBERTS SINDROME DI |
| RN1080 | Malattia | RUSSELL-SILVER SINDROME DI |
| RN1100 | Malattia | SECKEL SINDROME DI |

| | | |
|--------|----------|---|
| RN1110 | Malattia | PENA-SHOKEIR I SINDROME DI (SEQUENZA DA IPOCINESIA FETALE) |
| RN1120 | Malattia | SIMPSON-GOLABI-BEHMEL SINDROME DI |
| RN1130 | Malattia | SINDROME BRANCHIO-OCULO-FACCIALE |
| RN1140 | Malattia | SINDROME BRANCHIO-OTO-RENALE |
| RN1150 | Malattia | SINDROME CARDIO-FACIO-CUTANEA |
| RN1170 | Malattia | SINDROME PROTEO (PROTEUS) |
| RN1200 | Malattia | SMITH-LEMLI-OPITZ, TIPO 1 SINDROME DI |
| RN1210 | Malattia | SMITH-MAGENIS SINDROME DI |
| RN1220 | Malattia | STICKLER SINDROME DI |
| RN1240 | Malattia | TOWNES-BROCKS SINDROME DI |
| RN1250 | Malattia | VACTERL ASSOCIAZIONE |
| RN1260 | Malattia | WILDERVANCK SINDROME DI |
| RN1270 | Malattia | WILLIAMS SINDROME DI |
| RN1280 | Malattia | WINCHESTER SINDROME DI |
| RN1300 | Malattia | ANGELMAN SINDROME DI |
| RN1310 | Malattia | PRADER-WILLI SINDROME DI |
| RN1330 | Malattia | SINDROME DA X FRAGILE |
| RN1340 | Malattia | AASE-SMITH SINDROME DI |
| RN1350 | Malattia | ALAGILLE SINDROME DI |
| RN1370 | Malattia | ALSTROM SINDROME DI |
| RN1380 | Malattia | BARDET-BIEDL SINDROME DI |
| RN1380 | Sinonimo | LAWRENCE- MOON SINDROME DI |
| RN1400 | Malattia | COCKAYNE SINDROME DI |
| RN1410 | Malattia | CORNELIA DE LANGE SINDROME DI |
| RN1460 | Malattia | FRASER SINDROME DI |
| RN1530 | Malattia | LEOPARD SINDROME |
| RN1540 | Malattia | LEVY-HOLLISTER SINDROME DI (LADD/ LACRIMO-AURICOLO-DENTO-DIGITALE) |
| RN1550 | Malattia | MARSHALL-SMITH SINDROME DI |
| RN1620 | Malattia | RUBINSTEIN-TAYBI SINDROME DI |
| RN1640 | Sinonimo | PENA-SHOKEIR II SINDROME DI |
| RN1640 | Malattia | SINDROME CEREBRO-OCULO-FACIO-SCHELETRICA |
| RN1670 | Malattia | SINDROME PTERIGIO MULTIPLO |
| RN1730 | Malattia | WAGR SINDROME DI (TUMORE DI WILMS - ANIRIDIA - ANOMALIE GENITOURINARIE - RITARDO MENTALE) |
| RN1740 | Malattia | WALKER-WARBURG SINDROME DI |
| RN1750 | Malattia | WEILL-MARCHESANI SINDROME DI |
| RNG100 | Gruppo | ALTRE ANOMALIE CONGENITE MULTIPLE CON RITARDO MENTALE |

Aneuploidie

| | | |
|--------|----------|-------------------------------------|
| RN0660 | Malattia | DOWN SINDROME DI |
| RN0680 | Malattia | TURNER SINDROME DI |
| RN0690 | Malattia | KLINEFELTER SINDROME DI |
| RNG080 | Gruppo | SINDROMI DA ANEUPLOIDIA CROMOSOMICA |

Sistema nervoso

| | | |
|--------|----------|---------------------------|
| RN0010 | Malattia | ARNOLD-CHIARI SINDROME DI |
| RN0020 | Malattia | MICROCEFALIA |
| RN0030 | Malattia | AGENESIA CEREBELLARE |
| RN0040 | Malattia | JOUBERT SINDROME DI |

| | | |
|--------|----------|---|
| RN0050 | Malattia | LISSENCEFALIA |
| RN0060 | Malattia | OLOPROSENCEFALIA |
| RN0080 | Malattia | DISAUTONOMIA FAMILIARE |
| RN0080 | Sinonimo | RILEY-DAY SINDROME DI |
| RN0300 | Malattia | SINDROME DA REGRESSIONE CAUDALE |
| RN0440 | Malattia | SEQUENZA SIRENOMELICA |
| RN0860 | Malattia | DISPLASIA SETTO-OTTICA (DE MORSIER SINDROME DI) |
| RN1560 | Malattia | NEU-LAXOVA SINDROME DI |

Altre patologie

| | | |
|--------|----------|--------------------------|
| RBG010 | Gruppo | NEUROFIBROMATOSI |
| RC0050 | Sinonimo | DONHOUE SINDROME DI |
| RC0050 | Malattia | LEPRECAUNISMO |
| RC0060 | Malattia | WERNER SINDROME DI |
| RC0080 | Malattia | LIPODISTROFIA TOTALE |
| RCG160 | Malattia | DI GEORGE SINDROME DI |
| RP0040 | Malattia | SINDROME ALCOLICA FETALE |

Allegato B

Funzioni dei Centri Spoke:

- Identificazione in ambito locale di competenze specialistiche e di consolidata esperienza necessarie per la cura globale e loro coordinamento attraverso percorsi diagnostici e di follow-up definiti in stretta collaborazione con il centro Hub per:
 - *soggetti con un sospetto di malattia rara o con una condizione malformativa congenita **non identificata***
 - *soggetti con malattia rara congenito-malformativa già **diagnosticata**.*

 - Utilizzo di procedure diagnostiche, di follow-up e terapeutiche necessarie alla gestione complessiva del paziente formulate in linee guida e/o protocolli elaborati e condivisi con il Centro Hub;

 - Presa in carico globale della patologia nel percorso di diagnosi, cura e follow-up utilizzando le competenze interne ed inviando i pazienti al Centro Hub ove necessario;

 - Assistenza ai pazienti e gestione dei percorsi assistenziali in tutte le fasi della malattia (diagnosi, cura e follow-up) a seconda delle necessità in regime ambulatoriale, DH, Day Service o in regime di ricovero ordinario;

 - Garanzia della consulenza genetica ai pazienti e alle famiglie;

 - Collaborazione con il Centro Hub nei processi di formazione ed aggiornamento del personale socio-sanitario;

 - Partecipazione agli incontri periodici promossi dal Centro Hub di discussione di casistica o per la elaborazione e aggiornamento di linee guida e/o protocolli assistenziali;

 - Disponibilità alla condivisione con il Centro Hub delle informazioni relative ai pazienti seguiti finalizzata alla definizione di progetti di ricerca;

 - Collaborazione con il Centro Hub nella gestione del registro regionale.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1898

Istituzione della rete Hub & Spoke per le malattie metaboliche ereditarie oggetto di screening neonatale e organizzazione del percorso di presa in carico globale del paziente in età pediatrica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dato atto che questa Regione nell'ultimo decennio ha progettato e realizzato un'ampia e specifica rete per la diagnosi e cura dei pazienti con malattia rara organizzata secondo il modello Hub and Spoke con le seguenti proprie deliberazioni:

- 160/2004, avente ad oggetto istituzione della rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;

- 2124/2005 avente ad oggetto aggiornamento dell'elenco dei centri autorizzati per le malattie rare di cui alla delibera di giunta regionale 160/04 e altri provvedimenti in materia

Considerato che con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali n. 11727 del 3 ottobre 2008 è stato istituito il gruppo tecnico per lo screening delle malattie metaboliche ereditarie, composto dai professionisti della Regione con la maggiore competenza nel campo delle malattie metaboliche, dall'Associazione italiana studio malattie metaboliche ereditarie, dalle società scientifiche coinvolte nella materia e dai competenti funzionari dei Servizi Presidi Ospedalieri, Assistenza Distrettuale Medicina Generale Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari, Salute Mentale Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri e Sanità Pubblica;

Considerato che uno dei compiti di questo gruppo era quello di definire il numero e la tipologia di patologie per cui la Regione Emilia-Romagna assume l'impegno di porre diagnosi precoce attraverso la metodica "tandem mass";

Visto che i lavori del suddetto gruppo hanno portato alla approvazione della propria delibera 107/10 "Allargamento dello screening neonatale per le malattie metaboliche ereditarie", che prevede fra l'altro:

- la definizione delle patologie metaboliche da sottoporre a screening neonatale;
- l'organizzazione complessiva dell'attività di screening comprendente le modalità di trasporto e di consegna dei campioni di sangue;
- l'individuazione del Centro Regionale screening neonatale presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna;

Considerato che la delibera sopraccitata rimanda ad atto successivo l'individuazione della rete assistenziale per le malattie metaboliche ereditarie;

Ritenuto opportuno e necessario dare attuazione a quanto previsto nella delibera sopraccitata individuando e definendo la rete assistenziale per le malattie metaboliche ereditarie;

Considerato che il gruppo tecnico per lo screening delle malattie metaboliche ereditarie aveva fra i propri compiti anche quelli di definire:

a) le reti cliniche relative alle principali categorie di patologie oggetto dello screening, tali da garantire la presa in carico precoce e l'avvio del tempestivo trattamento del paziente, ove esistente, secondo protocolli concordati e la chiara individuazione delle ri-

spettive competenze cliniche ed organizzative;

b) le modalità di corretta e tempestiva informazione alle famiglie ed ai Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta, ivi comprese le situazioni di eventuale non curabilità della patologia diagnosticata e/o il relativo counselling genetico;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2071 del 27 dicembre 2010 che ha approvato il Piano regionale della Prevenzione (PRP) per il triennio 2010-2012;

Considerato che il PRP 2010-2012 si articola in numerosi programmi/progetti riguardanti tematiche che richiedono la stretta integrazione di professionalità e competenze, tra i quali sono compresi quelli relativi al Programma per la prevenzione su gruppi selezionati di popolazione;

Considerato che il suddetto Programma si articola in vari progetti, tra i quali quello relativo all'"Ampliamento dello screening neonatale per le malattie metaboliche ereditarie", avente come obiettivi generali di salute:

- Diagnosi tempestiva delle malattie metaboliche ereditarie inserite nel panel
- Cura dei bambini con malattie metaboliche ereditarie all'interno di reti assistenziali specifiche

Considerato inoltre che le modalità di attuazione del suddetto progetto prevedono la definizione e formalizzazione a livello aziendale della rete clinica ed organizzativa per la presa in carico del bambino con malattia endocrina o metabolica, attraverso la costruzione di percorsi di continuità assistenziale in grado di soddisfare i bisogni legati a patologie complesse e multidisciplinari fin dal momento della diagnosi;

Vista la delibera 1267/2002 avente ad oggetto: "Piano sanitario regionale 1999/2001 - approvazione di linee guida per l'organizzazione delle aree di attività di livello regionale secondo il modello Hub & Spoke";

Considerato che il Gruppo sopraccitato ha ritenuto di organizzare la rete assistenziale per le malattie metaboliche ereditarie secondo il modello Hub & Spoke;

Ritenuto di individuare due Centri Hub all'interno della rete di assistenza che insistono nelle seguenti Aziende:

- Azienda USL di Piacenza (UO di Pediatria e Neonatologia) (Area Vasta Emilia Nord)
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (Area Vasta Centro e Area Vasta Romagna)

Preso atto inoltre delle professionalità presenti presso l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (UO di Neuropsichiatria infantile) e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (UO di Neonatologia);

Ritenuto opportuno avvalersi anche delle succitate professionalità, individuando pertanto l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena quali nodi Hub Satellite riferiti al Centro Hub dell'Azienda USL di Piacenza;

Ritenuto di individuare i centri Spoke presso ciascuna Azienda Sanitaria con le seguenti funzioni:

1. identificare in ambito aziendale le competenze necessarie per la presa in carico globale del paziente individuando anche un referente clinico per la rete delle malattie metaboliche congenite, che si interfacci con i servizi territoriali (Pediatria di Libera Scelta, Pediatria di Comunità, Neuropsichiatria Infantile, Servizi Sociali, e altri servizi coinvolti nel

percorso assistenziale);

2. seguire le procedure diagnostiche e terapeutiche necessarie alla gestione complessiva del paziente formulate in linee guida o protocolli promossi dal Centro Hub e con esso condivisi, inviando i pazienti al Centro Hub ove necessario;
3. collaborare con il Centro Hub nei processi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario dedicato all'assistenza dei pazienti operante in tutto il percorso integrato socio-sanitario/educativo;
4. partecipare agli audit clinici e organizzativi organizzati dal Centro Hub;
5. collaborare con il Centro Hub nell'aggiornamento del Registro regionale delle Malattie Rare per quanto di competenza.

Considerato che il Gruppo sopracitato ha definito la rete assistenziale redigendo a tal fine due documenti - allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto - che definiscono:

- Allegato A) Organizzazione della rete assistenziale ospedaliera;
- Allegato B) Organizzazione della rete territoriale che individua il percorso di presa in carico globale del paziente con malattia metabolica ereditaria;

Considerato inoltre che nell'ambito della rete assistenziale globale descritta negli allegati sopra citati si individuano le modalità attraverso le quali all'interno di ogni Azienda si dovrà organizzare la transizione del paziente dal pediatra al medico dell'età adulta, e che tale organizzazione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte del gruppo tecnico per lo screening delle malattie metaboliche ereditarie;

Dato atto del parere allegato:

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute
a voti unanimi e palesi
delibera:

1. di istituire la Rete Hub & Spoke per le Malattie Metaboliche Ereditarie;
2. di individuare i centri Hub della suddetta rete che insistono presso:
 - Azienda USL di Piacenza (UO di Pediatria e Neonatologia);
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (UO di Pediatria);
3. di individuare per l'Area Vasta Emilia Nord i centri Hub Satellite (riferiti al Centro Hub dell'Azienda USL di Piacenza) che insistono presso:
 - Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (UO di Neuropsichiatria infantile);
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (UO di Neonatologia);
4. di individuare i centri Spoke della Rete presso ciascuna Azienda Sanitaria;
5. di stabilire che i compiti dei suddetti centri Hub & Spoke sono quelli descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di approvare il percorso di presa in carico globale del paziente con malattia metabolica ereditaria così come descritto nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

Allegato A

Organizzazione della rete assistenziale ospedaliera per il paziente in età pediatrica con malattia metabolica ereditaria

Premessa

Come stabilito dalla delibera regionale n. 107/2010 la fase di conferma del sospetto diagnostico di patologia endocrina o metabolica rivelata attraverso lo screening neonatale è funzione specifica del Centro Clinico Regionale di riferimento per lo Screening neonatale regionale unitamente al Laboratorio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Il Centro Clinico per lo Screening Neonatale svolge un ruolo centrale di riferimento per il coordinamento degli interventi mirati alla comunicazione della diagnosi alla famiglia e della conseguente attivazione dei nodi regionali della rete per la specifica patologia.

La rete Hub & Spoke per le malattie metaboliche ereditarie dell'infanzia

La rete regionale dedicata all'assistenza alle persone con malattie metaboliche ereditarie in Emilia-Romagna, alla luce della loro incidenza, dei dati forniti dalle direzioni aziendali in merito ai riferimenti clinici già esistenti, viene così prevista:

1) sono identificati due Centri Hub:

- a) Per l'Area vasta Emilia Nord il Centro clinico di riferimento della rete H&S è collocato nella Unità Operativa di Pediatria e neonatologia dell'AUSL di Piacenza; i suoi nodi H/S (Hub Satelliti) sono collocati presso:
 - a1) la UONPIA dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per quanto attiene le specifiche competenze in tema di citopatie mitocondriali, acidosi organiche, malattie perossisomiali, malattie della sostanza bianca centrale e periferica;
 - a2) la Unità Operativa Pediatria/neonatologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per quanto attiene le specifiche competenze in tema di assistenza al neonato con scompenso acuto metabolico che necessiti di terapia intensiva o sub intensiva, convulsioni neonatali, acidemie organiche e altri esordi neonatali;
- b) per le Aree Vaste Centro e Romagna il Centro clinico di riferimento della rete H&S è collocato nella UO di Pediatria Cicognani presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.

I due Centri Hub operano in stretto raccordo operativo e clinico (uniformità di protocolli clinici, procedure, etc.).

2) presso ogni Azienda USL è identificata la figura di riferimento per la rete (pediatra di comunità, ospedaliero, a seconda della realtà logistica locale) che funge da nodo Spoke della rete.

3) A livello regionale sarà istituito il tavolo regionale per le malattie metaboliche ereditarie, con funzioni di:

- supporto formativo, clinico ed organizzativo alla rete regionale,
- coordinamento e monitoraggio dell'attivazione ed attuazione degli indirizzi clinici ed organizzativi condivisi.

Del tavolo fanno parte tutti i referenti dei nodi Hub&Spoke delle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Il tavolo è coordinato dal Servizio Presidi Ospedalieri della Direzione Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, che è garante della uniformità del funzionamento della intera rete regionale H&S.

FUNZIONI DEI CENTRI HUB

I centri Hub per le malattie metaboliche ereditarie devono avere nel proprio ambito tutte le competenze assistenziali necessarie per la gestione della patologia metabolica anche in fase di scompenso acuto con richiesta di intervento in urgenza. In particolare i Centri Hub devono garantire l'accesso a:

- Terapia intensiva neonatale;
- Rianimazione Pediatrica;
- Nefrologia Pediatrica (con possibilità di dialisi peritoneale);

- Servizio dietologico con personale formato con competenze specifiche (con disponibilità immediata dei prodotti dietetici per singola patologia);
- Neuropsichiatria Infantile
- Genetica Clinica.

In particolare sono funzioni dei Centri Hub:

1. individuare il team di specialisti dedicati alla diagnostica ed in particolare al follow up evolutivo delle diverse patologie al fine di assicurare ai pazienti una presa in carico continuativa ed un percorso definito per il follow up;
2. garantire un servizio di pronta disponibilità H24 in grado di rispondere alle richieste in urgenza provenienti dai centri periferici o direttamente dai pazienti;
3. identificare e mantenere aggiornate le procedure diagnostiche e terapeutiche necessarie alla gestione complessiva del paziente e condividere con i Centri Spoke la preparazione, validazione e diffusione di protocolli diagnostico-terapeutici per le varie patologie, ivi compresi gli aspetti organizzativi e tecnologici;
4. garantire la disponibilità dei presidi terapeutici dietetico-nutrizionali e farmacologici specifici;
5. assicurare gli audit clinici e organizzativi almeno annuali;
6. garantire il counselling genetico alla famiglia;
7. assicurare un punto di riferimento per i nodi Spoke nella gestione di problematiche diagnostico-terapeutiche che richiedono competenze specifiche presenti solo nei Centri Hub;
8. promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario dedicato all'assistenza dei pazienti operante sia nei nodi Spoke che in tutto il percorso integrato socio-sanitario/educativo;
9. promuovere il coinvolgimento nell'iter assistenziale delle varie figure interessate quali le Associazioni dei pazienti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i servizi territoriali al fine di garantire una corretta continuità assistenziale ed un miglioramento complessivo della qualità di vita dei pazienti;
10. mantenere aggiornato il Registro regionale delle Malattie Rare.

FUNZIONI DEL NODO SPOKE

Relativamente a questa rete, le funzioni del centro Spoke non si raffigurano quali centri clinici, bensì come unità organizzative che coinvolgono i diversi attori del sistema o indirizzando il paziente stesso verso il centro Hub o il centro Hub satellite di riferimento.

Il referente del nodo Spoke all'interno delle Aziende USL è preferibilmente identificato all'interno della Unità di Valutazione Pediatrica.

I Nodi Spoke hanno le seguenti funzioni:

1. identificare in ambito aziendale le competenze necessarie per la presa in carico globale del paziente individuando anche un referente clinico per la rete delle malattie metaboliche congenite, che si interfacci con i servizi territoriali (Pediatria di Libera Scelta, Pediatria di Comunità, Neuropsichiatria Infantile, Servizi Sociali, e altri servizi coinvolti nel percorso assistenziale);
2. seguire le procedure diagnostiche e terapeutiche necessarie alla gestione complessiva del paziente formulate in linee guida o protocolli promossi dai Centri Hub e con esso condivisi, inviando i pazienti ai Centri Hub ove necessario;
3. collaborare con i Centri Hub nei processi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario dedicato all'assistenza dei pazienti operante in tutto il percorso integrato socio-sanitario/educativo;
4. partecipare agli audit clinici e organizzativi organizzati dai Centri Hub;
5. collaborare con i Centri Hub nell'aggiornamento del Registro regionale delle Malattie Rare per quanto di competenza.

E' fondamentale garantire un corretto passaggio del paziente dai medici pediatri ai medici dell'età adulta; a tal fine è necessario che a livello di ogni Azienda si identifichi un clinico di riferimento che si interfacci con i servizi territoriali (Pediatria di Libera Scelta, Pediatria di Comunità, Neuropsichiatria Infantile, Servizi Sociali, e altri servizi coinvolti nel percorso assistenziale).

Allegato B

Organizzazione della rete territoriale che individua il percorso di presa in carico globale del paziente in età pediatrica con malattia metabolica ereditaria

Premessa

La maggior parte delle malattie rare individuate dall'OMS (stimate in più di 7.000) e di quelle individuate dal DM 279/01 (più di 600) interessano la popolazione pediatrica. La bassa incidenza di queste patologie comporta la mancanza di dati epidemiologici e la difficoltà ad arruolare pazienti per studi clinici; inoltre l'esperienza è concentrata in pochi centri specializzati, talvolta a valenza nazionale o sovra nazionale.

Di norma le malattie pediatriche metaboliche ereditarie necessitano di diagnosi tempestiva e di una presa in carico che soddisfi i bisogni legati ad una patologia multidisciplinare (coinvolgimento di un'equipe specialistica, prescrizione ed erogazione di farmaci *off label*, riabilitazione neuromotoria, fornitura di dispositivi medici e protesi, assistenza domiciliare integrata).

La complessità assistenziale che le malattie metaboliche ereditarie comportano, rende perciò indispensabile l'attivazione di un percorso integrato fra servizi ospedalieri e territoriali con presa in carico del bambino e della sua famiglia, nell'ottica di garantire la migliore qualità di vita rapportata alla specifica malattia.

Come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 107/2010, l'attività di screening non vuole limitarsi alla sola realizzazione dello screening neonatale allargato mediante tandem mass (che rappresenta solo l'inizio di un lungo e complesso percorso diagnostico-terapeutico), ma predispone un percorso integrato di assistenza e presa in carico della maggior parte delle patologie metaboliche congenite attualmente diagnosticabili.

Questo modello di assistenza si realizza anche attraverso l'individuazione di una rete regionale di specifiche strutture cliniche e laboratoristiche nell'interesse centrale del paziente pediatrico e del suo nucleo familiare.

Figure coinvolte nell'assistenza

I genitori sono il cardine dell'assistenza a domicilio (care-givers) e si rapportano con il Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina Generale (MMG) quale responsabile clinico-terapeutico del caso.

In relazione alle necessità assistenziali intervengono i professionisti ospedalieri e territoriali necessari per la gestione del caso: infermiere, assistente sanitario, assistente sociale, pediatra, rianimatore, neuropsichiatra infantile, fisiatra, fisioterapista, logopedista, psicologo, dietista, etc che erogano prestazioni sanitarie e sociali anche a domicilio.

La famiglia è comunque l'interlocutore privilegiato dell'equipe multi professionale, con la quale va stabilita un'alleanza terapeutica rispettosa delle volontà e delle autonomie.

Il responsabile del caso (case manager) viene individuato nel momento della definizione del Piano di Assistenza Individuale (PAI) fra i professionisti coinvolti in riferimento al bisogno prevalente (vedi figura 1).

Va definito in sede locale il percorso integrato con le realtà territoriali (PLS/MMG, PdC, NPJA, UVP, etc.) affinché sia garantito alla famiglia il necessario supporto per tutte le funzioni di continuità assistenziale e di accesso ai diritti/benefici correlati alla patologia del bambino.



Figura 1. Bisogni prevalenti del bambino con malattia metabolica ereditaria e della sua famiglia.

Gestione del percorso di continuità assistenziale integrato

1. Accertamento diagnostico:

A) Per i nati nell'Area Vasta Emilia Nord (AVEN):

Nell'ambito dell'Hub AVEN, dislocato su più presidi ospedalieri e coordinato dall'Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia di Piacenza, si definisce quanto segue:

- per quanto riguarda la fase di accertamento diagnostico dei pazienti con patologia metabolica ereditaria individuata tramite screening neonatale, i campioni biologici andranno riferiti al laboratorio sito presso l'Hub di Bologna, mentre l'invio dei pazienti al centro clinico di Bologna è subordinato alle condizioni di trasportabilità dei pazienti stessi, previa specifici accordi (come riportato in Delibera di Giunta regionale n. 107/2010).
- le patologie a precipuo interessamento neuro-metabolico devono essere riferite per approfondimento diagnostico ed impostazione di follow-up terapeutico ed assistenziale all'Hub Satellite di Reggio Emilia, previo invio di campioni biologici ovvero del paziente da parte dei centri dove sia stato posto il sospetto diagnostico.
- i neonati con patologia metabolica ereditaria a carico del metabolismo delle piccole molecole (metabolismo intermedio) dovranno essere inviati al Centro Hub di Piacenza, ad eccezione di quelli che richiedono assistenza intensiva e/o dialisi, che faranno riferimento all'Hub Satellite di Modena o all'Hub di Bologna.
- per tutte le altre diagnosi effettuate non in epoca neonatale o extra-screening neonatale, i campioni biologici atti all'approfondimento diagnostico vanno inviati al Laboratorio Centralizzato dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, nell'ambito delle sue disponibilità.

B) Per i nati nelle Aree Vaste Emilia Centro e Romagna (AVEC e AVR):

Per quanto riguarda la fase di accertamento diagnostico dei pazienti con patologia metabolica ereditaria individuata tramite screening neonatale, i campioni biologici andranno riferiti al laboratorio sito presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (Ospedale Sant'Orsola-Malpighi), mentre l'invio dei pazienti al centro clinico di Bologna è subordinato alle condizioni di trasportabilità dei pazienti stessi (come riportato in Delibera di Giunta regionale n. 107/2010), sulla base di accordi interaziendali predefiniti.

2. Percorso operativo dopo la diagnosi:

Una volta posta la diagnosi da un Centro Hub della rete per le malattie metaboliche ereditarie viene comunicato alla famiglia da parte del medico competente:

- il nominativo del centro/professionista competente per quella specifica patologia, la relativa sede e i recapiti
- la persona di riferimento, all'interno della propria Azienda UsI di residenza, a cui la famiglia si può rivolgere per accedere ai servizi a tutela dei diritti correlati alla patologia del minore (esenzione, farmaci, alimenti, invalidità, etc.)

Contestualmente il Centro Hub:

- garantisce alla famiglia la prima fornitura di dispositivi medici, farmaci e/o alimenti;
- consegna alla famiglia la relazione/referto da consegnare al medico curante (PLS o MMG);
- si relaziona con la persona di riferimento dell'Azienda USL di residenza del bambino per l'attivazione del nuovo percorso/caso.

Il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale è il riferimento territoriale dell'assistenza sanitaria del bambino. Al PLS/MMG arriva la lettera di dimissione del bambino dal centro specialistico di riferimento (anche se proveniente da ospedale extra-aziendale), direttamente tramite la famiglia o previo consenso della stessa; il PLS/MMG secondo il modello organizzativo aziendale (o protocollo d'intesa) attiva l'**unità di valutazione pediatrica (UVP)** che avrà il compito di valutare periodicamente il caso e il percorso integrato individuato.

L'UVP è un'equipe che, sulla base di criteri predefiniti, verifica la complessità del caso (medio/alta complessità, tale da prevedere l'impegno di professionisti/operatori di diversi settori/servizi sanitari) e definisce il percorso personalizzato, individuando un **case manager (CM)**.

Il CM viene individuato tenendo conto in particolare della tipologia del bisogno prevalente e della territorialità del paziente: tale figura valuta i bisogni del bambino e della sua famiglia, facilita l'assistenza sociale e sanitaria e svolge funzioni di collegamento, monitoraggio e *advocacy*.

Se nel corso del tempo il bisogno prevalente del bambino si modifica, la funzione di CM può essere svolta da un professionista diverso da quello precedentemente individuato dall'equipe.

Pertanto il CM si farà carico di attivare tutti i necessari processi da integrare per accompagnare la famiglia alla completa attivazione e/o stabilizzazione del percorso stesso (es. richiesta di accertamento della disabilità; richiesta di esenzione/protesi/ausili; avvio della valutazione in NPJA ed eventuale successiva attivazione di specifico trattamento; attivazione ed organizzazione dell'assistenza domiciliare integrata e/o palliativa, etc).

Al *case manager* compete anche:

- il collegamento con gli specialisti ospedalieri dello specifico caso, qualora sia necessario dare attuazione alle loro prescrizioni nei diversi settori distrettuali
- il collegamento formalizzato con i servizi sociali competenti per la necessaria programmazione condivisa di risorse eventualmente necessarie per lo specifico progetto (educativo, domiciliare, etc)

Nel caso in cui non si rilevi una complessità di grado medio/alto, tale da prevedere la definizione del Piano Assistenziale Individuale (PAI), l'equipe definisce a livello locale/aziendale le modalità con cui si intende assistere il bambino e rispondere ai suoi bisogni.

Bisogni dei bambini con malattia metabolica ereditaria e delle loro famiglie

1. Comunicazione della diagnosi

Come previsto dalla DGR 286/2003 "Miglioramento dei percorsi per l'assistenza all'handicap: la prima comunicazione della diagnosi": "la consegna della diagnosi ... deve essere specificamente considerata ... per quanto attiene modalità e responsabilità organizzative, specifica formazione, corretta informazione ed appropriata comunicazione" è pertanto "da prevedere specifica procedura per la "prima comunicazione" che deve chiaramente definire i seguenti aspetti:

- a) individuazione di apposito spazio riservato per la consegna della diagnosi, ove deve essere condotto il primo colloquio con il paziente e/o i suoi familiari secondo definiti criteri di appropriatezza;
- b) definizione ed individuazione del responsabile della consegna della diagnosi e delle

- modalità di comunicazione fra i diversi professionisti coinvolti;
- c) regolamentazione della privacy e della tutela del paziente e della famiglia, al fine di evitare situazioni di inappropriata o intempestiva comunicazione;
 - d) predisposizione di materiale informativo, disponibile fin dal primo colloquio, in grado di orientare il paziente e la sua famiglia su: caratteristiche della malattia; diritti previsti dalla normativa (ad esempio invalidità, handicap, acquisizione ausili); organizzazione dei servizi sanitari e sociali; strutture e/o persone di riferimento per la continuità del percorso assistenziale;
 - e) definizione delle modalità di coordinamento ed integrazione con gli altri servizi sanitari coinvolti nel processo di cura e con i servizi sociali territorialmente competenti al fine di garantire la continuità del percorso assistenziale e sostenere l'equilibrio e la serenità familiare nelle diverse situazioni conseguenti alla comparsa di handicap;
 - f) promozione del collegamento con le Associazioni dei cittadini disabili alle quali poter indirizzare le persone in situazione di handicap o i loro familiari fin dal momento della prima comunicazione. Nelle unità di Terapia Intensiva e strutture di 2°-3° livello è auspicabile che la collaborazione con le Associazioni sia formalizzata e preordinata (ad esempio con apposito spazio riconoscibile, indicazione di orari precisi di presenza e referenti certi);

2. Consulenza genetica

La consulenza genetica è un complesso processo di comunicazione che si propone, tra l'altro, di aiutare la persona e la famiglia a comprendere:

- le informazioni mediche, compresa la diagnosi;
- il probabile decorso della malattia e gli interventi preventivi, terapeutici e assistenziali disponibili;
- la componente genetica della malattia e il rischio di trasmetterla;
- le opzioni disponibili nell'affrontare il rischio di malattia;
- le opzioni procreative;
- le scelte più appropriate, in rapporto al rischio e alle aspirazioni dei familiari;
- il migliore adattamento possibile alla malattia.

Il genetista clinico è la figura di riferimento all'interno della consulenza genetica. La sua preparazione gli consente di operare in maniera strettamente integrata con gli altri specialisti, con i quali partecipa alla costruzione del percorso assistenziale condiviso di presa in carico e di follow-up.

3. Accertamento della disabilità

Qualora la patologia oggetto di screening sia causa di sintomatologia invalidante per il bambino o, comunque, ne comprometta la autonomia nella vita e nella frequenza scolastica, deve essere attivata la procedura di riconoscimento della disabilità secondo i termini previsti dalla normativa generale e specifica, nazionale e regionale.

In Emilia-Romagna la L.R. 4/08 "Disciplina degli accertamenti delle disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale" e la DGR 1/2010 "Percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna" hanno avviato un processo di semplificazione ed umanizzazione delle procedure per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, ora adeguati alla luce delle normative nazionali del 2009, che hanno introdotto ulteriori modifiche procedurali (L. 78/2009 art. 20, L.102/2009).

Sin dalla fase della prima comunicazione della diagnosi e del percorso assistenziale, ai familiari vanno ben illustrate le necessarie procedure per poter accedere a questi diritti; a tal fine, anche i professionisti ospedalieri che per primi incontrano i familiari devono essere aggiornati su questi aspetti normativi e procedurali.

4. Esenzione

Al momento della diagnosi, il medico accede al Sistema informativo per le malattie rare (istituito in Regione dal 2007) e registra la diagnosi e i dati anagrafici del paziente.

In tempo reale, al Distretto di residenza viene visualizzata una notifica di nuova diagnosi di malattia rara. Se il paziente ha espresso il desiderio di ricevere l'attestato di esenzione a domicilio, l'operatore del distretto può stampare l'attestato e inviarlo direttamente all'assistito.

Nel caso in cui il paziente non desideri ricevere l'attestato di esenzione, l'operatore del distretto lo stamperà in attesa che l'assistito lo vada a ritirare personalmente presso l'ufficio del distretto.

5. Farmaci

La Regione Emilia-Romagna ha previsto una modalità di erogazione in esenzione dalla partecipazione al costo per farmaci al di fuori dei Livelli Essenziali di Assistenza tramite richiesta al Gruppo tecnico regionale per le malattie rare.

Il Centro clinico di riferimento compila una modulistica standard in cui vengono specificate le motivazioni per le quali viene richiesto il trattamento in esenzione e la invia all'Azienda USL di residenza dell'assistito che provvede a inoltrarla al Gruppo tecnico regionale per le malattie rare.

Il gruppo, sulla base delle evidenze scientifiche e sugli studi riportati in letteratura esprime un parere ad personam formalizzato da nota del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri.

Nel caso in cui le evidenze siano consolidate, l'autorizzazione all'erogazione in esenzione viene estesa a tutti i portatori della specifica patologia tramite atto deliberativo della Giunta Regionale.

6. Dispositivi medici

L'erogazione di dispositivi medici può avvenire con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale se la prestazione è inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza e solo a seguito di certificazione, circa la condizione dell'assistito, rilasciata da uno specialista pubblico e autorizzazione da parte del Distretto Sanitario dell'Azienda USL di residenza dell'assistito stesso.

7. Alimenti

Il Decreto Ministeriale 8 giugno 2001 prevede che l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone con malattie metaboliche congenite.

L'Azienda USL di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali è stata certificata una malattia metabolica congenita a fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta prescrive alle persone autorizzate i prodotti destinati ad una alimentazione particolare inclusi nel registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1 dello stesso Decreto Ministeriale.

8. Protesi

Il D.M. 27-8-1999 n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe." (G.U. 27 settembre 1999, n. 227, S.O.) elenca all'art 2 comma 2 fra gli aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente e, quindi, all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti.

9. Assistenza domiciliare

L'attivazione di assistenza domiciliare nei confronti di un bambino è a carico del PLS, che può attivarla di sua iniziativa o dopo consulto con colleghi (pediatra ospedaliero, neuropsichiatra infantile, altri specialisti) oppure dietro segnalazione di familiari o dell'assistente sociale. A seconda del bisogno assistenziale del bambino potrà essere attivata l'assistenza domiciliare programmata o l'assistenza domiciliare integrata.

10. Integrazione scolastica

Per l'inserimento e la frequenza scolastica di bambini con malattie metaboliche ereditarie va previsto un percorso integrato definito in base alle linee di indirizzo per le intese provinciali che la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo, inerenti la somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico. E' diritto dell'alunno/a che necessiti di assumere farmaci a scuola ricevere l'assistenza appropriata ed è diritto della famiglia o degli esercenti la potestà genitoriale chiedere che le istituzioni responsabili garantiscano la somministrazione di tali farmaci attuando le forme di accordo, di organizzazione e di collaborazione che si rendano a tal fine necessarie.

Pertanto si rimanda al protocollo di intesa provinciale del tavolo interistituzionale (Sanità/Scuola/Comune ecc.) l'individuazione di un percorso integrato per la somministrazione di farmaci a scuola.

Al fine di garantire il diritto alla salute e allo studio, per favorire al massimo la frequenza degli alunni, anche in situazione di malattia o in condizioni psico-fisiche che richiedano una terapia farmacologica è importante predisporre forme alternative quali l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale.

11. Integrazione socio-educativa-sanitaria

In relazione ai bisogni del bambino e della sua famiglia deve essere prevista l'integrazione tra l'area sanitaria e l'area sociale ed educativa anche in base a quanto previsto dal Piano Sociale e sanitario 2008-2010 e attraverso modalità operative e strumenti da concordarsi a livello locale.

12. Continuità delle cure

Strumenti per garantire la continuità delle cure sono: l'equipe/unità di valutazione pediatrica, la rete Hub & spoke, la stesura del Piano Assistenziale individuale, e/o il Percorso individuale integrato.

Il monitoraggio si articola in incontri periodici dell'equipe/UVP con valutazioni e aggiornamenti del Piano Assistenziale Individuale o del Percorso integrato individuato.

Le Associazioni dei genitori di bambini con malattie metaboliche ereditarie sono utili risorse per la continuità delle cure insieme alle associazioni di volontariato.

E' auspicata la piena collaborazione fra gli operatori e i professionisti delle aree sanitaria-educativa-scolastica-sociale e le Associazioni di tutela e partecipazione (familiari di alunni con specifiche patologie, etc.) per la programmazione delle azioni necessarie a favorire la migliore qualità di vita possibile al bambino anche nel contesto scolastico.

13. Passaggio all'età adulta

E' fondamentale garantire un corretto passaggio del paziente dai medici pediatri ai medici dell'età adulta; a tal fine è necessario che a livello di ogni Azienda si identifichi un clinico di riferimento che si interfacci con i servizi territoriali (Pediatria di Libera Scelta, Pediatria di Comunità, Neuropsichiatria Infantile, Servizi Sociali, e altri servizi coinvolti nel percorso assistenziale) e che coordini tale complessa transizione.

Sarà opportuno che il gruppo tecnico per lo screening delle malattie metaboliche ereditarie effettui il monitoraggio del corretto avviamento di questa procedura così da garantire il graduale passaggio di consegne fra i clinici coinvolti nelle diverse fasi della vita del paziente.

Normativa nazionale e regionale:

D.M. n. 332 del 27-8-1999 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe." (G.U. 27 settembre 1999, n. 227, S.O.)

DGR 286/2003 "Miglioramento dei percorsi per l'assistenza all'handicap: la prima comunicazione della diagnosi"

L.R. n.4 del 2008 "Disciplina degli accertamenti delle disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale"

D.M. 18 maggio 2001, n. 279

Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. (GU n. 160 del 12-7-2001- Suppl. Ordinario n.180/L)

Decreto Legge 78/2009 art. 20 e Legge 102/2009

PSSR 2008-2010

In particolare:

- Parte terza, Cap. 1: Risposte a bisogni complessi: verso politiche sociali e sanitarie integrate
- Parte quarta, Cap. 3 - Il Distretto I percorsi assistenziali integrati

Deliberazione di Giunta Regionale n.1/2010 "Percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna"

Deliberazione di Giunta Regionale n. 107/2010 "Allargamento dello screening neonatale per le malattie metaboliche ereditarie"

Piano regionale della prevenzione 2010-2012, Progetto 1 "Ampliamento dello screening neonatale per le malattie metaboliche ereditarie"

Consultabile alla pagina:

<http://www.saluter.it/documentazione/piani-e-programmi/piano-regionale-della-prevenzione/piano-prevenzione-2010-2012-/view>

Decreto Ministeriale 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare"

Consultabile alla pagina:

<http://www.salute.gov.it/alimentiParticolariIntegratori/paginaInternaMenuAlimentiParticolariIntegratori.jsp?id=1270&menu=strumentieservizi>

Pagina regionale dedicata alle malattie rare

<http://www.saluter.it/in-particolare-per/malattie-rare>

Pagina regionale dedicata allo screening neonatale

<http://www.saluter.it/news/regione/sceening-neonatale-un-depliant-per-informare-i-genitori>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1911

Prosecuzione di interventi di cui alla delibera di Giunta regionale 2052/10 in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli per l'accesso alle prestazioni sanitarie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la L.R. 23 dicembre 2004 n.29 "Norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale" e successive modifiche;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 175/08 di approvazione del "Piano Sociale e Sanitario 2008-2010";

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni n. 1036 del 20 luglio 2009 ed, in particolare, l'Allegato B "Interventi in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli per l'accesso alle prestazioni sanitarie" n. 2250 del 28 dicembre 2009 e n. 2052 del 20 dicembre 2010;

Considerato che gli interventi per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'Allegato B della DGR 1036/09, proseguiti poi con l'approvazione della DGR 2250/09 e 2052/10 hanno scadenza al 31 dicembre 2011;

Considerato che, ai fini di valutare l'andamento del provvedimento, sono stati raccolti i dati acquisiti dalle Aziende Sanitarie e agli atti del Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, relativamente a:

- numero delle persone che hanno usufruito dell'esenzione dal ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- numero delle prestazioni effettuate;
- importo totale del mancato gettito del ticket;
- spesa farmaci in fascia C compresi nei Prontuari Aziendali

e in distribuzione diretta per le famiglie indigenti;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna intende ribadire priorità e impegni per contrastare gli effetti della crisi sulla popolazione;

Tenuto conto che viene quantificato, per l'anno 2012 l'onere a carico del SSR, relativamente alle azioni previste dall'Allegato B di cui alla DGR soprarichiamata, nell'ordine di Euro 1.500.000,00 quale somma stimata per il mancato gettito del ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, prevista sulla base dell'attuale andamento dell'assistenza specialistica ambulatoriale e per la spesa per i farmaci in fascia C, compresi nei Prontuari Aziendali e in distribuzione diretta con modalità definite dalle singole Aziende USL, alle famiglie indigenti in carico/individuate dai Servizi Sociali dei Comuni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute Carlo Lusenti;

a voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la prosecuzione degli interventi di cui alla DGR 2052/10, in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli per l'accesso alle prestazioni sanitarie;

2. di stabilire che le misure di sostegno alle famiglie e alle fasce più deboli e, quindi, più esposte agli effetti della crisi nella fruizione delle prestazioni sanitarie, continuano a restare in vigore ed hanno scadenza al 31 dicembre 2012;

3. di dare atto che l'onere, per l'anno 2012, relativo agli interventi di cui trattasi, già quantificati nell'ordine di Euro 1.500.000,00, trova copertura nelle risorse regionali che integrano il finanziamento del Servizio sanitario regionale annualmente stanziato a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza;

4. che il presente atto sarà pubblicato nel BURERT.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1918

Assegnazione dello Stato per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

(omissis)

2) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATAVariazioni in aumento

U.P.B. 2.3.1800 "Assegnazioni dello Stato per progetti speciali di assistenza sociale".

| | | |
|-----------------------------|------|------------|
| Stanziamiento di competenza | EURO | 897.700,00 |
|-----------------------------|------|------------|

| | | |
|------------------------|------|------------|
| Stanziamiento di cassa | EURO | 897.700,00 |
|------------------------|------|------------|

Cap. 03071 "Assegnazione dello Stato per l'attuazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale degli stranieri (D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni)".

| | | |
|-----------------------------|------|------------|
| Stanziamiento di competenza | EURO | 897.700,00 |
|-----------------------------|------|------------|

| | | |
|------------------------|------|------------|
| Stanziamiento di cassa | EURO | 897.700,00 |
|------------------------|------|------------|

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESAVariazioni in aumento

U.P.B. 1.5.2.2.20281 "Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Risorse statali".

| | | |
|-----------------------------|------|------------|
| Stanziamiento di competenza | EURO | 126.443,05 |
|-----------------------------|------|------------|

| | | |
|------------------------|------|------------|
| Stanziamiento di cassa | EURO | 126.443,05 |
|------------------------|------|------------|

Cap. 68352 "Contributi a Comuni singoli e associati per interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio (art.42, D.lgs 25 luglio 1998, N.286; art.48, L.R. 12 marzo 2003, N.2 e art.10, L.R. 24 marzo 2004, N.5) - Mezzi statali."

Nuova Istituzione

DIREZIONE GENERALE: SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Stanziamento di competenza EURO 106.443,05

Stanziamento di cassa EURO 106.443,05

Cap. 68354 "Spese per studi e consulenze per l'attuazione delle azioni di coordinamento e monitoraggio dell'accordo di programma per interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio (art.42, D.lgs 25 luglio 1998, N.286; art.48, L.R. 12 marzo 2003, N.2 e art.10, L.R. 24 marzo 2004, N.5) - Mezzi statali."

Nuova Istituzione

DIREZIONE GENERALE: SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Stanziamento di competenza EURO 20.000,00

Stanziamento di cassa EURO 20.000,00

U.P.B. "Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Risorse statali".
1.5.2.3.21050

Nuova istituzione

Stanziamento di competenza EURO 771.256,95

Stanziamento di cassa EURO 771.256,95

Cap. 68356 "Contributi in conto capitale a Comuni singoli e associati per interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio (art.42, D.lgs 25 luglio 1998, N.286; art.48, L.R. 12 marzo 2003, N.2 e art.10, L.R. 24 marzo 2004, N.5) - Mezzi statali."

Nuova Istituzione

DIREZIONE GENERALE: SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Stanziamento di competenza EURO 771.256,95

Stanziamento di cassa EURO 771.256,95

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1935

Concessione dei contributi previsti all'art. 4 comma 2 della L.R. 3/11 a favore di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" ed, in particolare, il Titolo II "Interventi di prevenzione primaria e secondaria";

Richiamato in particolare l'art. 4, della citata L.R. 3/11 recante "Rapporti con il volontariato e l'associazionismo" che prevede che per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005 n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della Legge regionale 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10), operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli enti locali del territorio regionale.

La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile;

Considerato che l'art. 12 al comma 5 prevede che la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi, tra l'altro, all'attuazione dell'art. 4, comma 2;

Richiamata la propria deliberazione n. 972 del 4 luglio 2011 con la quale sono state determinate le priorità, i criteri e le modalità per l'anno 2011, per la concessione dei contributi previsti all'art. 4 comma 2 della L.R. 3/11;

Rilevato che le domande per la concessione dei contributi in oggetto dovevano essere inviate entro il termine perentorio del 20 settembre 2011 e che per le domande inviate a mezzo raccomandata postale fa fede il timbro di spedizione;

Preso atto:

- delle domande pervenute, complete della documentazione richiesta dalla delibera 972/11, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale elencate nell'allegato prospetto A facente parte integrante della presente deliberazione;

Atteso che il Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale ha esaminato ed istruito le domande presentate, di cui all'allegato prospetto A, secondo le priorità, i criteri e le modalità determinate con propria delibera 972/11 per l'anno 2011 per la concessione dei contributi previsti all'art. 4 comma 2, della L.R. 3/11;

Preso atto dei verbali redatti dal Servizio Politiche per la

sicurezza e della polizia locale, conservati agli atti del Servizio medesimo a disposizione degli organi di controllo in cui si stabilisce:

- che, a conclusione dell'istruttoria, emerge un gruppo di progetti indicati nell'Allegato B che sono ampiamente rispondenti ai criteri di priorità indicati al punto 7 dell'Allegato A della delibera n. 972 del 4/7/2011 poiché raggiungono la soglia minima individuata quale limite per stabilire la corrispondenza a tali criteri;
- che, mantenendo la percentuale massima di contribuzione (prevista dalla delibera 972/11 all'80% dell'importo delle spese ritenute ammissibili) non sarebbe stato possibile contribuire al finanziamento di tutti i progetti ritenuti, per le ragioni sopra esposte, particolarmente meritevoli;
- che è stato ritenuto pertanto opportuno, anche al fine di favorire, la massima sperimentazione di progetti e iniziative meritevoli, ammettere al finanziamento gli otto progetti indicati nell'allegato prospetto B, parte integrante della presente deliberazione, che, presentati dalle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, raggiungono la soglia minima individuata, riconoscendo un contributo in misura inferiore al massimo previsto dalla legge, e corrispondente al 65%;
- che n. 35 progetti elencati negli allegati prospetti C, D ed E, parti integranti del presente atto, non sono stati ammessi a contributo per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

Richiamata la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

Vista la determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, i progetti oggetto del finanziamento di cui al presente atto non rientrano nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";

Viste altresì:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le LL.RR. n. 14 e 15 del 23 dicembre 2010;

- le LL.RR. n. 10 e 11 del 26 luglio 2011

- l'art. 1 del DPR 3/6/1998, n. 252 e succ. mod.;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2, della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006 e s.m., n. 1663 del 27/11/2006, n. 2172/2009 e n. 1222 del 4/8/2011;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio

delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007” e ss.mm.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Vicepresidente - Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera;

a voti unanimi e palesi
delibera:

1. di prendere atto delle domande presentate dalle Organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 3/11 e a’ termini delle priorità, dei criteri e delle modalità fissati dalla delibera 972/11, riportate nell’allegato prospetto A, parte integrante della presente deliberazione;

2. di dichiarare ammissibili a contribuzione sulla base degli esiti istruttori compiuti dal Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale le richieste di contributo corredate dai relativi progetti presentati da parte delle Organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per la realizzazione delle iniziative elencate nell’allegato prospetto B parte integrante della presente deliberazione;

3. di escludere le richieste di contributo da parte delle Organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale elencate negli allegati prospetti C, D, E, facenti parte integrante della presente deliberazione, per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate;

4. di concedere alle 8 Organizzazioni di volontariato e asso-

ciazioni di promozione sociale elencate nell’allegato prospetto B, il contributo a fianco di ciascuna indicato per l’importo complessivo di Euro 244.393,50;

5. di imputare il conseguente onere finanziario nel seguente modo:

- quanto a Euro 244.393,50, registrata al n. 4602 di impegno, sul Capitolo 2728 “Contributi alle organizzazioni e alle associazioni di volontariato, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile (Art. 4, c. 2 L.R. 9 maggio 2011, n. 3”)), UPB 1.2.3.2. 3832,

del Bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che alla liquidazione dei contributi provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente in applicazione dell’art. 51 della L.R. 40/01, nonché della propria delibera 2416/2008 e succ. modifiche, secondo le modalità previste al punto 10) dell’ Allegato A della predetta deliberazione n. 972 del 4 luglio 2011;

7. di prendere atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni tecnico operative e di dettaglio indicate nella deliberazione 972/11 sopracitata;

8. di dare atto che sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le norme di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili ai progetti oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PROSPETTO A

Elenco delle domande pervenute da parte delle Organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

| N. Organizzazione Associazione richiedente | Progetto/Programma | Costo del progetto |
|---|--|---------------------------|
| 1. Coordinamento delle sezioni territoriali dell'Emilia Romagna dell'associazione nazionale ficiesse (BO) | Promozione della Cultura della legalità e della Sicurezza nelle scuole e negli ambiti scolastici | €. 8.494,20 |
| 2. Associazione di Protezione Civile Trepponti di Comacchio (FE) | La scuola e la sicurezza | €. 6.000,00 |
| 3. Gruppo dello Zuccherificio (RA) | Camminare diritti | €. 7.000,00 |
| 4. Associazione ARCI Emilia Romagna (BO) | GEL: Giovani Esperienze per la Legalità | €. 66.700,00 |
| 5. Associazione Pronto Intervento Caritas Diocesi Ravenna-Cervia 'Don Antonio Obovali' (RA) | Fà la cosa giusta | €. 14.000,00 |
| 6. Associazione Famiglia Aperta Onlus (BO) | ConVivenze... Costruire insieme la legalità | €. 37.300,00 |
| 7. Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, (BO) | Responsabilità | €. 75.650,00 |
| 8. Gruppo di lettura San Vitale (BO) | L'eclissi della legalità - Ricercare nuovi percorsi di Libertà | €. 13.900,00 |
| 9. Associazione Guardie Nazionali A.E.Z.A., Sezione Provinciale di Bologna (BO) | Per donarle una rosa | €. 110.000,00 |

| | | | |
|-----|--|--|---------------|
| 10. | Associazione di Volontariato Il Villaggio Globale (RA) | "LEG-LAB" Giovani laboratori di legalità e cittadinanza responsabile | €. 48.400,00 |
| 11. | Auser Imola (BO) | Contro ogni omertà | €. 40.000,00 |
| 12. | Legambiente Emilia-Romagna (BO) | Legalità 2.0 | €. 45.800,00 |
| 13. | Associazione Farsi Prossimo (RA) | La mia scelta per il bene di tutti | €. 159.000,00 |
| 14. | Associazione di volontariato "Emiliani" (BO) | Dalla scuola alla cittadinanza: performance nella legalità | €. 49.205,00 |
| 15. | CEDIS Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere (FE) | Si può vivere così | €. 62.500,00 |
| 16. | Associazione di Promozione Sociale "Campania in Cammino" (RE) | LEGALITALIA - Costruire il futuro nella pace e nella fratellanza | €. 60.000,00 |
| 17. | Istituto Italiano Fernando Santi Sede Regionale Emilia Romagna | Crescere Insieme | €. 60.000,00 |
| 18. | Associazione Nove Teatro (RE) | Teatro e legalità; linguaggio antico per un'educazione moderna | €. 59.150,00 |
| 19. | Centro Interculturale Nawras (RN) | Vivere la Costituzione | €. 660,00 |
| 20. | Associazione !A la Calle! (RN) | E tu con chi vuoi stare? | €. 32.958,25 |

| | | |
|---|--|--------------|
| 21. Ecosportello Econstile (PR) | Semi di legalità | €. 19.300,00 |
| 22. Centro Italiano Femminile C.I.F. (FC) | Educare alla legalità | €. 67.500,00 |
| 23. Federconsumatori Provincia di Modena (MO) | "Giovani e legalità" Cittadinanza attiva e lotta a tutte le forme d'illegalità e di inquinamento criminale | €. 13.800,00 |
| 24. Associazione di volontariato Casaperta (PR) | "CANTIERI DI LEGALITA'" | €. 60.000,00 |
| 25. Associazione Gruppo San Damiano (RN) | Dalle parole ai fatti | €. 35.900,00 |
| 26. Associazione "La Strada" (BO) | "LA MAFIA NORMALE" | €. 17.000,00 |
| 27. Associazione Centro Donna Giustizia (FE) | Rete per la Legalità e Responsabilità a Ferrara | €. 50.000,00 |
| 28. Acli Reggio Emilia (RE) | Democrazia e Legalità dal Basso | €. 50.000,00 |
| 29. Associazione ARCI Comitato Provinciale di Piacenza (PC) | Le loro idee camminano sulle nostre gambe: i cento passi dei ragazzi di Piacenza verso il 21 marzo | €. 18.000,00 |
| 30. Volley Sassuolo a.s.d. (MO) | Migliorare dentro | €. 9.000,00 |
| 31. Associazione culturale Il Borgo (PR) | Cittadinanza attiva e legalità. Esperienze di vita comunitaria contro le mafie di tutti i giorni | €. 10.000,00 |

| | | | |
|-----|---|---|--------------|
| 32. | Idea Volley Sassuolo (MO) | E-sportiamo legalità | €. 21.000,00 |
| 33. | Associazione Italiana Soci Costruttori IBO (FE) | Mafie e Legalità | €. 20.640,00 |
| 34. | Associazione Animatamente (MO) | Linea di confine | €. 10.000,00 |
| 35. | Associazione Amici di Gigi (FC) | Un luogo a norma. Un cambio di prospettiva sulla legalità | €. 63.000,00 |
| 36. | Associazione A.Ma - Associazione Marta e Maria (MO) | Giovani contro lo sfruttamento | €. 25.000,00 |
| 37. | Associazione 2000Giovani (RN) | Bull-on-line | €. 8.611,20 |
| 38. | Associazione Servizi per il volontariato Modena (MO) | Piccoli Mediatori Crescono | €. 15.000,00 |
| 39. | Vertere Associazione culturale (MO) | "Cose di tutti" Laboratorio permanente per la legalità | €. 22.800,00 |
| 40. | Associazione "Servire l'Uomo" (RE) | E.Co. Etica per una comunità | €. 48.500,00 |
| 41. | Associazione Centro per la Pace "Loris Romagnoli" (FC) | Treno della Memoria 2012 - Dalla Memoria alle Legalità | €. 67.680,00 |
| 42. | Associazione Minimondi (PR) | Abitare la legalità | €. 60.000,00 |
| 43. | Associazione Vedo Sento e Parlo (RN) | I Giardini dei giusti | 40.000,00 |

PROSPETTO B

Elenco delle domande presentate dalle Organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale ammesse a contribuzione con indicazione della misura di contributo concesso

| N. Organizzazione Associazione richiedente | Progetto/Programma | Costo del progetto | Spesa ammissibile | Contributo erogabile (65%) |
|---|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Associazione ARCI Emilia Romagna (BO) | GEL: Giovani Esperienze per la Legalità | €. 66.700,00 | €. 62.500,00 | €. 40.625,00 |
| 2. Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, (BO) | Responsabilità | €. 75.650,00 | €. 62.500,00 | €. 40.625,00 |
| 3. CEDIS Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere (FE) | Si può vivere così | €. 62.500,00 | €. 62.500,00 | €. 40.625,00 |
| 4. Associazione Nove Teatro Novellara(RE) | Teatro legalità; linguaggio antico un'educazione moderna e | €. 59.150,00 | €. 59.150,00 | €. 38.447,50 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 5. Associazione Gruppo San Damiano S.Arcangelo di Romagna (RN) | Dalle parole ai fatti | € . 35.900,00 | € . 35.900,00 | € . 23.335,00 |
| 6. Acli Reggio Emilia (RE) Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani | Democrazia e Legalità dal Basso | € . 50.000,00 | € . 50.000,00 | € . 32.500,00 |
| 7. Associazione Italiana Soci Costruttori IBO (FE) | Mafie e Legalità | € . 20.640,00 | € . 20.640,00 | € . 13.416,00 |
| 8. Vertere Associazione culturale Spilamberto (MO) | "Cose di tutti" Laboratorio permanente per la legalità | € . 22.800,00 | € . 22.800,00 | € . 14.820,00 |
| TOTALI | | € . 375.990,00 | | € . 244.393,50 |

PROSPETTO C

Elenco delle domande presentate dalle Organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale ritenute inammissibili per motivi formali

| Associazione/organizzazione richiedente | Progetto/programma | Motivazione |
|---|--|--|
| 1. Gruppo dello Zuccherificio (RA) | Camminare diritti | Non risulta iscritta nei registri di cui alle LL.RR. n. 12/2005 e n. 34/2002 |
| 2. Associazione Guardie Nazionali A.E.Z.A., Sezione Provinciale di Bologna (BO) | Per donarle una rosa | Non risulta iscritta nei registri di cui alle LL.RR. n. 12/2005 e n. 34/2002 |
| 3. Associazione di Promozione Sociale "Campania in Cammino" (RE) | LEGALITALIA - Costruire il futuro nella pace e nella fratellanza | Domanda presentata fuori termine (punto 4 All. A), D.G.R 272/2011) |

PROSPETTO D

Elenco delle domande presentate dalle Organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che dichiarano di rinunciare all'attuazione dell'iniziativa in caso di riduzione della percentuale di cofinanziamento regionale

| Associazione/organizzazione richiedente | Progetto/programma | Percentuale minima al di sotto della quale si dichiara di rinunciare all'attuazione dell'iniziativa | Percentuale di cofinanziamento regionale |
|--|--|--|---|
| 1. Auser Imola (BO) | Contro ogni omertà | 70% | 65% |
| 2. Legambiente Emilia-Romagna (BO) | Legalità 2.0 | 75% | 65% |
| 3. Associazione di volontariato "Emiliani" (BO) | Dalla scuola alla cittadinanza: performance nella legalità | 76% | 65% |
| 4. Centro Interculturale Nawras (RN) | Vivere la Costituzione | 70% | 65% |
| 5. Associazione !A la Calle! (RN) | E tu con chi vuoi stare? | 80% | 65% |
| 6. Ecosportello Econstile (PR) | Semi di legalità | 90% | 65% |
| 7. Centro Italiano Femmine C.I.F. (FC) | Educare alla legalità | 75% | 65% |
| 8. Federconsumatori Provincia di Modena (MO) | "Giovani e legalità" Cittadinanza attiva e lotta a tutte le forme d'illegalità e di inquinamento criminale | 70% | 65% |
| 9. Volley Sassuolo a.s.d. (MO) | Migliorare dentro | 80% | 65% |
| 10. Associazione Animatamente (MO) | Linea di confine | 70% | 65% |
| 11. Associazione A.Ma - Associazione Marta e Maria (MO) | Giovani contro lo sfruttamento | 70% | 65% |
| 12. Associazione 2000Giovani (RN) | Bull-on-line | 80% | 65% |
| 13. Associazione Servizi per il volontariato Modena (MO) | Piccoli Mediatori Crescono | 70% | 65% |
| 14. Associazione "Servire l'Uomo" (RE) | E.Co. Etica per una comunità | 70% | 65% |
| 15. Associazione Vedo Sento e Parlo (RN) | I Giardini dei giusti | 80% | 65% |

PROSPETTO E

Elenco delle domande presentate dalle Organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale ritenute inammissibili in quanto non raggiungono il punteggio minimo di ammissibilità

| Associazione/organizzazione e richiedente | Progetto/programma | Motivazione |
|---|--|--|
| 1. Coordinamento delle sezioni territoriali dell'Emilia Romagna dell'associazione nazionale ficiesse (BO) | Promozione della Cultura della legalità e della Sicurezza nelle scuole e negli ambiti scolastici | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 2. Associazione di Protezione Civile Trepponti di Comacchio (FE) | La scuola e la sicurezza | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 3. Associazione Pronto Intervento Caritas Diocesi Ravenna-Cervia 'Don Antonio Obovali' (RA) | Fà la cosa giusta | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 4. Associazione Famiglia Aperta Onlus (BO) | ConVivenze... Costruire insieme la legalità | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 5. Gruppo di lettura San Vitale (BO) | L'eclissi della legalità - Ricercare nuovi percorsi di Libertà | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 6. Associazione di Volontariato Il Villaggio Globale (RA) | "LEG-LAB" Giovani laboratori di legalità e cittadinanza responsabile | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 7. Associazione Farsi Prossimo (RA) | La mia scelta per il bene di tutti | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 8. Istituto Italiano Fernando Santi Sede Regionale Emilia Romagna | Crescere Insieme | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 9. Associazione di volontariato Casaperta (PR) | "CANTIERI DI LEGALITA'" | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 10. Associazione "La Strada" (BO) | "LA MAFIA NORMALE" | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |

| | | |
|---|--|--|
| 11. Associazione Centro Donna Giustizia (FE) | Rete per la Legalità e Responsabilità a Ferrara | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 12. Associazione ARCI Comitato Provinciale di Piacenza (PC) | Le loro idee camminano sulle nostre gambe: i cento passi dei ragazzi di Piacenza verso il 21 marzo | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 13. Associazione culturale Il Borgo (PR) | Cittadinanza attiva e legalità. Esperienze di vita comunitaria contro le mafie di tutti i giorni | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 14. Idea Volley Sassuolo (MO) | E-sportiamo legalità | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 15. Associazione Amici di Gigi (FC) | Un luogo a norma. Un cambio di prospettiva sulla legalità | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 16. Associazione Centro per la Pace "Loris Romagnoli" (FC) | Treno della Memoria 2012 - Dalla Memoria alle Legalità | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |
| 17. Associazione Minimondi (PR) | Abitare la legalità | Non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1936

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Piacenza e assegnazione e concessione contributi ai sensi dell'art. 3, L.R. 3/11, CUP D38H11000110005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(*omissis*)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Osservatorio Legalità e sicurezza" della Provincia di Piacenza, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di €. 22.060,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di €. 49.000,00;

2) di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Piacenza, per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di €. 22.060,00 a favore della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 3, della L.R. n. 3/2011, per la realizzazione dell'attività sopra richiamata;

4) di impegnare la spesa complessiva di €.22.060,00 come segue:

- quanto a euro 2.580,00 con il n. 4597 di impegno, sul Capitolo 02800 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali a fronte di spese di investimento, per la realizzazione di progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n.3)" - U.P.B. 1.2.3.3.4422;

- quanto a euro 19.480,00 con il n. 4598 di impegno sul Ca-

pitolo 02732 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (Art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n.3)" - U.P.B.1.2.3.2.3832,

del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, come precisato in premessa, al progetto di investimento pubblico connesso all'intervento oggetto del presente provvedimento, è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) n. D38H11000110005;

6) di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Piacenza, come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 30/6/2014, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2014;

7) di dare atto che:

- alla liquidazione del contributo a favore della Provincia di Piacenza provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/2008 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;

- per dare piena attuazione alle finalità ed obiettivi perseguiti dalla Legge regionale 3 del 9 maggio 2011, in ragione delle motivazioni indicate in premessa, saranno riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione, le spese che si riferiscono ad attività oggetto del presente Accordo sostenute a partire dall'entrata in vigore della Legge medesima fissata alla data del 24 maggio 2011;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "Osservatorio Legalità e Sicurezza." IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011

TRA

La Regione Emilia Romagna, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del...,

e

La Provincia di Piacenza, rappresentata dal Presidente

Vista la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile." ed in particolare:

- l'art. 3, comma 1, che prevede che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.";
- l'art. 7 , comma 1, recante "Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione" che prevede che "La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 della

legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

- a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
- b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
- c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.”;

Premesso che:

la Provincia di Piacenza, con il progetto "Osservatorio Legalità e sicurezza" persegue l'obiettivo di creare un osservatorio legalità e sicurezza su base provinciale attraverso una attività di monitoraggio, raccolta ed analisi dei dati e divulgazione delle risultanze con l'obiettivo di migliorare le conoscenze sul fenomeno e contribuire alla sua prevenzione;

Preso atto che il Presidente della Provincia di Piacenza, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 23 settembre 2011 al n. PG2011. 0229908, ha avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto denominato "Osservatorio Legalità e sicurezza”;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dalla Provincia di Piacenza e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Piacenza, alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, il cui schema allegato è parte integrante del presente atto, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente Accordo di programma

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di Programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Piacenza, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto denominato "Osservatorio Legalità e Sicurezza".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di Programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

- realizzazione dell'Osservatorio Legalità e Sicurezza su base provinciale per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso;
- avvio di una collaborazione con la Fondazione Antonino Caponnetto per l'attivazione e gestione all'Osservatorio Legalità e Sicurezza;
- messa a disposizione di un locale ad uso sede dell'Osservatorio con arredi e attrezzature per lo svolgimento delle attività;
- individuazione tra il personale provinciale di una figura professionale da impegnare nell'attività di supporto organizzativo e di collegamento con la Regione Emilia-Romagna e con la Fondazione Antonino Caponnetto;
- organizzazione di momenti di confronto con tutti i soggetti istituzionali e di rappresentanza interessati al fenomeno;
- programmazione e realizzazione di iniziative informative e formative rivolte alle istituzioni locali, alle scuole ed alla cittadinanza finalizzate alla restituzione delle risultanze dell'attività svolta ed alla conoscenza degli strumenti di contrasto e prevenzione del fenomeno criminoso;
- organizzazione di eventi di particolare rilevanza alla presenza di esponenti nazionali dell'antimafia.

Articolo 4**Quadro economico di riferimento**

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo, si prevede il finanziamento delle seguenti spese:

SPESE DI INVESTIMENTO:

| Descrizione spese | Costo |
|---|-------------------|
| 1. Allestimento di un locale ad uso sede dell'Osservatorio con arredi e attrezzature per lo svolgimento delle attività; | €. 4.000,00 |
| Totale spese investimento | €.4.000,00 |

SPESE CORRENTI:

| Descrizione spese | Costo |
|--|--------------------|
| - Collaborazione con la Fondazione Antonino Caponnetto | €. 25.000,00 |
| - costi di gestione: | €. 20.000,00 |
| 1. costo del personale provinciale | |
| 2. utenze | |
| 3. gestione ufficio (cancelleria e spedizioni) | |
| 4. organizzazione iniziative di divulgazione e predisposizione materiale | |
| Totale spese correnti | € 45.000,00 |

Articolo 5**Obblighi assunti da ciascun partecipante**

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere alla Provincia di Piacenza un contributo complessivo di €. 22.060,00 di cui €.19.480,00 a titolo di contributo alle spese correnti e €. 2.580,00 a titolo di contributo alle spese di investimento a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 49.000,00, di cui €. 26.940,00 a carico della Provincia .

La Provincia di Piacenza si impegna ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti:

- la formalizzazione della collaborazione con la Fondazione Antonino Caponnetto,
- l'allestimento della sede con dotazione della strumentazione necessaria alla piena operatività;
- il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione da parte della Provincia stessa delle attività previste dal Progetto "Osservatorio Legalità e Sicurezza", così come descritto nella documentazione presentata e presente agli atti del Servizio regionale competente.

La Provincia di Piacenza si impegna inoltre a mettere a disposizione della Regione Emilia-Romagna eventuali risultati di ricerca e tutti i dati, risultanti dalle attività previste dal presente Accordo, utili alla implementazione dell'Osservatorio regionale, come definito dalla legge 3/2011, art. 12, lett. b. Modalità e tempi della trasmissione di tali dati saranno concordati direttamente tra i responsabili di progetto delle amministrazioni interessate o all'interno dei gruppi misti di lavoro appositamente costituiti.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Piacenza si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti della Provincia, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto stesso.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore della Provincia di Piacenza, pari all'importo complessivo di €. 22.060,00, sarà

disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche di pagamento, pari a €. 11.030,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese di investimento pari a euro 1.290,00 e del 50% del contributo sulle spese correnti pari a euro 9.740,00, a sottoscrizione dell'Accordo e a presentazione da parte della Provincia di Piacenza della comunicazione relativa all'avvio del progetto;
- la seconda tranche di pagamento, pari a €.4.870,00, corrispondente al 25% del contributo sulle spese correnti a presentazione della documentazione da parte della Provincia di Piacenza relativa allo stato di avanzamento delle attività e della rendicontazione delle spese sostenute;
- la terza ed ultima tranche di pagamento, pari a €.6.160,00, corrispondente alla somma del 25% del contributo sulle spese correnti pari a euro 4.870,00 e del 50% del contributo sulle spese di investimento pari a euro 1.290,00 a presentazione della relazione finale delle attività - la quale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, lett b) della L.R. 3 del 9 maggio 2011, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti - e della rendicontazione delle spese sostenute da parte della Provincia di Piacenza.

Ai fini delle procedure di rendicontazione saranno ammesse le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 3 del 9 maggio 2011, fissata al 24 maggio 2011.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte della Provincia di Piacenza, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n... del..... e dovrà essere attuato entro il 30/06/2014, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2014.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel

termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale della Provincia di Piacenza.

Per la Regione
Emilia-Romagna
Il Vicepresidente

Per la Provincia di Piacenza
Il Presidente

Bologna,

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1940

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Castelguelfo (BO) Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 3, L.R. 3/11

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Castel Guelfo di Bologna - Comunità dei Giovani Responsabili", del Comune di Castel Guelfo (BO), assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di Euro 13.800,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di Euro 23.000,00;

2) di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Castel Guelfo (BO), per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 13.800,00 a favore del Comune di Castel Guelfo (BO), ai sensi dell'art. 3, della L.R. 3/11, per la realizzazione dell'attività soprarichiamata;

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 13.800,00, registrata con il n. 4690 di impegno sul capitolo 02732 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (Art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n.3)" C.N.I. - U.P.B.1.2.3.2.3832, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011

che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le norme di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

6) di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Castel Guelfo (BO), come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 31/12/2012, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/6/2013;

7) di dare atto che:

- alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Castel Guelfo (BO) provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/08 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;
- per dare piena attuazione alle finalità ed obiettivi perseguiti dalla Legge Regionale 3 del 9 maggio 2011, in ragione delle motivazioni indicate in premessa, saranno riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione, le spese che si riferiscono ad attività oggetto del presente Accordo sostenute a partire dall'entrata in vigore della Legge medesima fissata alla data del 24 maggio 2011;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simionetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - COMUNITA' DEI GIOVANI RESPONSABILI".

TRA

La Regione Emilia Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del....;

e

Il Comune di Castel Guelfo (BO), rappresentato dal Sindaco Cristina Carpeggiani;

Vista la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile." ed in particolare:

- l'art. 3, comma 1, che prevede che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.";
- l'art. 7 , comma 1, recante "Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione" che prevede che "La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento

della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

- a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
- b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
- c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.”;

Premesso che:

-il Comune di Castel Guelfo (BO), attraverso il progetto “Castel Guelfo di Bologna - Comunità dei Giovani Responsabili” persegue l’obiettivo di rendere consapevoli i giovani del reale valore della comunità al fine di essere protagonisti, attraverso le loro piccole o grandi azioni, del futuro e della crescita del paese;

Preso atto che il Sindaco del Comune di Castel Guelfo (BO), con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 30/09/2011 al n.PG2011.0236530, ha avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto denominato “Castel Guelfo di Bologna - Comunità dei Giovani Responsabili”;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal comune di Castel Guelfo (BO) e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Castel Guelfo (BO), alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell’Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di Programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Castel Guelfo (BO), ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto denominato "Castel Guelfo di Bologna - Comunità dei Giovani Responsabili".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di Programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

- Dare attuazione concreta alle decisioni ed ai progetti assunti dal Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- Percorsi formativi per promuovere la partecipazione dei nuovi cittadini alla vita del paese;
- Percorso scolastico di educazione alla legalità e partecipazione ai campi di lavoro nelle terre confiscate alla mafia di 10/15 ragazzi del territorio;
- Percorso formativo sull'uso consapevole del denaro;
- Percorso generazionale e di sensibilizzazione al volontariato;
- Percorsi su temi legati al rispetto degli altri.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo, si prevede il finanziamento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

| Descrizione spese | Costo |
|--|-------------------------|
| - Realizzazione di progetti proposti dal Consiglio Comunale Ragazzi; | €. 3.000,00 |
| - Viaggi e partecipazione dei ragazzi ai campi di lavoro; | €. 10.000,00 |
| - Esperti e laboratori informativi; | €. 10.000,00 |
| Totale spese | €. 23.000,00 |

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Castel Guelfo (BO) la somma di €. 13.800,00, a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 23.000,00.

Il Comune di Castel Guelfo (BO) si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti la realizzazione delle azioni così come sinteticamente descritte all'articolo 3 del presente Accordo e secondo l'articolazione prevista nel progetto presentato;
- a reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "Castel Guelfo di Bologna - Comunità dei Giovani Responsabili", così come descritto nella documentazione presentata.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Castel Guelfo (BO) si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti del Comune, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto stesso.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Castel Guelfo (BO), pari all'importo complessivo di €. 13.800,00, sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche, pari a €. 6.900,00 e corrispondente al 50% del contributo, a sottoscrizione dell'Accordo, e a presentazione da parte del Comune di Castel Guelfo (BO) della comunicazione relativa all'avvio del progetto;
- la seconda tranche, pari a €. 6.900,00, corrispondente all'ulteriore 50% del contributo, a presentazione della

documentazione da parte del Comune di Castel Guelfo (BO) relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e alla relazione finale, la quale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17,2° comma, lett b) della L.R. 3 del 9 maggio 2011, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.

Ai fini delle procedure di rendicontazione saranno ammesse le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 3 del 9 maggio 2011, fissata al 24 maggio 2011.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Castel Guelfo (BO), la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente accordo ha una durata, per quanto riferito allo sviluppo del progetto sopra indicato, di 12 mesi e la sua scadenza viene individuata al 31/12/2012, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/06/2013.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Castel Guelfo (BO).

Per la Regione
Emilia-Romagna

Il VicePresidente

Per il Comune di Castel Guelfo (BO)

Il Sindaco

Bologna,

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1942

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Ravenna, assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 3, della L.R. 3/11

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Liberi dalle Mafie: progetto di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di I grado del Comune di Ravenna contro tutte le mafie - anno 2011/2012", del Comune di Ravenna, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di €. 13.980,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di €. 24.680,00;

2) di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna, per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di €. 13.980,00 a favore del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 3/11, per la realizzazione dell'attività soprarichiamata;

4) di impegnare la spesa complessiva di €. 13.980,00, registrata con il n. 4691 di impegno sul capitolo 02732 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n. 3)" C.N.I.

- U.P.B. 1.2.3.2.3832, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le norme di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

6) di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna, come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 30/6/2012 fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2012;

7) di dare atto che:

- alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Ravenna provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/08 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;

- per dare piena attuazione alle finalità ed obiettivi perseguiti dalla Legge regionale 3 del 9 maggio 2011, in ragione delle motivazioni indicate in premessa, saranno riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione, le spese che si riferiscono ad attività oggetto del presente Accordo sostenute a partire dall'entrata in vigore della Legge medesima fissata alla data del 24 maggio 2011;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LIBERI DALLE MAFIE: PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE DI RAVENNA CONTRO TUTTE LE MAFIE - ANNO 2011/2012".

TRA

La Regione Emilia Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del...

e

Il Comune di Ravenna, rappresentato dall'Assessore a "Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia. Istruzione Superiore, Formazione Professionale.", Ouidad Bakkali;

Vista la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile." ed in particolare:

- l'art. 3, comma 1, che prevede che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.";

- l'art. 7 , comma 1, recante "Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione" che prevede che "La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 3,

promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

- a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
- b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
- c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.”;

Premesso che:

-il Comune di Ravenna, attraverso il progetto “Liberi dalle Mafie: progetto di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di I grado del Comune di Ravenna contro tutte le mafie - anno 2011/2012” persegue l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza e nello specifico il mondo scolastico sulle tematiche della legalità, della giustizia e della democrazia;

Preso atto che il Sindaco del Comune di Ravenna, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 22/08/2011 al n.PG2011.0203803, ha avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto denominato “Liberi dalle Mafie: progetto di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di I grado del Comune di Ravenna contro tutte le mafie - anno 2011/2012”;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Ravenna e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Ravenna, alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell’Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di Programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Ravenna, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto denominato "Liberi dalle Mafie: progetto di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di I grado del Comune di Ravenna contro tutte le mafie - anno 2011/2012".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di Programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

Realizzazione di un percorso formativo, articolato in 3 moduli didattici, per le classi III - 18 classi per un numero complessivo di 450 studenti;

Realizzazione di incontri con testimoni diretti per le classi II - 43 classi per un numero complessivo di 1075 studenti

Realizzazione di un evento finale, giugno 2012, a conclusione del percorso formativo attraverso il coinvolgimento di tutte le realtà che a diverso titolo hanno partecipato alla realizzazione del progetto.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo, si prevede il finanziamento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

| Descrizione spese | Costo |
|---|---------------------|
| - Coordinamento ed organizzazione generale e logistica; | €. 8.700,00 |
| - Percorso educativo (I, II e III modulo) - classi III; | €. 11.480,00 |
| - Incontri per classi II e III; | €. 1.600,00 |
| - Evento finale; | €. 2.900,00 |
| Totale spese | €. 24.680,00 |

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Ravenna la somma di €. 13.980,00, a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 24.680,00.

Il Comune di Ravenna si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti la realizzazione del percorso formativo per le classi III, gli incontri per le classi II e III e l'evento finale nel giugno del 2012 secondo l'articolazione prevista nel progetto presentato;
- a reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "Liberi dalle Mafie: progetto di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di I grado del Comune di Ravenna contro tutte le mafie - anno 2011/2012", così come descritto nella documentazione presentata.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti del Comune, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto stesso.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Ravenna, pari all'importo complessivo di €. 13.980,00, sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche, pari a €. 6.990,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo a sottoscrizione dell'Accordo, e a presentazione da parte del Comune di Ravenna della comunicazione relativa all'avvio del progetto;

- la seconda tranche, pari a €. 6.990,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo a presentazione della documentazione da parte del Comune di Ravenna relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e alla relazione finale, la quale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lett b) della L.R. 3 del 9 maggio 2011, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.

Ai fini delle procedure di rendicontazione saranno ammesse le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 3 del 9 maggio 2011, fissata alla data del 24 maggio 2011.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Ravenna, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n... del..... e dovrà essere attuato entro il 30/06/2012, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2012.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Ravenna.

Per la Regione
Emilia-Romagna
Il VicePresidente

Per il Comune di Ravenna
L'Assessore

Bologna,

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1947

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 3, L.R. 3/11

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Centro di iniziativa sulla Legalità", del Comune di Bologna, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di € 8.000,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di € 20.000,00;

2) di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna, per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di € 8.000,00 a favore del Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 3/11, per la realizzazione dell'attività soprarichiamata;

4) di impegnare la spesa complessiva di € 8.000,00, registrata con il n. 4595 di impegno sul Capitolo 02732 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n.3)" - U.P.B. 1.2.3.2.3832, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che pre-

senta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le norme di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

6) di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna, come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 30/6/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2013;

7) di dare atto che:

- alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Bologna provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/08 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;

- per dare piena attuazione alle finalità ed obiettivi perseguiti dalla Legge Regionale 3 del 9 maggio 2011, in ragione delle motivazioni indicate in premessa, saranno riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione, le spese che si riferiscono ad attività oggetto del presente Accordo sostenute a partire dall'entrata in vigore della Legge medesima fissata alla data del 24 maggio 2011;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CENTRO DI INIZIATIVA SULLA LEGALITA'" IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011

TRA

La Regione Emilia Romagna, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del...,

e

Il Comune di Bologna, rappresentato dall'Assessore al Commercio, Attività Produttive, Turismo, Legalità Nadia Monti,

Vista la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile." ed in particolare:

- l'art. 3, comma 1, che prevede che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.";
- l'art. 7, comma 1, recante "Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione" che prevede che "La

Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

- a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
- b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
- c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.”;

Premesso che:

il Comune di Bologna, attraverso il progetto **“Centro di iniziativa sulla Legalità”** persegue l'obiettivo di realizzare un centro che abbia lo scopo di attuare interventi finalizzati sia all'analisi delle possibili infiltrazioni del fenomeno criminale mafioso nel tessuto sociale e commerciale bolognese, sia alla realizzazione di azioni concrete e sinergiche tra vari soggetti, interni ed esterni all'Amministrazione, per prevenire e contrastare tali attività criminali;

Preso atto che l'Assessore al Commercio, Attività Produttive, Turismo, Legalità del Comune di Bologna, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 30/09/2011 al n. PG 2011.0237291, ha avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto denominato **“Centro di iniziativa sulla Legalità”**;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal comune di Bologna e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Bologna, alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per

il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di Programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Bologna, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto denominato "**Centro di iniziativa sulla Legalità**".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di Programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

- 1) Costituzione di una rete istituzionale composta da Amministrazione Comunale, FF.OO, ed altre figure istituzionali che operano sul tema;
- 2) Formazione di uno o più operatori per il presidio dello sportello Centro di iniziativa Legalità;
- 3) Creazione di una sezione tematica online;
- 4) Analisi dei fenomeni mafiosi o comunque legati all'attività della criminalità organizzata, sulla base dei dati raccolti dallo sportello, dai settori Attività Produttive e Polizia Municipale;
- 5) Organizzazione campagna di sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza;
- 6) Organizzazione di seminari o incontri di formazione diretti ad operatori del comune, Amministrazioni Locali, operatori di Polizia Locale, ed altri soggetti;
- 7) Attività di monitoraggio-controllo sul territorio anche sulla base dei dati in possesso del Settore Attività produttive del Comune e dello Sportello;
- 8) Costituzione di una rete istituzionale di associazioni e privato sociale in grado di co-progettare interventi di prevenzione e formazione sulla dipendenza dal gioco d'azzardo;
- 9) Creazione di gruppi di lavoro interni all'Amministrazione Comunale al fine di formulare ipotesi di accordi con gli

- esercenti per limitare l'uso di videopoker nei locali pubblici;
- 10) Altre iniziative funzionali al raggiungimento delle finalità del progetto.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo, si prevede il finanziamento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

| Descrizione spese | Costo |
|---|--------------------|
| - spese per Gestione Sportello "Centro di iniziativa Legalità" (formazione operatori, gestione) | € 12.000,00 |
| - spese per Formazione (videopoker, etc.) | € 3.000,00 |
| - Attività promozionali/informative/di sensibilizzazione funzionali | € 5.000,00 |
| Totale | € 20.000,00 |

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Bologna la somma di €. 8.000,00 a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 20.000,00.

La Regione partecipa inoltre alla programmazione di dettaglio attraverso propri componenti di cui all'articolo 6.

Il Comune di Bologna si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti il progetto **"Centro di iniziativa sulla Legalità"**, secondo gli **interventi declinati al precedente articolo 3;**

- a reperire le risorse necessarie, per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "**Centro di iniziativa sulla Legalità**", così come descritto nella documentazione presentata e presente agli atti del Servizio regionale competente.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti del Comune, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto stesso;

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Bologna, pari all'importo complessivo di €. 8.000,00 sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche di pagamento, pari a €. 4.000,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo a sottoscrizione dell'Accordo, e a presentazione da parte del Comune di Bologna, della comunicazione relativa all'avvio del progetto;
- la seconda tranche di pagamento, pari a €. 4.000,00 corrispondente alla somma del 50% del contributo a presentazione della documentazione da parte del Comune di Bologna, relativa alla rendicontazione delle spese sostenute e alla relazione finale di progetto la quale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lett b) della L.R. 3 del 9 maggio 2011, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.

Ai fini delle procedure di rendicontazione saranno ammesse le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 3 del 9 maggio 2011, fissata alla data del 24 maggio 2011.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Bologna, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n.... del..... e dovrà essere attuato entro il 30/06/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2013.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bologna.

Per la Regione
Emilia-Romagna
Il Vicepresidente

Per il Comune di Bologna
L'Assessore al Commercio,
Attività Produttive, Turismo,

Bologna,

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1952

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bomporto (MO) e assegnazione e concessione contributi ai sensi dell'art. 3, L.R. 3/2011 - CUP H69D11000340009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "La Casa della Legalità", del Comune di Bomporto (MO), assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di Euro 127.450,00 di cui Euro 95.000,00 per spese d'investimento ed Euro 32.450,00 per spese correnti) a fronte di una spesa complessiva prevista pari ad Euro 240.000,00 di cui Euro 190.000,00 per spese d'investimento ed Euro 50.000,00 per spese correnti;

2) di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bomporto (MO), per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 127.450,00 a favore del Comune di Bomporto (MO), ai sensi dell'art. 3, della L.R. 3/2011, per la realizzazione del progetto soprarichiamato;

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 127.450,00 come segue:

- quanto a Euro 95.000,00 con il n. 4593 di impegno, sul Capitolo 02800 "Contributi a Enti delle Amministrazioni locali a fronte di spese di investimento, per la realizzazione di progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n. 3)" C.N.I. - U.P.B. 1.2.3.3.4422,

- quanto a Euro 32.450,00 con il n. 4594 di impegno sul Capitolo 02732 "Contributi a Enti delle Amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n. 3)" C.N.I. - U.P.B.1.2.3.2.3832,

del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di stabilire che il l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bomporto (MO), come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 31/12/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/6/2014;

6) di dare atto che, come precisato in premessa, al progetto di investimento pubblico connesso all'intervento oggetto del presente provvedimento, è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) n. H69D11000340009;

7) di dare atto che:

- alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Bomporto (MO) provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/2001 nonché della propria delibera 2416/2008 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;
- per dare piena attuazione alle finalità ed obiettivi perseguiti dalla Legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, in ragione delle motivazioni indicate in premessa, saranno riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione, le spese che si riferiscono ad attività oggetto del presente Accordo sostenute a partire dall'entrata in vigore della legge medesima fissata alla data del 24 maggio 2011;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LA CASA DELLA LEGALITA'", IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011

TRA

La Regione Emilia Romagna, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del...

e

Il Comune di Bomporto (MO), rappresentato dal Sindaco Alberto Borghi;

Vista la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" ed in particolare:

- l'art. 3, comma 1, che prevede che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio";

Premesso che:

-il Comune di Bomporto (MO), attraverso il progetto "La Casa della Legalità" persegue l'obiettivo di promuovere l'educazione alla cultura della legalità, la diffusione di comportamenti corretti, di rispetto e solidarietà civili, libertà e uguaglianza, dell'impegno sociale e il contrasto di ogni atteggiamento di prevaricazione, violenza, indifferenza;

Preso atto che il Sindaco del Comune di Bomporto (MO), con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 22/08/2011 al n. PG 2011.0203781, ha avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto denominato "La Casa della Legalità";

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Bomporto (MO) e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Bomporto (MO), alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente Accordo di programma

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma

Articolo 2 Obiettivi

Il presente Accordo di Programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Bomporto (MO), ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto denominato "La Casa della Legalità".

Articolo 3 Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di Programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

Percorsi di Formazione/educazione nelle scuole: attività formative in collaborazione con le scuole del territorio (scuole elementari e medie) e in particolare incontri, percorsi formativi - rivolti anche alle famiglie - laboratori all'interno delle scuole in stretta collaborazione con i docenti sui temi della legalità, dei diritti e dei doveri, della promozione dei valori dell'associazionismo, del volontariato e della solidarietà;

Attività culturali, ludico/ricreative, aggregative: attivazione di percorsi, laboratori, incontri rivolti alle nuove generazioni per promuovere la diffusione della pratica del gioco, dello sport, del divertimento, dell'utilizzo "sano" del tempo libero quali pratiche che contribuiscono alla crescita individuale e sociale;

Centro ricreativo: acquisto di una struttura prefabbricata di circa 150 mq da ubicare in località Sorbara necessaria per

realizzazione parte delle attività ricreative, culturali ed aggregative per le persone del luogo e la comunità di Bomporto;

Progettazione, promozione, documentazione, ricerca: diffusione del progetto sul territorio attraverso il coinvolgimento delle realtà associative e del volontariato - laiche e religiose-; costruzione di un osservatorio permanente sulla situazione locale in grado di produrre analisi, intercettare bisogni, problemi emergenti con particolare coinvolgimento dei cittadini, commercianti e delle imprese locali;

Articolo 4 **Quadro economico di riferimento**

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo, si prevede il finanziamento delle seguenti spese:

SPESE DI INVESTIMENTO:

| Descrizione spese | Costo |
|--|----------------------|
| 1. Acquisto, installazione e posizionamento di una struttura prefabbricata, che occuperà un'area di circa mq 150 | €. 190.000,00 |
| Totale spese investimento | €. 190.000,00 |

SPESE CORRENTI:

| Descrizione spese | Costo |
|--|---------------------|
| 1. Formazione/educazione nelle Scuole; | €. 10.000,00 |
| 2. Attività culturali, ludico/Ricreative, aggregative; | €. 25.000,00 |
| 3. Progettazione, promozione, documentazione, ricerca. | €. 15.000,00 |
| Totale spese correnti | €. 50.000,00 |

Articolo 5 **Obblighi assunti da ciascun partecipante**

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Bomporto un contributo complessivo di €. 127.450,00, di cui €. 32.450,00 a titolo di contributo alle spese correnti e €. 95.000,00 a titolo di contributo alle spese di investimento a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 240.000,00, di cui €. 112.550,00 a carico del Comune di Bomporto (MO).

Il Comune di Bomporto (MO) si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti la realizzazione delle azioni così come sinteticamente descritte

all'articolo 3 del presente Accordo e secondo l'articolazione prevista nel progetto presentato;

- a reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "La Casa della Legalità", così come descritto nella documentazione presentata.

Articolo 6 Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bomporto si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti del Comune, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto stesso.

Articolo 7 Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Bomporto (MO), pari all'importo complessivo di €. 127.450,00, sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche di pagamento, pari a €. 63.725,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese di investimento pari a € 47.500,00 e del 50% del contributo sulle spese correnti pari a € 16.225,00, a sottoscrizione dell'Accordo, e a presentazione da parte del Comune di Bomporto (MO) della comunicazione relativa all'avvio e gli atti di approvazione del progetto esecutivo indicante la definitiva e relativa copertura finanziaria nonché del certificato di collaudo/regolare esecuzione regolarmente approvati del percorso per l'acquisizione della proprietà di una Struttura prefabbricata di circa mq 150 oggetto del presente accordo, nonché alla comunicazione di avvio delle attività previste dal progetto "La Casa della Legalità";
- la seconda tranche di pagamento, pari a €. 63.725,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese di investimento pari a €. 47.500,00, a presentazione della documentazione da parte del Comune di Bomporto (MO) relativa alla rendicontazione delle spese sostenute e alla documentazione comprovante l'avvenuta acquisizione della proprietà di una Struttura prefabbricata di circa mq 150 oggetto del presente accordo e del 50% del contributo sulle

spese correnti pari a €. 16.225,00, a presentazione della relazione finale sulle attività previste nel progetto "La Casa della Legalità", la quale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2 lett b) della L.R. 3 del 9 maggio 2011, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.

Ai fini delle procedure di rendicontazione saranno ammesse le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 3 del 9 maggio 2011, fissata al 24 maggio 2011.

Articolo 8 Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Bomporto (MO), la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9 Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n.... del..... e dovrà essere attuato entro il 31/12/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/06/2014.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10 Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bomporto (MO).

Per la Regione
Emilia-Romagna
Il VicePresidente

Per il Comune di Bomporto (MO)
Il Sindaco

Bologna,

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1956

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Castelmaggiore - Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 3, L.R.3/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "La cultura della legalità", del Comune di Castel Maggiore (BO), assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di Euro 13.200,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di Euro 22.000,00;

2) di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Castel Maggiore (BO), per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 13.200,00 a favore del Comune di Castel Maggiore (BO), ai sensi dell'art. 3, della L.R. 3/2011, per la realizzazione dell'attività soprarichiamata;

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 13.200,00, registrata con il n. 4693 di impegno sul Capitolo 02732 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n. 3)" C.N.I. - U.P.B.1.2.3.2.3832, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011

che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le norme di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

6) di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Castel Maggiore (BO), come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 30/06/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2013;

7) di dare atto che:

- alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Castel Maggiore (BO), provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/2001 nonché della propria delibera 2416/2008 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;

- per dare piena attuazione alle finalità ed obiettivi perseguiti dalla Legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, in ragione delle motivazioni indicate in premessa, saranno riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione, le spese che si riferiscono ad attività oggetto del presente Accordo sostenute a partire dall'entrata in vigore della Legge medesima fissata alla data del 24 maggio 2011;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LA CULTURA DELLA LEGALITA'" IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011

TRA

La Regione Emilia Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del...

e

Il Comune di Castel Maggiore (BO), rappresentato dal Sindaco Marco Monesi,

Vista la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile." ed in particolare:

- l'art. 3, comma 1, che prevede che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.";
- l'art. 7 , comma 1, recante "Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione" che prevede che "La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento

della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

- a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
- b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
- c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.”;

Premesso che:

Il Comune di Castel Maggiore, in qualità di Ente Capofila dei Comuni afferenti all'Unione Reno-Galliera, attraverso il progetto **“La cultura della legalità”** persegue l'obiettivo di concorrere allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità locale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione di interventi di educazione alla legalità e contrasto alle infiltrazioni mafiose sul territorio, mediante azioni a favore della cittadinanza e per la crescita professionale della polizia locale;

Preso atto che il Sindaco del Comune di Castel Maggiore (BO), con lettera del 01/08/2011 prot. 18236/2011, ha avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto denominato **“La cultura della legalità”**;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal comune di Castel Maggiore (BO) e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Castel Maggiore (BO), alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di Programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Castel Maggiore (BO), ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto denominato "La cultura della legalità".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di Programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

- presentazioni alla cittadinanza di pubblicazioni in materia di criminalità organizzata;
- incontri pubblici sul tema;
- spettacoli, rappresentazioni e readings teatrali;
- Azioni orientate allo studio, approfondimento, comprensione e prevenzione dei fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata anche con attenzione al tema del gioco d'azzardo e per la valorizzazione del ruolo delle polizie locali.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo, si prevede il finanziamento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

| Spese per: | Costo |
|---|--------------------|
| - presentazioni alla cittadinanza di pubblicazioni in materia di criminalità organizzata, incontri pubblici sul tema, spettacoli, rappresentazioni e readings teatrali; | € 16.000,00 |
| - approfondimenti, comprensione e prevenzione dei fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata anche con attenzione al tema del gioco d'azzardo e formazione della Polizia Municipale sul tema | € 6.000,00 |
| Totale | € 22.000,00 |

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Castel Maggiore (BO) la somma di €. 13.200,00 a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 22.000,00.

Il Comune di Castel Maggiore (BO) si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti il progetto "**La cultura della legalità**", secondo gli interventi declinati al precedente articolo 3;
- a reperire le risorse necessarie, pari al 40% del costo totale del progetto, per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "**La cultura della legalità**", così come descritto nella documentazione presentata.

Articolo 6 **Comitato Tecnico di Coordinamento**

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Castel Maggiore (BO) si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti del Comune, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto stesso.

Articolo 7 **Liquidazione del contributo regionale**

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Castel Maggiore (BO), pari all'importo complessivo di €. 13.200,00 sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche, pari a €. 6.600,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo a sottoscrizione dell'Accordo, e a presentazione da parte del Comune di Castel Maggiore (BO) della comunicazione relativa all'avvio del progetto;
- la seconda tranche, pari a €. 6.600,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo a presentazione della documentazione da parte del Comune di Castel Maggiore (BO) relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e alla relazione finale la quale, anche ai sensi dell'art. 17, 2° comma, lett b) della legge regionale 3 del 9 maggio 2011, dovrà evidenziare i risultati ottenuti dal progetto.

Ai fini delle procedure di rendicontazione saranno ammesse le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 3 del 9 maggio 2011, fissata al 24 maggio 2011.

Articolo 8
Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Castel Maggiore (BO), la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9
Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n... del..... e dovrà essere attuato entro il 30/06/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2013.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10
Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Castel Maggiore (BO).

Per la Regione
Emilia-Romagna
La Vicepresidente

Per il Comune di
Castel Maggiore
Il Sindaco

Bologna,

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1957

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione Montana Valli Savena-Idice, assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 3 L.R.3/11

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Promuovere legalità e cittadinanza attraverso lo sviluppo di una comunità competente", dell'Unione Montana Valli Savena-Idice, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di €. 18.600,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di €. 37.200,00;

2) di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione Montana Valli Savena-Idice, per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di €. 18.600,00 a favore dell'Unione Montana Valli Savena-Idice, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 3/11, per la realizzazione dell'attività soprarichiamata;

4) di impegnare la spesa complessiva di €. 18.600,00, registrata con il n. 4679 di impegno sul capitolo 02732 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n.3)" C.N.I. - U.P.B.1.2.3.2.3832, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011

che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le norme di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

6) di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione Montana Valli Savena-Idice, come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 31/12/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/6/2014;

7) di dare atto che:

- alla liquidazione del contributo a favore dell'Unione Montana Valli Savena-Idice provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/08 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;

- per dare piena attuazione alle finalità ed obiettivi perseguiti dalla Legge Regionale 3 del 9 maggio 2011, in ragione delle motivazioni indicate in premessa, saranno riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione, le spese che si riferiscono ad attività oggetto del presente Accordo sostenute a partire dall'entrata in vigore della Legge medesima fissata alla data del 24 maggio 2011;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PROMUOVERE LEGALITA' E CITTADINANZA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI UNA COMUNITA' COMPETENTE", IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011

TRA

La Regione Emilia Romagna, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del...,

e

L'Unione Montana Valli Savena-Idice , rappresentata dal Presidente Giovanni Maestrami,

Vista la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile." ed in particolare:

- l'art. 3, comma 1, che prevede che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.";
- l'art. 7 , comma 1, recante "Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione" che prevede che "La

Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

- a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
- b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
- c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.”;

Premesso che:

L'Unione Montana Valli Savena-Idice, attraverso il progetto **“Promuovere legalità e cittadinanza attraverso lo sviluppo di una comunità competente”** persegue l'obiettivo di sistematizzare e mettere in rete tra i comuni dell'Unione, (Pianoro, Loiano, Monghidoro e Monterezenzio), alcune esperienze maturate attorno al tema della lotta alle mafie, della promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile in termini di promozione di processi di partecipazione, specie con riferimento alla popolazione giovanile ed agli adulti di riferimento (operatori sociali, associazioni, ecc.);

Preso atto che il Presidente dell'Unione Montana Valli del Savena-Idice, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 30/09/2011 al n. PG 2011.0236893, ha avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto denominato **“Promuovere legalità e cittadinanza attraverso lo sviluppo di una comunità competente”**;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dall'Unione Montana Valli Savena-Idice e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e l'Unione Montana Valli Savena-Idice, alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma anche al fine di

concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di Programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione Montana Valli Savena-Idice, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto denominato **"Promuovere legalità e cittadinanza attraverso lo sviluppo di una comunità competente"**.

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di Programma sono i seguenti interventi:

- 1) Realizzazione di azioni su tutto il territorio dell'Unione quali:
 - a. Settimana della legalità con iniziative di sensibilizzazione sul tema;
 - b. Incontri in biblioteca e confronti con autori di testi sull'argomento;
 - c. "sapori di Libera Terra", ovvero, somministrazione presso le mense scolastiche di piatti preparati con prodotti provenienti da terreni sottratti alle mafie;
 - d. Incontri con le scuole anche attraverso testimonianze, iniziative di sensibilizzazione dei ragazzi, attraverso forme di comunicazione tradizionali e moderne;
 - e. Contributi per la partecipazione di ragazzi ai campi estivi di "Libera Terra".

- 2) Realizzazione di azioni sul territorio del Comune di Pianoro:
 - a. iniziative di formazione per gli operatori culturali, educatori, animatori giovanili, allenatori sportivi, ecc. in materia di giovani, legalità e cittadinanza;
 - b. Realizzazione di una rassegna culturale su temi quali; Costituzione, partecipazione, cittadinanza attiva e legalità.

.....

..... **Articolo 4**

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo, si prevede il finanziamento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

| Descrizione spese | Costo |
|---|--------------------|
| - spese per formazione | € 8.000,00 |
| - spese per rassegne culturali | € 9.200,00 |
| - spese per promozione | € 4.200,00 |
| - campi di lavoro, attività di restituzione, settimana della legalità | € 4.800,00 |
| -coordinamento, gestione e personale dedicato | € 8.000,00 |
| - utenze, affitti, consumi | € 3.000,00 |
| Totale | € 37.200,00 |

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere all'Unione Montana Valli Savena-Idice la somma di €. 18.600,00 a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 37.200,00.

La Regione partecipa inoltre alla programmazione di dettaglio attraverso propri componenti di cui all'articolo 6.

L'Unione Montana Valli Savena-Idice si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti il progetto **"Promuovere legalità e cittadinanza attraverso lo sviluppo di una comunità competente"**, secondo gli interventi **declinati al precedente articolo 3**;
- a reperire le risorse necessarie, pari al 50% del costo totale del progetto, per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto **"Promuovere legalità e cittadinanza attraverso lo sviluppo di una comunità competente"**, così come descritto nella documentazione presentata.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e l'Unione Montana Valli Savena-Idice si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti dell'Unione, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti del Comune, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto stesso;

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore dell'Unione Montana Valli Savena-Idice, pari all'importo complessivo di €. 18.600,00 sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche di pagamento, pari a €. 9.300,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo a sottoscrizione dell'Accordo, e a presentazione da parte dell'Unione Montana Valli Savena-Idice della comunicazione relativa all'avvio del progetto;
- la seconda tranche di pagamento, pari a €. 9.300,00 corrispondente alla somma del 50% del contributo a presentazione della documentazione da parte dell'Unione Montana Valli Savena-Idice relativa alla rendicontazione delle spese sostenute e alla relazione finale, la quale, anche ai sensi dell'art. 17 comma 2, lett b) della legge regionale 3 del 9 maggio 2011, dovrà evidenziare i risultati ottenuti dal progetto.

Ai fini delle procedure di rendicontazione saranno ammesse le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 3 del 9 maggio 2011, fissata al 24 maggio 2011.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte dell'Unione Montana Valli Savena-Idice, la Regione, previa diffida ad adempiere agli

impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n... del..... e dovrà essere attuato entro il 31/12/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/06/2014.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Unione Montana Valli Savena-Idice.

Per la Regione
Emilia-Romagna
La Vicepresidente

Per l'Unione Montana Valli del
Savena-Idice
Il Presidente

Bologna,

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1937

Assegnazione e concessione contributi previsti dall'art. 15, comma 1, lettera B), della L.R. 24/2003 per l'anno 2011, in attuazione della propria deliberazione n. 1294/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e succ. mod. "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare il Capo I "Principi generali" ed il Capo III "Polizia amministrativa locale";

Richiamato in particolare l'art. 15 della suddetta legge regionale il quale prevede al comma 1, lettera b), che "la Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale ai sensi dell'art. 14" e al comma 2 che "i contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili";

Considerato che l'art. 15, al comma 3, prevede che i contributi sopradetti siano concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale;

Richiamata la propria deliberazione n. 1294 del 12 settembre 2011 con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità, per l'anno 2011, per la concessione dei contributi previsti all'art. 15, comma 1 lettera b), della L.R. 24/03 e succ. mod.;

Rilevato:

- che i destinatari dei contributi, indicati al punto 1) dell'Allegato A della citata deliberazione n. 1294/2011, risultano essere gli Enti locali e loro associazioni che realizzano progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 24/2003;

- che per i Comuni, la condizione per poter accedere ai contributi è che il servizio o la funzione di polizia locale non siano state conferite ad altra forma associativa con convenzione (Unioni, Associazioni intercomunali e Comunità Montane);

- che per le Unioni e le Associazioni intercomunali la condizione per poter accedere ai contributi è che il servizio o la funzione di polizia locale siano stati conferiti alla forma associativa con convenzioni sottoscritte entro la data di presentazione delle domande di contributo;

- che per le Comunità Montane si precisa che la concessione dei contributi è subordinata alla conclusione di convenzioni fra la Comunità Montana ed i Comuni che ne fanno parte o all'adozione di atti di delega della funzione/servizio di polizia locale da parte dei Comuni aderenti, o di quelli appartenenti a una zona della Comunità Montana, entro la data di presentazione delle domande di contributo;

- che ogni Ente locale o forma associativa non poteva presentare più di un progetto riferito alla medesima struttura di polizia locale;

Considerato che le domande per la concessione dei contributi in oggetto dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 14 ottobre 2011 se inviate tramite raccomandata postale (per

queste faceva fede il timbro di spedizione) o consegnate direttamente al Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, ed entro il 23 ottobre 2011 se inviate tramite posta certificata;

Preso atto:

- delle 53 domande di contributo pervenute da parte degli Enti locali e loro associazioni, complete della documentazione richiesta dalla propria delibera 1294/2011 ed elencate nell'allegato prospetto A facente parte integrante della presente deliberazione;

- che il Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale ha esaminato ed istruito le domande presentate, di cui all'allegato A facente parte integrante della presente deliberazione, secondo i criteri e le modalità determinate con propria deliberazione 1294/2011 per la concessione dei contributi per l'anno 2011 e ai sensi delle citate disposizioni di legge;

- dei verbali redatti dal Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, conservati agli atti del Servizio medesimo, a disposizione degli organi di controllo, in cui si stabilisce:

- che, a conclusione dell'istruttoria effettuata, tra i 53 progetti presentati dagli Enti locali e loro associazioni emerge un gruppo di 31 progetti, elencati nell'allegato prospetto B, che risultano ampiamente rispondenti ai criteri di priorità indicati nella tabella di cui all'Allegato B della delibera di Giunta 1294/2011, poiché raggiungono la soglia minima individuata quale limite per stabilire la corrispondenza a tali criteri;

- che si ritiene opportuno, in considerazione delle risorse disponibili sui Capitoli 2698 e 2773 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011, determinate rispettivamente in €. 505.361,36 per le spese di investimento e in €. 169.000,00 per le spese correnti, ammettere al finanziamento i 31 progetti presentati dagli Enti locali e loro associazioni, indicati nell'allegato prospetto B facente parte integrante della presente deliberazione, che raggiungono la soglia minima individuata;

- che, ammettendo al finanziamento i suddetti progetti indicati nell'allegato prospetto B sarà possibile riconoscere agli Enti locali una percentuale di contribuzione pari al 44% sia per le spese correnti che per le spese di investimento ritenute ammissibili;

- che n. 21 progetti, elencati nell'allegato prospetto C parte integrante del presente atto, non sono stati ammessi al finanziamento in quanto non raggiungono il punteggio minimo di ammissibilità;

- che n. 1 progetto, indicato nell'allegato prospetto C1 parte integrante del presente atto, è stato ritenuto non ammissibile per presentazione della relativa domanda oltre i termini previsti al punto 3) dell'Allegato A della delibera di Giunta 1294/2011;

Richiamati integralmente i requisiti ed i criteri per l'accesso ai contributi contenuti nella propria deliberazione 1294/2011;

Visto l'art. 3, comma 18, lett. g), della L. 24 dicembre 2003, n. 350;

Verificato che, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di concessione dei contributi di cui all'art. 15, comma 1, della L.R. 24/03, presentate dagli Enti locali indicati nell'allegato prospetto B, acquisite agli atti dal Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le spese di investimento per la realizzazione dei progetti a loro relativi e che si ammettono a contribuzione con il presente atto, rientrano nell'ambito delle spese di investimento ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 18), lettera g), della Legge 350/2003, in quanto si riferiscono a opere/lavori e acquisti/forniture di beni inerenti al patrimonio pubblico;

Dato atto che dall'esame istruttorio condotto dal Servizio regionale competente sulle schede progettuali presentate, si evince

la natura degli interventi da realizzare, correnti o di investimento, e che tali progetti sono riportati in sintesi nei sopra richiamati Allegati;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10 recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni";

- le LL.RR. n. 14 e 15 del 23 dicembre 2010;

- le LL.RR. n. 10 e 11 del 26 luglio 2011;

Visti altresì:

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, avente ad oggetto "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che introduce il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici ed evidenzia la necessità per gli Enti interessati di acquisire, qualora il progetto finanziato rientri nelle previsioni della norma citata;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto che, sulla base delle valutazioni giuridiche eseguite dal Servizio regionale Politiche per la Sicurezza e della Polizia Locale, i soggetti beneficiari dovranno provvedere, ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, a richiedere alla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) con specifico riferimento agli interventi di investimento finanziati col presente provvedimento;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2, della L.R. 40/2001 nonché dell'art. 4, comma 2, della L.R. 15/2010 e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto;

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1222 del 4/8/2011;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e succ. mod.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Vicepresidente – Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza", Simonetta Saliera;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di prendere atto delle domande presentate dagli Enti locali e loro associazioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), della L.R. 24/2003 e a' termini dei criteri e delle modalità fissati dalla propria deliberazione 1294/2011, riportate nell'allegato prospetto A parte integrante della presente deliberazione;

2) di dichiarare ammissibili a finanziamento, sulla base degli esiti istruttori compiuti dal Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le richieste di contributo corredate dai relativi progetti presentati da parte degli Enti locali e loro associazioni di cui all'allegato prospetto B, parte integrante della presente deliberazione;

3) di escludere le domande di contributo presentate dagli Enti locali riportate negli allegati prospetti C e C1, facenti parti integranti della presente deliberazione, per le motivazioni per ciascuno di essi indicate;

4) di assegnare e concedere ai 31 Enti locali elencati nell'allegato prospetto B, il contributo a fianco di ciascuno indicato per l'importo complessivo di €. 168.988,37 relativamente alle spese correnti e di €. 504.108,75 relativamente alle spese di investimento;

5) di imputare la conseguente spesa complessivamente determinata in €. 673.097,12 nel seguente modo:

- quanto a €. 504.108,75, registrata al n. 4701 di impegno sul Capitolo 02698 "Contributi a Enti locali per la realizzazione di progetti per investimenti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale (art. 15, comma 1 lett. b), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)", U.P.B. 1.2.3.3.4420;

- quanto a €. 168.988,37, registrata al n. 4700 di impegno sul Capitolo 2773 "Contributi a Enti locali per la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale (art. 15, comma 1, lett. B), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)", U.P.B. 1.2.3.2.3830,

del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, sulla base delle valutazioni giuridiche eseguite dal Servizio regionale Politiche per la Sicurezza e della Polizia Locale, i soggetti beneficiari dovranno provvedere, ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, a richiedere alla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) con specifico riferimento agli interventi di investimento finanziati col presente provvedimento; tale Codice Unico di Progetto, che sarà acquisito dai citati soggetti e comunicato alla Regione, dovrà essere indicato nei provvedimenti regionali di liquidazione della spesa;

7) di dare atto che alla liquidazione dei contributi provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente in applicazione dell'art. 51, comma 3, della L.R. 40/2001 nonché della propria deliberazione 2416/2008 e succ. modifiche, secondo le modalità previste al punto 9) dell'Allegato A della propria deliberazione n. 1294 del 12 settembre 2011 e tenuto conto di quanto precisato al precedente punto 6);

8) di prendere atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni tecnico operative e di dettaglio indicate nella deliberazione 1294/2011 sopraccitata;

9) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

PROSPETTO A

Elenco delle domande pervenute da parte dei soggetti di cui al punto 1) Allegato A della delibera di Giunta regionale n. 1294/2011

| N. | Ente locale richiedente (ente capofila destinatario del contributo) | Progetto | Costo del progetto | | |
|----|---|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | Spese correnti | Spese investimento | Costo totale |
| 1 | Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) | Manutenzione straordinaria sede polizia municipale | -- -- | €. 65.000,00 | €. 65.000,00 |
| 2 | Comune di Cavezzo (MO) | Sicurezza urbana e controllo del territorio | -- -- | €. 34.068,00 | €. 34.068,00 |
| 3 | Comune di Piacenza | Un occhio.. "vigile" | €. 8.700,00 | €. 43.560,00 | €. 52.260,00 |
| 4 | Comune di Savignano sul Panaro (MO) | "Sicurezza e Legalita'" | €. 20.000,00 | €. 44.531,48 | €. 64.531,48 |
| 5 | Comune di Viano (RE) | La videosorveglianza per la nostra sicurezza | -- -- | €. 61.947,66 | €. 61.947,66 |
| 6 | Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (RA) | Rinnovo graduale del parco veicoli del Corpo Associato di Polizia municipale | €. 4.992,00 | €. 17.854,00 | €. 22.846,00 |
| 7 | Comune di Marzabotto (BO) | Osservare=prevenire. Videosorveglianza e controllo del centro urbano | -- -- | €. 50.058,85 | €. 50.058,85 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 8 | Unione di Comuni Terre Verdiane (PR) | Progetto di qualificazione del territorio dell'Unione attraverso azioni positive di sicurezza urbana e stradale | €. 3.695,55 | €. 46.119,00 | €. 49.814,55 |
| 9 | Comune di Toano (RE) | Potenziamento presidio territorio e prevenzione "stragi del sabato sera" | - - - | €. 28.253,50 | €. 28.253,50 |
| 10 | Unione dei Comuni Terre e Fiumi (FE) | Tecnologia e territorio: la distanza, da limite a opportunità' | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 60.000,00 |
| 11 | Comune di Sassuolo (MO) | Sassuolo piu' sicura e piu' vivibile | €. 23.450,00 | €. 181.500,00 | €. 204.950,00 |
| 12 | Unione Comuni del Sorbara (MO) | Custodiamo i nostri mezzi per un Servizio piu' efficiente | €. 1.300,00 | €. 50.000,00 | €. 51.300,00 |
| 13 | Comune di Finale Emilia (MO) | Videosorveglianza e controllo del territorio | €. 6.500,00 | €. 63.580,00 | €. 70.080,00 |
| 14 | Comune di Montese (MO) | Montese contro il degrado e l'insicurezza | €. 7.500,00 | €. 39.930,00 | €. 47.430,00 |
| 15 | Comune di Castel d'Aiano (BO) | "Castel d'Aiano: videosorvegliata e sicura" | €. 6.500,00 | €. 42.925,96 | €. 49.425,96 |
| 16 | Unione Reno Galliera (BO) | "Sicurezza in rosso" | - - - | €. 50.424,00 | €. 50.424,00 |
| 17 | Unione Terre di Castelli (MO) | L'occhio vigile sui problemi in movimento | - - - | €. 32.670,00 | €. 32.670,00 |

| | | | | | |
|----|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 18 | Provincia di Bologna | Rilfedeur e integrazione delle cartografie per una nuova gestione delle segnalazioni | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 60.000,00 |
| 19 | Provincia di Parma | Potenziamento delle strumentazioni informatiche e miglioramento dell'operativita' del personale | - - - | €. 3.009,27 | €. 3.009,27 |
| 20 | Unione Montana "Acquacheta Romagna Toscana" (FC) | L'Unione fa laSicurezza | €. 18.500,00 | €. 42.200,00 | €. 60.700,00 |
| 21 | Comune di Ravenna | I.S.A. - Identificazione Sicurezza Antidegrado | €. 11.794,59 | €. 56.531,20 | €. 68.325,79 |
| 22 | Unione dei Comuni Pianura Reggiana (RE) | Insieme per l'Ambiente | €. 20.000,00 | €. 50.000,00 | €. 70.000,00 |
| 23 | Comune di Ferrara | Ricostituzione del Nucleo Operativo Fluviale (N.O.F.) del Corpo Polizia Municipale di Ferrara | €. 19.809,81 | - - - | €. 19.809,81 |
| 24 | Associazione intercomunale Basso Ferrarese - capofila Comune di Mesola (FE) | "Sentiamoci..meglio" | €. 2.000,00 | €. 43.560,00 | €. 45.560,00 |
| 25 | Unione dei Comuni del Rubicone (FC) | L'identificazione delle persone e il controllo dei documenti come azione strategica di sicurezza urbana | €. 2.000,00 | €. 28.000,00 | €. 30.000,00 |

| | | | | | |
|----|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 26 | Unione Comuni montani Valli Dolo, Dragone e Secchia (MO) | Sicurezza e controllo del territorio | €. 8.800,00 | €. 74.741,70 | €. 83.541,70 |
| 27 | Unione Terre d'Argine (MO) | Procedure condivise per l'attuazione di azioni concrete nei casi di emergenza di violenza contro le donne | -- -- | €. 40.000,00 | €. 40.000,00 |
| 28 | Comune di Modena | Cittadini(e) "vigili": sinergie al parco XXII Aprile | €. 22.500,00 | €. 51.000,00 | €. 73.500,00 |
| 29 | Comune di Forlì (FC) | Presidio del territorio: una ricetta per combattere il degrado | €. 19.900,00 | €. 54.000,00 | €. 73.900,00 |
| 30 | Comune di Mordano (BO) | Video sorveglianza territorio comunale | -- -- | €. 40.000,00 | €. 40.000,00 |
| 31 | Associazione intercomunale Alto Ferrarese - capofila Comune di Bondeno (FE) | Obiettivo sicurezza 2012 | €. 5.118,30 | €. 51.608,92 | €. 56.727,22 |
| 32 | Comune di Rimini (RN) | Postazioni operative informatizzate | €. 19.700,00 | €. 39.800,00 | €. 59.500,00 |
| 33 | Comune di Cento (FE) | S.M.S - Cento e Sicurezza | €. 5.364,52 | €. 35.231,70 | €. 40.596,22 |
| 34 | Comune di Riccione (RN) | Progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza urbana | €. 15.770,13 | €. 77.701,36 | €. 93.471,49 |
| 35 | Comune di Casina (RE) | Continuiamo insieme per essere piu' sicuri | €. 1.300,00 | €. 39.500,00 | €. 40.800,00 |

| | | | | | |
|----|--|---|--------------|---------------|---------------|
| 36 | Comunità montana del Frignano (MO) | "Non aprite quella porta..." Gli anziani imparano a riconoscere ed evitare le truffe | €. 17.800,00 | €. 40.500,00 | €. 58.300,00 |
| 37 | Unione Colline Matildiche (RE) | Vigile Amico in rete | €. 10.000,00 | €. 60.500,00 | €. 70.500,00 |
| 38 | Comune di Brescello (RE) | Brescello sicura | €. 24.000,00 | €. 94.597,80 | €. 118.597,80 |
| 39 | Comune di Nonantola (MO) | Potenziamento mezzi per interventi in materia di infortunistica stradale | -- | €. 30.169,84 | €. 30.169,84 |
| 40 | Comune di Castelfranco Emilia (MO) | Sicurezza senza frontiere | -- | €. 43.439,00 | €. 43.439,00 |
| 41 | Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano (RE) | Impianto di videosorveglianza | -- | €. 38.720,00 | €. 38.720,00 |
| 42 | Unione Tresinaro Secchia (RE) | Occhio elettronico per una città' piu' sicura | €. 20.000,00 | €. 417.162,88 | €. 437.162,88 |
| 43 | Unione Valnure e Valchero (PC) | Polizia municipale per la terza eta' | €. 22.242,00 | €. 60.000,00 | €. 82.242,00 |
| 44 | Associazione intercomunale Terred'Acqua -capofila Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) | Piano di accompagnamento sociale al P.R.U. (Programma di Riqualificazione Urbana) - Garibaldi 2 - Calderara di Reno | €. 40.000,00 | €. 20.000,00 | €. 60.000,00 |
| 45 | Comunità montana Alta Valmarecchia (RN) | Valmarecchia sicura e solidale | €. 25.360,00 | €. 49.486,40 | €. 74.846,40 |
| 46 | Comunità montana dell'Appennino Forlivese (FC) | In rete per la sicurezza | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 60.000,00 |

| | | | | | |
|----|--|---|--------------|---------------|---------------|
| 47 | Comune di Parma | Sviluppo delle linee guida regionali per la promozione della Polizia Municipale di Parma | €. 28.572,00 | €. 57.143,00 | €. 85.715,00 |
| 48 | Comune di Castel Guelfo (BO) | Vivi Castel Guelfo: "la sicurezza urbana a misura di cittadino" | €. 2.000,00 | €. 38.000,00 | €. 40.000,00 |
| 49 | Comune di Fornovo di Taro (PR) | L'occhio "vigile" - sicurezza partecipata: una sicurezza che veda tutti partecipi | - - - | €. 32.978,46 | €. 32.978,46 |
| 50 | Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) | Un ufficio mobile per tutti | €. 3.000,00 | €. 30.000,00 | €. 33.000,00 |
| 51 | Comune di Bellaria Igea Marina (RN) | Viv' il Gelso | €. 20.600,00 | €. 41.400,00 | €. 62.000,00 |
| 52 | Unione dei Comuni Valle del Tidone (PC) | Copertura radio telecomunicazioni dell'Unione Valle del Tidone ed interconnessione con l'Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta | €. 20.000,00 | €. 103.987,40 | €. 123.987,40 |
| 53 | Comune di Forlimpopoli (FC) | Realizzazione impianto elettronico di sicurezza e di videosorveglianza presso magazzino comunale e stazione ecologica | €. 4.356,00 | €. 11.644,00 | €. 16.000,00 |

PROSPETTIVO B

Elenco delle domande presentate dagli Enti Locali, ammesse a finanziamento con indicazione della misura di contributo concesso (la delibera n. 1294/2011 ha stabilito che il contributo massimo per le spese correnti sia pari a €. 10.000,00 e per le spese di investimento a €. 20.000,00)

| N. | Ente Locale richiedente (o ente capofila) | PROGETTO | Costo del progetto | | Spesa ammissibile | | Contributo concesso | |
|----|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | Spese correnti | Spese di investimento | Spese correnti | Spese di investimento | Spese correnti (44%) | Spese di investimento (44%) |
| 1 | Comune di Modena | Cittadini(e) "vigili": sinergie al parco XXII Aprile | €. 22.500,00 | €. 51.000,00 | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 8.800,00 | €. 17.600,00 |
| 2 | Comune di Forlì (Fc) | Presidio del territorio: una ricetta per combattere il degrado | €. 19.900,00 | €. 54.000,00 | €. 12.900,00 | €. 40.000,00 | €. 5.676,00 | €. 17.600,00 |
| 3 | Comune di Bellaria Igea Marina (RN) | Viv'Il Gelso | €. 20.600,00 | €. 41.400,00 | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 8.800,00 | €. 17.600,00 |
| 4 | Unione Terre d'Argine (MO) | Procedure condivise per l'attuazione di azioni concrete nei casi di emergenza di violenza contro le donne | - - - - | €. 40.000,00 | - - - - | €. 40.000,00 | - - - - | €. 17.600,00 |
| 5 | Comune di Piacenza | Un occhio.."vigile" | €. 8.700,00 | €. 43.560,00 | €. 8.700,00 | €. 40.000,00 | €. 3.828,00 | €. 17.600,00 |
| 6 | Unione dei Comuni Terre e Fiumi (FE) | Tecnologia e territorio: la distanza, da limite a opportunità' | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 8.800,00 | €. 17.600,00 |
| 7 | Comune di Sassuolo (MO) | Sassuolo piu' sicura e piu' vivibile | €. 23.450,00 | €. 181.500,00 | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 8.800,00 | €. 17.600,00 |
| 8 | Comune di Ravenna | I.S.A. - Identificazione Sicurezza Antidegrado | €. 11.794,59 | €. 56.531,20 | €. 11.794,59 | €. 40.000,00 | €. 5.189,62 | €. 17.600,00 |
| 9 | Unione dei Comuni Pianura Reggiana (RE) | Insieme per l'Ambiente | €. 20.000,00 | €. 50.000,00 | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 8.800,00 | €. 17.600,00 |
| 10 | Comunità montana del Frignano (MO) | "Non aprite quella porta..." Gli anziani imparano a riconoscere ed evitare le trufte | €. 17.800,00 | €. 40.500,00 | €. 17.800,00 | €. 40.000,00 | €. 7.832,00 | €. 17.600,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 11 | Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - capofila dell'Associazione intercomunale Terred'Acqua | Piano di accompagnamento sociale al P.R.U. (Programma di Riqualificazione Urbana) - Garibaldi 2 - Calderara di Reno | €. 40.000,00 | €. 20.000,00 | 0,00 | €. 20.000,00 | 0,00 | €. 8.800,00 |
| 12 | Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) | Un ufficio mobile per tutti | €. 3.000,00 | €. 30.000,00 | €. 3.000,00 | €. 30.000,00 | €. 1.320,00 | €. 13.200,00 |
| 13 | Unione dei Comuni Valle del Tidone (PC) | Copertura radio telecomunicazioni dell'Unione Valle del Tidone ed interconnessione con l'Unione Bassa Val Trebbia Val Turetta | €. 20.000,00 | €. 103.987,40 | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 8.800,00 | €. 17.600,00 |
| 14 | Unione di Comuni Terre Verdiane (PR) | Progetto di qualificazione del territorio dell'Unione attraverso azioni positive di sicurezza urbana e stradale | €. 3.695,55 | €. 46.119,00 | €. 3.695,55 | €. 40.000,00 | €. 1.626,04 | €. 17.600,00 |
| 15 | Unione Montana "Agnacheta Romagna Toscana" Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio | L'Unione fa laSicurezza | €. 18.500,00 | €. 42.200,00 | €. 18.500,00 | €. 40.000,00 | €. 8.140,00 | €. 17.600,00 |
| 16 | Unione dei "Comuni del Rubicone" tra i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone | L'identificazione delle persone e il controllo dei documenti come azione strategica di sicurezza urbana | €. 2.000,00 | €. 28.000,00 | €. 2.000,00 | €. 28.000,00 | €. 880,00 | €. 12.320,00 |
| 17 | Comune di Cento (FE) | S.M.S - Cento e Sicurezza | €. 5.364,52 | €. 35.231,70 | €. 5.364,52 | €. 35.231,70 | €. 2.360,39 | €. 15.501,95 |
| 18 | Comune di Rimini (RN) | Postazioni operative informatizzate | €. 19.700,00 | €. 39.800,00 | €. 19.700,00 | €. 39.800,00 | €. 8.668,00 | €. 17.512,00 |
| 19 | Unione Colline Matildiche (RE) | Vigile Amico in rete | €. 10.000,00 | €. 60.500,00 | €. 10.000,00 | €. 40.000,00 | €. 4.400,00 | €. 17.600,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------|----------------------|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Comune di Brescello (RE) | Brescello sicura | €. 24.000,00 | €. 94.597,80 | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 8.800,00 | €. 17.600,00 |
| 21 | Unione Terre di Castelli (MO) | L'occhio vigile sui problemi in movimento | - - - - | €. 32.670,00 | - - - - | €. 32.670,00 | - - - - | €. 14.374,80 |
| 22 | Comune di Ferrara | Ricostituzione del Nucleo Operativo Fluviale (N.O.F.) del Corpo Polizia Municipale di Ferrara | €. 19.809,81 | - - - - | €. 19.809,81 | - - - - | €. 8.716,32 | - - - - |
| 23 | Comune di Mesola (FE) - capofila dell'Associazione intercomunale Basso Ferrarese | "Sentiamoci...meglio" | €. 2.000,00 | €. 43.560,00 | €. 2.000,00 | €. 40.000,00 | €. 880,00 | €. 17.600,00 |
| 24 | Comunità montana Alta Valmarecchia (RN) - Zona "A" | Valmarecchia sicura e solidale | €. 25.360,00 | €. 49.486,40 | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 8.800,00 | €. 17.600,00 |
| 25 | Comune di Parma | Sviluppo delle linee guida regionali per la promozione della Polizia Municipale di Parma | €. 28.572,00 | €. 57.143,00 | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 8.800,00 | €. 17.600,00 |
| 26 | Unione Reno Galliera (BO) | "Sicurezza in rosso" | - - - - | €. 50.424,00 | - - - - | €. 40.000,00 | - - - - | €. 17.600,00 |
| 27 | Provincia di Bologna | Rilfedeur e integrazione delle cartografie per una nuova gestione delle segnalazioni | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 8.800,00 | €. 17.600,00 |
| 28 | Unione Comuni montani Valli Dolo, Dragone e Secchia (MO) | Sicurezza e controllo del territorio | €. 8.800,00 | €. 74.741,70 | €. 8.800,00 | €. 40.000,00 | €. 3.872,00 | €. 17.600,00 |
| 29 | Comune di Castelfranco Emilia (MO) | Sicurezza senza frontiere | - - - - | €. 43.439,00 | - - - - | €. 40.000,00 | - - - - | €. 17.600,00 |
| 30 | Unione Thesinato Secchia (RE) | Occhio elettronico per una città piu' sicura | €. 20.000,00 | €. 417.162,88 | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 8.800,00 | €. 17.600,00 |
| 31 | Comunità montana dell'Appennino Forlivese (FC) | In rete per la sicurezza | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 20.000,00 | €. 40.000,00 | €. 8.800,00 | €. 17.600,00 |
| | TOTALI | | | €. 384.064,47 | | €. 1.145.701,70 | €. 168.989,37 | €. 504.109,75 |

PROSPETTO C

Elenco delle domande presentate dagli Enti locali non ammesse a finanziamento in quanto non raggiungono il punteggio minimo di ammissibilità

| N. | Ente locale richiedente | Progetto |
|-----------|---|---|
| 1 | Comune di Riccione (RN) | Progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza urbana |
| 2 | Comune di Savignano sul Panaro (MO) | "Sicurezza e Legalita'" |
| 3 | Associazione intercomunale Alto Ferrarese - capofila Comune di Bondeno (FE) | Obiettivo sicurezza 2012 |
| 4 | Comune di Marzabotto (BO) | Osservare = prevenire. Videosorveglianza e controllo del centro urbano |
| 5 | Unione Comuni del Sorbara (MO) | Custodiamo i nostri mezzi per un Servizio piu' efficiente |
| 6 | Unione Valnure e Valchero (PC) | Polizia municipale per la terza eta' |
| 7 | Comune di Castel d'Aiano (BO) | "Castel d'Aiano: videosorvegliata e sicura" |
| 8 | Provincia di Parma | Potenziamento delle strumentazioni informatiche e miglioramento dell'operativita' del personale |
| 9 | Comune di Fornovo di Taro (PR) | L'occhio "vigile" - sicurezza partecipata: una sicurezza che veda tutti partecipi |
| 10 | Comune di Montese (MO) | Montese contro il degrado e l'insicurezza |
| 11 | Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano (RE) | Impianto di videosorveglianza |
| 12 | Comune di Casina (RE) | Continuiamo insieme per essere piu' sicuri |
| 13 | Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (RA) | Rinnovo graduale del parco veicoli del Corpo Associato di Polizia municipale |
| 14 | Comune di Castel Guelfo (BO) | Vivi Castel Guelfo: "la sicurezza urbana a misura di cittadino" |
| 15 | Comune di Mordano (BO) | Videosorveglianza territorio comunale |
| 16 | Comune di Nonantola (MO) | Potenziamento mezzi per interventi in materia di infortunistica stradale |

| | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 17 | Comune di Viano (RE) | La videosorveglianza per la nostra sicurezza |
| 18 | Comune di Toano (RE) | Potenziamento presidio territorio e prevenzione "stragi del sabato sera" |
| 19 | Comune di Cavezzo (MO) | Sicurezza urbana e controllo del territorio |
| 20 | Comune di Finale Emilia (MO) | Videosorveglianza e controllo del territorio |
| 21 | Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) | Manutenzione straordinaria sede polizia municipale |

PROSPETTO C1

Domanda presentata ritenuta non ammissibile per mancanza del requisito di ammissibilità di cui al punto 3) dell'Allegato A della delibera di Giunta n. 1294/2011.

| Ente locale richiedente | Progetto | Motivazione |
|--------------------------------|---|--|
| Comune di Forlimpopoli (FC) | Realizzazione impianto elettronico di sicurezza e di videosorveglianza presso magazzino comunale e stazione ecologica | Domanda presentata fuori termine (punto 3 Allegato A, delibera di Giunta regionale n. 1294/2011) |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1958

Approvazione Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Valutazione dei sistemi di rilevazione e controllo del disordine e della criminalità a Modena. L'impatto sull'organizzazione del lavoro, sui fenomeni e sulla comunità", di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di Euro 50.000,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di Euro 75.000,00;

2) di approvare il Protocollo d'Intesa, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena, per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 50.000,00 a favore del Comune di Modena, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 24/03, per la realizzazione dell'attività soprarichiamata;

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 50.000,00, re-

gistrata con il n. 4665 di impegno, sul capitolo 2717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.2.3830, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le norme di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

6) di stabilire che il Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena, come indicato nello schema parte integrante decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 31 dicembre 2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/6/2014;

7) di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Modena provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/08 e succ. modifiche, previa sottoscrizione del Protocollo d'intesa oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE E CONTROLLO DEL DISORDINE E DELLA CRIMINALITA' A MODENA. L'IMPATTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, SUI FENOMENI E SULLA COMUNITA'". ART. 4 L.R. 4/12/2003 N. 24

Tra

la Regione Emilia-Romagna C.F. 80062590379 rappresentata dalla Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", in virtù della deliberazione della Giunta regionale n° . . . del..., domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52

e

il Comune di Modena, C.F. , rappresentato dall'Assessore alla Sicurezza e Qualità Urbana, Lavori Pubblici e Sport, Antonino Marino, domiciliato per la carica in Modena, Via Scudari 20.

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possa promuovere e stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti;

Premesso che:

il Sindaco del Comune di Modena, con lettera acquisita al protocollo regionale in data 17/11/2011 al n. 0279408, ha avanzato alla Regione Emilia - Romagna una richiesta di collaborazione per la realizzazione del progetto denominato **"Valutazione dei sistemi di rilevazione e controllo del disordine e della criminalità a Modena. L'impatto sull'organizzazione del lavoro, sui fenomeni e sulla comunità"**, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa , i cui obiettivi generali sono:

- valutare i risultati ottenuti attraverso l'implementazione e l'utilizzo da parte del corpo di polizia municipale di Modena, del sistema di rilevazione del disordine urbano (Rilfedeur) sia sotto il profilo organizzativo interno, sia per migliorare l'integrazione con altre fonti di dati, sia per valutare la soddisfazione dei cittadini;

- approfondire le conoscenze sulle relazioni tra fenomeni di disordine urbano e criminalità;
- valutare i risultati ottenuti dalla implementazione nel territorio comunale e in alcune aree in particolare, dall'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, con particolare riferimento all'impatto sul lavoro della polizia municipale;
- favorire una migliore collaborazione intersettoriale e interistituzionale;
- favorire la comunicazione con i cittadini e la condivisione delle politiche di rilevazione e controllo del disordine urbano;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Modena e riportato nel testo del presente Protocollo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Modena, alla preliminare sottoscrizione di apposito Protocollo d'intesa, il cui schema allegato è parte integrante del presente atto, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo del Protocollo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Protocollo d'intesa
Articolo 1**

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Protocollo disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Modena, ponendosi come obiettivo la realizzazione, del progetto **"Valutazione dei sistemi di rilevazione e controllo del disordine e della criminalità a Modena. L'impatto sull'organizzazione del lavoro, sui fenomeni e sulla comunità"**.

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Protocollo sono gli interventi, che di seguito si specificano:

- a) Realizzazione di una ricerca valutativa sull'applicazione del sistema di rilevazione Rilfedeur e sul suo impatto nell'organizzazione del lavoro delle polizie municipali, con particolare riferimento alla percezione degli operatori, all'integrazione delle informazioni con altre fonti di dati, al dialogo con altri settori della amministrazione, alla soddisfazione degli utenti;
- b) Raccolta e mappatura sistematica delle informazioni sul disordine urbano derivanti dall'utilizzo del sistema

- Rilfedeur e ricostruzione delle relazioni tra il disordine urbano e lo sviluppo di forme di criminalità;
- c) Realizzazione di una ricerca valutativa sull'impatto che i sistemi di videosorveglianza hanno sull'efficacia del lavoro della polizia municipale (valutazione di processo) e delle trasformazioni dei fenomeni di disordine e di criminalità conseguenti all'utilizzo dello strumento (valutazione di impatto);
- d) Azioni di accompagnamento del progetto: formazione mirata per gli operatori (anche in modalità di formazione congiunta con altre forze di polizia), seminari specialistici, anche con riferimento alle esperienze internazionali di valutazione e mappatura del disordine e della criminalità;
- e) Iniziative di comunicazione e diffusione dei risultati e di coinvolgimento della comunità locale sui temi oggetto del protocollo.
- f) Sviluppo di un modello di valutazione trasferibile ad altre realtà regionali.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti all'art. 3 del presente Protocollo, si prevede di sostenere le seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

| Descrizione spese | Costo |
|--|---------------------|
| - Attività di ricerca e ricognizione | €. 30.000,00 |
| - Azioni di accompagnamento (formazione e seminari) | €. 15.000,00 |
| - Iniziative di comunicazione e diffusione dei risultati | €. 15.000,00 |
| - Spese di gestione, software per la mappatura del disordine e della criminalità, documentazione | €. 15.000,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | €. 75.000,00 |

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Modena la somma di €50.000,00, a fronte di una spesa complessiva prevista di €75.000,00 a titolo di contributo di spesa corrente per le attività come descritte agli art. 3 e 4 del presente Protocollo e come meglio specificate dal programma agli atti del servizio competente.

La Regione Emilia-Romagna si impegna inoltre a partecipare, con le competenze dei funzionari del Servizio competente, alla realizzazione di tutte le attività previste, con particolare riferimento alle attività di analisi e ricerca e alle iniziative formative e di comunicazione.

Il Comune di Modena si impegna a:

- iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti le azioni di cui all'art. 3;
- reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "**Valutazione dei sistemi di rilevazione e controllo del disordine e della criminalità a Modena. L'impatto sull'organizzazione del lavoro, sui fenomeni e sulla comunità**" così come riassunte nel presente Protocollo e come descritto in modo dettagliato nella documentazione presentata e disponibile agli atti del Servizio competente;
- contribuire alla realizzazione del progetto anche attraverso la valorizzazione del lavoro degli operatori dedicati al progetto.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, un Comitato tecnico di coordinamento delle attività costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente Protocollo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti del Comune, una relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto stesso.
- d) decide su eventuali modifiche alla programmazione delle attività tramite sottoscrizione di apposito verbale, alle seguenti condizioni:
 - che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Protocollo;
 - che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Modena, pari all'importo complessivo di €. 50.000,00, sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche, pari a €. 25.000,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo, a sottoscrizione del Protocollo, e a presentazione da parte del Comune di Modena della comunicazione relativa all'avvio del progetto;
- la seconda tranche, pari a €. 25.000,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo, a presentazione da parte del

Comune di Modena della relazione finale sul risultato delle attività di progetto, nonché della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Protocollo di Intesa, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Modena quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, il Comune di Modena dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Protocollo.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Modena la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Durata del Protocollo d'intesa

Il presente Protocollo decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n... del..... e dovrà essere attuato entro il 31 dicembre 2013 fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30 giugno 2014.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10

Modalità di approvazione e di pubblicazione del Protocollo

Il Protocollo d'Intesa, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Modena.

Per la Regione Emilia Romagna
Il Vicepresidente

Per il Comune di Modena
L'Assessore alla Sicurezza e Qualità Urbana, Lavori Pubblici e Sport
Bologna,

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1959

Approvazione del Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna - Servizio Studi per la programmazione - MEDEC - Centro demoscopico metropolitano e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6, comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003 - CUP E45D11000100005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(*omissis*)

delibera:

1) di approvare il Protocollo d'intesa, secondo lo schema di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna "Servizio studi per la programmazione - MeDeC - Centro Demoscopico Metropolitano", per definire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione dell'indagine demoscopica relativa alla percezione delle varie forme di sicurezza da parte dei cittadini emiliano-romagnoli di diretto interesse e rilievo regionale;

2) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del suddetto programma di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario di Euro 21.367,19 a fronte di una spesa prevista di Euro 30.131,05;

3) di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale al progetto di investimento pubblico in oggetto è il n. E45D11000100005;

4) di assegnare e concedere un contributo di Euro 21.367,19 a favore della Provincia di Bologna "Servizio studi per la programmazione - MeDeC - Centro Demoscopico Metropolitano", ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 24/03, per la realizzazione dell'attività soprarichiamata;

5) di impegnare la spesa di Euro 21.367,19, registrata con il n. 4678 di impegno, sul capitolo 2717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.2.3830, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di stabilire che il Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna "Servizio studi per la programmazione - MeDeC - Centro Demoscopico Metropolitano", come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 30 novembre 2012;

7) di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore della Provincia di Bologna "Servizio studi per la programmazione - MeDeC - Centro Demoscopico Metropolitano", provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/08 e ss.mm., previa sottoscrizione del Protocollo di Intesa oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate al punto 2 del medesimo;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione del Protocollo di intesa provvederà, ai sensi della normativa regionale vigente e della delibera n. 2416/2008 e ss.mm., il Responsabile del Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INDAGINE DEMOSCOPICA RELATIVA ALLA PERCEZIONE DELLE VARIE FORME DI SICUREZZA DA PARTE DEI CITTADINI EMILIANO-ROMAGNOLI

Tra

- la Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata da Rossella Selmini, Responsabile del Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del..., domiciliato per la carica in Bologna, viale Aldo Moro, n. 64

e

- la Provincia di Bologna rappresentata dal dirigente del "Servizio studi per la programmazione - MeDeC - Centro Demoscopico Metropolitan", Fausto Anderlini, domiciliato per la carica in Bologna, Via Zamboni n. 13, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale C.F. 80022230371 e P.IVA 03026170377;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e succ. mod. recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che la Regione realizza direttamente o partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti;

Considerato che:

- è interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna realizzare una serie di interviste per analizzare la percezione delle varie forme di sicurezza da parte dei cittadini in Emilia-Romagna;

- si ritiene opportuno approfondire la percezione esistente tra i cittadini della gravità dei reati c.d. "di strada" parallelamente a quelli di natura economica, finanziaria e mafiosa;

Dato atto che tale attività conoscitiva si inserisce tra le iniziative promosse dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Servizio Politiche per la Sicurezza e della Polizia locale, tenendo conto anche della L.R. 3/2011, ed è finalizzata alla stesura del quindicesimo rapporto annuale sui temi della sicurezza;

Considerato inoltre che:

- lo svolgimento, da parte del Servizio Studi per la programmazione - MeDeC - Centro Demoscopico Metropolitano della Provincia di Bologna, del sondaggio regionale permetterà di incrementare il bagaglio di conoscenze in possesso del Servizio;
- le conoscenze incrementali sono riferite sia agli aspetti metodologici che alla migliore conoscenza dell'evoluzione della società locale e regionale;

Preso atto che la Provincia di Bologna, "Servizio studi per la programmazione - MeDeC - Centro Demoscopico Metropolitano", con nota dell' 8 novembre 2011, prot. gen. 171015/2011, ha avanzato la richiesta alla Regione di una collaborazione per la realizzazione delle seguenti attività:

- a) 1.300 interviste a cittadini residenti sul territorio regionale di età superiore ai 18 anni;
- b) un disegno campionario per raggiungere le persone di cui sopra in modo proporzionale alla distribuzione della popolazione;
- c) un'elaborazione statistica dei principali risultati emersi dalle interviste stesse,

indicando il costo totale dell'attività pari ad euro 30.131,05 e richiedendo alla Regione stessa un contributo pari a euro 21.367,19;

Dato atto che la proposta della Provincia di Bologna, "Servizio studi per la programmazione - MeDeC - Centro Demoscopico Metropolitano" rientra negli obiettivi della Regione Emilia-Romagna e che esiste un preciso interesse da parte della stessa a supportare finanziariamente la realizzazione dell'indagine demoscopica di cui sopra di diretto interesse e rilievo regionale, ed in particolare le spese per quanto riguarda la fase delle interviste, da svolgersi da parte di personale opportunamente formato e coerentemente supervisionato e che, pertanto, si ritiene di accogliere la predetta richiesta;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

- 1) di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa per definire le modalità di collaborazione e determinare gli impegni ed i rispettivi oneri che le Amministrazioni firmatarie intendono assumersi in relazione alla necessità di realizzare un'indagine demoscopica relativa alla percezione delle varie forme di sicurezza da parte dei cittadini emiliano-romagnoli di diretto interesse e rilievo regionale;
- 2) Nell'ambito di tale accordo, la Regione Emilia-Romagna si impegna:
 - ad assicurare la propria partecipazione finanziaria alle spese necessarie per la realizzazione di 1.300 interviste con le modalità organizzative richiamate sopra;
 - a concedere alla Provincia di Bologna "Servizio studi per la programmazione - MeDeC - Centro Demoscopico Metropolitano" la predetta somma di € 21.367,19 a titolo di contributo alle spese necessarie per la realizzazione dell'indagine demoscopica relativa alla percezione delle varie forme di sicurezza da parte dei cittadini emiliano-romagnoli;
 - a concedere alla Provincia di Bologna "Servizio Studi per la programmazione" per uso di studio ed analisi, la parte di interviste realizzate tra i residenti della provincia di Bologna. Le modalità di questa cessione avverranno con le modalità standard in uso nella ricerca sociale, tramite cioè la cessione di una matrice dati anonima contenente le risposte ai questionari;

Al suddetto progetto di investimento pubblico è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il CUP n. E45D11000100005.

La liquidazione del contributo di € 21.367,19 sarà disposta in un'unica soluzione, al completamento dell'attività, sulla base di idonea documentazione da parte della provincia di Bologna comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da vistarsi a cura del responsabile del Servizio "Politiche per la sicurezza e della polizia locale";

- 3) La Provincia di Bologna, si impegna, tramite il "Servizio studi per la programmazione - MeDeC - Centro Demoscopico Metropolitano":
 - a) a strutturare nel dettaglio il disegno campionario;

- b) a reperire e coordinare l'attività degli intervistatori;
c) a realizzare le principali tavole statistiche.
- 4) Eventuali modifiche alla programmazione delle attività potranno essere concordate tra la Regione e la Provincia di Bologna, tramite sottoscrizione di apposito verbale, alle seguenti condizioni:
- a) che il programma di attività si riferisca sempre alla rilevazione di opinioni espresse da cittadini residenti in Regione;
b) che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione.
- 5) Il presente Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna, "Servizio studi per la programmazione - MeDeC - Centro Demoscopico Metropolitan", decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n. del... e dovrà essere attuato entro il 30 novembre 2012.
- 6) Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.
- 7) Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

Bologna,

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del Servizio
Politiche per la sicurezza e
della polizia locale

Per la Provincia di Bologna
Il dirigente del "Servizio
studi per la programmazione -
MeDeC - Centro Demoscopico
Metropolitano"

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1960

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Calderara di Reno (BO) e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6, comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Piano di accompagnamento sociale (PAS) alle azioni di intervento sul Blocco 3 – Garibaldi 2", di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di Euro 46.000,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di Euro 80.000,00;

2) di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Calderara di Reno (BO), per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 46.000,00 a favore del Comune di Calderara di Reno (BO), ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 24/03, per la realizzazione dell'attività soprarichiamata;

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 46.000,00, re-

gistrata con il n. 4675 di impegno sul capitolo 02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.2.3830, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le norme di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

6) di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Calderara di Reno (BO), come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 31/12/2012, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2013;

7) di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Calderara di Reno (BO) provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/2008 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (PAS) ALLE AZIONI DI INTERVENTO SUL BLOCCO 3 - GARIBALDI 2".

Tra

La Regione Emilia Romagna, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera,

e

Il Comune di Calderara di Reno (BO), rappresentato dal Sindaco Irene Priolo;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. . . . del e quella della Giunta comunale del Comune di Calderara di Reno (BO) n. . . . del

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che "la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza";
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che "la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti";

Premesso che:

- il Comune di Calderara di Reno(BO) è stato individuato tra le amministrazioni beneficiarie del contributo di cui alla D.C.R. n. 88/2000, attraverso la propria delibera di giunta 2528 del 2000 di "Assegnazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti pilota per la sicurezza urbana";
- tra il Comune di Calderara di Reno (BO) e la Regione Emilia-Romagna è stato firmato nel 2003 un Accordo di programma per la realizzazione del progetto pilota per la sicurezza urbana, di cui alla propria delibera 1190/2003;
- entrambi i provvedimenti hanno come oggetto specifico gli interventi di riqualificazione e recupero del residence definito alternativamente "Bologna 2" o "Garibaldi 2";
- l'8 agosto 2007 si sono concluse le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione della parte di proprietà pubblica del complesso "Garibaldi 2", ai fini della realizzazione di 35 alloggi di ERP e della sede della Polizia Municipale del Comune di Calderara di Reno (BO);
- la Giunta comunale di Calderara di Reno(BO) ha approvato in data 17 Luglio 2007, con deliberazione n. 117 il Piano di

- Accompagnamento Sociale (PAS) per la realizzazione di attività sociali di supporto agli interventi di riqualificazione urbana del complesso "Garibaldi 2";
- in data 17 Marzo 2008, in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 2148/07, tra il Comune di Calderara di Reno e la Regione Emilia-Romagna, è stato sottoscritto l'"Accordo di Programma per l'acquisizione della proprietà dei locali del complesso "Garibaldi 2" da destinare ad attività sociali e per le attività programmate nel piano sociale di accompagnamento (PAS)";
 - con Deliberazione nr. 1947 del 24/11/08 la Giunta Regionale ha approvato un Accordo integrativo e sostitutivo dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 17 marzo 2008 di cui sopra per finanziare ulteriormente il Piano di Riqualificazione Urbana e il relativo PAS;
 - nell'anno 2010 sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di 35 alloggi di ERP e della sede della Polizia Municipale del Comune di Calderara di Reno (BO);
 - in data 28 Dicembre 2010, su richiesta della Regione Emilia Romagna, si è riunita nuovamente la Conferenza di Programma, per verificare lo stato di attuazione del PRU e del Progetto Pilota Sicurezza Urbana, al fine di valutare le modifiche sostanziali e/o le integrazioni da apportare all'Accordo di Programma sottoscritto in data 30/07/2003;
 - in data 15/02/2011 la Conferenza di Programma, esaminata in dettaglio la diversa articolazione del PRU Garibaldi 2 e della destinazione dei contributi regionali, ha espresso unanime parere positivo alla proposta di modifiche sostanziali da apportare ai contenuti dell'Accordo di programma sottoscritto in data 30 Luglio 2003;
 - il Comune di Calderara di Reno con Delibera Consigliare n. 62 del 05/05/2011 ha preso atto di quanto condiviso con la Conferenza di Programma proseguendo l'intervento di riqualificazione del complesso "Garibaldi 2" intervenendo sulla porzione di fabbricato contraddistinto come "Blocco 3" in quanto strutturalmente e funzionalmente in continuità con le quote di residenza già recuperate (Blocchi 1 e 2).

Preso atto che il Sindaco del Comune di Calderara di Reno (BO), con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 04/11/2011 al n. PG.2011.0268080, ha avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un Accordo di Programma che riguardi in particolare una collaborazione per realizzare il progetto "Piano di accompagnamento sociale (PAS) alle azioni di intervento sul Blocco 3 - Garibaldi 2" di sostegno alle fasi operative dell'intervento di riqualificazione del "Blocco 3" del complesso "Garibaldi 2", da destinare ad attività sociali, attività di sportello e di accompagnamento sociale programmate nel Piano Sociale di Accompagnamento (PAS)";

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Calderara di Reno (BO) e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Calderara di Reno (BO), alla preliminare

sottoscrizione di apposito Accordo di programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Calderara di Reno(BO), ponendosi come finalità la realizzazione delle attività programmate nel Piano Sociale di Accompagnamento (PAS) alle azioni di intervento sul "Blocco 3" del complesso chiamato "Garibaldi 2".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi e le attività programmate nel Piano Sociale di Accompagnamento (PAS), che di seguito si specificano:

- Sostenere le fasi operative dell'intervento di riqualificazione del "Blocco 3" e la collaborazione / partecipazione dei residenti coinvolti;
- Monitorare e intervenire sul tema della sicurezza.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI

| Descrizione spese | Costo |
|--|-----------------------|
| 1. Attività programmate nel Piano Sociale di Accompagnamento (PAS) | Euro 80.000,00 |
| Totale spese correnti | Euro 80.000,00 |

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Calderara di Reno(BO) la somma di €. 46.000,00, a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 80.000,00, per le attività del Progetto di Accompagnamento Sociale (PAS) come delineate dal progetto agli atti del Servizio competente.

Il Comune di Calderara di Reno (BO) si impegna:

- a reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Piano Sociale di Accompagnamento (PAS), così come descritto nella documentazione presentata;
- ad iniziare, realizzare e concludere entro il 31/12/2012 le attività relative, salvo proroghe eventualmente concordate con la Regione.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia - Romagna e il Comune di Calderara di Reno (BO) si impegnano a costituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti;

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti del Comune, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto stesso.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Calderara di Reno (BO) pari all'importo complessivo di €. 46.000,00, sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche, pari a €. 23.000,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese correnti, a sottoscrizione dell'Accordo, e a presentazione da parte del Comune di Calderara di Reno (BO) della comunicazione relativa all'avvio delle attività del Piano di Accompagnamento Sociale (PAS);
- la seconda tranche, pari a €. 23.000,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese correnti, a

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1961

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Comunità Montana del Frignano e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Sperimentazione di modalità innovative per l'accesso da parte dei cittadini ai servizi della polizia municipale", di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di Euro 45.000,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di Euro 65.000,00;

2) di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e la Comunità Montana del Frignano (MO), per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 45.000,00 a favore della Comunità Montana del Frignano (MO), ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 24/03, per la realizzazione dell'attività soprarichiamata;

4) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal

competente Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le norme di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

5) di impegnare la spesa complessiva di Euro 45.000,00, registrata con il n. 4663 di impegno sul capitolo 02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.2.3830, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Comunità Montana del Frignano (MO), come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 30/6/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2013;

7) di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore della Comunità Montana del Frignano (MO) provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/08 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "SPERIMENTAZIONE DI MODALITA' INNOVATIVE PER L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI AI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE"

TRA

La Regione Emilia Romagna, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del....,

e

la Comunità Montana del Frignano (MO), C.F. , rappresentato dal Presidente, domiciliato per la carica in ,

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che "la Regione per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza";
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che "la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti";
- l'art. 12, comma 1, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;

Premesso che:

- il Presidente della Comunità Montana del Frignano (MO), con lettera acquisita al protocollo regionale in data 13/09/2011 al n. 0219079, ha avanzato la richiesta alla Regione di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato "Sperimentazione di modalità innovative per l'accesso da parte dei cittadini ai servizi della polizia municipale";
- tale progetto ha la finalità di progettare e sperimentare nuove forme di accesso da parte dei cittadini ai centralini della polizia municipale attraverso lo sfruttamento delle potenzialità offerte dai telefoni cellulari di ultima generazione, emulando la funzionalità di un numero unico per l'accesso alle polizie locali di cui al comma 4 art. 12 della L.R. 24/2003;

- in particolare il progetto si propone di sperimentare lo sviluppo e l'utilizzo di applicazioni informatiche per telefoni cellulari di tipo smartphone in grado di identificare il luogo di origine della chiamata e, quindi, di inoltrare ogni singola telefonata all'ufficio di polizia municipale competente per territorio;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dalla Comunità Montana del Frignano (MO) e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e la Comunità Montana del Frignano (MO), alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e la Comunità Montana del Frignano (MO), ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto "Sperimentazione di modalità innovative per l'accesso da parte dei cittadini ai servizi della polizia municipale".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

- a) valutazione ed individuazione delle soluzioni tecnologiche più idonee allo scopo del progetto;
- b) predisposizione della struttura di polizia locale facente capo alla Comunità Montana del Frignano, mediante l'individuazione di azioni e l'acquisizione di strumentazioni necessarie ad avviare la sperimentazione sul territorio;
- c) realizzazione di uno o più prodotti software per telefoni tipo smartphone conseguenti all'individuazione della soluzione tecnologica ritenuta più idonea;
- d) sperimentazione del sistema realizzato all'interno del territorio, specie nelle zone più marginali dello stesso, e fuori dai confini della Comunità Montana del Frignano per

- verificare l'eventuale diffusione in altre aree della regione;
- e) avvio promozione del servizio presso i cittadini;
- f) valutazione finale complessiva delle attività svolte.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostentamento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

| Descrizione spese | Costo |
|--|---------------------|
| - Costi per soluzioni tecnologiche ed informatiche, consulenze, promozione del servizio; | €. 45.000,00 |
| - valorizzazione costo personale che partecipa al progetto | €. 20.000,00 |
| Totale spese correnti | €. 65.000,00 |

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere alla Comunità Montana del Frignano (MO) la somma di €. 45.000,00 a fronte di una spesa complessiva prevista di €.65.000,00, a titolo di contributo per la realizzazione del progetto "Sperimentazione di modalità innovative per l'accesso da parte dei cittadini ai servizi della polizia municipale", come da documentazione agli atti del Servizio competente.

La Comunità Montana del Frignano (MO) si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto stesso;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte della Comunità Montana stessa delle attività previste dal Progetto "Sperimentazione di modalità innovative per l'accesso da parte dei cittadini ai servizi della polizia municipale" così come descritto nella documentazione presentata, nonché a sostenere le spese relative alle attrezzature hardware e software e ai dispositivi per la centrale operativa necessari alla realizzazione del progetto;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto il riferimento al contributo di cui al presente

progetto congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e la Comunità Montana del Frignano (MO) si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti della Comunità Montana, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti della Comunità Montana, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto stesso.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore della Comunità Montana del Frignano (MO), pari all'importo complessivo di €. 45.000,00, sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche, pari a €. 22.500,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo, a sottoscrizione dell'Accordo, e a presentazione da parte della Comunità Montana del Frignano (MO) della comunicazione relativa all'avvio del progetto "Sperimentazione di modalità innovative per l'accesso da parte dei cittadini ai servizi della polizia municipale";
- la seconda tranche, pari a €. 22.500,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo, a presentazione della documentazione da parte della Comunità Montana del Frignano (MO) relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e alla relazione finale sul risultato delle attività previste nel progetto citato.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo di programma, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dalla Comunità Montana

del Frignano (MO) quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, la Comunità Montana del Frignano (MO) dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte della Comunità Montana del Frignano (MO), la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n... del..... e dovrà essere attuato entro il 30/06/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2013.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale della Comunità Montana del Frignano (MO)

Bologna, lì

Per la Regione Emilia-Romagna

Per la Comunità Montana del
Frignano

Il Vicepresidente

Il Presidente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1962

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Aggregazioni giovanili: ritrovare la strada. Progetto di prevenzione della devianza", di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di Euro 30.800,00 (di cui Euro 10.500,00 per spese d'investimento ed Euro 20.300,00 per spese correnti) a fronte di una spesa prevista complessiva di Euro 44.000,00 (di cui Euro 15.000,00 per spese d'investimento ed Euro 29.000,00 per spese correnti);

2) di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna, per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 30.800,00 a favore del Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 24/03, per la realizzazione del progetto soprarichiamato;

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 30.800,00, registrata come segue:

- quanto a Euro 10.500,00 con il n. 4666 di impegno, sul Capitolo 02701 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di investimento rivolte alla realizzazione di interventi

di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.3.4420,

- quanto a Euro 20.300,00 con il n. 4667 di impegno sul Capitolo 02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.2.3830,

del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni giuridiche eseguite dal Servizio regionale Politiche per la sicurezza e della polizia locale, il Comune di Bologna dovrà provvedere ai sensi dell'art. 11 della L. 3/03, a richiedere alla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) con riferimento all'intervento finanziato col presente provvedimento, tale codice unico di progetto, che sarà acquisito dal Comune e comunicato alla Regione, dovrà essere indicato nei provvedimenti regionali di liquidazione della spesa;

6) di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna, come indicato nello schema parte integrante decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 30 giugno 2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2013;

7) di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Bologna provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/08 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"AggregAzioni giovanili: ritrovare la strada.
Progetto di prevenAzione della devianza. "
ART. 4 L.R. 4/12/2003 N. 24

Tra

la Regione Emilia-Romagna C.F. 80062590379 rappresentata dalla Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del..., domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52

e

il Comune di Bologna, C.F. , rappresentato dal, domiciliato per la carica in Bologna, Via.....

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possa promuovere e stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che la Regione realizza direttamente o partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti;

Premesso che:

il Sindaco del Comune di Bologna, con lettera acquisita al protocollo regionale in data 8 novembre 2011 al PG. 2011. 0271270 ha avanzato alla Regione Emilia-Romagna una richiesta di collaborazione per la realizzazione del progetto denominato "AggregAzioni giovanili: ritrovare la strada. Progetto di prevenAzione della devianza", attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma, i cui obiettivi generali sono:

- prevenire nuove forme di disagio giovanile che si stanno manifestando in alcuni quartieri cittadini con riferimento a gruppi di minori coinvolti in attività devianti e di disturbo;
- contenere i rischi dello sviluppo di attività criminali più rilevanti, rafforzando i fattori di protezione e di desistenza tra i giovani coinvolti;
- accrescere le conoscenze su questo fenomeno e individuare precocemente possibili azioni di contenimento e prevenzione da replicare su altri territori della città e della regione;

- assicurare le comunità locali delle aree coinvolte e rafforzare le reti sociali e istituzionali di collaborazione;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Bologna e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Bologna, alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Bologna, ponendosi come obiettivo la realizzazione, del progetto "Aggregazioni giovanili: ritrovare la strada. Progetto di prevenzione della devianza".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

- a) Approfondimento dell'analisi del fenomeno delle c.d. bande giovanili e più in generale dei gruppi di aggregazione giovanile, con particolare riferimento alle manifestazioni del fenomeno che riguardano i quartieri Navile, San Donato, Santo Stefano e San Vitale. Tale attività verrà realizzata attraverso la raccolta di dati quantitativi e qualitativi, ricerche sul campo e osservazione, predisposizione di seminari di approfondimento per un confronto sulle azioni intraprese da altre realtà italiane e straniere per fronteggiare lo stesso fenomeno. Tale attività potrà avvalersi anche delle attività di ricerca già avviate dalla Regione Emilia-Romagna congiuntamente all'Università degli Studi di Bologna e della collaborazione di altre istituzioni, in primo luogo la Procura dei Minori.
- b) Progettazione di interventi specifici per la prevenzione del fenomeno e per la assicurazione della comunità, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro

permanente composto da rappresentanti di entrambe le istituzioni ed integrato ove necessario da esperti esterni.

- c) Rafforzamento delle attività educative, sia in termini di ore-presenza degli educatori di strada nelle zone interessate, sia in termini di modalità di coinvolgimento dei giovani interessati e delle loro famiglie, prestando particolare attenzione allo sviluppo di pratiche di prevenzione del disagio giovanile idonee alle nuove caratteristiche del fenomeno;
- d) Sviluppo di iniziative che coinvolgano le comunità locali delle aree dove si manifestano i fenomeni oggetto del presente accordo;
- e) Sviluppo di iniziative per il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di riferimento;
- f) Rafforzamento della presenza degli operatori di Polizia Municipale sia in termini di ore presenza, di interazione sinergica, di loro coordinamento con gli educatori di strada.
- g) Progettazione e realizzazione di iniziative seminariali di formazione congiunta tra Polizia Municipale, servizi educativi e Forze di polizia statale, anche mediante stage operativi.
- h) Progettazione e realizzazione di un intervento di riorganizzazione fisica e funzionale di uno spazio aperto al pubblico in un'area interessata dal fenomeno, da individuarsi nel Giardino Vittime di Marcinelle/Bentivogli/Piazza Spadolini, ove realizzare nuove attività in grado di coinvolgere i giovani interessati.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti all'art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostentamento delle seguenti spese:

SPESE DI INVESTIMENTO:

| Descrizione spese | Costo |
|---|--------------------|
| - Attrezzature ludico / sportive rispondenti ai bisogni che emergeranno dal confronto con i giovani | €.15.000,00 |
| TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO | €.15.000,00 |

SPESE CORRENTI:

| Descrizione spese | Costo |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|

| | |
|--|----------------------|
| - attività di cui ai punti:b),e), f),g) | €. 6.000,00 |
| - attività di cui ai punti:a),c), d) | €.23.000,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | € 29.000,00 € |

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Bologna un contributo complessivo di €. 30.800,00, di cui €. 20.300,00 a titolo di contributo alle spese correnti ed €. 10.500,00 a titolo di contributo alle spese di investimento a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 44.000,00, di cui €. 13.200,00 a carico del Comune.

La Regione Emilia-Romagna si impegna inoltre a:

- partecipare, con le competenze dei funzionari del Servizio competente, alla realizzazione delle attività previste, con particolare riferimento alle attività di analisi e ricerca sul fenomeno;
- a partecipare al gruppo di lavoro permanente di cui alla lett. b) dell'art.3 del presente accordo e alle iniziative di progettazione degli interventi e a cooperare alle attività formative.

Il Comune di Bologna si impegna a:

- iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti le azioni di cui all'art. 3;
- reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "AggregAzioni giovanili:ritrovare la strada. Progetto di prevenAzione della devianza" così come riassunte nel presente Accordo e come descritto in modo dettagliato nella documentazione presentata e disponibile agli atti del Servizio competente;
- partecipare con propri funzionari da individuare al gruppo permanente di cui alla lett. b) dell'art.3 del presente accordo e a mettere a disposizione le proprie conoscenze e ogni altro dato utile all'analisi del fenomeno e alla progettazione di nuovi interventi.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo

di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo, anche attraverso consultazioni con il gruppo permanente di lavoro di cui alla lett. b) dell'art.3 del presente accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti del Comune, una relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto stesso;
- d) decide su eventuali modifiche alla programmazione delle attività tramite sottoscrizione di apposito verbale, alle seguenti condizioni:
 - che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Protocollo;
 - che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Bologna, pari all'importo complessivo di €. 30.800,00 sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche pari a €. 15.400,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese di investimento pari a euro 5.250,00 e del 50% del contributo sulle spese correnti pari a euro 10.150,00, a sottoscrizione dell'Accordo, e a presentazione da parte del Comune di Bologna della comunicazione relativa all'avvio del progetto e gli atti di approvazione del progetto esecutivo indicante la definitiva e relativa copertura finanziaria nonché del certificato di collaudo/regolare esecuzione regolarmente approvati;
- la seconda tranche pari a €. 15.400,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese di investimento pari a euro 5.250,00, a presentazione della documentazione da parte del Comune di Bologna relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e alla relazione finale comprovante l'avvenuto intervento di riqualificazione urbana previsto nel progetto agli atti del Servizio competente e del 50% del contributo sulle spese correnti pari a €. 10.150,00, a presentazione della relazione sul risultato delle attività di prevenzione sociale, di integrazione e animazione territoriale previste nel progetto "AggregAzioni giovanili: Ritrovare la strada. Progetto di prevenAzione della devianza" citato nonché della rendicontazione delle spese sostenute.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Bologna

quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, il Comune di Bologna dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Bologna la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo di programma decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n... del..... e dovrà essere attuato entro il 30 giugno 2013 fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2013.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bologna.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per il Comune di Bologna

Il Vicepresidente

.....

Bologna,

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1963

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Individuazione e sperimentazione di nuove funzioni e soluzioni per l'interfacciamento con il cittadino nell'ambito del sistema Rilfedeur", di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di Euro 50.000,00 (di cui Euro 25.000,00 per spese di investimento, ed Euro 25.000,00 per spese correnti) a fronte di una spesa prevista complessiva di Euro 72.000,00 (di cui Euro 36.000,00 per spese di investimento, ed Euro 36.000,00 per spese correnti);

2) di approvare l'Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena, per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 50.000,00 a favore della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/03, per la realizzazione del progetto soprarichiamato;

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 50.000,00, registrata come segue:

- quanto a Euro 25.000,00 con il n. 4661 di impegno, sul capitolo 02701 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di investimento rivolte alla realizzazione di interventi

di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.3.4420,

- quanto a Euro 25.000,00 con il n. 4662 di impegno sul capitolo 02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.2.3830,

del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni giuridiche eseguite dal Servizio regionale Politiche per la sicurezza e della polizia locale, la Provincia di Forlì-Cesena dovrà provvedere ai sensi dell'art. 11 della L. 3/03, a richiedere alla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) con riferimento all'intervento finanziato col presente provvedimento, tale codice unico di progetto, che sarà acquisito dalla Provincia e comunicato alla Regione, dovrà essere indicato nei provvedimenti regionali di liquidazione della spesa;

6) di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena, come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 31/12/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/6/2014;

7) di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore della Provincia di Forlì-Cesena provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/2008 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DI UN PROGETTO INNOVATIVO "Individuazione e sperimentazione di nuove funzioni e soluzioni per l'interfacciamento con il cittadino nell'ambito del sistema Rilfedeur", IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 6, L.R. N. 24/2003

TRA

la Regione Emilia-Romagna C.F. 80062590379 rappresentata dalla Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del..., domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52

e

la Provincia di Forlì-Cesena, C.F., rappresentato da _____, domiciliato per la carica in Forlì-Cesena, Piazza Morgagni, 9,

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che "la Regione per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza";
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che "la Regione realizza direttamente o partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti";
- l'art. 12, comma 1, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;

Premesso che:

- il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, con lettera acquisita al protocollo regionale in data 09/11/2011 al n. 0271692, ha avanzato la richiesta alla Regione di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato "Individuazione e sperimentazione di nuove funzioni e soluzioni per l'interfacciamento con il cittadino nell'ambito del sistema Rilfedeur";
- tale progetto ha la finalità di realizzare una sperimentazione, anche in collaborazione con enti che nella provincia di Forlì-

Cesena già usano il sistema Rilfedeur, di individuare interventi tecnologici che migliorino l'attuale interfaccia con il cittadino e sperimentino altresì l'accesso degli utenti mediante nuovi canali di comunicazione;

- in particolare il progetto si propone la revisione dell'attuale interfaccia web per le segnalazioni, inoltrate dagli utenti attraverso la rete internet, che sia più efficace e maggiormente fruibile di quella attuale, nonché dell'apertura di un canale di accesso attraverso i telefoni di nuova generazione, i c.d. smartphone;
- l'attivazione di una o più nuove funzionalità verrà resa disponibile, dopo la fase di test, per tutti gli attuali e futuri utilizzatori del sistema Rilfedeur in ambito regionale;
- in considerazione caratteristiche del progetto e del ruolo della Provincia di Forlì-Cesena nella diffusione del sistema nel proprio territorio, per meglio contribuire alla sua promozione su scala regionale esso debba essere integrato da un lavoro di analisi dei cambiamenti introdotti nelle strutture comunali e di polizia locale che collaborano con l'Ente nell'utilizzo e nello sviluppo del sistema, nonché da un esame del riscontro da parte dei cittadini fruitori del servizio;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dalla Provincia di Forlì-Cesena e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena, alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed la Provincia di Forlì-Cesena, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto "Individuazione e sperimentazione di nuove funzioni e soluzioni per l'interfacciamento con il cittadino nell'ambito del sistema Rilfedeur".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

- a) individuazione ed implementazione di interventi tecnologici più idonei allo scopo del progetto e raccordo con altre amministrazioni utilizzatrici di Rilfedeur sul territorio;
- b) implementazione di nuove funzionalità e sperimentazione del loro impatto ed efficacia di utilizzo con contestuale eventuale attivazione di correttivi;
- c) diffusione del sistema completo degli aggiornamenti e sua messa a disposizione di tutti gli altri utilizzatori del territorio regionale;
- d) comunicazione/informazione del servizio;
- e) realizzazione di un lavoro di analisi dei cambiamenti introdotti nelle strutture comunali e di polizia locale che collaborano con l'Ente nell'utilizzo e nello sviluppo del sistema, nonché un esame del riscontro da parte dei cittadini fruitori del servizio.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostentamento delle seguenti spese:

SPESE INVESTIMENTO:

| Descrizione spese | Costo |
|---|---------------------|
| - Attrezzature hardware e software, dispositivi e strumenti di altro genere necessari alla individuazione, predisposizione e sperimentazione di nuove funzionalità del sistema Rilfedeur. | €. 36.000,00 |
| Totale spese investimento | €. 36.000,00 |

SPESE CORRENTI:

| Descrizione spese | Costo |
|--|---------------------|
| - Spese per sviluppo delle attività di progetto, interventi sul sistema Rilfedeur, attivazione di consulenze, realizzazione di raccolta dati, informazioni, analisi per le valutazioni previste, nonché come contributo in termini di lavoro del personale della Provincia di Forlì-Cesena | €. 36.000,00 |
| Totale spese correnti | €. 36.000,00 |

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere alla Provincia di Forlì-Cesena un contributo complessivo di €. 50.000,00, di cui €. 25.000,00 a titolo di contributo alle spese correnti ed €. 25.000,00 a titolo di contributo alle spese di investimento a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 72.000,00, di cui €. 22.000,00 a carico della Provincia, da sostenere per la realizzazione del progetto "Individuazione e sperimentazione di nuove funzioni e soluzioni per l'interfacciamento con il cittadino nell'ambito del sistema Rilfedeur", il cui progetto è agli atti del Servizio competente.

La Provincia di Forlì-Cesena si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto stesso;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a reperire le risorse necessarie per la realizzazione delle attività previste dal Progetto "Individuazione e sperimentazione di nuove funzioni e soluzioni per l'interfacciamento con il cittadino nell'ambito del sistema Rilfedeur" così come descritto nella documentazione presentata;
- comunicare/dare informazione del servizio;
- a realizzare un lavoro di analisi dei cambiamenti introdotti nelle strutture comunali e di polizia locale che collaborano con l'Ente nell'utilizzo e nello sviluppo del sistema, nonché un esame del riscontro da parte dei cittadini fruitori del servizio;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti della Provincia di Forlì-Cesena, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente Accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti della Provincia di Forlì-Cesena, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto stesso.

Articolo 7 **Liquidazione del contributo regionale**

La liquidazione del contributo a favore della Provincia di Forlì-Cesena, pari all'importo complessivo di €. 50.000,00, sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di Programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- una prima tranche, pari a €. 25.000,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese per investimenti pari ad € 12.500,00 e del 50% delle spese correnti pari ad € 12.500,00, a sottoscrizione dell' Accordo e a presentazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena della comunicazione relativa all'avvio del progetto "Individuazione e sperimentazione di nuove funzioni e soluzioni per l'interfacciamento con il cittadino nell'ambito del sistema Rilfedeur" e per le spese di investimento degli atti di approvazione del progetto esecutivo/definitivo indicanti la relativa copertura finanziaria;
- una seconda tranche, pari a €. 25.000,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese per investimenti pari ad € 12.500,00 e del 50% delle spese correnti pari ad € 12.500,00, a presentazione della documentazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, alla relazione finale sul risultato delle attività previste nel progetto citato e per le spese d'investimento, del certificato di regolare esecuzione regolarmente approvato.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo di Programma, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dalla Provincia di Forlì-Cesena quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, la Provincia di Forlì-Cesena dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 8**Inadempimento**

Nel caso di inadempimento da parte della Provincia di Forlì-Cesena, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordate relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9**Durata dell' Accordo**

Il presente Accordo decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n.... del..... e dovrà essere attuato entro il 31/12/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/06/2014.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10**Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo**

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale della Provincia di Forlì-Cesena.

Bologna, lì

Per la Regione Emilia-Romagna

Per la Provincia di Forlì-Cesena

Il Vicepresidente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 1964

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ferrara e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. n. 24 del 4/12/2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(*omissis*)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Promozione e razionalizzazione del sistema Rilfedeur nel territorio provinciale", di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di Euro 50.000,00 (di cui Euro 25.000,00 per spese di investimento, ed Euro 25.000,00 per spese correnti) a fronte di una spesa prevista complessiva di Euro 72.000,00 (di cui Euro 36.000,00 per spese di investimento, ed Euro 36.000,00 per spese correnti);

2) di approvare l' Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all' Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ferrara, per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale;

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 50.000,00, a favore della Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 24/03, per la realizzazione del progetto soprarichiamato;

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 50.000,00, registrata come segue:

- quanto a Euro 25.000,00 con il n. 4668 di impegno, sul Capitolo 02701 "Contributi a pubbliche Amministrazioni per spese di investimento rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo

regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.3.4420,

- quanto a Euro 25.000,00 con il n. 4669 di impegno sul Capitolo 02717 "Contributi a pubbliche Amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.2.3830,

del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni giuridiche eseguite dal Servizio regionale Politiche per la sicurezza e della polizia locale, la Provincia di Ferrara dovrà provvedere ai sensi dell'art. 11 della L. 3/03, a richiedere alla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) con riferimento all'intervento finanziato col presente provvedimento, tale codice unico di progetto, che sarà acquisito dalla Provincia e comunicato alla Regione, dovrà essere indicato nei provvedimenti regionali di liquidazione della spesa;

6) di stabilire che l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ferrara, come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 31/12/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/06/2014;

7) di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore della Provincia di Ferrara provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/08 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell' Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;

8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell' Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DI UN PROGETTO INNOVATIVO "Promozione e razionalizzazione del sistema Rilfedeur nel territorio provinciale" IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 6, L.R. N. 24/2003

TRA

la Regione Emilia-Romagna C.F. 80062590379 rappresentata dalla Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del..., domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52

e

la Provincia di Ferrara, C.F. , rappresentato da _____, in qualità di , domiciliato per la carica in Ferrara, Via ... n. ,

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che "la Regione per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza";
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che "la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti";
- l'art. 12, comma 1, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;

Premesso che:

- il Presidente della Provincia di Ferrara, con lettera acquisita al protocollo regionale in data 10/11/2011 al n. 0273734, ha avanzato la richiesta alla Regione di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato "Promozione e razionalizzazione del sistema Rilfedeur nel territorio provinciale";
- tale progetto ha la finalità di realizzare una sperimentazione che consenta una stretta collaborazione tra la Provincia di Ferrara ed una parte rilevante dei comuni del suo territorio per l'individuazione di modalità integrate di utilizzo del sistema

Rilfedeur, nonché per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse in un'ottica di contenimento dei costi mediante valorizzazione delle economie di scala praticabili;

- in particolare il progetto si propone di implementare una infrastruttura informatica su base provinciale che consenta ad un elevato numero di comuni della provincia di utilizzare in modo indipendente ed autonomo il sistema, accedendo, tramite rete Lepida, ad un unico data center;
- in considerazione del ruolo della Provincia di Ferrara nella diffusione del sistema nel proprio territorio, per meglio contribuire alla sua promozione su scala regionale esso debba essere integrato da un lavoro di analisi dei cambiamenti introdotti nelle strutture comunali e di polizia locale che collaborano con l'Ente nell'utilizzo e nello sviluppo del sistema, nonché da un esame del riscontro da parte dei cittadini fruitori del servizio;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dalla Provincia di Ferrara e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Ferrara, alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente

Accordo di Programma

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed la Provincia di Ferrara, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto "Promozione e razionalizzazione del sistema Rilfedeur nel territorio provinciale".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

- a) valutazione ed individuazione delle soluzioni tecnologiche più idonee allo scopo del progetto di diffusione del sistema Rilfedeur sul territorio provinciale e coordinamento con le amministrazioni interessate;
- b) predisposizione dell'infrastruttura tecnologica di base e delle strumentazioni necessarie presso la Provincia di Ferrara;
- c) collegamento con gli Enti interessati e attivazione dell'utilizzo del sistema;
- d) comunicazione del nuovo servizio servizio;
- e) realizzazione di un lavoro di analisi dei cambiamenti introdotti nelle strutture comunali e di polizia locale che collaborano con l'Ente nell'utilizzo e nello sviluppo del sistema, nonché un esame del riscontro da parte dei cittadini fruitori del servizio.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostentamento delle seguenti spese:

SPESE INVESTIMENTO:

| Descrizione spese | Costo |
|---|---------------------|
| - Attrezzature hardware e software dispositivi e strumenti di altro genere necessari al funzionamento del sistema Rilfedeur su scala provinciale. | €. 36.000,00 |
| Totale spese investimento | €. 36.000,00 |

SPESE CORRENTI:

| Descrizione spese | Costo |
|--|---------------------|
| - Spese per sviluppo delle attività di progetto, interventi sul sistema Rilfedeur, attivazione di consulenze, realizzazione di raccolta dati, informazioni, analisi per le valutazioni previste, nonché come contributo in termini di lavoro del personale della Provincia di Forlì-Cesena | €. 36.000,00 |
| Totale spese correnti | €. 36.000,00 |

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere alla Provincia di Ferrara un contributo complessivo di €. 50.000,00, di cui €. 25.000,00 a titolo di contributo alle spese correnti ed €. 25.000,00 a titolo di contributo alle spese di investimento a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 72.000,00, di cui €. 22.000,00 a carico della Provincia, da sostenere per la realizzazione del progetto "Promozione e razionalizzazione del sistema Rilfedeur nel territorio provinciale", il cui progetto è agli atti del Servizio competente.

La Provincia di Ferrara si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto stesso;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate di quanto sperimentato;
- a reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte della Provincia di Ferrara stessa delle attività previste dal Progetto "Promozione e razionalizzazione del sistema Rilfedeur nel territorio provinciale" così come descritto nella documentazione presentata;
- comunicare/dare informazione del servizio;
- a realizzare un lavoro di analisi dei cambiamenti introdotti nelle strutture comunali e di polizia locale che collaborano con l'Ente nell'utilizzo e nello sviluppo del sistema, nonché un esame del riscontro da parte dei cittadini fruitori del servizio;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto il riferimento al contributo di cui al presente progetto congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ferrara si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti della Provincia di Ferrara, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente Accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;

c) approva, su proposta dei rappresentanti della Provincia di Ferrara, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto stesso.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore della Provincia di Ferrara, pari all'importo complessivo di €. 50.000,00, sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- una prima tranche, pari a €. 25.000,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese per investimento pari ad €. 12.500,00 e del 50% delle spese correnti pari ad €. 12.500,00, alla sottoscrizione dell' Accordo e alla presentazione da parte della Provincia di Ferrara della comunicazione relativa all'avvio del progetto e per le spese di investimento degli atti di approvazione del progetto esecutivo/definitivo indicanti la relativa copertura finanziaria;
- una seconda tranche, pari a €. 25.000,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo sulle spese per investimento pari ad €. 12.500,00 e del 50% delle spese correnti pari ad €. 12.500,00, alla presentazione della documentazione da parte della Provincia di Ferrara relativa alla rendicontazione delle spese sostenute e alla relazione finale sul risultato delle attività previste nel progetto citato e per le spese d'investimento, del certificato di regolare esecuzione regolarmente approvato.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo di programma, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dalla Provincia di Ferrara quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, la Provincia di Ferrara dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte della Provincia di Ferrara, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9**Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n.... del..... e dovrà essere attuato entro il 31/12/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/6/2014.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10**Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo**

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale della Provincia di Ferrara.

Per la Regione Emilia-Romagna Per la Provincia di Ferrara

Il Vicepresidente

Bologna, lì

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2011, N. 184

Conferimento di un incarico professionale in forma di cococo - ex art. 12, co. 4, della L.R. n. 43/01 - presso la Segreteria particolare del Consigliere Questore - Luca Bartolini (proposta n. 159)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(omissis)

delibera

Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando:

a) di conferire, ai sensi dell'art. 12 - co. 4 - della L.R. 43/01, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, un incarico di prestazione professionale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto (allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione alla sottolencata collaboratrice:

- sig.ra Ginevra Cavina Boari, nata a Bologna il 17 gennaio 1956;

b) di fissare il compenso spettante alla collaboratrice in parola, per l'incarico in oggetto, in Euro 4.770,00 al lordo delle ritenute di legge, dando atto che la relativa spesa, che dovrà tenere conto anche degli oneri a carico dell'Ente, è contenuta nel budget assegnato alla Struttura speciale interessata;

c) di approvare lo schema di contratto di incarico, allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire che il contratto decorrerà dalla data del 1 gennaio 2012, o quella successiva data di sottoscrizione del medesimo, e fino al 30 giugno 2012 o quella precedente data di cessazione dell'incarico conferito al Consigliere Questore dell'Assemblea legislativa Luca Bartolini che ne ha fatto richiesta;

d) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con l'unità interessata il contratto di incarico, di cui al punto c) che precede;

e) di impegnare e liquidare la somma relativa all'incarico in parola per il periodo 1/1/2012 - 30/6/2012 pari a complessivi Euro 5.382,00, sull'U.P.B. 1 funzione 2 - Capitolo 12 "Spese per il personale assegnato a Strutture speciali, di cui all'art. 7 lett. a) della L.R. 43/01" - azione 466 del Bilancio per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

- quanto a Euro 4.770,00 per compenso relativo all'incarico in oggetto (impegno n. 123);
- quanto a Euro 572,40 (incrementato a Euro 575,00) per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 18% del compenso (impegno n. 124);
- quanto a Euro 34,60 (incrementato a Euro 37,00) per oneri INAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell'1%, calcolati sul minimale (Euro 1.223,43) (impegno n. 125);

f) di dare atto che la Responsabile del Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, su disposizione del Direttore generale, provvederà all'emissione del titolo di pagamento secondo le modalità stabilite all'art. 3 del contratto di incarico di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) di dare atto, inoltre, che la somma impegnata, di cui al

punto e) che precede, relativamente agli oneri INPS e INAIL a carico dell'Ente, potrà essere oggetto di adeguamento in sede di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;

h) di dare atto che la sig.ra Ginevra Cavina Boari è tenuta all'osservanza del DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione di dati personali" con particolare riferimento all'art. 30 concernente gli incaricati del trattamento dei dati personali e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197/2006 recante: "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento";

i) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della L.R. 43/01 e dalla "Direttiva" allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 176/2008:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare competente;
- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

l) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co. al Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l'impiego competente, entro il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e secondo le modalità telematiche stabilite dal decreto 30/10/2007 "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2011, N. 185

Conferimento di un incarico professionale in forma di co.co. - ex art. 12, co. 4, della L.R. 43/01 - presso la Segreteria particolare del Presidente della Commissione assembleare I "Bilancio Affari generali ed istituzionali" - Marco Lombardi (proposta n. 160)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(omissis)

delibera:

Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;

a) di conferire, ai sensi dell'art. 12 - co. 4 - della L.R. 43/01, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, un incarico di prestazione professionale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto (Allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione alla sottolencata collaboratrice:

- sig.ra Raffaella Ridolfi - nata a Marradi (FI) il 25/8/1972;

b) di fissare il compenso spettante alla collaboratrice in parola, per l'incarico in oggetto, in Euro 17.125,00 al lordo delle ritenute di legge, dando atto che la relativa spesa, che dovrà tenere conto anche degli oneri a carico dell'Ente, è contenuta nel budget assegnato alla Struttura speciale interessata;

c) di approvare lo schema di contratto di incarico, Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire che il contratto decorrerà dalla data dell'1 gennaio 2012, o quella successiva data di sottoscrizione del medesimo, e fino al 30 giugno 2012, o quella precedente data di cessazione dell'incarico conferito al Presidente della Commissione "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" - Marco Lombardi che ne ha fatto richiesta;

d) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con l'unità interessata il contratto di incarico, di cui al punto c) che precede;

e) di impegnare e liquidare la somma relativa all'incarico in parola per il periodo 1/1/2012 - 30/6/2012 pari a complessivi Euro 20.359,00, sull'U.P.B. 1 funzione 2 - Capitolo 12 "Spese per il personale assegnato a Strutture speciali, di cui all'art. 7 lett. a) della L.R. 43/01" - Azione 468 del Bilancio per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

- quanto a Euro 17.125,00 per compenso relativo all'incarico in oggetto (impegno n. 126);

- quanto a Euro 3.164,70 (incrementato a Euro 3.167,00) per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso (impegno n. 127);

- quanto a Euro 64,26 (incrementato a Euro 67,00) per oneri INAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell'1%, calcolati sul massimale (Euro 2.272,08) (impegno n. 128);

f) di dare atto che la Responsabile del Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, su disposizione del Direttore generale, provvederà all'emissione del titolo di pagamento secondo le modalità stabilite all'art. 3 del contratto di incarico di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) di dare atto, inoltre, che la somma impegnata, di cui al punto e) che precede, relativamente agli oneri INPS e INAIL a carico dell'Ente, potrà essere oggetto di adeguamento in sede di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;

h) di dare atto, altresì, che la sig.ra Raffaella Ridolfi è tenuta all'osservanza del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione di dati personali" con particolare riferimento all'art. 30 concernente gli incaricati del trattamento dei dati personali e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 197/2006 recante: "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento";

i) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della L.R. 43/01 e dalla "Direttiva" allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 176/2008:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione Assembleare competente;

- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;

- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all'art. 3,

commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

l) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co. co., al Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l'impiego competente, entro il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e secondo le modalità telematiche stabilite dal decreto 30/10/2007 "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2011, N. 186

Conferimento di un incarico professionale in forma di co.co. co. - ex art. 12, co. 4, della L.R. n. 43/01 - presso la Segreteria particolare del Presidente della Commissione assembleare I "Bilancio affari generali ed istituzionali" - Marco Lombardi (proposta n. 161)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(omissis)

delibera:

Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;

a) di conferire, ai sensi dell'art. 12 - co. 4 - della L.R. 43/01, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, un incarico di prestazione professionale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto (allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al sottoelencato collaboratore:

- sig. Luca Ciancabilla - nato a Bologna il 18/6/1974;

b) di fissare il compenso spettante al collaboratore in parola, per l'incarico in oggetto, in Euro 7.500,00 al lordo delle ritenute di legge, dando atto che la relativa spesa, che dovrà tenere conto anche degli oneri a carico dell'Ente, è contenuta nel budget assegnato alla Struttura speciale interessata;

c) di approvare lo schema di contratto di incarico, allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire che il contratto decorrerà dalla data del 1 gennaio 2012, o quella successiva data di sottoscrizione del medesimo, e fino al 30 giugno 2012, o quella precedente data di cessazione dell'incarico conferito al Presidente della Commissione "Bilancio affari Generali ed Istituzionali" - Marco Lombardi che ne ha fatto richiesta;

d) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con l'unità interessata il contratto di incarico, di cui al punto c) che precede;

e) di impegnare e liquidare la somma relativa all'incarico in parola per il periodo 1/1/2012 - 30/6/2012 pari a complessivi Euro 8.927,00, sull'U.P.B. 1 funzione 2 - Capitolo 12 "Spese per il personale assegnato a Strutture speciali, di cui all'art. 7 lett. a) della L.R. 43/01" - azione 468 del Bilancio per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

- quanto a Euro 7.500,00 per compenso relativo all'incarico in oggetto (impegno n. 120);

- quanto a Euro 1.386,00 (incrementato a Euro 1.389,00) per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso (impegno n. 121);

- quanto a Euro 35,35 (incrementato a Euro 38,00) per oneri INAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell'1%, calcolati sul compenso (impegno n. 122);

f) di dare atto che la Responsabile del Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, su disposizione del Direttore generale, provvederà all'emissione del titolo di pagamento secondo le modalità stabilite all'art. 3 del contratto di incarico di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) di dare atto, inoltre, che la somma impegnata, di cui al punto e) che precede, relativamente agli oneri INPS e INAIL a carico dell'Ente, potrà essere oggetto di adeguamento in sede di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;

h) di dare atto, altresì, che il sig. Luca Ciancabilla è tenuto all'osservanza del DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione di dati personali" con particolare riferimento all'art. 30 concernente gli incaricati del trattamento dei dati personali e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197/2006 recante: "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento";

i) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della L.R. 43/01 e dalla "Direttiva" allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 176/2008:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione Assembleare competente;

- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;

- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

l) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co. co., al Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l'impiego competente, entro il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e secondo le modalità telematiche stabilite dal decreto 30/10/2007 "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2011, N. 187

Conferimento di incarico professionale - ex art. 12, co. 4 della L.R. 43/01 - in forma di collaborazione coordinata e continuativa presso la Segreteria particolare del Vice-Presidente - Sandro Mandini. (proposta 165)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(omissis)

delibera

Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;

a) di conferire, ai sensi dell'art. 12 - co. 4 - della L.R. 43/01, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, un incarico di prestazione professionale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto (allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al sottoelencato collaboratore:

- sig. Filippo Bonazzi, nato a Reggio Emilia il 16/12/1984;

b) di fissare il compenso spettante al collaboratore in parola, per l'incarico in oggetto, in Euro 11.000,00 al lordo delle ritenute di legge, dando atto che la relativa spesa, che dovrà tenere conto anche degli oneri a carico dell'Ente, è contenuta nel budget assegnato alla Struttura speciale interessata;

c) di approvare lo schema di contratto di incarico, allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire che il contratto decorrerà dalla data del 01 gennaio 2012, o quella successiva data di sottoscrizione del medesimo e fino al 30 giugno 2012, o quella precedente data di cessazione dell'incarico conferito al Vice Presidente della Assemblea Legislativa Sandro Mandini che ne ha fatto richiesta;

d) di autorizzare il Direttore Generale, a stipulare con l'unità interessata il contratto di incarico, di cui al punto c) che precede;

e) di impegnare e liquidare la somma relativa all'incarico in parola per il periodo 1/1/2012 - 30/6/2012 pari a complessivi Euro 13.089,00 sull'U.P.B. 1 funzione 2 - Capitolo 12 "Spese per il personale assegnato a Strutture speciali, di cui all'art. 7 lett. a) della L.R. 43/01" - azione 463 del Bilancio per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

- quanto a Euro 11.000,00 per compenso relativo all'incarico in oggetto (impegno n. 132);

- quanto a Euro 2.032,80 (incrementato a Euro 2.035,00) per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso (impegno n. 133);

- quanto a Euro 51,86 (incrementato a Euro 54,00) per oneri INAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell'1%, calcolati sul compenso (impegno n. 134);

f) di dare atto che la Responsabile del Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, su disposizione del Direttore generale, provvederà all'emissione del titolo di pagamento secondo le modalità stabilite all'art. 3 del contratto di incarico di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) di dare atto, inoltre, che la somma impegnata, di cui al punto e) che precede, relativamente agli oneri INPS e INAIL a carico dell'Ente, potrà essere oggetto di adeguamento in sede di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;

h) di dare atto che il sig. Filippo Bonazzi è tenuto all'osservanza del DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione di dati personali" con particolare riferimento all'art. 30 concernente gli incaricati del trattamento dei dati personali e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197/2006 recante: "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento";

i) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, com-

ma 5, della L.R. 43/01 e dalla "Direttiva" allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 176/2008:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione Assembleare competente;
- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

l) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co., al Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l'impiego competente, nel rispetto della normativa vigente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2011, N. 188

Conferimento di incarico professionale - ex art. 12, co. 4 della L.R. 43/01 - in forma di collaborazione coordinata e continuativa presso la Segreteria particolare della Commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" - Marco Lombardi. (proposta 166)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(omissis)

delibera:

Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando:

a) di conferire, ai sensi dell'art. 12 - co. 4 - della L.R. 43/01, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, un incarico di prestazione professionale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto (Allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al sottoelencato collaboratore:

- sig. Marcello Fracon, nato a Bologna il 20 settembre 1961;

b) di fissare il compenso spettante al collaboratore in parola, per l'incarico in oggetto, in Euro 10.275,00 al lordo delle ritenute di legge, dando atto che la relativa spesa, che dovrà tenere conto anche degli oneri a carico dell'Ente, è contenuta nel budget assegnato alla Struttura speciale interessata;

c) di approvare lo schema di contratto di incarico, allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire che il contratto decorrerà dalla data dell'1 gennaio 2012, o quella successiva data di sottoscrizione del medesimo, e fino al 30 giugno 2012 o quella precedente data di cessazione dell'incarico conferito al Presidente della Commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" - Marco Lombardi che ne ha fatto richiesta;

d) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con l'unità interessata il contratto di incarico, di cui al punto c) che precede;

e) di impegnare e liquidare la somma relativa all'incarico in parola per il periodo 1/1/2012-30/6/2012 pari a complessivi Euro

12.227,00, sull'U.P.B. 1 funzione 2 - Capitolo 12 "Spese per il personale assegnato a Strutture speciali, di cui all'art. 7 lett. a) della L.R. 43/01" - Azione 468 del Bilancio per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

- quanto a Euro 10.275,00 per compenso relativo all'incarico in oggetto (impegno n. 135);

- quanto a Euro 1.898,82 (incrementato a Euro 1.901,00) per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso (impegno n. 136);

- quanto a Euro 48,44 (incrementato a Euro 51,00) per oneri INAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell'1%, calcolati sul compenso (impegno n. 137);

f) di dare atto che la Responsabile del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale, su disposizione del Direttore generale, provvederà all'emissione del titolo di pagamento secondo le modalità stabilite all'art. 3 del contratto di incarico di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) di dare atto, inoltre, che la somma impegnata, di cui al punto e) che precede, relativamente agli oneri INPS e INAIL a carico dell'Ente, potrà essere oggetto di adeguamento in sede di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;

h) di dare atto che il sig. Marcello Fracon è tenuto all'osservanza del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione di dati personali" con particolare riferimento all'art. 30 concernente gli incaricati del trattamento dei dati personali e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 197/2006 recante: "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento";

i) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della L.R. 43/2001 e dalla "Direttiva" allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza 176/2008:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare competente;

- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;

- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

l) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co., al Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l'impiego competente, nel rispetto della vigente normativa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2011, N. 189

Parziale modifica ed integrazione a un incarico professionale in forma di co.co.co., conferito presso la Segreteria particolare del Consigliere-Segretario - Roberto Corradi. (proposta n. 167)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(omissis)

delibera:

Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;

a) di modificare, limitatamente al compenso spettante alla collaboratrice sotto indicata, l'incarico professionale in forma di collaborazione coordinata e continuativa conferito, ai sensi dell'art. 12 - co. 4 - della L.R. 43/01, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate:

- sig.ra Adriana Schiavone, nata a Carrara (MS) il 16/10/1975;

b) di rideterminare, in ragione di aggiuntive attività da espletare, il compenso spettante alla collaboratrice in parola, per l'incarico in oggetto, in Euro 45.700,00 al lordo delle ritenute di legge, di cui:

- quanto a Euro 30.700,00 relativi all'esercizio 2012;

- quanto a Euro 15.000,00 relativi all'esercizio 2013;

dando atto che la relativa spesa, che dovrà tenere conto anche degli oneri a carico dell'Ente, è contenuta nel budget assegnato alla Struttura speciale interessata;

c) di approvare lo schema di novazione del contratto di incarico, allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire che la modifica del contratto decorrerà dalla data del 1 gennaio 2012, o quella successiva data di sottoscrizione del medesimo, fermo restando la scadenza fissata al 30 giugno 2013, o quella precedente data di cessazione dell'incarico conferito al Consigliere Segretario dell'Assemblea legislativa - Roberto Corradi - che ne ha fatto richiesta;

d) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con l'unità interessata il contratto di novazione dell'incarico, di cui al punto c) che precede;

e) di impegnare e liquidare la somma relativa all'incarico in parola, per il periodo 1/1/2012-31/12/2012, pari a complessivi Euro 36.507,00 sull'U.P.B. 1 funzione 2 - Capitolo 12 "Spese per il personale assegnato a Strutture speciali, di cui all'art. 7, lett. a) della L.R. 43/01" - Azione 465 del Bilancio per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

- quanto a Euro 30.700,00 per compenso relativo all'incarico in oggetto (impegno n. 129);

- quanto a Euro 5.673,36 (incrementato a Euro 5.676,00) per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso (impegno n. 130);

- quanto a Euro 128,52 (incrementato a Euro 131,00) per oneri INAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell'1%, calcolati sul massimale (Euro 2.272,08) (impegno n. 131);

f) di dare atto che la Responsabile del Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, su disposizione del Direttore generale, provvederà all'emissione del titolo di pagamento secondo le modalità stabilite all'art. 3 del contratto di incarico;

g) di dare atto, inoltre:

- che la somma impegnata, di cui al punto e) che precede, relativamente agli oneri INPS e INAIL a carico dell'Ente, potrà essere oggetto di adeguamento in sede di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;

- che la spesa relativa al periodo di incarico 1/1/2013-30/6/2013, sarà impegnata con successivo atto sull'U.P.B. 1 funzione 2 - Capitolo 12 "Spese per il personale assegnato a Strutture speciali, di cui all'art. 7, lett. a) della L.R. 43/01" - azione 465 - del Bilancio per l'esercizio 2013, che sarà dotato della necessaria disponibilità;

h) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della L.R. 43/01 e dalla "Direttiva" allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 176/2008:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare competente;

- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;

- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

l) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di modifica del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co., al Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l'impiego competente nel rispetto della normativa vigente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2011, N. 192

Conferimento di un incarico professionale in forma di cococo - ex art. 12, co. 4, della L.R. n. 43/01 - presso la Segreteria particolare del Vicepresidente dell'Assemblea legislativa - Enrico Aimi (proposta n. 172)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(omissis)

delibera:

Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;

a) di conferire, ai sensi dell'art. 12 - co. 4 - della L.R. 43/01, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, un incarico di prestazione professionale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto (allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al sottoelencato collaboratore:

- sig. Leonardo Rosa, nato a Ferrara il 27/10/1973;

b) di fissare il compenso spettante al collaboratore in parola, per l'incarico in oggetto, in Euro 13.200,00 al lordo delle ritenute di legge, dando atto che la relativa spesa, che dovrà tenere conto anche degli oneri a carico dell'Ente, è contenuta nel budget assegnato alla Struttura speciale interessata;

c) di approvare lo schema di contratto di incarico, allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire che il contratto decorrerà dalla data del 1 gennaio 2012, o quella successiva data di sottoscrizione del medesimo, e fino al 30 giugno 2012, o quella precedente data di cessazione dell'incarico conferito al Vice Presidente dell'Assemblea legislativa - Enrico Aimi - che ne ha fatto richiesta;

d) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con l'unità interessata il contratto di incarico, di cui al punto c) che precede;

e) di impegnare e liquidare la somma relativa all'incarico in parola, per il periodo 1/1/2012 - 30/6/2012, pari a complessivi

Euro 14.852,00 sull'U.P.B. 1 funzione 2 - Capitolo 12 "Spese per il personale assegnato a Strutture speciali, di cui all'art. 7 lett. a) della L.R. 43/01" - azione 462 - del Bilancio per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

- quanto a Euro 13.200,00 per compenso relativo all'incarico in oggetto (impegno n. 138);
- quanto a Euro 2.439,36 (incrementato a Euro 2.442,00) per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso (impegno n. 139);
- quanto a Euro 62,21 (incrementato a Euro 65,00) per oneri INAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell'1%, calcolati sul compenso (impegno n. 140);

f) di dare atto che la Responsabile del Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, su disposizione del Direttore generale, provvederà all'emissione del titolo di pagamento secondo le modalità stabilite all'art. 3 del contratto di incarico di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) di dare atto, inoltre, che la somma impegnata, di cui al punto e) che precede, relativamente agli oneri INPS e INAIL a carico dell'Ente, potrà essere oggetto di adeguamento in sede di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;

h) di dare atto che il sig. Leonardo Rosa è tenuto all'osservanza del DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione di dati personali" con particolare riferimento all'art. 30 concernente gli incaricati del trattamento dei dati personali e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197/2006 recante: "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento";

i) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della L.R. 43/01 e dalla "Direttiva" allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 176/2008:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione Assembleare competente;
- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

l) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co., al Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l'impiego competente nel rispetto della normativa vigente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2011, N. 193

Conferimento di un incarico professionale in forma di cocomprensione - ex art. 12, co. 4, della L.R. n. 43/01 - presso la Segreteria particolare del Vicepresidente dell'Assemblea legislativa - Enrico Aimi (proposta n. 173)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(omissis)

delibera:

Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;

a) di conferire, ai sensi dell'art. 12 - co. 4 - della L.R. 43/01, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, un incarico di prestazione professionale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto (allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al sottoelencato collaboratore:

- sig. Luciano Spada, nato a Ravenna il 13 dicembre 1951;

b) di fissare il compenso spettante al collaboratore in parola, per l'incarico in oggetto, in Euro 14.500,00 al lordo delle ritenute di legge, dando atto che la relativa spesa, che dovrà tenere conto anche degli oneri a carico dell'Ente, è contenuta nel budget assegnato alla Struttura speciale interessata;

c) di approvare lo schema di contratto di incarico, allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire che il contratto decorrerà dalla data del 1 gennaio 2012, o quella successiva data di sottoscrizione del medesimo, e fino al 30 giugno 2012, o quella precedente data di cessazione dell'incarico conferito al Vice Presidente dell'Assemblea legislativa - Enrico Aimi - che ne ha fatto richiesta;

d) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con l'unità interessata il contratto di incarico, di cui al punto c) che precede;

e) di impegnare e liquidare la somma relativa all'incarico in parola, per il periodo 1/1/2012 - 30/6/2012, pari a complessivi Euro 17.249,00 sull'U.P.B. 1 funzione 2 - Capitolo 12 "Spese per il personale assegnato a Strutture speciali, di cui all'art. 7 lett. a) della L.R. 43/01" - azione 462 - del Bilancio per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

- quanto a Euro 14.500,00 per compenso relativo all'incarico in oggetto (impegno n. 141);
- quanto a Euro 2.679,60 (incrementato a Euro 2.682,00) per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso (impegno n. 142);
- quanto a Euro 64,26 (incrementato a Euro 67,00) per oneri INAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell'1%, calcolati sul massimale (Euro 2.272,08) compenso (impegno n. 143);

f) di dare atto che la Responsabile del Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale, su disposizione del Direttore generale, provvederà all'emissione del titolo di pagamento secondo le modalità stabilite all'art. 3 del contratto di incarico di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) di dare atto, inoltre, che la somma impegnata, di cui al punto e) che precede, relativamente agli oneri INPS e INAIL a carico dell'Ente, potrà essere oggetto di adeguamento in sede di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;

h) di dare atto che il sig. Spada Luciano è tenuto all'osservanza del DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione di dati personali" con particolare riferimento all'art. 30 concernente gli incaricati del trattamento dei dati personali e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197/2006 recante: "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento";

i) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della L.R. 43/01 e dalla "Direttiva" allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 176/2008:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione Assemblare competente;
- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;

- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

l) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co. co., al Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l'impiego competente nel rispetto della normativa vigente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 245

Crisi sismica verificatasi il 23 dicembre 2008 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena - O.P.C.M. n. 3744/09 - art. 7, commi 4, 5 e 6 - Decreti commissariali n. 122/2009 e n. 7/2010 - Riepilogo risorse spettanti a favore del personale amministrativo dalla Regione Emilia-Romagna impiegato nelle attività di emergenza - Prolungamento luglio 2009 - maggio 2010

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

richiamato integralmente quanto esposto in premessa,

1. di approvare l'elenco analitico degli importi spettanti al personale amministrato dalla tecnostruttura della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 7, commi 4, 5 e 6, dell'O.P.C.M. n. 3744/2009 e dal proprio decreto n. 7/2010, relativamente al periodo dal 1 luglio 2009 al 31 maggio 2010, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Agenzia regionale di protezione civile in collaborazione con il Servizio per l'Amministrazione e la Gestione del personale della Regione Emilia-Romagna, come riprodotto nella tabella in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che il Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile provvederà alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 28.631,80 a favore della Regione Emilia-Romagna;
3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2011, N. 250

Nomina dei funzionari incaricati ai sensi dell'art. 12 della L.R. 24/11

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente richiamate,

1) di effettuare la nomina dei funzionari incaricati dell'attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali come segue:

- per la Macroarea Emilia Occidentale, il sig. Delio Folzani;
- per la Macroarea - Emilia Centrale, il sig. Enzo Valbonesi;
- per la Macroarea - Emilia Orientale, la sig.ra Paola Altobelli;
- per la Macroarea - Delta del Po, il sig. Massimo Medri;
- per la Macroarea - Romagna, la sig.ra Monica Palazzini;

2) di precisare che ai fini di un'omogenea ed efficace implementazione della disciplina legislativa di riordino, al Direttore generale all'Ambiente, difesa del Suolo e della Costa sia affidato il coordinamento dei funzionari incaricati che sono tenuti a rispettare le indicazioni a tal fine dallo stesso fornite;

3) di precisare che per lo svolgimento dell'incarico sarà corrisposto un importo pari a 18.034,68, ad eccezione che per i funzionari dipendenti dalla Regione, cui è riconosciuto il solo rimborso delle spese di trasferta;

4) di precisare che per i funzionari dipendenti da pubblica Amministrazione diversa dalla Regione, il predetto importo sarà corrisposto agli Enti di appartenenza, anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL AREA II del 22/2/2010, in quanto l'incarico verrà svolto in orario di ufficio e a complemento delle loro ordinarie attività;

5) di precisare che spetta alla Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa il coordinamento degli aspetti amministrativi relativi a tali nomine, come anche degli adempimenti successivi previsti dall'art. 8 della L.R. 24/94;

6) di dare atto che le diverse competenze assegnate dalla legge ai funzionari cessano in corrispondenza del verificarsi delle seguenti condizioni, come meglio descritto in narrativa:

- a) approvazione delle risultanze della gestione di liquidazione;
- b) nomina del Presidente dell'Ente di gestione della Macroarea;
- c) nomina del Direttore della Macroarea;

7) di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione.

LA VICEPRESIDENTE
Simonetta Saliera

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2011, N. 251

Nomina del soggetto incaricato ai sensi dell'art. 19 del L.R. 23/11

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

- di nominare il soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti e della liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della Legge regionale n. 10 del 2008, in attuazione dell'art. 19 della Legge regionale n. 23 del 2011, nel Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott. Giuseppe Bortone, dando atto che le funzioni trasferite in capo all'Agenzia sono esercitate dal soggetto incaricato fino alla nomina del Direttore, e che fino alla nomina del Presi-

dente il soggetto incaricato ha altresì la rappresentanza legale dell'Agenzia;

- di precisare che il soggetto incaricato individuerà nominalmente il personale dell'Ente con competenze specifiche chiamato a coadiuvarlo nell'applicazione della legge per quanto concerne i suoi compiti e a rispondergli direttamente per la durata dell'incarico; potrà altresì avvalersi del personale delle sopresse forme di cooperazione ed è autorizzato all'acquisizione esterna, attraverso contratti di consulenza, delle professionalità specifiche non rinvenibili nel personale a disposizione.

1) di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

LA VICEPRESIDENTE

Simonetta Saliera

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 30 DICEMBRE 2011, N. 491

Conferimento alla dott.ssa Alessandra Donattini di un incarico di lavoro autonomo presso il Servizio CORECOM dall' 1/1/2012 al 31/12/2013, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 12 L.R. 43/01 in attuazione della delibera U.P. 155/11. Impegno e liquidazione della spesa

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 155/2011, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa secondo le modalità regolate dettagliatamente dallo schema di contratto allegato al presente atto, alla dott.ssa Alessandra Donattini, *(omissis)*

2) di approvare lo schema di contratto allegato, e di stabilire che l'incarico decorra dal 1/1/2012 e termini il 31/12/2013;

3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197 "Direttiva e linee guida privacy", dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presidono al rapporto che va ad instaurarsi con l'incaricata sono quelle definite nello schema di contratto allegato;

5) di stabilire che la struttura di riferimento per l'attività da svolgere è il Servizio CORECOM;

6) stabilire, per l'incarico in oggetto, un compenso complessivo di Euro 32.400,00 (Euro 16.200,00 relativi al 2012 ed Euro 16.200,00 relativi al 2013), al lordo degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali di legge a carico dell'incaricata;

7) di impegnare e liquidare sin da ora sull'U.P.B. 1, Funzione 4, Capitolo 7 "Spese per l'esercizio di funzioni delegate al Corecom dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", Azione 135 del Bilancio per l'esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di Euro 19.675,00

così ripartita:

- Euro 16.600,00 (di cui Euro 16.200,00 per compenso, al lordo delle ritenute e trattenute di legge a carico dell'incaricata, ed Euro 400,00 per eventuali spese di missione) - (impegno n. 144);
- Euro 2.993,76 (arrotondato per eccesso ad Euro 2.996,00), per contributo previdenziale INPS a carico dell'Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso lordo (impegno n. 145);
- Euro 76,36 (arrotondato per eccesso a euro 79,00) quale importo relativo al premio assicurativo INAIL a carico dell'Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell'1%, calcolati sul compenso lordo (impegno n. 146);

8) di impegnare e liquidare sin da ora sull'U.P.B. 1, Funzione 4, Capitolo 7 "Spese per l'esercizio di funzioni delegate al Corecom dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", Azione 135 del Bilancio per l'esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di Euro 19.675,00 così ripartita:

- Euro 16.600,00 (di cui Euro 16.200,00 per compenso, al lordo delle ritenute e trattenute di legge a carico dell'incaricata, ed Euro 400,00 per eventuali spese di missione) - (impegno n. 27);
- Euro 2.993,76 (arrotondato per eccesso ad Euro 2.996,00), per contributo previdenziale INPS a carico dell'Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso lordo (impegno n. 28);
- Euro 76,36 (arrotondato per eccesso a Euro 79,00) quale importo relativo al premio assicurativo INAIL a carico dell'Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell'1%, calcolati sul compenso lordo (impegno n. 29);

9) di stabilire che i pagamenti a favore dell'incaricata avranno cadenza mensile posticipata, a titolo di acconto sull'importo pattuito e saranno effettuati fatte salve le diverse disposizioni rese da parte della Responsabile del Servizio CORECOM che verifica il corretto svolgimento dell'incarico e dei risultati ottenuti al ricevimento del time-report relativo all'attività svolta; la liquidazione dell'ultima mensilità e la validazione degli importi corrisposti sarà subordinata alla valutazione positiva finale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, espressi dalla medesima Responsabile;

10) di stabilire che la dott.ssa Donattini realizzerà il programma previsto dal contratto in raccordo con il Servizio CORECOM, coordinando la propria attività con la Responsabile del Servizio; infine che, alle scadenze previste, l'Assemblea legislativa provvederà ad effettuare i versamenti previsti per legge dalle normative

fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti;

11) di dare atto che nell'eventualità si renda necessario lo svolgimento da parte della dott.ssa Donattini di attività all'esterno della sede dell'Assemblea legislativa si procederà con successivi atti alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute, con le modalità previste per il personale non dirigente dell'Ente;

12) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 5 della L.R. 43/01 e dalla Direttiva allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza 176/08:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006)
- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa, completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

13) di dare atto che si è proceduto a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co. co., al Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l'Impiego competente, entro il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e secondo le modalità telematiche stabilite dal Decreto 30/10/2007 "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti".

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Benedetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 30 DICEMBRE 2011, N. 492

Conferimento alla dott.ssa Sara Bellini di un incarico di lavoro autonomo presso il Servizio CORECOM dall' 1/1/2012 al 31/12/2013, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 12 L.R. 43/01 in attuazione della delibera U.P. n. 155/2011. Impegno e liquidazione della spesa

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 155/2011, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa secondo le modalità regolate dettagliatamente dallo schema di contratto allegato al presente atto, alla dott.ssa Sara Bellini (omissis);

2) di approvare lo schema di contratto allegato, e di stabilire che l'incarico decorra dall' 1/1/2012 e termini il 31/12/2013;

3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197 "Direttiva e linee guida privacy", dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono al rapporto che va ad instaurarsi con l'incaricata sono quelle definite nello schema di contratto allegato;

5) di stabilire che la struttura di riferimento per l'attività da svolgere è il Servizio CORECOM;

6) di stabilire, per l'incarico in oggetto, un compenso complessivo di Euro 32.400,00 (Euro 16.200,00 relativi al 2012 ed Euro 16.200,00 relativi al 2013), al lordo degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali di legge a carico dell'incaricata;

7) di impegnare e liquidare sin da ora sull'U.P.B. 1, Funzione 4, Capitolo 7 "Spese per l'esercizio di funzioni delegate al Corecom dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", Azione 135 del bilancio per l'esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di Euro 19.675,00 così ripartita:

- Euro 16.600,00 (di cui Euro 16.200,00 per compenso, al lordo delle ritenute e trattenute di legge a carico dell'incaricata, ed Euro 400,00 per eventuali spese di missione) - (impegno n. 147);

- Euro 2.993,76 (arrotondato per eccesso ad Euro 2.996,00), per contributo previdenziale INPS a carico dell'Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso lordo (impegno n. 148);

- Euro 76,36 (arrotondato per eccesso a Euro 79,00) quale importo relativo al premio assicurativo INAIL a carico dell'Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell'1%, calcolati sul compenso lordo (impegno n. 149);

8) di impegnare e liquidare sin da ora sull'U.P.B. 1, Funzione 4, Capitolo 7 "Spese per l'esercizio di funzioni delegate al Corecom dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", Azione 135 del bilancio per l'esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di Euro 19.675,00 così ripartita:

- Euro 16.600,00 (di cui euro 16.200,00 per compenso, al lordo delle ritenute e trattenute di legge a carico dell'incaricata, ed Euro 400,00 per eventuali spese di missione) - (impegno n. 30);

- Euro 2.993,76 (arrotondato per eccesso ad Euro 2.996,00), per contributo previdenziale INPS a carico dell'Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso lordo (impegno n. 31);

- Euro 76,36 (arrotondato per eccesso a Euro 79,00) quale importo relativo al premio assicurativo INAIL a carico dell'Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell'1%, calcolati sul compenso lordo (impegno n. 32);

9) di stabilire che i pagamenti a favore dell'incaricata avranno cadenza mensile posticipata, a titolo di acconto sull'importo pattuito e saranno effettuati fatte salve le diverse disposizioni rese da parte della Responsabile del Servizio CORECOM che verifica il corretto svolgimento dell'incarico e dei risultati ottenuti al ricevimento del time-report relativo all'attività svolta; la liquidazione dell'ultima mensilità e la validazione degli importi corrisposti sarà subordinata alla valutazione positiva finale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, espressi dalla medesima Responsabile;

10) di stabilire che la dott.ssa Bellini realizzerà il programma previsto dal contratto in raccordo con il Servizio CORECOM, coordinando la propria attività con la Responsabile del Servizio;

infine che, alle scadenze previste, l'Assemblea legislativa provvederà ad effettuare i versamenti previsti per legge dalle normative fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti;

11) di dare atto che nell'eventualità si renda necessario lo svolgimento da parte della dott.ssa Bellini di attività all'esterno della sede dell'Assemblea legislativa si procederà con successivi atti alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute, con le modalità previste per il personale non dirigente dell'Ente;

12) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 5 della L.R. 43/01 e dalla Direttiva allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza 176/08:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa, completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

13) di dare atto che si è proceduto a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co. co., al Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l'Impiego competente, entro il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e secondo le modalità telematiche stabilite dal Decreto 30/10/2007 "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti".

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Benedetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 30 DICEMBRE 2011, N. 494

Conferimento alla dott.ssa Chiara Di Paolo di un incarico di lavoro autonomo da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 12 L.R. 43/01 in attuazione della delibera U.P. n. 155 del 16/11/2011. Impegno e liquidazione della spesa

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire alla dott.ssa Chiara Di Paolo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 155/2011, un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di prestazione d'opera intellettuale, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire

che l'incarico decorra, previa sottoscrizione, dal 2 gennaio 2012 e termini il 31 dicembre 2012;

3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197/2006, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, come precisato al successivo punto 9);

4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presidono al rapporto che va ad instaurarsi con l'incaricato/a sono quelle definite nello schema di contratto allegato;

5) di stabilire che la struttura di riferimento per l'attività da svolgere è il Servizio Studi, ricerche e documentazione e come referente viene individuato il dott. Gianfranco Piperata;

6) di fissare, per l'incarico in oggetto, un compenso di Euro 12.000,00 al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge;

7) di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 12.000,00 quale compenso al lordo delle ritenute di legge a titolo di acconto di imposta e comprensivo degli altri oneri previdenziali e dell'eventuale IVA al 21% sull'U.P.B. 1, Funzione 7, Cap. 11 "Studi, ricerche e consulenze", azione n. 458 del bilancio per l'esercizio 2012 che è dotato della necessaria disponibilità, impegno n. 150/2012;

8) di stabilire che i pagamenti relativi al compenso a favore della dott.ssa Chiara Di Paolo avverranno con le seguenti modalità:

- per il periodo dal 2/1/2012 all'1/3/2012 il compenso sarà di Euro 3.000,00 al lordo delle ritenute di legge a titolo di acconto di imposta e comprensivo degli altri oneri previdenziali e dell'eventuale IVA al 21% e il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
- i pagamenti successivi avranno cadenza bimestrale posticipata, dietro presentazione di regolare fattura e saranno effettuati, fatte salve diverse disposizioni rese da parte del Responsabile del Servizio Studi, ricerche e documentazione che verifica il corretto svolgimento dell'incarico e dei risultati ottenuti, al ricevimento del time-report relativo all'attività svolta;
- la liquidazione ed il pagamento dell'ultimo bimestre sarà subordinato alla presentazione di regolare fattura e alla valutazione positiva espressa dal Responsabile sopraindicato sulla relazione finale che documenti l'attività svolta ed i risultati conseguiti;

9) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della L.R. 43/01 e dalla "Direttiva" allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 176/2008:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare competente;
- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- alla trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Benedetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 GENNAIO 2012, N. 495

Conferimento al Dott. Matteo Perrottelli di un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale occasionale, ai sensi dell'art. 12 L.R. 43/01 in attuazione della delibera U.P. 155/11. Impegno e liquidazione della spesa

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire al Dott. Matteo Perrottelli, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 155/11 del 16/11/2011 e successive modifiche ed integrazioni, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendere in forma di prestazione d'opera intellettuale occasionale, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire che l'incarico decorra dal 9 gennaio 2012 e termini il 25 febbraio 2012;

3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 197/06, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, come precisato al successivo punto 9);

4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presidono al rapporto che va ad instaurarsi con l'incaricato sono quelle definite nello schema di contratto allegato;

5) di stabilire che la struttura di riferimento per l'attività da svolgere è il Servizio studi, ricerche e documentazione – Centro Europe Direct e come referente viene individuata la Responsabile del Centro Europe Direct Stefania Fenati;

6) di fissare, per l'incarico in oggetto, un compenso di Euro 1.000,00, al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge;

7) di impegnare e liquidare la somma complessiva di Euro 1.000,00 quale compenso al lordo delle ritenute di legge a titolo di acconto di imposta, sull'U.P.B. 1, Funzione 7, Cap. 11 "Studi, ricerche e consulenze", azione n. 457 del Bilancio 2012, impegno n. 152;

8) di stabilire che il pagamento del compenso a favore del Dott. Matteo Perrottelli avverrà in un'unica tranche a conclusione dell'incarico e dietro presentazione di regolare nota d'addebito;

9) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della L.R. 43/01 e dalla "Direttiva" allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza 176/08:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare competente;
- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Benedetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 GENNAIO 2012, N. 496

Conferimento alla dott.ssa Eriselda Canaj di un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale occasionale, ai sensi dell'art. 12 L.R. 43/01 in attuazione della delibera U.P. 155/11. Impegno e liquidazione della spesa

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire alla dott.ssa Eriselda Canaj, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 155/2011 del 16/11/2011 e successive modifiche ed integrazioni, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendere in forma di prestazione d'opera intellettuale occasionale, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire che l'incarico decorra dal 9 gennaio 2012 e termini il 25/2/2012;

3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 197/06, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, come precisato al successivo punto 9);

4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presidono al rapporto che va ad instaurarsi con l'incaricato sono quelle definite nello schema di contratto allegato;

5) di stabilire che la struttura di riferimento per l'attività da svolgere è il Servizio Studi, Ricerche e Documentazione – Centro Europe Direct e come referente viene individuata la Responsabile del Centro Europe Direct Stefania Fenati;

6) di fissare, per l'incarico in oggetto, un compenso di Euro 1.000,00, al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge;

7) di impegnare e liquidare la somma complessiva di Euro 1.000,00 quale compenso al lordo delle ritenute di legge a titolo di acconto di imposta, sull'U.P.B. 1, Funzione 7, Cap. 11 "Studi, ricerche e consulenze", azione n. 457 del Bilancio 2012, impegno n. 151;

8) di stabilire che il pagamento del compenso a favore della dott.ssa Eriselda Canaj avverrà in un'unica tranche a conclusione dell'incarico e dietro presentazione di regolare nota d'addebito;

9) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 5 della L.R. 43/01 e dalla "Direttiva" allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza 176/08:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare competente;
- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Benedetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 16 DICEMBRE 2011, N. 16391

Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale al dr. Giulio Ercolessi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire al dr. Giulio Ercolessi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 309/11 e 607/09, un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, per un supporto specialistico finalizzato alla definizione del modello geologico per la verifica sismica delle arginature in sponda destra del fiume Po da Boretto (RE) a Ro (FE) e la realizzazione di un sistema informativo dei dati rilevati, come da accordo tra Autorità Bacino del Po, Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e AIPO, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro 13 mesi;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., dopo la pubblicazione, sul sito istituzionale della R.E.R., come precisato al successivo punto 8);

4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro 45.000,00 (compenso Euro 35.759,69, IVA 21% per Euro 7.809,92 e contributo previdenziale rivalsa INPS 4% per Euro 1.430,39) al lordo delle ritenute fiscali di legge;

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 45.000,00 registrata al n. 4504 di impegno sul capitolo 39683 "Spese per studi e ricerche volte alla verifica sismica delle arginature in sponda destra del fiume Po da Boretto (RE) a Ro (FE) (Accordo tra l'Autorità di Bacino del fiume Po, le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e AIPO, del 14 marzo 2008)" afferente all'UPB 1.4.2.2.13858 del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione di Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con proprii atti formali, a presentazione di regolari fatture, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto;

7) di dare atto che, come precisato nella citata deliberazione 309/11, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con la deliberazione 197/11 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. 43/01 e ss.mm.;

8) di dare atto, infine, che ai sensi della "Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", di cui all'Allegato A della citata deliberazione 607/09, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi

indicate ed in particolare:

- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali;
- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della L. 244/07 ai fini dell'efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della R.E.R.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 16 DICEMBRE 2011, N. 16394

Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale alla dr.ssa Silvia Rosselli, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire alla dr.ssa Silvia Rosselli, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 309/11 e 607/09, un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, per un supporto specialistico finalizzato alla definizione del modello geologico per la verifica sismica delle arginature in sponda destra del fiume Po da Boretto (RE) a Ro (FE) e la realizzazione di un sistema informativo dei dati rilevati, come da accordo tra Autorità Bacino del Po, Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e AIPO, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro tre mesi;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., dopo la pubblicazione, sul sito istituzionale della RER, come precisato al successivo punto 8);

4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro 15.000,00 (compenso Euro 12.153,62, IVA 21% per Euro 2.603,31 e contributo cassa previdenziale 2% per Euro 243,07) al lordo delle ritenute fiscali di legge;

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 15.000,00 registrata al n. 4506 di impegno sul Capitolo 39683 "Spese per studi e ricerche volte alla verifica sismica delle arginature in sponda destra del fiume Po da Boretto (RE) a Ro (FE) (Accordo tra l'Autorità di Bacino del Fiume Po, le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e AIPO, del 14 marzo 2008)" afferente all'UPB 1.4.2.2.13858 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione di Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con proprio atto formale, a presentazione di regolare fattura, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto;

7) di dare atto che, come precisato nella citata deliberazione 309/11, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con la deliberazione 197/11 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12, L.R. 43/01 e ss.mm.;

8) di dare atto, infine, che ai sensi della "Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", di cui all'Allegato A della citata deliberazione 607/09, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
- alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54 della L. 244/07 ai fini dell'efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della RER.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 16 DICEMBRE 2011, N. 16396

Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale alla dr.ssa Giulia Biavati, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire alla dr.ssa Giulia Biavati, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 309/11 e 607/09, un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, per un supporto specialistico finalizzato alla definizione del modello geologico per la verifica sismica delle arginature in sponda destra del fiume Po da Boretto (RE) a Ro (FE) e la realizzazione di un sistema informativo dei dati rilevati, come da accordo tra Autorità Bacino del Po, Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e AIPO, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro 12 mesi;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., dopo la pubblicazione, sul sito istituzionale della R.E.R., come precisato al successivo punto 8);

4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro 30.000,00 (compenso Euro 24.307,24, IVA 21% per Euro 5.206,62 e contributo cassa previdenziale 2% per Euro 486,14) al lordo delle ritenute fiscali di legge;

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 30.000,00 registrata al n.4505 di impegno sul capitolo 39683 "Spese per studi e ricerche volte alla verifica sismica delle arginature in sponda destra del fiume Po da Boretto (RE) a Ro (FE) (Accordo tra l'Autorità di Bacino del fiume Po, le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e AIPO, del 14 marzo 2008)" afferente all'UPB 1.4.2.2.13858 del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione di Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con propri atti formali, a presentazione di regolari fatture, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto;

7) di dare atto che, come precisato nella citata deliberazione 309/11, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con la deliberazione 197/11 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. 43/01 e ss.mm.;

8) di dare atto, infine, che ai sensi della "Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", di cui all'Allegato A della citata deliberazione 607/09, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali;
- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della L. 244/07 ai fini dell'efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della R.E.R.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 16 DICEMBRE 2011, N. 16407

Conferimento di incarico di lavoro autonomo di studio al dr. Donato Sollitto, da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire al dr. Donato Sollitto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 309/11 e 607/09, un incarico di lavoro autonomo di studio, da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, per un supporto specialistico finalizzato ad analizzare e quantificare le diverse componenti che contribuiscono al fenomeno della subsidenza della fascia costiera regionale e al potenziamento del sistema Informativo della Costa, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro otto mesi;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della R.E.R. e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come precisato al successivo punto 10);

4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro 20.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge;

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 20.000,00 registrata al n. 4507 di impegno sul capitolo 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)." afferente all'UPB 1.2.3.2.3501 del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione di Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con emissione di cedolini stipendi, con propri atti formali, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto;

7) di dare atto che, come precisato nella citata deliberazione 309/11, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con la deliberazione 197/11 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. 43/01 e ss.mm.;

8) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso l'I.N.A.I.L., in base all'art. 5 del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 graveranno sul cap. 5075 "Versamento all'INAIL delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38) - Spese Obbligatorie" U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento;

9) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS-Gestione Separata graveranno sul capitolo 05078 "Versamento all'INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie" U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento, e saranno compresi nel versamento mensile a favore dell'INPS;

10) di dare atto, infine, che ai sensi della "Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", di cui all'Allegato A della citata deliberazione n. 607/2009, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli

artt. 12, 15, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali;
- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l'Impiego competente;
- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della L. 244/07 ai fini dell'efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della R.E.R.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 16 DICEMBRE 2011, N. 16450

Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Chiara Spotorno nell'ambito del progetto Europeo Interreg IV C "Water Core"

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire alla dott.ssa Chiara Spotorno, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 309/11 e 607/09, un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, per un supporto specialistico nell'ambito del progetto Europeo "Water CoRE – Water Scarcity and droughts" finalizzato alla raccolta e l'analisi delle best practices in materia di gestione della risorsa idrica da trasferire nell'ambito del progetto medesimo per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio, efficienza, conservazione e utilizzo sostenibile della risorsa acqua, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro 10 mesi;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della R.E.R. e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come precisato al successivo punto 10);

4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro 26.700,00 al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge;

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 26.700,00 come segue:

- quanto a Euro 20.025,00 registrata al n. 4557 di impegno sul

capitolo 38149 “Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione del Progetto “Water Core” nell’ambito dell’Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea 2007 - 2013” - Programma Interregionale Interreg IV C (Reg. CE 1080/2006 e 1083/2006; Decisione C(2007)4222; Contratto del 23 febbraio 2010) - Quota UE” afferente all’UPB 1.4.2.2. 13516;

- quanto a Euro 6.675,00 registrata al n. 4558 di impegno sul capitolo 38153 “Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione del Progetto “Water Core” nell’ambito dell’Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea 2007 - 2013” - Programma Interregionale Interreg IV C (L. 16 aprile 1987, n. 183; Contratto del 23 febbraio 2010) - Quota Statale” afferente all’UPB 1.4.2.2. 13517,

del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione di Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell’incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con emissione di cedolini stipendi, con propri atti formali, con tempi e modalità previsti all’art. 4 del contratto;

7) di dare atto che, come precisato nella citata deliberazione 309/11, l’onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell’ambito del tetto di spesa definito con la deliberazione 197/11 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. 43/01 e ss.mm.;

8) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso l’I.N.A.I.L., in base all’art. 5 del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 graveranno sul cap. 5075 “Versamento all’INAIL delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38) – Spese Obbligatorie” U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;

9) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS-Gestione Separata graveranno sul capitolo 05078 “Versamento all’INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie” U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento, e saranno compresi nel versamento mensile a favore dell’INPS;

10) di dare atto, infine, che ai sensi della “Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”, di cui all’Allegato A della citata deliberazione 607/09, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 15, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali;

- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l’Impiego competente;

- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e all’Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale completo delle indicazioni di cui all’art. 3, commi 18

e 54, della L. 244/2007 ai fini dell’efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della R.E.R.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 16 DICEMBRE 2011, N. 16451

Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Lisa Contarini nell’ambito del progetto Europeo Interreg IVC “Water Core”

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire alla dott.ssa Lisa Contarini, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 309/11 e 607/09, un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, per un supporto specialistico finalizzato alla gestione economico-finanziaria nell’ambito del progetto Europeo “Water CoRE – Water Scarcity and droughts”, come dettagliato nell’allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l’incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro 10 mesi;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della R.E.R. e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come precisato al successivo punto 10);

4) di stabilire per lo svolgimento dell’incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro 16.500,00 al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge;

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 16.500,00 come segue:

- quanto a Euro 12.375,00 registrata al n. 4562 di impegno sul capitolo 38149 “Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione del Progetto “Water Core” nell’ambito dell’Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea 2007 - 2013” - Programma Interregionale Interreg IV C (Reg. CE 1080/2006 e 1083/2006; Decisione C(2007)4222; Contratto del 23 febbraio 2010) - Quota UE” afferente all’UPB 1.4.2.2. 13516;

- quanto a Euro 4.125,00 registrata al n. 4563 di impegno sul capitolo 38153 “Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione del Progetto “Water Core” nell’ambito dell’Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea 2007 - 2013” - Programma Interregionale Interreg IV C (L. 16 aprile 1987, n. 183; Contratto del 23 febbraio 2010) - Quota Statale” afferente all’UPB 1.4.2.2. 13517,

del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione di Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., alla

liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con emissione di cedolini stipendi, con propri atti formali, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto;

7) di dare atto che, come precisato nella citata deliberazione 309/11, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con la deliberazione 197/11 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. 43/01 e ss.mm.;

8) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso l'I.N.A.I.L., in base all'art. 5 del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 graveranno sul cap. 5075 "Versamento all'INAIL delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38) – Spese Obbligatorie" U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento;

9) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS-Gestione Separata graveranno sul capitolo 05078 "Versamento all'INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie" U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per l'esercizio finanziario

di riferimento, e saranno compresi nel versamento mensile a favore dell'INPS;

10) di dare atto, infine, che ai sensi della "Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", di cui all'Allegato A della citata deliberazione 607/09, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 15, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali;

- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l'Impiego competente;

- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della L. 244/2007 ai fini dell'efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della R.E.R.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 13 DICEMBRE 2011, N. 16184

Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di co.co.co. alla dott.ssa Valentina Manzato per un supporto tecnico-specialistico per la gestione del progetto europeo UHI (art. 12, L.R. 43/01)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire alla dott.ssa Valentina Manzato, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 309/11, 1444/11 e 607/09, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, per un supporto tecnico-specialistico per la gestione del progetto "UHI – Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for countering the global Urban Heat Islands phenomenon" – Programma Central Europe – comprendente: gestione del progetto, supporto alla gestione finanziaria e amministrativa del progetto, gestione e coordinamento delle strategie di comunicazione, supporto operativo per la raccolta della documentazione tecnica necessaria allo sviluppo del progetto, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro undici mesi;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della R.E.R.

e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come precisato al successivo punto 10);

4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro 22.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge;

5) di impegnare la somma di Euro 22.000,00 come segue:

- quanto a Euro 16.500,00 registrati al n. 4488 di impegno sul capitolo 3504 "Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l'attuazione del progetto "3CE292P3 - UHI" nell'ambito dell'obiettivo 'Cooperazione territoriale europea 2007-2013' – Programma Transnazionale Central Europe (Regolamenti CE 1080/2006 e 1083/2006; DEC. C(2007) 5817; contratto del 20 giugno 2011). Quota U.E." afferente all'UPB 1.2.3.2.3935;

- quanto a Euro 5.500,00 registrati al n. 4489 di impegno sul capitolo 3508 "Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l'attuazione del progetto "3CE292P3 - UHI" nell'ambito dell'obiettivo 'Cooperazione territoriale europea 2007-2013' – Programma Transnazionale Central Europe (L. 16 aprile 1987, n. 183; contratto del 20 giugno 2011). Quota Statale" afferente all'UPB 1.2.3.2.3936,

del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione di Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con emissione di cedolini stipendi, con propri atti formali, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto;

7) di dare atto che, come precisato nelle citate deliberazioni 309/11 e 1444/11, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con la deliberazione 197/11 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. L.R. 43/01 e ss.mm.;

8) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-

Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso l'I.N.A.I.L., in base all'art. 5 del DLgs 23/2/2000 n. 38 graveranno sul cap. 5075 "Versamento all'INAIL delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38) – Spese Obbligatorie" U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento;

9) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS-Gestione Separata graveranno sul capitolo 05078 "Versamento all'INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie" U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento, e saranno compresi nel versamento mensile a favore dell'INPS;

10) di dare atto, infine, che ai sensi della "Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", di cui all'Allegato A della citata deliberazione 607/09, si

provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 15, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali;

- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l'Impiego competente;

- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della L. 244/07 ai fini dell'efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della R.E.R.

IL DIRETTORE GENERALE

Enrico Cocchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA' 16 DICEMBRE 2011, N. 16443

Affidamento incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di co.co.co. all'ing. Tommaso Simeoni per un supporto tecnico specialistico finalizzato allo start up del progetto RAILHUC, approvato nel Programma Central Europe (art. 12 L.R. 43/2001)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

A) di conferire all'ing. Tommaso Simeoni, ai sensi dell'art. 12 L.R. 43/01 e delle delibere della Giunta regionale 309/11, 1444/11 e 607/09, sulla base di quanto espressamente indicato in premessa, l'incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa per un supporto tecnico specialistico finalizzato allo start up del progetto RAILHUC, approvato nell'ambito del Programma Central Europe, con particolare riferimento alle politiche regionali ed europee negli hub ferroviari, all'integrazione tra le reti di trasporto europee, regionali e locali ed al risparmio energetico, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro il 30 giugno 2012;

C) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della RER e la comunicazione di avvio del rapporto di co.co.co., come precisato al successivo punto Q);

D) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto all'ing. Tommaso Simeoni un compenso di Euro 16.250,00 non assoggettabili ad IVA, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative di legge, nonché il rimborso per spese vive di

missione per un massimo di Euro 1.500,00, previa autorizzazione scritta del Direttore Generale, per complessivi Euro 17.750,00, gravanti sulle spese di attuazione del progetto RAILHUC;

E) di impegnare la somma di Euro 16.250,00 registrata come segue:

- per il 75% quanto a Euro 12.187,50 sull'impegno n. 4544 del capitolo 41352 "Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l'attuazione del Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t network) nell'ambito del programma comunitario Central Europe (Regolamenti (CE) 1080/2006 e 1083/2006; DEC.C(2007)5817; contratto del 22 novembre 2011) - Quota U.E." di cui all'UPB 1.4.3.2.15238, del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che è dotato della necessaria disponibilità;

- per il 25% quanto a Euro 4.062,50 sull'impegno n. 4545 del capitolo 41354 "Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l'attuazione del Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t network) nell'ambito del programma comunitario Central Europe (L. 16 aprile 1987, n. 183; contratto del 22 novembre 2011) - Quota statale" di cui all'UPB 1.4.3.2.15239, del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che è dotato della necessaria disponibilità;

F) di impegnare la somma di Euro 1.500,00 registrata come segue:

- per il 75% quanto a Euro 1.125,00 sull'impegno n. 4546 del capitolo 41352 "Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l'attuazione del Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t network) nell'ambito del programma comunitario Central Europe (Regolamenti (CE) 1080/2006 e 1083/2006; DEC.C(2007)5817; contratto del 22 novembre 2011) - Quota U.E." di cui all'UPB 1.4.3.2.15238, del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che è dotato della necessaria disponibilità;

- per il 25% quanto a Euro 375,00 sull'impegno n. 4547 del capitolo 41354 "Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l'attuazione del Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t network) nell'ambito del programma comunitario Central Europe (L. 16 aprile 1987, n. 183; contratto del 22 novembre 2011) - Quota statale" di cui all'UPB 1.4.3.2.15239, del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che è dotato della necessaria disponibilità;

G) di dare atto che gli impegni di spesa potranno essere ridefiniti, per le parti non ancora prestate, in seguito alle eventuali ricadute finanziarie conseguenti all'applicazione della c.d. "clausola di disimpegno automatico" da parte delle Autorità U.E. richiamata all'art. 93 e seguenti del Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.;

H) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi ai contributi previdenziale INPS - Gestione Separata graveranno sul capitolo n. 5078 "Versamento all'INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie" di cui all'UPB 1.2.1.1.120 del bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento, e saranno compresi nel versamento mensile a favore dell'INPS;

I) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso l'I.N.A.I.L., in base all'art. 5 del DLgs 23/2/2000 n. 38 graveranno sul Cap. 5075 "Versamento all'INAIL delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38) - Spese Obbligatorie" U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento;

J) di dare atto altresì che, alle scadenze previste, gli oneri a carico della Regione derivanti dall'applicazione dell'art. 2 co. 26 della Legge 335/95 per quanto concerne l'INPS, e dell'art. 5 del DLgs 23 febbraio 2000, n. 38 per quanto riguarda l'INAIL verranno compresi nei rispettivi periodici versamenti;

K) di dare atto della congruità del compenso stabilito per lo svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento;

L) di dare atto che alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito con il presente provvedimento, si provvederà con propri atti formali con emissione di cedolini stipendi, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione della Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., dietro presentazione dell'idonea documentazione e con i tempi e le modalità previsti dal contratto agli artt.5 e 6;

M) di dare atto che, come precisato nelle citate deliberazioni 309/11 e 1444/11, l'onere finanziario derivante dal presente

provvedimento risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con la deliberazione n. 197/2011 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. 43/01 e ss.mm.;

N) di dare atto che la conclusione attualmente prevista per il progetto RAILHUC è il 30 settembre 2014;

O) di dare atto che l'ing. Tommaso Simeoni dovrà fare riferimento per l'espletamento dell'attività al Responsabile del Servizio Affari Generali, giuridici e programmazione finanziaria di questa Direzione Generale, Dott. Francesco Saverio Di Ciommo quale referente interno dell'Amministrazione regionale;

P) di stabilire che, al fine di adeguare i contenuti delle prestazioni previste a eventuali esigenze che dovessero emergere, eventuali modifiche al contratto che non comportino variazioni in aumento dei compensi e dell'impegno lavorativo complessivamente stabiliti potranno essere apportate con proprio atto formale, previo accordo tra le parti;

Q) di dare atto, infine, che ai sensi della "Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", di cui all'allegato A della citata deliberazione 607/09, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 15, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali;
- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l'Impiego competente;
- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della L. 244/07 ai fini dell'efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della R.E.R.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 NOVEMBRE 2011, N. 15584

Raccomandazioni per la ricerca delle alterazioni trombofiliche

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124" e l'allegato 1 al suddetto Decreto che individua le malattie rare per le quali è prevista l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni correlate alla patologia rara;

Viste:

- la delibera di Giunta regionale n. 160 del 2/2/2004, con la quale è stata istituita la Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare ai

sensi del DM 18/5/2001, n. 279;

- la delibera di Giunta regionale n. 2124 del 19/12/2005, con la quale è stata aggiornata la suddetta rete;

Considerato che nell'allegato al Decreto sopracitato tra gli esempi del gruppo di patologie "Difetti ereditari della coagulazione" (codice di esenzione RDG020) è riportata la dizione "Disordini ereditari trombofilici";

Visto che con le delibere sopracitate sono stati identificati i Centri per i "Disordini ereditari trombofilici";

Vista la Determinazione n. 8178 del 27/7/2010 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, con la quale è stato costituito il Gruppo tecnico regionale per i disordini ereditari trombofilici;

Visto che la diagnosi e il trattamento dei disordini ereditari trombofilici sono effettuati in modo eterogeneo presso i Centri della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che il gruppo sopracitato - proprio al fine di uniformare il trattamento dei suddetti disordini - ha redatto il

documento in allegato “Raccomandazioni per la ricerca delle alterazioni trombofiliche”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto necessario diffondere a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna le suddette raccomandazioni, al fine di garantire un percorso omogeneo e condiviso per tutti i pazienti con disordini ereditari trombofilici;

Dato atto dell’istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri, dr. Eugenio Di Ruscio;

determina:

1) di approvare il documento “Raccomandazioni per la ricerca delle alterazioni trombofiliche”, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di diffondere a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna le suddette raccomandazioni, al fine di garantire un percorso omogeneo e condiviso per tutti i pazienti con disordini ereditari trombofilici;

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

RACCOMANDAZIONI PER LA RICERCA DELLE ALTERAZIONI TROMBOFILICHE

INTRODUZIONE

Questo documento nasce dall'esigenza di dotare i Colleghi Medici Ospedalieri, e in una fase successiva anche quelli del Territorio, di uno strumento utile per migliorare l'appropriatezza dell'utilizzo delle indagini diagnostiche per la ricerca di una condizione di trombofilia congenita o acquisita. Si tratta di un ambito specialistico della Medicina che ha la peculiarità di essere trasversale a diverse specialità, e che proprio per questo necessita in modo maggiore di altri di una uniformità di approccio al problema e di un forte governo clinico basato sulla elevata competenza professionale.

Il Gruppo di Lavoro che ha prodotto questo documento è costituito da Specialisti di Medicina di Laboratorio e da Medici Clinici accomunati da questa specifica competenza nell'ambito della diagnostica e della terapia delle patologie della coagulazione.

I test di coagulazione di cui si occupa questo documento costituiscono un ambito della medicina altamente specialistico, nel quale, più che in altri, il dato analitico scollegato da una interpretazione clinica competente rimane vuoto di significato nella migliore delle ipotesi, e fuorviante nella peggiore. Da queste considerazioni deriva la necessità di vedere l'attività di diagnostica coagulativa come qualcosa strettamente integrato con la parte clinica, attraverso lo sviluppo di uno stretto rapporto di collaborazione e confronto fra clinico e laboratorista, volto a promuovere continuamente l'appropriatezza della richiesta degli esami e dell'utilizzo del dato analitico.

In quest'ottica gli estensori di questo documento sono accomunati dal fare parte di strutture in possesso di standard omogenei di competenza e di organizzazione sul tema specifico, definite "Centri per l'Assistenza della Patologia Trombotica", ove il termine Centro è da intendersi come l'associazione funzionale, al di là delle singole afferenze dipartimentali, di professionisti in possesso della competenza di laboratorio e clinica necessaria per l'assistenza di tali patologie.

Successivamente sarà compito di tali Centri di curare la formazione nell'ambito dell'Ospedale e del Territorio su tematiche riguardanti la patologia trombo embolica, quindi di strutturare una Rete Regionale sul modello "hub and spoke" identificando le principali necessità assistenziali e i percorsi più appropriati per rispondere alle esigenze della popolazione.

1. ALTERAZIONI TROMBOFILICHE DA RICERCARE

- difetto di antitrombina
- difetto di proteina C
- difetto di proteina S
- mutazione Fattore V Leiden
- mutazione G20210A della protrombina
- Lupus Anticoagulant (LAC) e anticorpi antifosfolipidi

2. ALTRE ALTERAZIONI TROMBOFILICHE/FATTORI DI RISCHIO PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI SU INDICAZIONE DA PARTE DEI CENTRI SPECIALISTICI

- Iperomocisteinemia
- Aumento Fattore VIII
- Disfibrinogenemia

3. QUALI METODI UTILIZZARE

- Antitrombina: metodi funzionali che misurano l'attività inibitoria esercitata nei riguardi della trombina o del Fattore Xa in presenza di eparina
- Proteina C: metodi funzionali cromogenici. In caso di esito normale, ma in soggetti con importante storia personale e/o familiare di tromboembolia venosa si consiglia di eseguire anche il dosaggio funzionale utilizzando un metodo coagulativo
- Proteina S: si possono utilizzare o metodi funzionali coagulativi o metodi immunologici per la misurazione della frazione libera. Nel caso vengano impiegati test coagulativi è consigliabile ricontrollare un valore alterato con un test immunologico per la frazione libera.

In caso di identificazione di ridotto livello di antitrombina, proteina C o proteina S il test deve essere ripetuto a distanza (1-2 mesi) per conferma e al secondo controllo è indispensabile eseguire anche un dosaggio immunologico per quanto riguarda l'antitrombina e la proteina C e il dosaggio immunologico della proteina S totale.

Per fare diagnosi di presenza di uno di questi difetti è anche indispensabile escludere che le alterazioni osservate siano associate a situazioni nelle quali i livelli degli inibitori fisiologici possono risultare ridotti (es. epatopatia, terapia con anticoagulanti orali o eparina, assunzione di estroprogestinici, gravidanza). Per questa ragione è consigliabile eseguire anche il tempo di protrombina (PT) e il tempo di tromboplastina parziale attivato (aPTT), come indicatori di eventuale alterazione funzionale epatica, carenza di fattori vitamina K dipendenti, ecc.

Per fare diagnosi di eredofamiliarità del difetto dimostrato nel probando è indispensabile identificare lo stesso difetto in almeno un altro consanguineo.

- Mutazione Fattore V Leiden: si può eseguire l'analisi genetica direttamente nella fase di screening o utilizzare come test preliminare il test di resistenza alla proteina C attivata; in quest'ultimo caso l'identificazione di un soggetto resistente deve essere seguita dal test genetico per conferma.
- Mutazione G20210A della protrombina: l'analisi genetica si esegue direttamente nella fase di screening.

Si raccomanda di riconfermare la positività per la presenza delle mutazioni suddette su un secondo campione (non necessariamente ottenuto attraverso un nuovo prelievo) per tutti i soggetti etero o omozigoti. Nel caso in cui il test di resistenza alla Proteina C attivata e il risultato della mutazione Fattore V Leiden siano concordanti o la mutazione riscontrata sia concordante con quella già dimostrata nella famiglia non è necessario ricontrollare il test genetico.

- Lupus Anticoagulant (LAC): a causa della impossibilità di identificare con un singolo test le diverse classi di LAC, i Sottocomitati della ISTH per Standardizzazione dei Metodi hanno stabilito che occorre eseguire due test basati su principi differenti (in particolare sono raccomandati un PTT che impieghi silice come attivatore e il DRVVT). I Sottocomitati hanno inoltre indicato per questa diagnostica l'uso di una strategia basata su tre criteri principali. Il primo criterio impone che uno (o più) dei test fosfolipidi-dipendenti sia prolungato oltre i limiti della norma (test di screening). Il secondo step consiste nell'esecuzione di test (test di miscela) che consentono di dimostrare che il prolungamento è dovuto alla presenza di un anticoagulante

circolante. Il terzo criterio impone di dimostrare che l'inibitore sia diretto contro i fosfolipidi (test di conferma). Questa strategia diagnostica deve risultare positiva per almeno uno dei due tipi di test inizialmente impiegati.

- Anticorpi antifosfolipidi: La misurazione dei livelli degli anticorpi antifosfolipidi si deve limitare al dosaggio degli anticorpi anticardiolipina e anti $\beta 2$ Glicoproteina I (IgG ed IgM), mediante l'impiego di metodi immunologici.

In caso di positività del LAC e/o di aumento dei livelli degli anticorpi anticardiolipina e/o anti $\beta 2$ Glicoproteina I i test devono essere ripetuti a distanza di almeno 12 settimane per confermare la diagnosi.

- Iperomocisteinemia: la diagnosi è basata sulla misura della concentrazione plasmatica totale del metabolita mediante cromatografia ad alta pressione o con l'impiego di test immunologici. Forme di iperomocisteinemia possono essere riscontrati in soggetti portatori di varianti genetiche da un difetto congenito della metilen-tetra-idro-folato-reduttasi (MTHFR). La presenza di queste varianti non è però necessariamente associata alla presenza di iperomocisteinemia in quanto il livello dell'omocisteina in soggetti portatori in forma omozigote dipende da altri fattori. L'identificazione di queste varianti non è quindi consigliata né come test di primo livello e neppure in soggetti con aumento dei livelli dell'omocisteina. Alla luce delle attuali evidenze la presenza di queste varianti non costituisce un fattore di rischio per la patologia trombotica o della gravidanza.
- Aumento Fattore VIII: possono essere impiegati sia metodi coagulativi che cromogenici, opportunamente adattati per la misurazione di livelli normali/elevati. Poiché il Fattore VIII è una proteina della fase acuta, nel caso di valori elevati è necessario ricontrollare per conferma il risultato a distanza di almeno 12 settimane.
- Disfibrinogenemia: eseguire il dosaggio del fibrinogeno utilizzando il metodo Clauss, nel caso di valori ridotti eseguire il dosaggio immunologico.

Il Centro di Bologna si rende disponibile per l'esecuzione di test eventualmente richiesti dagli altri Centri.

4. QUANDO ESEGUIRE I TEST

I test NON vanno di norma eseguiti:

- Durante la fase acuta di un evento trombotico, sia venoso che arterioso
- Durante le terapie anticoagulanti
- In presenza di malattie intercorrenti acute e croniche che possono influenzare i risultati
- Durante il trattamento estroprogestinico (il trattamento deve essere sospeso per almeno un mese prima di eseguire i test)
- In corso di gravidanza (i test vanno eseguiti dopo almeno 2 mesi dal parto)

I test vanno di norma eseguiti:

- A distanza di almeno 3 mesi dall'evento trombotico acuto (venoso o arterioso)
- Dopo definitiva o temporanea sospensione di trattamenti anticoagulanti (da almeno 30 giorni per l'anticoagulazione orale e da almeno 48 ore per il trattamento con eparina/derivati); l'indagine può invece essere eseguita in corso di terapia antiaggregante

I test genetici possono tecnicamente essere eseguiti in ogni circostanza. Tuttavia si sconsiglia di eseguire screening parziali.

5. SOGGETTI NEI QUALI E' INDICATO ESEGUIRE I TEST

A) Soggetti sintomatici per pregressa patologia trombotica :

- Con uno o più precedenti episodi di tromboembolia venosa idiopatica
- Con uno o più precedenti episodi di tromboembolia venosa dopo stimoli di modesta entità
- Uno o più precedenti episodi di tromboembolia venosa e dimostrata familiarità per tromboembolia venosa
- Con più precedenti episodi di trombosi venose superficiali su vena sana
- Con trombosi venose in sedi non usuali (ad esclusione delle occlusioni venose retiniche); in questi casi si suggerisce anche di escludere le condizioni ematologiche congenite [es. Jak2 (V617F)] o acquisite che possono avere un ruolo causale/favorente
- Con necrosi cutanea indotta da anticoagulanti orali
- Con porpora fulminante neonatale
- In soggetti con patologia arteriosa a comparsa in età inferiore a 55 anni la ricerca delle alterazioni trombofiliche dovrebbe essere limitata a: ricerca del LAC, dosaggio degli anticorpi antifosfolipidi e dell'omocisteina, mentre può essere più esteso in singoli casi nei quali i risultati possono influenzare la scelta terapeutica
- In soggetti di età inferiore a 55 anni con pregresso ictus e TIA secondario alla presenza di forame ovale pervio

B) Donne con pregressa patologia della gravidanza

- Aborti ricorrenti
- Morte endouterina fetale (MEF)
- Pre-eclampsia
- HELLP Syndrome
- Abruptio placentae
- Ritardo di crescita fetale

C) Soggetti asintomatici

Nonostante alcuni dei difetti sopra menzionati siano di frequente riscontro anche nella popolazione generale, la ricerca delle alterazioni trombofiliche non viene di norma eseguita nel soggetto asintomatico, anche nei casi in cui egli sarà esposto a manovre o interventi potenzialmente a rischio trombotico. Pertanto, l'esecuzione tale ricerca va limitata ai seguenti soggetti prima dell'esposizione a situazioni a rischio trombotico particolare (es. terapia ormonale e gravidanza):

- Storia familiare chiaramente positiva per tromboembolia venosa
- Familiare di 1° grado di un soggetto portatore di alterazione trombofilica congenita accertata

Poiché il rischio nel singolo paziente dipende dal numero dei difetti sia genetici che acquisiti di cui egli è portatore, è importante che l'indagine di laboratorio comprenda tutti i

test indicati al punto 1. Non si raccomanda l'esecuzione di queste indagini prima della pubertà.

6. NECESSARIE CARATTERISTICHE DEI CENTRI

Dati gli importanti problemi di standardizzazione della fase preanalitica (raccolta, manipolazione e conservazione del prelievo), di scelta dei metodi (relativa scarsa riproducibilità e probabilità di elevati errori diagnostici), delle possibili rilevanti interferenze di parecchi fattori sui risultati dei test (patologie concomitanti, farmaci, ecc), e dell'importanza di un adeguato e completo rapporto professionale con i soggetti esaminati i centri che eseguono indagini per l'identificazione delle alterazioni trombofiliche devono garantire:

- La presenza di personale ben addestrato, formato e con esperienza specifica nel campo dell'emostasi
- La determinazione locale dei range di riferimento e calibrazione dei plasmi usati per le curve contro uno standard internazionale (se disponibile)
- L'esecuzione di un controllo di qualità interno per almeno due livelli (normale e patologico)
- La costante partecipazione a specifici programmi di valutazione esterna di qualità
- L'esecuzione dei test solo previa raccolta dall'anamnesi del paziente (farmaci, patologie associate, storia personale/familiare di trombosi)
- Il fornire nella fase di refertazione dei test, commenti orientati a garantire un'appropriata interpretazione clinica dei risultati di laboratorio. Inoltre, a termine dell'iter diagnostico fornire una relazione/commento con esplicita interpretazione dei risultati e/o eventuali approfondimenti da eseguire per raggiungere una diagnosi definitiva
- Il fornire un adeguato counselling per informare il paziente, i suoi familiari portatori del difetto (anche se asintomatici), il medico di medicina generale e/o lo specialista che ha indirizzato il soggetto all'indagine, circa i rischi che la loro condizione comporta ed invitarli a concordare con il medico del Centro le misure profilattiche adeguate a ridurre il rischio in occasione di esposizione ad eventi scatenanti (chirurgia, gravidanza, contraccettivi orali, immobilizzazioni, ecc.).

7. NOTA

Il gruppo di lavoro, al momento di licenziare il documento, prende atto della recente pubblicazione delle Linee Guida Inglesi a cura del British Committee for Standards in Haematology (cfr. Baglin T et al. pre-published on-line on British Journal of Haematology doi:10.1111/j.1365-2141.2009.08022).

Benchè fra le conclusioni dei due documenti sussistano alcune differenze, il loro obiettivo generale, consistente nell'evitare un ricorso indiscriminato all'esecuzione di test per la trombofilia ereditaria, è simile. Pertanto il Gruppo di lavoro ritiene di non dover modificare il proprio documento uniformandolo a quello inglese, in quanto lo ritiene maggiormente applicabile alla nostra realtà sanitaria.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16900

Rinnovo ed ampliamento accreditamento del Centro Residenziale Cure Palliative Hospice Piccole Figlie di Parma

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO; e all'art. 10:
- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- stabilisce che l'accREDITAMENTO è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 29/8/2011 ed in data 16/9/2011, conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con le quali il legale rappresentante del Centro Residenziale di Cure Palliative Hospice Piccole Figlie, con sede legale in Piazzale S.Giovanni, 7 Parma chiede il rinnovo dell'accREDITAMENTO e l'ampliamento del numero di posti letto accREDITATI da 8 a 16 del Centro Residenziale di Cure Palliative Hospice Piccole Figlie ubicato in Via Po, 1 Parma;

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il Decreto dell'Assessore regionale alle Politiche per la salute n. 29 del 6/9/2007 con il quale è stato concesso l'accREDITAMENTO

alla struttura in argomento;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Parma (prot. n. 25/85555 del 10/5/2007 e prot. n. 168406 del 10/5/2011);

Considerato che l'ampliamento dell'accREDITAMENTO della struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture residenziali per le cure palliative (hospice), ed è prevista nell'ambito della programmazione stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale 1602/00 e successive modifiche;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITABILITÀ della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/13749 del 25/11/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di rinnovare l'accREDITAMENTO e concedere l'accREDITAMENTO provvisorio per ulteriori 8 posti letto nei confronti della struttura: "Centro Residenziale di Cure Palliative Hospice Piccole Figlie" ubicata in Via Po, 1 - Parma, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, dando atto che, in conseguenza dell'ampliamento i posti letto accREDITATI sono 16;
- di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
 - il rinnovo dell'accREDITAMENTO concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento e cioè dal 6/9/2011 e, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha durata quadriennale;
 - l'accREDITAMENTO provvisorio concesso, per ulteriori 8 posti letto, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16921

Accreditamento Dipartimento Oncologico AUSL di Bologna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 15/10/2009, P.G.133117/08.01 dell'Azienda USL di Bologna, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Azienda USL di Bologna, Via Castiglione n. 29, Bologna, chiede l'accREDITAMENTO istituzionale del Dipartimento Oncologico ubicato presso l'Ospedale Maggiore Via dell'Ospedale n. 2, l'Ospedale Bellaria Via Altura 3, Bologna e le strutture ubicate in Via Montebello, 6, Via Mengoli, 32 Bologna e Via Garibaldi 17 Casalecchio, presso la Sede di Bazzano Via Martiri 10/b Bazzano, presso la Sede di Vergato via della Repubblica n. 120 Vergato, presso la Sede di San Lazzaro, Via Repubblica 11, San Lazzaro, presso la Sede di San Giovanni in Persiceto Via E. Palma n. 1 San Giovanni in Persiceto, presso la Sede di Bentivoglio Via Marconi 35 Bentivoglio, presso la Sede di San Pietro in Casale Via Asia, 61 San Pietro in Casale così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Anatomia e Istologia patologica (cod.3)
- Chirurgia generale (cod.9)
- Chirurgia Toracica (cod.13)
- Oncologia (cod.64)
- Pneumologia (Pneumologia Interventistica -Fisiopatologia Respiratoria) (cod.68)
- Radiologia (senologia)(cod.69)
- Radioterapia (cod.70)
- Psicologia
- Terapia antalgica

con la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che le strutture sono state autorizzate al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Bologna, PG 28112 del 10/2/2005, PG 25885 del 8/2/2005, PG 25900 del 8/2/2005, PG 268354 del 28/12/2004, PG 216758 del 18/10/2004, PG 10372 del 19/1/2005, PG 247833 del 29/11/2004, del Sindaco del Comune di Bentivoglio, PG 18944-05 del 6/10/2005, del Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto PG 48377 del 3/10/2005, del Sindaco del Comune di San Lazzaro PG n.23995 del 16/6/2005, del Sindaco del Comune di Loiano PG 9194 del 24/9/2005, del Sindaco del Comune di Bazzano PG.9246 del 30/8/2005, del Sindaco del Comune di Porretta Terme PG.3156 del 20/7/2005, del Sindaco del Comune di Vergato PG.11640 del 5/9/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 23 e 24 novembre 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITABILITÀ della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/15492 del 18/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento Oncologico, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Anatomia e Istologia patologica (cod.3)
- Chirurgia Generale (cod.9)
- Chirurgia Toracica (cod.13)
- Oncologia (cod.64)
- Pneumologia (Pneumologia Interventistica -Fisiopatologia Respiratoria) (cod.68)
- Radiologia (senologia) (cod.69)
- Radioterapia (cod.70)
- Psicologia
- Terapia antalgica

l'accREDITAMENTO concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16922

Accreditamento Dipartimento Medicina interna, dell'invecchiamento e Malattie nefrologiche dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 20/9/2010, PG 228308, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento di Medicina Interna, dell'Invecchiamento e Malattie Nefrologiche del Presidio ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Via Albertoni 15, Bologna, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Dermatologia (cod. 52)
- Geriatria (cod. 21)
- Medicina del Lavoro (cod.25)
- Medicina Interna (cod.26)
- Nefrologia (cod.29)
- Nefrologia Trapianti (cod. 48)
- Neurologia (cod.32)
- Recupero e Riabilitazione Funzionale(cod. 56)
- Radiologia (cod. 69)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamen-

to con provvedimenti del Sindaco del Comune di Bologna PG 8981 del 16/1/2009, PG 198846 del 23/9/2004, PG 270822 del 31/12/2004, PG 5910 del 13/1/2005, PG 5987 del 13/1/2005, PG 10218 del 19/1/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 16, 17,18 novembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/4053 del 31/3/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento di Medicina Interna, dell'Invecchiamento e Malattie Nefrologiche dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Dermatologia (cod. 52)
- Geriatria (cod. 21)
- Medicina del Lavoro (cod.25)
- Medicina Interna (cod.26)
- Nefrologia (cod.29)
- Nefrologia Trapianti (cod. 48)
- Neurologia (cod.32)
- Recupero e Riabilitazione Funzionale (cod. 56)
- Radiologia (cod. 69)

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16923

Accreditamento Dipartimento Maternità, Infanzia, Età evolutiva dell'AUSL di Ravenna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla

loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 22/7/2010, prot. AUSL RA n. 57275/DG/p, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Maternità, Infanzia, Età Evolutiva (ubicato presso Presidio ospedaliero di Faenza, Viale Stradone 9, Faenza, Presidio ospedaliero di Lugo, Viale Dante 10, Lugo e Presidio ospedaliero di Ravenna, Viale Randi 5, Ravenna) con sede legale in Via De Gasperi 8, Ravenna, chiede l'accREDITAMENTO istituzionale del Dipartimento Maternità, Infanzia, Età Evolutiva così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Ostetricia e Ginecologia Faenza (cod.37)
- Ostetricia e Ginecologia Lugo (cod. 37)
- Ostetricia e Ginecologia Ravenna (cod.37)
- Pediatria Ravenna (cod. 39)
- Neonatologia Ravenna (cod. 62)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Lugo, prot. n. 14844 del 6/6/2006, del Sindaco del Comune di Faenza, Prot. n. 5762/200 del 13/01/2006, del Sindaco del Comune di Ravenna, Prot. n. 3175/2007 del 12/01/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 21 e 22 settembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/7687 del 28/6/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano

ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Maternità, Infanzia, Età Evolutiva (ubicato presso Presidio ospedaliero di Faenza, Viale Stradone 9, Faenza, Presidio ospedaliero di Lugo, Viale Dante 10, Lugo e Presidio ospedaliero di Ravenna, Viale Randi 5, Ravenna) dell'Azienda AUSL di Ravenna per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Ostetricia e Ginecologia Faenza (cod.37)
- Ostetricia e Ginecologia Lugo (cod. 37)
- Ostetricia e Ginecologia Ravenna (cod.37)
- Pediatria Ravenna (cod. 39)
- Neonatologia Ravenna (cod. 62)

l'accREDITAMENTO concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16924

AccREDITAMENTO Dipartimento Patologia clinica e Medicina trasfusionale dell'AUSL di Ravenna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti

posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 19/10/2010, prot. AUSL RA n.78206/DG/p, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale (ubicato presso Presidio ospedaliero di Faenza, viale Stradone 9, Faenza, Presidio ospedaliero di Lugo, Viale Dante 10, Lugo e Presidio ospedaliero di Ravenna, Viale Randi 5, Ravenna) dell'Azienda AUSL di Ravenna con sede legale in Via De Gasperi 8, Ravenna, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale così articolato:

- Immunoematologia e Servizio Trasfusionale Faenza (Unità operativa aziendale)
- Immunoematologia e Servizio Trasfusionale Lugo (Unità operativa aziendale)
- Immunoematologia e Servizio Trasfusionale Ravenna (Unità operativa aziendale)
- Anatomia e Istologia patologica Faenza (Unità operativa aziendale)
- Anatomia e Istologia patologica Lugo (Unità operativa aziendale)
- Anatomia e Istologia patologica Ravenna (Unità operativa aziendale)
- Laboratorio a risposta rapida Faenza
- Laboratorio a risposta rapida Lugo
- Laboratorio a risposta rapida Ravenna

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Lugo, Prot. n. 14844 del 6/6/2006, del Sindaco del Comune di Faenza, Prot. n. 5762/2005 del 13/1/2006, del Sindaco del Comune di Ravenna, Prot. n. 3175/2007 del 12/1/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 30 novembre e 1 dicembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/3960 del 30/3/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale (ubicato presso Presidio ospedaliero di Faenza, viale Stradone 9, Faenza, Presidio ospedaliero di Lugo, Viale Dante 10, Lugo e Presidio ospedaliero di Ravenna, Viale Randi 5, Ravenna) dell'Azienda AUSL di Ravenna per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

- Immunoematologia e Servizio Trasfusionale Faenza (Unità operativa aziendale)
- Immunoematologia e Servizio Trasfusionale Lugo (Unità operativa aziendale)
- Immunoematologia e Servizio Trasfusionale Ravenna (Unità operativa aziendale)
- Anatomia e Istologia patologica Faenza (Unità operativa aziendale)
- Anatomia e Istologia patologica Lugo (Unità operativa aziendale)
- Anatomia e Istologia patologica Ravenna (Unità operativa aziendale)
- Laboratorio a risposta rapida Faenza
- Laboratorio a risposta rapida Lugo
- Laboratorio a risposta rapida Ravenna

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16925

Accreditamento Dipartimento di Oncologia, Ematologia e Patologie dell'Apparato respiratorio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 15/1/2009, P.G.8682, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento di Oncologia, Ematologia e Patologie dell’Apparato Respiratorio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo 71, Modena, chiede l’accreditamento istituzionale del Dipartimento di Oncologia, Ematologia e Patologie dell’Apparato respiratorio così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Ematologia (cod. 18)
- Oncologia (cod. 64)
- Pneumologia (cod.68)
- Radioterapia (cod. 70)
- Immunotrasfusionale
- Oncologia (Osservazione breve oncoematologica cod. 64)
- Hospice

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Modena, PG 3068 del 12/1/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 20, 21 gennaio 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/5250 del 29/4/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento di Oncologia, Ematologia e Patologie dell’Apparato Respiratorio dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Modena per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Ematologia (cod. 18)
- Oncologia (cod. 64)
- Pneumologia (cod.68)
- Radioterapia (cod. 70)
- Immunotrasfusionale
- Oncologia (Osservazione breve oncoematologica cod. 64)
- Hospice

l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA’ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16927

Accreditamento Dipartimento Malattie digestive e metaboliche Azienda USL Ravenna

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 14/10/2009, prot. AUSL RA n. 78091/DG/p, del 12/10/2009, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Malattie Digestive e Metaboliche

(ubicato presso Presidio Ospedaliero di Faenza, Viale Stradone 9, Faenza, Presidio Ospedaliero di Lugo, Viale Dante 10, Lugo e Presidio Ospedaliero di Ravenna, Viale Randi 5, Ravenna) con sede legale in Via De Gasperi 8, Ravenna, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Malattie Digestive e Metaboliche così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Gastroenterologia (cod.58)
- Malattie Endocrine/Diabetologia (cod.19)
- Endoscopia Digestiva (Ravenna)
- Endoscopia Digestiva (Faenza)
- Endoscopia Digestiva (Lugo)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Lugo, Prot. n. 14844 del 6/6/2006, del Sindaco del Comune di Faenza, Prot. n. 5762 del 13/1/2006, del Sindaco del Comune di Ravenna, Prot. n. 3175/2007 del 12/01/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 1 e 2 dicembre 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/171 del 11/01/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/2008 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Malattie Digestive e Metaboliche (ubicato presso Presidio ospedaliero di Faenza, viale Stradone 9, Faenza, Presidio ospedaliero di Lugo, Viale Dante 10, Lugo e Presidio ospedaliero di Ravenna, Viale Randi 5, Ravenna) dell'Azienda AUSL di Ravenna per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Gastroenterologia (cod.058)
- Malattie endocrine/Diabetologia (cod.019)
- Endoscopia Digestiva (Ravenna)
- Endoscopia Digestiva (Faenza)
- Endoscopia Digestiva (Lugo)

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16930

Accreditamento Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche specialistiche dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 1/3/2010, P.G.53362, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano n. 1/10, Bologna, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Specialistiche ubicato presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano, 1/10 e Via Pupilli, 1, Bologna ed il Presidio Ospedaliero di Bentivoglio, Via Marconi, 35 Bentivoglio (BO) così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Chirurgia generale e toracica muscolo scheletrica
- Ortopedia -Traumatologia e Chirurgia protesica e dei reimpianti d'anca e di ginocchio con Day surgery autonomo
- Ortopedia -Traumatologia Pediatrica con Day Hospital
- Chirurgia delle deformità del rachide con osservazione breve intensiva
- Chirurgia ricostruttiva articolare dell'anca e del ginocchio con Day surgery autonomo

- Chirurgia della Spalla e del Gomito con Day surgery autonomo
- Clinica Ortopedica e Traumatologica IV a prevalente indirizzo Oncologico con Day hospital
- Chemioterapia dei tumori dell'apparato locomotore
- Ortopedia Bentivoglio con Day Hospital
- Chirurgia vertebrale ad indirizzo oncologico e degenerativo
- Day Surgery
- Anatomia e Istologia Patologica
- Microbiologia e Virologia
- Servizio Immunoematologia, TrASFusionale e Banca delle cellule e del tessuto muscolo scheletrico
- Genetica Medica - Malattie rare ortopediche
- Radiologia Diagnostica ed Interventistica

con la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Bologna, PG 97972 del 9/5/2006, PG 98052 del 9/5/2006, PG 154521 del 17/6/2009, PG 154831 del 17/6/2009, PG 283630 del 17/11/2009, PG 308669 del 17/12/2009, PG 43451 del 22/2/2010, del Sindaco del Comune di Bentivoglio prot. n. 10746 del 30/7/2001, prot.n.19940 del 7/11/2007, prot.n.8951 del 23/5/2008;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 3 - 6 maggio 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2010/14448 del 17/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento di Patologie Ortopediche Traumatologiche Specialistiche, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Chirurgia generale e toracica muscolo scheletrica
- Ortopedia -Traumatologia e Chirurgia protesica e dei reimpianti d'anca e di ginocchio con Day surgery autonomo
- Ortopedia -Traumatologia Pediatrica con Day Hospital
- Chirurgia delle deformità del rachide con osservazione breve intensiva
- Chirurgia ricostruttiva articolare dell'anca e del ginocchio con Day surgery autonomo

- Chirurgia della Spalla e del Gomito con Day surgery autonomo
- Clinica Ortopedica e Traumatologica IV a prevalente indirizzo Oncologico con Day hospital
- Chemioterapia dei tumori dell'apparato locomotore
- Ortopedia Bentivoglio con Day Hospital
- Chirurgia vertebrale ad indirizzo oncologico e degenerativo
- Day Surgery
- Anatomia e Istologia Patologica
- Microbiologia e Virologia
- Servizio Immunoematologia, TrASFusionale e Banca delle cellule e del tessuto muscolo scheletrico
- Genetica Medica - Malattie rare ortopediche
- Radiologia Diagnostica ed Interventistica

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16931

Accreditamento Dipartimento Emergenza Urgenza dell'AUSL di Rimini

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 17/5/2005,

e la nota pervenuta in data 9/3/2007, rispettivamente P.G. n. 53362 e P.G.n. 22205 dell'Azienda USL di Rimini, conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con le quali il legale rappresentante dell'Azienda USL di Rimini, con sede legale in Via Coriano 38, Rimini chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento di Emergenza Urgenza ubicato presso l'Ospedale Infermi, Via Settembrini 2 Rimini, l'Ospedale Ceccarini, Via F.lli Cervi 48 Riccione, l'Ospedale Franchini, via Pedrigone Santarcangelo, l'Ospedale Cervesi, Via Beethoven 1 Cattolica, così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Anestesia e Rianimazione - Rimini - (Terapia Intensiva cod. 49)
- Anestesia e Rianimazione - Riccione - (Terapia Intensiva cod. 49)
- Pronto Soccorso Medicina d'Urgenza - Rimini - (Astanteria cod.51)
- Pronto Soccorso Medicina d'Urgenza - Riccione - (Astanteria cod.51)
- Ortopedia e Traumatologia - Rimini - (cod. 36)
- Ortopedia e Traumatologia - Riccione - (cod. 36)
- Ortopedia e Traumatologia - Cattolica - (cod. 36)
- Chirurgia della Spalla - Cattolica- (Ortopedia e Traumatologia cod. 36)
- Recupero e Rieducazione Funzionale - Rimini - (cod.56)
- Recupero e Rieducazione Funzionale - Riccione - (cod.56)
- Post-acuti - Rimini - (Lungodegenza cod.60)
- Rimini Soccorso 118

con la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Rimini, PG 56222 del 06/04/2005, del Sindaco del Comune di Riccione P.G. n.17 del 31/1/2005, del Sindaco del Comune di Cattolica PG 11443 del 20/11/2004, del Sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna prot. n. 027/div.1 del 22/2/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 12, 13 maggio 2008, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Visto:

la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Prot. n. 32678 del 23/9/2005 e successiva relazione NP/2008/14493 del 6/8/2008

il verbale dell'Agenzia Sanitaria e Sociale P.G. n. 130997/2008 del 26/5/2008;

le controdeduzioni presentate dalla struttura prot. n. 64221 del 25/6/2008;

la nota di risposta del Servizio Presidi Ospedalieri P.G. n. 181073/2008 del 24/7/2008;

la nota di conferma del mantenimento del possesso dei requisiti del Direttore Generale dell'Azienda USL di Rimini, prot. 16344 del 14/2/2011;

la nota del Servizio Presidi Ospedalieri P.G. n. 2011/260665 del 26/10/2011;

la nota in ordine alla accreditabilità della struttura dell'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo NP/2011/14456 del 12/12/2011;

Ritenuto quindi di concedere l'accreditamento istituzionale del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'AUSL di Rimini;

Richiamato l'art. 12 della L.R. 34/98, che prevede che, nelle more dell'applicazione del procedimento per l'accreditamento, siano accreditate le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della legge;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Anestesia e Rianimazione - Rimini (Terapia Intensiva cod. 49)
- Anestesia e Rianimazione - Riccione (Terapia Intensiva cod. 49)
- Pronto Soccorso Medicina d'Urgenza - Rimini - (Astanteria cod.51)
- Pronto Soccorso Medicina d'Urgenza - Riccione - (Astanteria cod.51)
- Ortopedia e Traumatologia - Rimini - (cod. 36)
- Ortopedia e Traumatologia - Riccione - (cod. 36)
- Ortopedia e Traumatologia - Cattolica - (cod. 36)
- Chirurgia della Spalla - Cattolica - (Ortopedia e Traumatologia cod. 36)
- Recupero e Rieducazione Funzionale - Rimini - (cod.56)
- Recupero e Rieducazione Funzionale - Riccione - (cod.56)
- Post-acuti - Rimini - (Lungodegenza cod.60)
- Rimini Soccorso 118

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16932

Accreditamento Dipartimento interaziendale di Emergenza Urgenza dell'Azienda Ospedaliera e dell'Azienda USL di Reggio Emilia

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture, la deliberazione 23/05 con cui la Giunta regionale ha approvato i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture di emergenza urgenza e la deliberazione 44/09 con cui la Giunta regionale ha approvato i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture di soccorso / trasporto infermi;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 24/12/2010, prot. n. PG 34077 del 21/12/2010 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia e la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 14/01/2011, prot. n. PG 121566 del 21/12/2010 dell'Azienda USL di Reggio Emilia, conservate agli atti del Servizio Presidi, con le quali il legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Viale Risorgimento 57, Reggio Emilia, ed il Legale rappresentante dell'Azienda USL di Reggio Emilia Via Amendola n. 2, Reggio Emilia chiedono l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza, ubicato presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova, Viale Risorgimento, 80 Reggio Emilia, e presso lo Stabilimento ospedaliero "S. Anna" di Castelnovo né Monti - Via Roma, 2, Castelnovo né Monti, lo Stabilimento ospedaliero "San Sebastiano" di Correggio - Via Mandriolo Superiore, 11, Correggio, lo Stabilimento ospedaliero di Guastalla - Via Donatori di Sangue, 1 Guastalla, lo Stabilimento ospedaliero "Franchini" di Montecchio Emilia - Via Barilla, 16, Montecchio Emilia, lo Stabilimento ospedaliero "Magati" di Scandiano - Via Martiri della Libertà, 6, Scandiano dell'Azienda USL di Reggio Emilia. Il Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza è così articolato:

Area di degenza, relative Aree Ambulatoriali e Strutture Operative:

- Astanteria (cod. 51) (Azienda Ospedaliera)
- Pronto Soccorso e OBI (Azienda Ospedaliera)
- Centrale Operativa 118 (Azienda Ospedaliera)
- Punto di Primo Intervento-Emergenza territoriale (AUSL Sta-

bilimento di Scandiano)

- Punto di Primo Intervento-Emergenza territoriale (AUSL Stabilimento di Montecchio)
- Punto di Primo Intervento-Emergenza territoriale (AUSL Stabilimento di Castelnovo né Monti)
- Punto di Primo Intervento-Emergenza territoriale (AUSL Stabilimento di Guastalla)
- Punto di Primo Intervento-Emergenza territoriale (AUSL Stabilimento di Correggio)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Reggio Emilia PG 3909 del 22/2/2005, del Sindaco del Comune di Castelnovo né Monti Autorizzazione n. 1708 del 7/2/2006, del Sindaco del Comune di Correggio Autorizzazioni n. 6573 del 27/6/2005, n.2567 del 20/10/2008, n. 3693 del 7/4/2010, del Sindaco del Comune di Guastalla, Prot. n. 18611 del 10/09/2005 e Prot. n. 22537 del 1/10/2008, del Sindaco del Comune di Montecchio Emilia, Autorizzazione n. 420 del 31/12/2004, del Sindaco del Comune di Scandiano autorizzazione n. 24 del 25/8/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 8 e 9 febbraio 2011, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/10891 del 23/9/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza, dell'Azienda Ospedaliera e dell'Azienda USL di Reggio Emilia per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007:

- Astanteria (cod. 51) (Azienda Ospedaliera)
- Pronto Soccorso e OBI (Azienda Ospedaliera)
- Centrale Operativa 118 (Azienda Ospedaliera)
- Punto di Primo Intervento-Emergenza territoriale (AUSL Stabilimento di Scandiano)
- Punto di Primo Intervento-Emergenza territoriale (AUSL Stabilimento di Montecchio)
- Punto di Primo Intervento-Emergenza territoriale (AUSL Stabilimento di Castelnovo né Monti)
- Punto di Primo Intervento-Emergenza territoriale (AUSL Stabilimento di Guastalla)
- Punto di Primo Intervento-Emergenza territoriale (AUSL Sta-

bilimento di Correggio)

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16934

Accreditamento del Dipartimento Internistico e del Dipartimento Chirurgico di Castelnovo ne' Monti dell'Azienda USL di Reggio Emilia

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- le note pervenute a questa amministrazione in data 29/3/2011 (prot. n. 31588 e prot.n. 31589 della Azienda USL di Reggio Emilia), conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quali il legale rappresentante del Dipartimento internistico e del Dipartimento chirurgico (ubicati presso lo stabilimento ospedaliero "S. Anna" di Castelnovo ne' Monti, Via Roma 2, Castelnovo ne' Monti, della Azienda USL di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, Via Amendola n. 2, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Chirurgico così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Internistico

- Malattie endocrine, del ricambio e della Nutrizione (cod. 19)
- Medicina generale (cod. 26)

- Oncologia DH (cod. 37)
- Pediatria (cod. 39)
- Lungodegenti (cod.60)
- Dipartimento Chirurgico
- Chirurgia (cod.9)
- Ortopedia e Traumatologia (cod.36)
- Ostetricia e Ginecologia (cod.37)
- Anestesia e comparto Operatorio

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Castelnovo ne' Monti, Prot. n. 1708 del 7/2/2006;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 18 e 19 maggio 2011, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/12017/2011 del 19/10/2011 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

- Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:
Dipartimento Internistico
- Malattie endocrine, del ricambio e della Nutrizione (cod. 19)
- Medicina generale (cod. 26)
- Oncologia DH (cod. 37)
- Pediatria (cod. 39)
- Lungodegenti (cod.60)
- Dipartimento Chirurgico
- Chirurgia (cod.9)
- Ortopedia e Traumatologia (cod.36)
- Ostetricia e Ginecologia (cod.37)
- Anestesia e comparto Operatorio

- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16935

Rinnovo accreditamento Dipartimento Chirurgico dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

il decreto n. 55 dell'Assessore regionale alle politiche per la salute del 5/12/2006 con il quale è stato concesso l'accreditamento al Dipartimento Chirurgico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 22/6/2010, P.G.19913 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Chirurgico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14, Parma, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento di Chirurgico così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Chirurgia vascolare (cod.14)
- Chirurgia Toracica (cod.13)
- Clinica Chirurgica e Terapia chirurgica (cod.9)
- Clinica Chirurgica e Trapianti d'organo (cod.9)

- Chirurgia plastica e Centro Ustioni (cod.12)
- Chirurgia plastica e Centro Ustioni - Centro Ustioni (cod.47)
- Urologia (cod.43)
- 2° Rianimazione e Terapia Antalgica - Terapia Intensiva post operatoria (cod.49)
- Dipartimento chirurgico - Day Surgery (cod. 98)
- Clinica Ortopedica (cod.36)
- Ortopedia (cod.36)
- Dipartimento Chirurgico - Patologia dell'apparato locomotore (cod.36)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Parma, P.G. n.19083 e P.G. n.19085 del 24/7/2006, P.G. n. 21158 del 10/7/2008, P.G. n. 9556 del 25/3/2009, P.G. n.12275 del 15/4/2010, P.G. n. 36425 del 15/11/2010, P.G. n.18054, P.G. n.18058, P.G. n. 18063, P.G. n. 18065 del 15/4/2011, P.G. n.32731 del 22/9/2011;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 5 e 6 luglio 2011, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista le relazione motivate in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/15338 del 3/12/2010 (su base documentale) NP/2011/14269 del 6/12/2011, conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti del Dipartimento Chirurgico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Chirurgia vascolare (cod.14)
- Chirurgia Toracica (cod.13)
- Clinica Chirurgica e Terapia chirurgica (cod.9)
- Clinica Chirurgica e Trapianti d'organo (cod.9)
- Chirurgia plastica e Centro Ustioni (cod.12)
- Chirurgia plastica e Centro Ustioni-Centro Ustioni (cod.47)
- Urologia (cod.43)
- 2° Rianimazione e Terapia Antalgica -Terapia Intensiva post operatoria (cod.49)
- Dipartimento chirurgico - Day Surgery (cod. 98)
- Clinica Ortopedica (cod.36)
- Ortopedia (cod.36)
- Dipartimento chirurgico - patologia dell'apparato locomotore (cod.36)

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

il rinnovo dell'accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 55 del 5/12/2006) e cioè dal 5/12/2010 e, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16936

Rinnovo accreditamento Dipartimento di Medicina Specialistica AUSL di Piacenza

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;

- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- il decreto n. 28 del 29/09/2006 dell'Assessore regionale alle politiche per la Salute con il quale è stato concesso l'accreditamento istituzionale al Dipartimento Medicina Specialistica dell'Azienda Usl i Piacenza;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 30/9/2010, Prot. Azienda USL Piacenza n. 58666 del 27/9/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento di Medicina Specialistica ubicato presso il Presidio ospedaliero di Piacenza, Via Taverna 49, Piacenza presso il Presidio ospedaliero di Fiorenzuola d'Arda,

via Roma, Fiorenzuola d'Arda, presso il Presidio ospedaliero di Castel San Giovanni, V.le 2 giugno, Castel san Giovanni, il Presidio ospedaliero di Bobbio, Via Garibaldi 1, Bobbio dell'Azienda USL di Piacenza, con sede legale in Via Taverna 49, Piacenza, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Medicina Specialistica così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Cardiologia Fiorenzuola (cod.8)
- Cardiologia Piacenza (cod.8)
- Cardiologia Castel San Giovanni (cod.8)
- Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione (cod.19)
- Malattie infettive e Tropicali (cod.24)
- Nefrologia (cod.29)
- Neurologia (cod.32)
- Dermatologia (cod. 52)
- Emodialisi Piacenza (cod.54)
- Emodialisi Fiorenzuola d'Arda(cod.54)
- Emodialisi Castel San Giovanni(cod.54)
- Emodialisi Bobbio(cod.54)
- Recupero e Riabilitazione Funzionale (Cardiologica cod.56)
- Pneumologia (cod.68)

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Piacenza, PG 32 del 4/10/2005 e PG 17 del 24/2/2006, del Sindaco del Comune di Fiorenzuola d'Arda, PG 4205, autorizzazione 1/2006 del 17/2/2006, del Sindaco del Comune di Castel San Giovanni autorizzazione n. 5 del 13/10/2005, del Sindaco del Comune di Bobbio autorizzazione n. 5 del 19/1/2008;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 20 e 21 dicembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/10982 del 26/9/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento di Medicina Specialistica, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Cardiologia Fiorenzuola (cod.8)

- Cardiologia Piacenza (cod.8)
- Cardiologia Castel San Giovanni (cod.8)
- Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione (cod.19)
- Malattie infettive e Tropicali (cod.24)
- Nefrologia (cod.29)
- Neurologia (cod.32)
- Dermatologia (cod. 52)
- Emodialisi Piacenza (cod.54)
- Emodialisi Fiorenzuola d'Arda(cod. 54)
- Emodialisi Castel San Giovanni(cod. 54)
- Emodialisi Bobbio(cod. 54)
- Recupero e Riabilitazione Funzionale (Cardiologica cod.56)
- Pneumologia (cod.68)

- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell' art. 8 quater, del D.Lgs 502 /92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nelle determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell'accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 28 del 29/6/2006) e cioè dal 29/6/2010 e, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16937

Rinnovo accreditamento Dipartimento delle Terapie Intensive, Anestesiologia e Terapia del Dolore e Cure Palliative

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R 4/08, che all'art. 10:

pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;

stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 8/11/2010 (prot. n.65279 della Azienda USL di Piacenza) conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento delle Terapie Intensive, Anestesiologia e Terapia Del Dolore e Cure Palliative, sito presso l'Ospedale di Piacenza, Via Taverna 49, Piacenza, l'Ospedale di Fiorenzuola d'Arda, Via Roma, l'Ospedale di Castel San Giovanni, Viale 2 giugno, della Azienda USL di Piacenza, con sede legale in Piacenza, Via Taverna 49, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Anestesia e Rianimazione Piacenza (cod. 49)
- Anestesia e Rianimazione Val Tidone (cod. 49)
- Anestesia e Rianimazione Val D'Arda (cod. 49)
- Terapia del Dolore

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 48 dell'Assessore Regionale alle politiche per la salute del 6/11/2006 con il quale è stato dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti del Dipartimento delle Terapie Intensive, Anestesiologia e Terapia del Dolore e Cure Palliative;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Piacenza, prot. n. 32 del 4/10/2005, del Sindaco del Comune di Fiorenzuola D'Arda prot. n.1 del 17/2/2006, del Sindaco del Comune di Castel San Giovanni prot. n. 82611 del 10/5/2011 e prot. n. 5 del 13/10/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/2349 del 22/2/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento delle Terapie Intensive, Anestesiologia e Terapia del Dolore e Cure Palliative dell'Azienda UsI di Piacenza

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Anestesia e Rianimazione Piacenza (cod. 49)

- Anestesia e Rianimazione Val Tidone (cod. 49)
- Anestesia e Rianimazione Val D'Arda (cod. 49)
- Terapia del Dolore
 - per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

- il rinnovo dell'accreditamento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 48 del 6/11/2006) e cioè dal 6/11/2010, che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16938

Rinnovo accreditamento Dipartimento Riproduzione -Accrescimento Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 10:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accreditamento con propria determinazione;
- l'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni che stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

il decreto n. 52 dell'Assessore regionale alle Politiche per la Salute del 19/12/2007 con il quale è stato concesso l'accreditamento istituzionale al Dipartimento Riproduzione e Accrescimento dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 14/7/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, Prot. Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara PG 28019 e 28020 del 14/7/2011, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Riproduzione - Accrescimento dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con sede legale in Corso Giovecca n. 203, Ferrara, chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Dipartimento Riproduzione e Accrescimento così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Ostetricia e Ginecologia (cod. 37)(Ostetricia)
- Ostetricia e Ginecologia (cod. 37)(Ginecologia)
- Chirurgia Pediatrica (cod. 11)
- Pediatria (cod. 39) (Pediatria Ospedaliera)
- Pediatria (cod. 39) (Pediatria Universitaria)
- Terapia Intensiva Neonatale (cod. 73)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Ferrara Prot.n. 98123 del 13/11/2008;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale con esame della documentazione, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/11433 del 6/10/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08, in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Riproduzione-Accrescimento dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con sede legale in Corso Giovecca n. 203, Ferrara, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Ostetricia e Ginecologia (cod. 37) (Ostetricia)
- Ostetricia e Ginecologia (cod. 37) (Ginecologia)
- Chirurgia Pediatrica (cod. 11)
- Pediatria (cod. 39) (Pediatria Ospedaliera)
- Pediatria (cod. 39) (Pediatria Universitaria)
- Terapia Intensiva Neonatale (cod. 73)

- Il rinnovo dell'accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento, (decreto Assessorile

le n. 52 del 19/12/2007) e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16939

Accreditamento Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'Azienda USL di Piacenza

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 12/6/2009, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Emergenza-Urgenza dell'Azienda USL di Piacenza, con sede di riferimento in Via Taverna n. 49, Piacenza, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento di Emergenza-Urgenza così articolato:

UOC Medicina Interna con Area Critica Piacenza

UOC Emergenza Urgenza Territoriale 118 Piacenza

UOSD Pronto Soccorso Emergenza Urgenza OBI, Medicina d'Urgenza Piacenza

UOSD Pronto Soccorso OBI Val Tidone Castel S. Giovanni

UOSD Pronto Soccorso OBI Medicina d'Urgenza Val d'Arda;

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti dal Sindaco del Comune di Piacenza, Autorizzazione n. 32, del 4/10/2005, dal Sindaco del Comune di Castel San Giovanni, Autorizzazione n. 5 del 13 ottobre 2005, dal Sindaco del Comune di Fiorenzuola D'Arda, Autorizzazione n. 1/2006 del 17 febbraio 2006;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 14 e 15 luglio 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2009/1524 del 4/2/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Emergenza-Urgenza dell'Azienda USL di Piacenza, con sede di riferimento in Via Taverna n. 49, Piacenza, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

UOC Medicina Interna con Area Critica Piacenza

UOC Emergenza Urgenza Territoriale 118 Piacenza

UOSD Pronto Soccorso Emergenza Urgenza OBI, Medicina d'Urgenza Piacenza

UOSD Pronto Soccorso OBI Val Tidone Castel S. Giovanni

UOSD Pronto Soccorso OBI Medicina d'Urgenza Val d'Arda;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16940

Accreditamento del Dipartimento Patologie Apparato locomotore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato

dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota prot. G.2010.0075613 del 17/3/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Patologie dell'Apparato Locomotore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo 71, Modena, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Dipartimento Patologie dell'Apparato locomotore con le seguenti unità operative:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- UOC Ortopedia e Traumatologia (cod 036-01)
- UOC Chirurgia della mano (cod 036-02)
- SSD Riabilitazione della mano (cod 056)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Modena, PG 3068 del 12/1/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 5 e 6 luglio 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/1893 del 14/2/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sot-

to definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento Patologie dell'Apparato Locomotore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- UOC Ortopedia e Traumatologia (cod 036-01)
- UOC Chirurgia della mano (cod 036-02)
- SSD Riabilitazione della mano (cod 056)

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16941

Accreditamento del Dipartimento Servizi Diagnostici e per Immagini dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- La legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota sottoscritta in data 22/10/2008, trasmessa con nota protocollata in arrivo PG.2008.0255635 del 30/10/2008, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e per Immagini dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo 71, Modena, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e per Immagini con

le seguenti unità operative:

- Struttura complessa Radiologia 1 (cod 096)
 - Struttura complessa Radiologia 2 (cod 096)
 - Struttura complessa Medicina Nucleare (cod 061)
- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Modena, PG 3068 del 12/1/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 2 e 3 dicembre 2008, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/14782 del 24/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento dei Servizi Diagnostici e per Immagini dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato:

- Struttura complessa Radiologia 1 (cod 096)
- Struttura complessa Radiologia 2 (cod 096)
- Struttura complessa Medicina Nucleare (cod 061)

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16942

Accreditamento del Dipartimento Medico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai

professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 31/7/2009 PG.2009. 0174018, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Medico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, con sede di riferimento in Corso Giovecca n. 203, Ferrara, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Medico così articolato:

- UO Clinica Medica
- UO Gastroenterologia
- UO Geriatria
- UO Malattie Infettive
- UO Medicina Interna Universitaria
- UO Medicina Interna Ospedaliera
- MD Ecografia interventistica
- MD Diagnostica vascolare
- MD Endoscopia digestiva
- MD Medicina alta rotazione
- Programma malattie infettive e tropicali

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento Sindaco del Comune di Ferrara, PG 83150 del 18/6/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 20 e 21 ottobre 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/149 dell'11/1/2011, conservata agli atti del Servizio Pre-

sidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Medico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, con sede di riferimento in Corso Giovecca n. 203, Ferrara, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

UO Clinica Medica

UO Gastroenterologia

UO Geriatria

UO Malattie Infettive

UO Medicina Interna Universitaria

UO Medicina Interna Ospedaliera

MD Ecografia interventistica

MD Diagnostica vascolare

MD Endoscopia digestiva

MD Medicina alta rotazione

Programma malattie infettive e tropicali

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16943

Accreditamento del Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda USL di Ferrara

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in

materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 30/3/2009 protocollo PG.2009 0075879, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda USL di Ferrara, con sede di riferimento in Via Cassoli 30, Ferrara, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Materno Infantile così articolato:

UO Materno Infantile Delta – Comacchio Argenta

MO Dipartimentale Pediatria Delta - Comacchio

UO Materno Infantile Cento - Bondeno

MO Ginecologia Argenta

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che l'Azienda USL di Ferrara è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Argenta prot. n. 687 del 23/08/2005, del Sindaco del Comune di Bondeno prot. n. 26373 del 12/9/2006, del Sindaco del Comune di Cento prot. n. 31669 del 14/6/2006, del Sindaco del Comune di Comacchio prot. n. 686 del 24/7/2002, del Sindaco del Comune di Copparo prot. n. 17254 dell'8/6/2006, del Sindaco del Comune di Lagosanto prot. n. 1 del 28/11/2000 e n. 1 sub A del 23/04/2001 e n. 1 sub B del 22/11/2001;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 8 e 9 giugno 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali del 30/7/2010, PG/2010/9921 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospeda-

lieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda USL di Ferrara, con sede di riferimento in Via Cassoli 30, Ferrara, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

UO Materno Infantile Delta - Comacchio Argenta

MO Dipartimentale Pediatria Delta - Comacchio

UO Materno Infantile Cento - Bondeno

MO Ginecologia Argenta

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 DICEMBRE 2011, N. 16944

Accreditamento del Dipartimento Radiologia Clinica, Diagnostica ed Interventistica dell'Azienda USL di Ferrara

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 9/8/2010 protocollo PG.2010 0202874, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del

Dipartimento Radiologia Clinica, Diagnostica ed Interventistica dell'Azienda USL di Ferrara, con sede di riferimento in Via Cassoli 30, Ferrara, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Radiologia Clinica, Diagnostica ed Interventistica così articolato:

UO Delta-Comacchio-Copparo, sedi Delta, Comacchio e Copparo

UO Argenta-Portomaggiore, sedi Argenta e Portomaggiore

UO Cento - Bondeno, sedi Cento e Bondeno

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che l'Azienda USL di Ferrara è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Argenta prot. n. 687 del 23/08/2005, del Sindaco del Comune di Bondeno prot. n. 26373 del 12/9/2006, del Sindaco del Comune di Cento prot. n. 31669 del 14/6/2006, del Sindaco del Comune di Comacchio prot. n. 686 del 24/7/2002, del Sindaco del Comune di Copparo prot. n. 17254 dell'8/6/2006, del Sindaco del Comune di Lagosanto prot. n. 1 del 28/11/2000 e n. 1 sub A del 23/04/2001 e n. 1 sub B del 22/11/2001;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 15 e 16 settembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali del 20/04/2011, NP/2011/4905 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Radiologia Clinica, Diagnostica ed Interventistica dell'Azienda USL di Ferrara, con sede di riferimento in Via Cassoli 30, Ferrara, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

UO Delta-Comacchio-Copparo, sedi Delta, Comacchio e Copparo

UO Argenta-Portomaggiore, sedi Argenta e Portomaggiore

UO Cento - Bondeno, sedi Cento e Bondeno

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino

Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ
E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16950

Accreditamento Dipartimento di Patologia Clinica e Radiologia Medica Diagnostica ed Interventistica AUSL Rimini

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 18/3/2011, prot. AUSL RN n.29701, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento di Patologia Clinica e Radiologia Medica Diagnostica e Interventistica (ubicato presso l'Ospedale per gli Infermi, Via Settembrini 2, Rimini, l'Ospedale Ceccarini Corso F.lli Cervi 48, Riccione, l'Ospedale "Domenico Cervesi" Via Beethoven 1, Cattolica, l'Ospedale Franchini Via Pedrignone n. 3 Santarcangelo di Romagna), dell'Azienda AUSL di Rimini con sede legale in Rimini Via Coriano 38, Rimini, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento di Patologia clinica e Radiologia Medica Diagnostica ed Interventistica così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Laboratorio Risposta Rapida (Rimini)
- Laboratorio Risposta Rapida (Riccione)
- Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
- Anatomia Patologica e Citologia
- Radiologia 1 (Rimini)
- Radiologia 1 (Santarcangelo)
- Radiologia 2 (Riccione)

- Radiologia 2 (Cattolica)
- Neuroradiologia (Rimini)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Cattolica, Prot. n. 12922/04 del 14/1/2005, del Sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna, Prot. n. 52 del 19/4/2006, del Sindaco del Comune di Riccione, Prot. n. 17 del 31/1/2005, del Sindaco del Comune di Rimini, Prot. n. 56222 del 6/4/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 26 e 27 ottobre 2011, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/15037 del 22/12/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento di Patologia Clinica e Radiologia Medica Diagnostica ed Interventistica così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Laboratorio Risposta Rapida (Rimini)
- Laboratorio Risposta Rapida (Riccione)
- Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
- Anatomia Patologica e Citologia
- Radiologia 1 (Rimini)
- Radiologia 1 (Santarcangelo)
- Radiologia 2 (Riccione)
- Radiologia 2 (Cattolica)
- Neuroradiologia (Rimini)

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16951

Accreditamento Dipartimento di Oncologia ed Ematologia AUSL di Rimini

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 30/8/2010, prot. AUSL Rimini n. 92786, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia (ubicato presso l'Ospedale per gli Infermi, Via Settembrini 2, Rimini, l'Ospedale Ceccarini Corso F.lli Cervi 48, Riccione, l'Ospedale "Domenico Cervesi" Via Beethoven 1, Cattolica, l'Ospedale Sacra Famiglia Via XXIV maggio 174, Novafeltria) dell'Azienda AUSL di Rimini con sede legale in Rimini Via Coriano 38, Rimini, chiede l'accREDITAMENTO istituzionale del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia così articolato:

- Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:
- Oncologia Cattolica (cod.64)
- Oncologia Riccione (cod.64)
- Oncologia Rimini (cod.64)
- Oncologia Novafeltria (cod.64)
- Ematologia Rimini (cod.18)
- Radioterapia Rimini (cod.70)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamen-

to con provvedimenti del Sindaco del Comune di Cattolica, Prot. n. 12922/04 del 14/1/2005, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione al Sindaco del Comune di Novafeltria dell'8/2/2001, del Sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna, Prot. n. 52 del 19/4/2006, del Sindaco del Comune di Riccione, Prot. n. 17 del 31/1/2005, del Sindaco del Comune di Rimini, Prot. n. 56222 del 6/4/2005

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 26 e 27 ottobre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/279 del 12/01/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento di Oncologia ed Ematologia (ubicato presso l'Ospedale per gli Infermi, Via Settembrini 2, Rimini, l'Ospedale Ceccarini Corso F.lli Cervi 48, Riccione, l'Ospedale "Domenico Cervesi" Via Beethoven 1, Cattolica, l'Ospedale Sacra Famiglia via XXIV maggio 174, Novafeltria) dell'Azienda AUSL di Rimini con sede legale in Rimini Via Coriano 38, Rimini, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

- Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:
- Oncologia Cattolica (cod.64)
- Oncologia Riccione (cod.64)
- Oncologia Rimini (cod.64)
- Oncologia Novafeltria(cod.64)
- Ematologia Rimini (cod.18)
- Radioterapia Rimini (cod.70)

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

l'accREDITAMENTO concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16952

Accreditamento Dipartimento Medico Internistico 1 - Azienda USL Ravenna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 14/10/2009, Prot. AUSL RA n.78243/DG/P, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Medico Internistico 1 (ubicato presso Presidio ospedaliero di Faenza, Viale Stradone 9, Faenza, Presidio ospedaliero di Lugo, Viale Dante 10, Lugo e Presidio ospedaliero di Ravenna, Viale Randi 5, Ravenna) dell'Azienda AUSL di Ravenna con sede legale in Via De Gasperi 8, Ravenna, chiede l'accREDITAMENTO istituzionale del Dipartimento Medico Internistico 1 così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Medicina Generale Faenza (cod.26)
- Medicina Generale Lugo (cod.26)
- Geriatria (U.O. Aziendale)Faenza (cod.34)
- Pneumologia (U.O. Aziendale)Lugo(cod.68)
- Dermatologia (U.O. Aziendale)Faenza(cod.52)
- Dermatologia (U.O. Aziendale)Lugo (cod.52)
- Geriatria (U.O. Aziendale)Lugo
- Geriatria (U.O. Aziendale)Ravenna
- Pneumologia (U.O. Aziendale)Faenza
- Pneumologia (U.O. Aziendale)Ravenna
- Dermatologia (U.O. Aziendale)Ravenna

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e di-

pendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Lugo, Prot. n. 14844 del 6/6/2006, del Sindaco del Comune di Faenza, Prot. n. 5762 del 13/01/2006, del Sindaco del Comune di Ravenna, Prot. n. 3175/2007 del 12/01/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 1 e 2 dicembre 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITABILITÀ della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/153 del 11/1/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08, in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

dato atto del parere allegato;

su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Medico Internistico 1 (ubicato presso Presidio ospedaliero di Faenza, Viale Stradone 9, Faenza, Presidio ospedaliero di Lugo, Viale Dante 10, Lugo e Presidio ospedaliero di Ravenna, Viale Randi 5, Ravenna) dell'Azienda AUSL di Ravenna per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Medicina Interna Faenza (cod.26)
- Medicina Interna Lugo (cod.26)
- Geriatria (U.O. Aziendale) Faenza (cod.34)
- Pneumologia (U.O. Aziendale) Lugo (cod.68)
- Dermatologia (U.O. Aziendale) Faenza (cod.52)
- Dermatologia (U.O. Aziendale) Lugo (cod.52)
- Geriatria (U.O. Aziendale) Lugo
- Geriatria (U.O. Aziendale) Ravenna
- Pneumologia (U.O. Aziendale) Faenza
- Pneumologia (U.O. Aziendale) Ravenna
- Dermatologia (U.O. Aziendale) Ravenna

l'accREDITAMENTO concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16953

AccREDITAMENTO Dipartimento Chirurgico AUSL di Rimini

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 15/6/2010 prot. AUSL RN n. 56917, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Chirurgico (ubicato presso l'Ospedale "Infermi", Via Settembrini 2, Rimini, l'Ospedale Ceccarini Corso F.lli Cervi 48, Riccione, l'Ospedale "Domenico Cervesi" Via Beethoven 1, Cattolica, l'Ospedale "Achille Franchini" e d'urgenza, Via Pedrigone 3 Santarcangelo di Romagna) dell'Azienda USL di Rimini con sede legale in Rimini Via Coriano 38, Rimini, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Chirurgico così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Chirurgia generale e d'urgenza Rimini (cod.009)
- Chirurgia generale Santarcangelo di Romagna (cod.009)
- Dermatologia Rimini (cod. 52)
- Oculistica Rimini (cod.34)
- Otorinolaringoiatria Rimini (cod.38)
- Urologia Rimini (cod.43)

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Cattolica, Prot. n. 12922/04 del 14/01/2005, del Sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna, Prot. n. 52 del 19/4/2006, del Sindaco del Comune di Riccione, Prot. n. 17 del 31/1/2005, del Sindaco del Comune di Rimini, Prot. n. 56222 del 6/4/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documenta-

zione e visita di verifica, effettuata in data 6 e 7 luglio 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/7818 del 29/10/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti Dipartimento chirurgico dell'Azienda USL di Rimini:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Chirurgia generale e d'urgenza Rimini (cod.009)
- Chirurgia generale Santarcangelo di Romagna(cod.009)
- Dermatologia Rimini (cod. 52)
- Oculistica Rimini (cod.34)
- Otorinolaringoiatria Rimini (cod.38)
- Urologia Rimini (cod.43)

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16954

Accreditamento Dipartimento Patologie Ortopediche complesse Istituto Ortopedico Rizzoli

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in ma-

teria di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO; la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 1/3/2010, Prot.Gen 4978 del 26/2/2010 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano n. 1/10, Bologna, chiede l'accREDITAMENTO istituzionale del Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse ubicato presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano, 1/10 e Via Pupilli, 1, Bologna così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Clinica Ortopedica e Traumatologica I con Day Surgery autonomo
- Clinica Ortopedica e Traumatologica II con Day Surgery autonomo
- Clinica Ortopedica e Traumatologica III con Day Surgery autonomo
- Day Surgery
- Anestesia e Terapia Intensiva post operatoria
- Medicina Fisica e Riabilitativa con Day Hospital
- Reparto Libera Professione

ed inoltre le seguenti Aree Ambulatoriali:

- Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
- Medicina Generale
- Cardiologia
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Toracica
- Neurologia
- Ortopedia e Traumatologia
- Oncologia
- Anestesia
- Reumatologia
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Radiologia

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Bologna, PG 97972 del 9/5/2006, PG 98052 del 9/5/2006, PG 154521 del 17/6/2009, PG

154831 del 17/6/2009, PG 283630 del 17/11/2009, PG 308669 del 17/12/2009, PG 43451 del 22/2/2010;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 3-6 maggio 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/14439 del 17/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento di Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Clinica Ortopedica e Traumatologica I con Day Surgery autonomo
- Clinica Ortopedica e Traumatologica II con Day Surgery autonomo
- Clinica Ortopedica e Traumatologica III con Day Surgery autonomo
- Day Surgery
- Anestesia e Terapia Intensiva post operatoria
- Medicina Fisica e Riabilitativa con Day Hospital
- Reparto Libera Professione

ed inoltre le seguenti Aree Ambulatoriali:

- Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
- Medicina Generale
- Cardiologia
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Toracica
- Neurologia
- Ortopedia e Traumatologia
- Oncologia
- Anestesia
- Reumatologia
- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Radiologia

l'accREDITAMENTO concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16955

Accreditamento Dipartimento Chirurgico Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 26/5/2006, (prot. dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara P.G. 17173 del 25/6/2005), dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quali il legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, con sede legale in Corso Giovecca n. 203, Ferrara, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Chirurgico ubicato presso l'Ospedale Sant'Anna, Corso della Giovecca, 203, Ferrara, così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Istituto di Anestesia e Rianimazione Universitaria (Terapia intensiva cod. 49)
- Urologia (cod. 43)
- Istituto di Chirurgia generale (Chirurgia generale cod. 9)
- Clinica Chirurgica (Chirurgia generale cod. 9)
- Chirurgia vascolare ed endovascolare (Chirurgia Vascolare cod.14)

con la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Ferrara,

PG 83150 del 18/6/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 5 e 6 giugno 2006, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Visti:

- il verbale della visita (Prot. AGS/10.000.05 del 1/8/2006);
 - le controdeduzioni presentate dalla struttura Prot.0027201 del 1/9/2006 e la relativa risposta di questo Assessorato P.G./2006/1029183;

- la relazione motivata con prescrizioni inviata al DGSPS con nota prot. NP/2006/1029183 del 25/10/2006;

- la relazione conclusiva trasmessa dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale con prot.PG/2006/109183 del 25/10/06 con la quale si comunicava il superamento delle carenze rilevate durante la visita del 2006, così come si evince dalla nota prot. PG/0025581 del 3/7/2008 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara;

- la nota prot. PG n.6542 del 17/2/2011 con la quale il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara conferma il mantenimento dei requisiti generali e specifici da parte della struttura in oggetto, verificate tramite visite ispettive interne annuali;

- la nota prot. NP n. 14457 del 12/12/2011 con la quale il Direttore dell'Agenzia Sanitaria e Sociale esprime valutazione favorevole relativamente al mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti del:

Dipartimento Chirurgico dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Istituto di Anestesia e Rianimazione Universitaria (Terapia intensiva cod. 49)
- Urologia (cod. 43)
- Istituto di Chirurgia generale(Chirurgia generale cod. 9)
- Clinica Chirurgica (Chirurgia generale cod. 9)
- Chirurgia vascolare ed endovascolare (Chirurgia Vascolare cod.14)

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
 Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16956

Accreditamento Dipartimento Chirurgico Azienda USL Imola

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 16/7/2010, Prot. Azienda USL Imola n. 28625 del 14/7/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Chirurgico ubicato presso il Presidio ospedaliero "Santa Maria della Scaletta", Via Montericco 4, Imola (BO), presso l'Ospedale di Castel San Pietro Terme, Viale Oriani 2, Castel San Pietro (BO), il Polo Sanitario di Medicina, Via Saffi 1, Medicina (BO) dell'Azienda USL di Imola, con sede legale in Via Amendola 2, Imola (BO), chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento Chirurgico così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Chirurgia generale (cod. 09)
- Oculistica (cod.34)
- Ortopedia Traumatologia (cod.36)
- Otorinolaringoiatria (cod.38)
- Urologia (cod. 43)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Imola, PG 11407 del 3/3/2009 e PG 46865 del 17/9/2009, del Sindaco del Comune di Castel San Pietro, PG 29917-08 del 31/1/2009, del Sindaco del Comune di Medicina PG 1583 del 4/2/2009;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla

Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 15 e 16 settembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/1036 del 26/1/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Chirurgico ubicato presso il Presidio ospedaliero "Santa Maria della Scaletta", Via Montericco 4, Imola (BO), presso l'Ospedale di Castel San Pietro Terme, Viale Oriani 2, Castel San Pietro (BO), il Polo Sanitario di Medicina, Via Saffi 1, Medicina (BO), per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Chirurgia generale (cod. 9)
- Oculistica (cod.34)
- Ortopedia Traumatologia (cod.36)
- Otorinolaringoiatria (cod.38)
- Urologia (cod. 43)
- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16957

Accreditamento Dipartimento Internistico 1 e 2 Azienda USL di Rimini

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
 - attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

le note pervenute a questa amministrazione in data 3/6/2009 prot. AUSL Rimini n. 53854 e n.53859, conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Internistico 1 e del Dipartimento Internistico 2 (ubicati presso l'Ospedale per gli Infermi, Via Settembrini 2, Rimini, l'Ospedale Ceccarini Corso F.lli Cervi 48, Riccione, l'Ospedale "Domenico Cervesi" via Beethoven 1, Cattolica, l'Ospedale Civile Santarcangelo Via Pascoli n. 1 Santarcangelo di Romagna) dell'Azienda USL di Rimini con sede legale in Rimini Via Coriano 38, Rimini, chiede l'accreditamento istituzionale dei Dipartimenti Internistico 1 ed Internistico 2 così articolati:

- Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:
 - Dipartimento Internistico 1
 - Chirurgia generale Riccione(cod.09)
 - Chirurgia toracica Riccione(cod. 13)
 - Malattie infettive e Tropicali Rimini (cod. 24)
 - Medicina generale Rimini(cod.26)
 - Neurologia Rimini(cod.32)
 - Lungodegenza Rimini(cod. 60)
 - Pneumologia Rimini e Riccione(cod.68)
 - Reumatologia Rimini(cod.71)
- Dipartimento Internistico 2
 - Medicina generale Cattolica (cod.26)
 - Medicina generale Santarcangelo (cod.26)
 - Medicina generale Rimini (cod.26)
 - Nefrologia Rimini Riccione Santarcangelo (cod.29)
 - Lungodegenza Santarcangelo (cod. 60)
 - Gastroenterologia Rimini Riccione Cattolica Santarcangelo (cod. 58)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Cattolica, Prot. n. 12922/04 del 14/1/2005, del Sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna, Prot. n. 52 del 19/4/2006, del Sindaco del Comune di Riccione, Prot. n. 17 del 31/1/2005, del Sindaco del Comune di Rimini, Prot. n. 56222 del 6/4/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 7 e 8 luglio 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità del-

la struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2009/13801 del 6/10/2009, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti delle Strutture:

Dipartimento Internistico 1 e del Dipartimento Internistico 2 (ubicati presso l'Ospedale per gli Infermi, via Settembrini 2, Rimini, l'Ospedale Ceccarini Corso F.lli Cervi 48, Riccione, l'Ospedale "Domenico Cervesi" Via Beethoven 1, Cattolica, l'Ospedale Civile Santarcangelo Via Pascoli n. 1 Santarcangelo di Romagna) dell'Azienda USL di Rimini con sede legale in Rimini Via Coriano 38, Rimini, chiede l'accreditamento istituzionale dei Dipartimenti Internistico 1 ed Internistico 2, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

- Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:
 - Dipartimento Internistico 1
 - Chirurgia generale Riccione (cod.09)
 - Chirurgia toracica Riccione (cod. 13)
 - Malattie infettive e Tropicali Rimini (cod. 24)
 - Medicina generale Rimini (cod.26)
 - Neurologia Rimini (cod.32)
 - Lungodegenza Rimini(cod. 60)
 - Pneumologia Rimini e Riccione(cod.68)
 - Reumatologia Rimini (cod.71)
- Dipartimento Internistico 2
 - Medicina generale Cattolica (cod.26)
 - Medicina generale Santarcangelo (cod.26)
 - Medicina generale Rimini (cod.26)
 - Nefrologia Rimini Riccione Santarcangelo (cod.29)
 - Lungodegenza Santarcangelo (cod. 60)
 - Gastroenterologia Rimini Riccione Cattolica Santarcangelo (cod. 58)

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16958

Accreditamento Dipartimento Materno Infantile AUSL di Bologna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 26/1/2009, prot. n. 9271/08.01 del 23/1/2009 dell'Azienda USL di Bologna, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Materno Infantile con sede presso l'Ospedale Maggiore in Largo Nigrisoli 2, Bologna, presso l'Ospedale di San Giovanni Via E. Palma, San Giovanni in Persiceto, presso l'Ospedale di Bentivoglio via Marconi, 35 Bentivoglio, presso l'Ospedale di Porretta, Via Oreste Zagnoni, 5 Porretta Terme, presso l'Ospedale di Budrio Via Benni, 44 Budrio dell'Azienda USL di Bologna, con sede legale in Via Castiglione n. 29, Bologna, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento così articolato:

Dipartimento Materno-Infantile

- Chirurgia Pediatrica (Ospedale Maggiore)
- Neonatologia e UTIN (Ospedale Maggiore)
- Ostetricia e Ginecologia (Ospedale Maggiore)
- Ostetricia e Ginecologia (Ospedale di Porretta)
- Ostetricia e Ginecologia (Ospedale di Bentivoglio)
- Ostetricia e Ginecologia (Ospedale di Bazzano)
- Ostetricia e Ginecologia (Ospedale di Budrio)
- Ostetricia e Ginecologia (Ospedale di San Giovanni in Persiceto)
- Pediatria (Ospedale Maggiore)
- Pediatria (Ospedale di Bentivoglio)
- Pediatria (Ospedale di Porretta)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Bologna Prot. 47929 del 8/3/2004, Prot. n. 25900 del 8/2/2005, Prot. n. 28112 del 10/2/2005, del Sindaco del Comune di Bentivoglio Prot. n. 18944/5 del 6/10/2005, del Sindaco del Comune di Budrio Prot. n. 14579/1999/22481 del 19/9/2005, del Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto Prot. n. 48377 del 3/10/2005, del Sindaco del Comune di Porretta Terme Prot. n. 3156 del 20/7/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 16 e 17 marzo 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/3116 del 9/3/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Dipartimento Materno infantile con sede presso l'Ospedale Maggiore in Largo Nigrisoli 2, Bologna, dell'Azienda USL di Bologna, con sede legale in via Castiglione n. 29, Bologna, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Aree di degenza e relative Aree Ambulatoriali

Chirurgia Pediatrica (Ospedale Maggiore)

Neonatologia e UTIN (Ospedale Maggiore)

Ostetricia e Ginecologia (Ospedale Maggiore)

Ostetricia e Ginecologia (Ospedale di Porretta)

Ostetricia e Ginecologia (Ospedale di Bentivoglio)

Ostetricia e Ginecologia (Ospedale di Bazzano)

Ostetricia e Ginecologia (Ospedale di Budrio)

Ostetricia e Ginecologia (Ospedale di San Giovanni in Persiceto)

Pediatria (Ospedale Maggiore)

Pediatria (Ospedale di Bentivoglio)

Pediatria (Ospedale di Porretta)

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16959

Accreditamento Dipartimento Igienico-organizzativo dell'AU-SL di Bologna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;

- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

le note pervenute a questa amministrazione in data 24/4/2009, prot. n. 56160/08-01 del 22/4/2009 dell'Azienda USL di Bologna, conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Igienico organizzativo dell'Azienda USL di Bologna con sede presso l'Ospedale Maggiore in Largo Nigrisoli, 2, Bologna, presso l'Ospedale Bellaria in Via Altura, 3 Bologna, presso il Poliambulatorio Montebello, Via Montebello, 6 Bologna, presso il Polo Sanitario "Cavallini", via Libertà 171, Crevalcore, presso il Polo Sanitario Via Asia 61, San Pietro in Casale, presso l'Ospedale "Simiani", Via Roma, 8, Loiano, presso l'Ospedale di Budrio, Via Benni, 44 Budrio, presso l'Ospedale di Vergato, Via dell'Ospedale, 1 Vergato chiede l'accREDITAMENTO istituzionale del Dipartimento così articolato:

Aree di degenza e relative Aree Ambulatoriali

Dietologia (Ospedale Maggiore)

Malattie Infettive e Tropicali (cod 24)(Ospedale Maggiore)

Emodialisi (CAD Ospedale Maggiore)

Emodialisi (CAD Ospedale Bellaria)

Emodialisi (CAL Montebello)

Emodialisi (CAL Budrio)

Emodialisi (CAL San Pietro in Casale-Bentivoglio), sede di San Pietro in Casale)

Emodialisi (CAL Crevalcore)

Emodialisi (CAL Vergato)

Emodialisi domiciliare (Loiano)

Igiene e Qualità dei Servizi Residenziali

- Fisica sanitaria (Ospedale Maggiore)

- Fisica sanitaria (Ospedale Bellaria)

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accREDITAMENTO delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Bologna Prot. n. 47929 del 8/3/2004, Prot. 53938 del 14/3/2006, Prot. n. 216758 del 18/10/2004, Prot. n. 25228 del 7/2/2005, Prot. n. 162372 del 24/6/2005,, Prot. 167025 del 27/6/2008, del Sindaco del Comune di Budrio Prot. n. 2018/15555 del 19/6/2009, del Sindaco del Comune di Crevalcore Prot. n. 34775 del 28/11/2006, del Sindaco del Comune di Vergato Prot. n. 7851 del 11/6/2009, del Sindaco del Comune di San Pietro in Casale Prot. n. 18685 del 19/12/2006, del Sindaco del Comune di Loiano Prot. n. 9194 del 24/9/2005;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 15 e 16 giugno 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/14825 del 24/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

di concedere l'accREDITAMENTO, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Igienico organizzativo dell'Azienda USL di Bologna con sede presso l'Ospedale Maggiore in Largo Nigrisoli, 2, Bologna, presso l'Ospedale Bellaria in Via Altura, 3 Bologna, presso il Poliambulatorio Montebello, Via Montebello, 6 Bologna, presso il Polo Sanitario "Cavallini", Via Libertà 171, Crevalcore, presso il Polo Sanitario, Via Asia 61, San Pietro in Casale, presso l'Ospedale "Simiani", Via Roma, 8, Loiano, presso l'Ospedale di Budrio, Via Benni, 44 Budrio, presso l'Ospedale di Vergato, Via dell'Ospedale, 1 Vergato, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Aree di degenza e relative Aree Ambulatoriali

Dietologia (Ospedale Maggiore)

Malattie Infettive e Tropicali (cod 24)(Ospedale Maggiore)

Emodialisi (CAD Ospedale Maggiore)

Emodialisi (CAD Ospedale Bellaria)

Emodialisi (CAL Montebello)

Emodialisi (CAL Budrio)

Emodialisi (CAL San Pietro in Casale-Bentivoglio), sede di San Pietro in Casale)

Emodialisi (CAL Crevalcore)

Emodialisi (CAL Vergato)

Emodialisi domiciliare (Loiano)

Igiene e Qualità dei Servizi Residenziali

- Fisica sanitaria (Ospedale Maggiore)

- Fisica sanitaria (Ospedale Bellaria)

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ
E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16960

Accreditamento Dipartimento Ematologia, Oncologia e Medicina di laboratorio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;

- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 18/8/2010, Prot.gen.n. 27183 del 12/07/2010 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Via Albertoni 15, Bologna, chiede l'accreditamento istituzionale del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina di Laboratorio così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Anatomia e Istologia Patologica (cod. 3)

- Ematologia (cod. 18)

- Medicina Nucleare (cod.61)

- Oncologia (cod.64)

- Radiologia (cod.69)

- Radioterapia (cod. 70)

- Laboratorio analisi

- Microbiologia

- Trasfusionale

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Bologna, PG. 169039 del 2/10/2003, PG. 270822 del 1/12/2004, PG. 5910, PG. 5922, PG. 5972, P.G. 5983, PG. 5987 del 13/1/2005, PG. 10142, PG. 10202 e Prot. 10218 del 19/1/2005, PG 8981 del 16/1/2009;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 19, 20, 21 ottobre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/4025 del 31/3/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina di Laboratorio, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

- Anatomia e Istologia Patologica (cod. 3)

- Ematologia (cod. 18)

- Medicina Nucleare (cod.61)

- Oncologia (cod.64)

- Radiologia (cod.69)

- Radioterapia (cod. 70)

- Laboratorio analisi

- Microbiologia

- Trasfusionale

l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 29 DICEMBRE 2011, N. 16963

Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore finale

IL DIRETTORE

Richiamata la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare che, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare introduce, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali;

Richiamati in particolare:

- il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, Cap. VII e Cap. XII dell'Allegato II i quali stabiliscono i criteri d'igiene del personale e che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;

- il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, Cap. I e Cap. II dell'Allegato II i quali stabiliscono i requisiti generali e specifici applicabili alle strutture e ai locali destinati agli alimenti;

- il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, cap. IX e che stabilisce i requisiti applicabili ai prodotti alimentari;

- il Regolamento CE n. 41/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine;

Considerata la Legge 4 luglio 2005, n. 123, "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" che all'art. 2 individua tra le finalità quella di "favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti malati di celiachia";

Considerato che il Piano della Prevenzione 2010-2012 della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 2071 del 27 dicembre 2010, individuando tra i progetti di interesse regionale il progetto "Favorire la preparazione di pasti privi di ingredienti contenenti glutine in particolari settori", ha confermato l'impegno sulle tematiche dell'alimentazione, con particolare attenzione alla salubrità e alla sicurezza degli alimenti e della nutrizione, evidenziando altresì la necessità di sviluppare percorsi di formazione su problematiche nutrizionali quali la celiachia ed allergie alimentari nonché un protocollo tecnico per il controllo ufficiale della produzione somministrazione e vendita diretta di alimenti senza glutine;

Considerata l'esigenza di favorire il normale inserimento del soggetto celiaco nella vita sociale e lavorativa anche mediante la

possibilità di fruire di alimenti sicuri e controllati presso esercizi di ristorazione collettiva e ristorazione pubblica;

Ritenuto opportuno fornire elementi ai Dipartimenti di sanità Pubblica delle aziende U.U.S.S.LL. del territorio regionale in materia di controllo ufficiale dei requisiti strutturali e gestionali necessari per condurre un'attività di preparazione e/o somministrazione e/o di alimenti senza glutine destinati direttamente al consumatore finale;

Dato atto che si è costituito a tale scopo all'interno della regione Emilia-Romagna un gruppo di lavoro formato da esperti dei Servizi Igiene Alimenti e nutrizione (SIAN) delle Aziende Usl della Regione, che ha elaborato il documento intitolato "Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore finale";

Valutato opportuno disporre che la formazione professionale degli operatori del settore alimentare in materia di celiachia venga svolta ai sensi della L.R. 24 giugno 2003, n.11 ed in conformità alle modalità attuative prevista nella DRG 342/04, nonché nel rispetto di quanto esplicitamente indicato nelle linee guida allegate al presente atto;

Sentite le Associazioni di categoria nonché l'Associazione Italiana Celiachia Onlus Emilia-Romagna, che tra gli altri scopi auspicano l'incremento e la promozione da parte delle istituzioni di una rete di esercizi pubblici in grado di fornire ai celiaci la somministrazione di alimenti senza glutine, e valutate le relative osservazioni;

Dato atto dell'istruttoria svolta dal competente Responsabile del Servizio Veterinario;

Ritenuto pertanto di approvare le sopracitate Linee guida allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. n. 43/2011;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm., n. 1222 del 4 agosto 2011, 1377/10 nonché 1511/11.

Dato atto del parere allegato

determina:

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, le "Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore" di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariella Martini

Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore finale.

Premessa

La presenza negli alimenti di sostanze indesiderate in grado di provocare in alcuni soggetti la comparsa di patologie anche gravi costituisce indubbiamente un problema emergente per la sanità pubblica; anche l'attenzione del legislatore comunitario da qualche tempo si è rivolta al controllo del rischio Allergeni, attraverso l'emanazione di specifica regolamentazione.

L'esigenza di poter rendere disponibile a persone che soffrono d'intolleranza al glutine (in aggiunta ai prodotti confezionati già disponibili sul mercato e rientranti nel campo di applicazione del DLgs 111/92) una gamma di alimenti di produzione locale pronti per il consumo, in grado di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori - anche considerando le finalità definite dalla Legge 123 del 2005 tese a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia - ha portato alla predisposizione di una ipotesi di Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome in materia di produzione di alimenti senza glutine non confezionati destinati alla somministrazione e vendita diretta.

Ritenendo che i principi contenuti nel citato Accordo siano da considerarsi, in via generale e per quanto applicabili, utili per il controllo da parte dell'OSA (Operatore del Settore Alimentare) anche di altre sostanze in grado di provocare reazioni allergiche in soggetti intolleranti, e fermo restando comunque l'intendimento di questa Regione di fornire più vaste indicazioni sul controllo degli Allergeni, vengono di seguito definite le Linee Guida regionali ai fini dell'applicazione del controllo ufficiale sulla produzione di alimenti non confezionati, destinati alla somministrazione e vendita diretta, in cui si dichiara l'assenza di glutine, non rientranti nel campo di applicazione del D.L.vo n. 111/1992 e s.m.i.

Il controllo dell'applicazione delle linee guida presso gli OSA potrà essere integrato dall'attività di campionamento per la ricerca della presenza di glutine, in conformità a quanto previsto dalla pianificazione regionale.

In conformità al Regolamento CE n. 41/2009, le imprese alimentari che intendono produrre alimenti senza glutine devono garantire la sicurezza dei prodotti ed in particolare il rispetto del limite previsto dalla normativa vigente per tali alimenti (glutine < 20 ppm).

A tal fine le suddette imprese devono adottare soluzioni strutturali e/o gestionali tali da consentire l'individuazione ed il controllo del rischio di contaminazione da glutine, garantendo

il rispetto dei limiti previsti dalla norma vigente sul prodotto finito.

Il **Piano di Autocontrollo** rappresenta un efficace strumento per la gestione del rischio glutine da parte dell'OSA, al fine di fornire alle persone intolleranti al glutine prodotti idonei alla propria dieta.

Tipologie di OSA:

Possono rientrare nell'ambito di applicazione delle presenti linee guida:

- attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva: ospedali, case di cura e di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, collegi, convitti ecc.;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, pizzerie ed affini, catering, strutture ricettive in genere e aziende agrituristiche;
- laboratori artigianali con vendita diretta di prodotti di gastronomia/rosticceria ed affini, gelateria, pasticceria, panifici e prodotti da forno.

Non rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida la preparazione estemporanea ed occasionale, su richiesta del cliente, di piatti adatti a persone intolleranti al glutine, in quanto basati su prodotti naturalmente privi di glutine o con alimenti sostitutivi notificati ai sensi D.L.vo 111/1992.

Definizioni (di cui al Reg CE 41/2009 della Commissione)

a) «prodotti alimentari per persone intolleranti al glutine»: gli alimenti destinati a diete particolari prodotti, preparati e/o lavorati per soddisfare le esigenze dietetiche specifiche delle persone intolleranti al glutine;

b) «glutine»: frazione proteica del frumento, della segale, dell'orzo, dell'avena o delle loro varietà incrociate nonché dei loro derivati, nei confronti della quale alcune persone sono intolleranti, non solubile in acqua in soluzione di cloruro di sodio di 0,5 M;

c) «frumento», tutte le specie di Triticum.

Altre definizioni: (Reg.CE 178/2002)

«consumatore finale»: il consumatore di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.

Si ritiene comunque, ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida, che sia da equipararsi ad un "consumatore finale" anche il ristoratore o il commerciante che acquista alimenti senza glutine freschi non confezionati prodotti presso un laboratorio artigianale per la somministrazione/ vendita tal quale presso il proprio esercizio (es: pane e pasticceria e gelati).

Adempimenti ai fini della registrazione dell'attività

La produzione di alimenti non confezionati destinati alla somministrazione e vendita diretta, di cui si dichiara l'assenza di glutine, è soggetta a notifica ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n°852/2004 ai fini della registrazione all'autorità competente; nel caso tale produzione venga intrapresa presso un'attività già registrata, rappresenta una variazione significativa della stessa.

Pertanto, i laboratori e gli esercizi che intendono avviare l'attività di preparazione/somministrazione di alimenti senza glutine devono darne notifica al DSP di competenza secondo le modalità indicate nei provvedimenti regionali vigenti in materia. Si evidenzia che le strutture pubbliche (cucine di scuole, di strutture sanitarie e assistenziali, ecc), che in base alla normativa vigente debbono poter fornire agli eventuali utenti celiaci pasti adeguati (ai sensi della L 123/05), non hanno la necessità di effettuare notifica aggiuntiva per tale attività.

Requisiti generali

La preparazione, vendita e somministrazione degli alimenti di cui si dichiara l'assenza di glutine, sia nell'ambito dei laboratori artigianali che negli esercizi di ristorazione collettiva e pubblica, devono essere svolte nel rispetto di alcune fondamentali e specifiche caratteristiche strutturali e gestionali - determinanti queste ultime nel caso che le lavorazioni siano effettuate in ambienti comuni - al fine di assicurare l'assoluto controllo del rischio di contaminazione crociata con alimenti fonte di glutine.

- Materie prime e qualifica fornitori

Per la preparazione di alimenti privi di glutine possono essere utilizzati:

- prodotti dietetici senza glutine notificati al Ministero della Salute ai sensi del D.L.vo 111/1992 (compresi nel "Registro Nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare" alla sez. B2 Alimenti senza glutine). Questi alimenti si definiscono anche "sostitutivi" perché si assumono in sostituzione di quelli classici allestiti con farina di frumento; essi sono prodotti con farine, in genere miscele, prive di glutine derivate del mais, del riso, delle patate, della soia e della tapioca. Tali prodotti riportano in etichetta la dicitura senza glutine (contenuto in glutine < 20 ppm); possono inoltre riportare un marchio identificativo del Ministero della Salute (Alimento senza glutine - Prodotto erogabile)
- materie prime naturalmente prive di glutine all'origine e non lavorate (ad esempio la frutta e la verdura fresche, la carne, il pesce, le uova, ecc.);
- prodotti di consumo corrente recanti la dicitura "senza glutine", anche destinati al consumatore generale, che rispettino comunque il limite dei 20 ppm (di cui al Reg. CE 41/09).

Nei prodotti destinati alla lavorazione e nei prodotti semilavorati destinati alla trasformazione, le indicazioni relative al contenuto di glutine, possono essere contenute sul documento fiscale di accompagnamento della fornitura riportante il lotto di riferimento, secondo le procedure previste dallo stesso Regolamento 41/09.

Rientrano in questa categoria anche i prodotti con il marchio Spiga Barrata concesso da AIC in riferimento ai requisiti riportati nello specifico disciplinare adottato dalla Associazione. Si fa inoltre presente che nel "Prontuario degli alimenti AIC" è contenuta una lista di alimenti ritenuti idonei al consumo da parte del soggetto celiaco: tale lista viene stilata con il concorso delle aziende produttrici che auto dichiarano l'idoneità dei loro prodotti.

La verifica, da parte dell'OSA, delle materie prime utilizzate riveste una importanza determinante sui risultati finali della produzione. Il mezzo più efficace per la selezione dei fornitori consiste nella verifica delle garanzie fornite dal sistema di autocontrollo. La procedura di selezione e verifica dei fornitori deve essere applicata a tutte le materie prime o semilavorati utilizzati dall'impresa alimentare.

- Stoccaggio alimenti

Le materie prime ed i semilavorati destinati alla produzione di alimenti senza glutine, in conformità con le azioni di identificazione e gestione del rischio specifico, devono essere immagazzinati in locali appositi o in zone ben separate e chiaramente identificabili.

In particolare:

I prodotti destinati alla preparazione dei piatti per celiaci devono essere stoccati, dal momento dell'arrivo, in appositi locali/spazi/arredi che ne riportino all'esterno specifica identificazione.

Qualora l'attività fosse particolarmente ridotta, sia in termini di quantità di alimenti prodotti che di frequenza dei cicli di lavorazione, può essere consentito l'utilizzo di uno spazio promiscuo, a condizione che i prodotti senza glutine siano posizionati in maniera congrua all'interno di contenitori dedicati, chiusi, ben distinguibili e identificati da apposita etichettatura. Qualora le confezioni siano state aperte, devono risultare efficacemente protette con idonei sistemi di chiusura (contenitori ermetici o con coperchio a tenuta, sacchetti e pellicole adatti per la tipologia del prodotto ed idonei per gli alimenti).

I prodotti deperibili, qualora non sia disponibile attrezzatura dedicata, devono essere riposti in un settore del frigorifero in contenitori con apposita indicazione; qualora le confezioni siano state aperte, devono risultare efficacemente protette con idonei sistemi di chiusura (contenitori ermetici o con coperchio a tenuta, sacchetti e pellicole adatti per la tipologia del prodotto ed idonei per gli alimenti).

I cibi pronti congelati, qualora non conservati in un congelatore dedicato, devono essere riposti in un settore specifico dell'apparecchiatura ad uso promiscuo in idonei contenitori chiaramente identificabili riportanti la data di preparazione e di scadenza (il tempo massimo di conservazione raccomandato dalla Circolare dell'Emilia - Romagna n.37/96 è pari a 60 giorni)

- Trasporto

Le medesime garanzie di separazione e identificazione degli alimenti privi di glutine sopra descritte devono essere previste e attuate anche durante la fase di trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti, specie in caso di trasporto promiscuo con altri alimenti di consumo corrente.

Requisiti specifici:

1. LAVORAZIONE DEL PRODOTTO:

- Requisiti strutturali e attrezzature

Per garantire che le preparazioni vengano allestite in modo tale da escludere qualsiasi contatto con gli alimenti contenenti glutine, sono ammesse le seguenti tipologie di locali:

- **Locale di preparazione totalmente separato dagli altri locali / spazi dell'attività, dotato di arredi, attrezzature ed utensili dedicati.**

L'OSA deve assicurare che le farine e gli ingredienti contenenti glutine, presenti oppure manipolati in altri luoghi dell'attività, non possano contaminare il suddetto locale. I requisiti igienico-strutturali applicabili per tale locale sono quelli indicati dai Regolamenti Comunitari in materia di sicurezza alimentare.

- **Zona dedicata e ben identificata**

Per la preparazione di alimenti privi di glutine è ammessa la possibilità di identificare una specifica zona ben separata funzionalmente dagli altri spazi di lavorazione e dotata di piani di lavoro con attrezzature e utensili ad uso esclusivo e chiaramente identificati. Deve essere garantita la conservazione delle attrezzature e degli utensili in maniera protetta in modo da scongiurare la possibilità di contaminazione.

L'OSA deve fornire opportune garanzie affinché nello stesso locale in cui è presente la zona dedicata non vengano allestite contemporaneamente preparazioni ad alto rischio di contaminazione (ad esempio preparazioni con farine contenenti glutine).

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla valutazione dell'idoneità dei laboratori/esercizi di **produzione pizze**. Qualora tale preparazione non avvenga in maniera fisicamente separata, dovrà essere presente almeno un piano di lavoro dedicato e la farina utilizzata per lo spolvero di tutte le pizze dovrà essere comunque priva di glutine. Anche i condimenti destinati alla farcitura dovranno essere conservati in contenitori dedicati e

opportunamente posizionati. Dovrà inoltre essere utilizzato un forno per la cottura esclusiva delle pizze destinate ai celiaci.

- **Differenziazione temporale delle preparazioni**

Nel caso l'OSA non disponga di locali o zone dedicate, l'allestimento delle preparazioni senza glutine può essere realizzato:

- in una giornata dedicata
- in uno spazio temporale dedicato nell'arco della giornata, iniziando il ciclo di lavorazione con la preparazione degli alimenti per celiaci e previa accurata sanificazione di piani di lavoro, attrezzature ed utensili.

Si richiama l'attenzione del controllo ufficiale su particolari tipologie di attrezzature, quali tostapane, impastatrici, grattugie, colini ecc. la cui idoneità dovrà essere valutata in maniera accurata in quanto di difficile pulizia (parti difficilmente smontabili e/o non idonee al lavaggio in lavastoviglie).

- **Cottura:** come sopra detto, è ammesso l'utilizzo da parte dell'OSA di attrezzature comuni (forni, friggitrici, piastre, ecc) utilizzate in tempi diversi - previa adeguata pulizia - con stoviglie diverse e identificabili. In generale, sono ammesse attrezzature per la cottura (forni), le cui caratteristiche tecniche documentate garantiscano il controllo del rischio correlato alla polverizzazione della farina. L'OSA deve inoltre garantire la sostituzione dell'olio utilizzato e un'adeguata pulizia delle friggitrici ogni qualvolta passi dalla frittura di una preparazione con glutine a una che ne è priva.

In ogni caso, le modalità di preparazione degli alimenti senza glutine (compresa l'utilizzo di particolari tecniche o accorgimenti da applicarsi nell'ambito della specifica realtà produttiva) così come le modalità di pulizia e sanificazione di locali, attrezzature ed utensili, devono essere esplicitate nel piano di autocontrollo all'interno di procedure specifiche. Tali procedure devono risultare rigorosamente applicate e verificate dall'OSA.

2. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE

I prodotti privi di glutine destinati direttamente al consumatore finale non possono essere confezionati, ma possono essere venduti sfusi anche previo preincarto.

Sono consentite l'esposizione e la vendita dei prodotti finiti dichiarati privi di glutine nello stesso locale di vendita di alimenti di consumo corrente a condizione che:

a) gli alimenti senza glutine vengano tenuti in aree o zone ben identificate e separate a seconda dell'entità del rischio di contaminazione e alla tipologia dei prodotti, con particolare riguardo in caso di alimenti contenenti farine.

b) gli alimenti siano riposti in contenitori appositi e distribuiti con strumenti destinati esclusivamente a questo scopo (ad esempio: le pinze, le palette per gelato, ecc.).

c) i sacchetti, vassoi o altri contenitori per il preincarto del prodotto senza glutine siano stoccati separatamente e protetti rispetto a quelli utilizzati per prodotti con glutine.

Negli esercizi di bar con produzione di panini, tramezzini e simili è consentita l'esposizione del prodotto senza glutine, purché preincartato e a condizione che le operazioni di preincarto diano garanzie di sicurezza ed identificabilità.

La pubblicità e la presentazione dei prodotti privi di glutine destinati direttamente al consumatore finale può contenere la menzione "senza glutine".

Negli esercizi di somministrazione, particolare importanza assume l'adeguata **formazione del personale** dedicato al servizio riguardo all'osservanza di regole igieniche: utilizzo del tovagliato, posizionamento sul tavolo di prodotti a particolare rischio per i celiaci (pane, grissini, ecc.), identificazione dei piatti destinati ai celiaci (es: uso di piatti di diverso colore) per evitare lo scambio di pietanze (non è da prevedersi sala di somministrazione separata o dedicata per questa tipologia di utenza).

Tutte le soluzioni strutturali e/o gestionali individuate dall'OSA, tali da consentire il controllo del rischio da contaminazione da glutine, devono essere adeguatamente motivate e documentate nel Piano di Autocontrollo.

IL PIANO D'AUTOCONTROLLO

Il Reg (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari sancisce che gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano una o più procedure permanenti, basati sui principi HACCP.

Per alcune imprese, nelle quali gli addetti allo specifico ciclo produttivo non superino le 10 unità, può essere prevista, ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna del 17/11/2008 n. 1869/2008, una procedura semplificata nel caso in cui le prescrizioni di base (Buone Pratiche di lavorazione, o GMP), integrate o meno da manuali di corretta prassi operativa, conseguano l'obiettivo del controllo dei pericoli alimentari.

L'OSA che intende produrre alimenti per celiaci deve inserire nel proprio Piano di Autocontrollo, oltre alla linea produttiva destinata a consumatori tradizionali, la specifica linea produttiva degli alimenti privi di glutine.

Si riporta di seguito un esempio di possibile articolazione del piano di autocontrollo per la produzione di alimenti senza glutine.

| FASE | PERICOLO | GMP/CCP | MISURE PREVENTIVE | MONITORAGGIO | AZIONE CORRETTIVA |
|--|--|---------|--|---|--|
| Approvvigionamento (acquisto / trasporto) delle materie prime (m.p.) | Presenza di glutine; Contaminazione crociata | GMP | Accreditamento dei fornitori; materie prime convenzionali con dicitura "senza glutine"; prodotti dietetici senza glutine notificati al Ministero della Salute; prodotti naturalmente senza glutine; Compartimentazione / identificazione dei prodotti durante il trasporto | Verifica dell'idoneità del trasporto; Verifica della conformità della merce: confezione originale integra; Verifica della conformità della etichettatura: senza glutine, spiga sbarrata | Rifiuto della merce non conforme |
| Stoccaggio delle materie prime | Scambio di prodotto; Contaminazione crociata | GMP | Stoccaggio in vani / attrezzature / settori/ contenitori separati e ben identificati; Confezioni integre ed adeguatamente protette, se aperte | Controllo visivo | Ripristino della separazione; Eliminazione del prodotto al minimo sospetto di contaminazione o se non ben identificato |
| Lavorazione | Contaminazione crociata | GMP | Laboratorio dedicato; linee esclusive; differenziazione temporale | Controllo visivo | Eliminazione dei cibi al minimo sospetto di contaminazione |

| | | | | | |
|--|--|-----|--|------------------|---|
| | | | delle preparazioni ; attrezzature / utensili dedicati Procedure definite | | |
| Conservazione del prodotto finito | Scambio di prodotti; Contaminazione crociata | GMP | Conservazione in attrezzature / contenitori chiusi, ben identificati | Controllo visivo | Eliminazione dei cibi al minimo sospetto di contaminazione o non ben identificati |
| Distribuzione; Incarto; Vendita; | Scambio prodotti Contaminazione crociata | GMP | Utilizzazione di attrezzature ed utensili appositi identificati , contenitori separati, idonei preincarti | Controllo visivo | Eliminazione dei cibi al minimo sospetto di contaminazione o non identificati |
| Somministrazione | Scambio di prodotti; Contaminazione crociata | GMP | Simbologia identificati va su menu', ordinazioni, piatti di portata; Protezione da alimenti a rischio o loro residui | Controllo visivo | Eliminazione dei cibi al minimo sospetto di contaminazione o non ben identificati |

Le fasi del ciclo produttivo esaminato possono essere identificate come GMP, ossia come buone pratiche di lavorazione.

Pertanto, come già indicato, assume un ruolo prioritario la **formazione del personale** e la stesura di **procedure scritte**, chiare, facilmente applicabili, documentabili e controllabili.

Il controllo ufficiale - secondo piani di campionamento definiti annualmente a livello regionale - effettua verifiche sul contenuto di glutine negli alimenti alla vendita e alla produzione, anche al fine di verificare la corretta applicazione delle buone pratiche di lavorazione gestite dall'OSA.

NORME PER IL PERSONALE

L'OSA dovrà prestare particolare attenzione, oltre alle norme generali d'igiene del personale, alle procedure specifiche relative all'igiene dell'abbigliamento da lavoro (dedicato o monouso), della persona ed alle precauzioni comportamentali. Tali procedure devono essere dettagliatamente descritte nel Piano di Autocontrollo.

LA FORMAZIONE

L'OSA che intende produrre alimenti non confezionati destinati alla somministrazione e vendita diretta di cui si dichiara l'assenza di glutine, deve assicurare che il personale addetto sia adeguatamente formato circa l'igiene degli alimenti e l'applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi HACCP correlati a questa specifica attività.

Tale formazione specifica, a carattere teorico e pratico (aggiuntiva rispetto alla formazione prevista per gli alimentaristi ai sensi della LR 11/03), dovrà necessariamente interessare il responsabile dell'attività o suo delegato, il responsabile dell'autocontrollo, il personale direttamente coinvolto nelle preparazioni (pizzaiolo, capo cuoco...) e somministrazione (almeno il capo sala) e prevedere un costante aggiornamento. La formazione del restante personale che opera nell'esercizio, anche in considerazione del frequente turn-over degli addetti, è affidata alla responsabilità dell'OSA, secondo modalità che dovranno essere formalizzate nel piano di autocontrollo.

I corsi avranno una durata minima di 4 ore, articolate in una parte teorica ed una parte pratica. Al termine di ogni corso è prevista una prova di valutazione finale con test (10 domande a risposta multipla) ai fini del successivo rilascio dell'attestato di formazione specifico.

I corsi vengono organizzati periodicamente dai Dipartimenti di Sanità Pubblica, anche articolati per Area Vasta.

Il numero dei partecipanti a ciascun corso sarà definito in modo da favorire al massimo l'apprendimento basato sulla partecipazione dei discenti. In occasione dei corsi viene fornito ai partecipanti a cura del medesimo Dipartimento idoneo materiale didattico-formativo.

L'attestato di avvenuta formazione viene rilasciato esclusivamente dal Dipartimento di Sanità Pubblica che ha gestito il Corso ai soggetti che risultano avere soddisfatto l'obbligo della frequenza e superato con esito soddisfacente il questionario di apprendimento finale del corso stesso.

L'attestato di formazione può essere rilasciato anche a seguito di partecipazione a specifiche iniziative organizzate dalle Associazioni riconosciute di soggetti celiaci con comprovata competenza e prolungata esperienza in materia, preventivamente condivise con il Dipartimento di Sanità Pubblica e che prevedano comunque contenuti e docenti compatibili con quelli identificati

dal presente documento e per i quali siano previste valutazioni finali dell'apprendimento.

La parte teorica del corso deve prevedere la trattazione dei seguenti argomenti:

- Nozioni di base sulla malattia celiaca: epidemiologia, eziologia, patogenesi, clinica, terapia
- Alimenti naturalmente o artificialmente privi di glutine
- Modalità di prevenzione della contaminazione da glutine degli alimenti durante le varie fasi del ciclo produttivo
- Il piano di autocontrollo: modalità di controllo del rischio glutine

La parte pratica del corso deve prevedere lo svolgimento di esercitazioni finalizzate al controllo dello specifico rischio in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo.

L'attività di docenza ai corsi è svolta:

- dal personale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL
- da altri laureati di 1° o 2° livello in medicina e chirurgia, farmacia, scienze biologiche, biotecnologie, scienze e tecnologie alimentari, dietistica

in possesso delle necessarie professionalità e competenze in materia di celiachia.

Per la parte pratica è svolta da cuochi con comprovata esperienza professionale nel settore.

L'attestato di formazione ha validità quinquennale.

E' richiesto il rinnovo dell'attestato mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento che dovranno prevedere almeno un rinforzo delle conoscenze teoriche.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 13 DICEMBRE 2011, N. 931

O.P.C.M. 3933/11 Emergenza migranti - Atto di affidamento del servizio di assistenza e approvazione schema di contratto da sottoscrivere tra il Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna e Hotel Villalunga di Perna Vito (Reggio Emilia)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per le ragioni riportate nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione, dando atto che il titolare dell'Hotel Villalunga di Perna Vito e lo scrivente, in qualità di Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011, provvederanno alla relativa sottoscrizione;

2. di dare atto che il contratto, di cui al precedente punto 1, ha efficacia sino al 31/12/2011 e che si applicano le condizioni economiche previste dal decreto n. 1 del Commissario Delegato ai sensi dell'O.P.C.M. del 13 aprile n. 3933, (repertorio n. 2090 del 2/5/2011);

3. di evidenziare che agli oneri finanziari connessi all'attuazione del contratto di cui al punto 1 si farà fronte con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 5615, appositamente accesa a favore dello scrivente "Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011", presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna;

4. di trasmettere la seguente determinazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della lett. c-bis dell'art. 3, comma 1, della L. 20/94;

5. di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE

Demetrio Egidi

Trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di cui alla lett.c-bis art. 3, comma 1, della legge 20/1994 con nota prot. n. PC.2011.12508 del 20 dicembre 2011. Registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 22 dicembre 2011, registro n. 1, foglio n. 344, come da comunicazione acquisita agli atti con prot. PC.2011.12767 del 28 dicembre 2011.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 14 DICEMBRE 2011, N. 936

O.P.C.M. 3933/11 Emergenza migranti - Atto di affidamento del servizio di assistenza e approvazione schema di contratto da sottoscrivere tra il Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna e "Le Rotte di Caputo Ghisleri e C. S.n.c." - Struttura ricettiva: Hotel Le Rotte (Reggio Emilia)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per le ragioni riportate nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione, dando atto che il legale rappresentante pro-tempore della Società Le Rotte di Caputo Ghisleri e C. S.n.c. e lo scrivente, in qualità di Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011, provvederanno alla relativa sottoscrizione;

2. di dare atto che il contratto, di cui al precedente punto 1, ha efficacia sino al 31/12/2011 e che si applicano le condizioni economiche previste dal decreto n. 1 del Commissario Delegato ai sensi dell'O.P.C.M. del 13 aprile n. 3933, (repertorio n. 2090 del 2/5/2011);

3. di evidenziare che agli oneri finanziari connessi all'attuazione del contratto di cui al punto 1 si farà fronte con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 5615, appositamente accesa a favore dello scrivente "Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011", presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna;

4. di trasmettere la seguente determinazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della lett. c-bis dell'art. 3, comma 1, della L. 20/4;

5. di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE

Demetrio Egidi

Trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di cui alla lett.c-bis art. 3, comma 1, della legge 20/1994 con nota prot. n. PC.2011.12507 del 20 dicembre 2011. Registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 22 dicembre 2011, registro n. 1, foglio n. 345, come da comunicazione acquisita agli atti con prot. PC.2011.12767 del 28 dicembre 2011.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 15 DICEMBRE 2011, N. 937

O.P.C.M. 3933/11 Emergenza migranti - Atto di affidamento del servizio di assistenza e approvazione schema di contratto da sottoscrivere tra il Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna e S.G.A. di Lolli C. & C. S.a.s. - Struttura ricettiva Hotel City (RE)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per le ragioni riportate nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione, dando atto che il legale rappresentante pro-tempore di S.G.A. di Lolli C. & C. Sas titolare della struttura denominata "Hotel City" e lo scrivente, in qualità di Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011,

provvederanno alla relativa sottoscrizione;

2. di dare atto che il contratto, di cui al precedente punto 1, ha efficacia sino al 31/12/2011 e che si applicano le condizioni economiche previste dal decreto n. 1 del Commissario Delegato ai sensi dell'O.P.C.M. del 13 aprile n. 3933, (repertorio n. 2090 del 2/5/2011);

3. di evidenziare che agli oneri finanziari connessi all'attuazione del contratto di cui al punto 1 si farà fronte con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 5615, appositamente accesa a favore dello scrivente "Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011", presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna;

4. di trasmettere la seguente determinazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della lett. c-bis dell'art. 3, comma 1, della L. 20/1994;

5. di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE

Demetrio Egidi

Trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di cui alla lett.c-bis art. 3, comma 1, della legge 20/1994 con nota prot. n. PC.2011.12506 del 20 dicembre 2011. Registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 22 dicembre 2011, registro n. 1, foglio n. 346, come da comunicazione acquisita agli atti con prot. PC.2011.12767 del 28 dicembre 2011.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 15 DICEMBRE 2011, N. 938

O.P.C.M. 3933/11 Emergenza migranti - Atto di affidamento del servizio di assistenza e approvazione schema di contratto da sottoscrivere tra il Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna e "Il Gabbiano 2" di Zurolo Francesca (RE)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

Per le ragioni riportate nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione, dando atto che il legale rappresentante pro-tempore dell'hotel "Il Gabbiano 2" di Zurolo Francesca e lo scrivente, in qualità di Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011, provvederanno alla relativa sottoscrizione;

2. di dare atto che il contratto, di cui al precedente punto 1, ha efficacia sino al 31/12/2011 e che si applicano le condizioni economiche previste dal decreto n. 1 del Commissario Delegato ai sensi dell'O.P.C.M. del 13 aprile n. 3933, (repertorio n. 2090 del 2/5/2011);

3. di evidenziare che agli oneri finanziari connessi all'attuazione del contratto di cui al punto 1 si farà fronte con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 5615, appositamente accesa a favore dello scrivente "Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011", presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna;

4. di trasmettere la seguente determinazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della lett. c-bis dell'art. 3, comma 1, della L. 20/94;

5. di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE

Demetrio Egidi

Trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di cui alla lett.c-bis art. 3, comma 1, della legge 20/1994 con nota prot. n. PC.2011.12608 del 22 dicembre 2011. Registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 22 dicembre 2011, registro n. 1, foglio n. 343, come da comunicazione acquisita agli atti con prot. PC.2011.12767 del 28 dicembre 2011.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERCORSI DI QUALITÀ, RELAZIONI DI MERCATO E INTEGRAZIONI DI FILIERE 15 DICEMBRE 2011, N. 16328

Regolamento CE 510/2006. Parere positivo in merito alla richiesta di registrazione della IGP Cappellacci di zucca ferraresi. Integrazione al parere già espresso con determinazione n. 15326/2005

IL RESPONSABILE

Dato atto che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il Regolamento (CE) 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, che ha sostituito e abrogato il Regolamento (CEE) 2081/92;

Visti gli articoli 4 e 5 del suddetto Regolamento (CE) 510/2006;

Visto il Regolamento (CE) 1898/2006, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006

del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1273, del 15 luglio 1997, avente per oggetto "Definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e le istruttorie delle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92";

Visti altresì gli articoli 6 e 11 del DM 21 maggio 2007, prot. n. 5442, pubblicato il 29 maggio 2007 sul n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto "Decreto Ministeriale recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006";

Preso atto che il 27 aprile 2005, prot. n. AAG/APA/05/15677, è pervenuta alla Direzione generale Agricoltura la proposta di registrazione della IGP Cappellacci di zucca ferraresi, inoltrata dal Comitato promotore tra produttori di Cappellacci di zucca ferraresi, con sede in Ferrara, Via Bologna, 534;

Considerato che, per quanto disposto dagli atti suddetti, la Re-

gione Emilia-Romagna ha espresso parere positivo alla suddetta richiesta di registrazione con la determinazione n. 15326 del 24 ottobre 2005;

Preso atto che l'articolo 11 - Disposizioni transitorie del DM 21 maggio 2007 ha disposto che le domande già presentate al Ministero prima dell'entrata in vigore del decreto stesso siano integrate con una nuova relazione tecnica ed una nuova relazione storica, conformi a quanto stabilito all'articolo 4, comma 3, lettere d) ed e), e che la Regione integri il parere già espresso;

Vista l'integrazione alla richiesta di registrazione, inviata il 28 luglio 2007 dal Comitato suddetto, con la nota 16 luglio 2007, prot. RER PG/2007/200480 del 30 luglio 2007;

Dato atto che il Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della proposta menzionata, integrata della documentazione sopra indicata, le cui risultanze sono sintetizzate nel verbale acquisito dal servizio scrivente con prot. NP.2011.14102 del giorno 2 dicembre 2011, ed ha riscontrato, così come previsto dall'art. 11 del DM 21 maggio 2007, la conformità della proposta medesima ai requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) 510/2006;

Rilevato che tale istruttoria ed il conseguente parere regionale non riguardano la legittimità del soggetto richiedente, che non è oggetto della valutazione di cui all'articolo 11, e che pertanto si richiamano:

- il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto, nonché che il prodotto per il quale si richiede il riconoscimento presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione;

- la produzione per almeno venticinque anni del prodotto in questione, nonché l'uso, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Percorsi

di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera;

Dato atto che, ai sensi del punto 7) del dispositivo della citata deliberazione 1273/97, spettava alla Giunta regionale l'espressione del parere sulle proposte di registrazione pervenute;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modifiche;

Attestata la regolarità amministrativa;
determina:

per le motivazioni esposte in premessa:

1) di esprimere parere positivo relativamente alla proposta di registrazione della IGP Cappellacci di zucca ferraresi, ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006, presentata dal Comitato promotore tra produttori di Cappellacci di zucca ferraresi, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534, relativamente:

- alla conformità della proposta medesima ai requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) 510/2006;

- alla conformità della relazione tecnica e della relazione storica alle condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, lettere d) ed e) del DM 21 maggio 2007;

2) di trasmettere copia conforme della presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di registrazione;

3) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberta Chiarini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Comune di Argenta (FE). Approvazione del Piano operativo comunale (POC). Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 24/10/2011 è stato approvato il Piano operativo comunale (POC) del Comune di Argenta.

Il POC comporta l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità ivi previste e la dichiarazione di pubblica utilità delle medesime opere.

Il POC è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso il Settore Urbanistica, OO.PP., Ambiente, Demanio e Patrimonio, Piazza Garibaldi n. 3, Argenta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Comune di Castello d'Argile (BO). Approvazione variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Art. 33 L.R. 24 marzo 2000 n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 28/11/2011 è stata approvata la variante n. 3/2011 al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) del Comune di Castello d'Argile.

La variante al Regolamento urbanistico edilizio è in vigore dalla data della presente pubblicazione, ed è depositata per la libera consultazione presso l'Ufficio Tecnico comunale, Piazza A. Gadani n. 2, Castello d'Argile (BO).

Il Responsabile del Procedimento amministrativo è l'ing. Fabio Ferioli, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castello d'Argile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Comune di Fornovo di Taro (PR). Approvazione modifica al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 29/11/2011 è stata approvata una variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) del Comune di Fornovo di Taro (PR). La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Edilizia Urbanistica comunale negli orari di apertura al pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Comune di Luzzara (RE). Approvazione del Piano operativo comunale (POC). Articolo 34 L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 21/12/2011 è stato approvato il 1° Piano operativo comunale 2011-2016 (POC) del Comune di Luzzara.

Il POC è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Uso ed Assetto del Territorio del Comune di Luzzara, Via Avanzi n. 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Comune di Luzzara (RE). Approvazione Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Art. 33 L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 21/12/2011 è stato approvato il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Luzzara. Il RUE è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Uso ed Assetto del territorio del Comune di Luzzara, Via Avanzi n. 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Comune di Malalbergo (BO). Approvazione variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 30/11/2011 è stata approvata variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) n. 1/2011, e che ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/00, il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Comune di Ostellato (FE). Approvazione variante al Piano strutturale comunale (PSC). Articolo 32 L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 20/12/2011 è stata approvata variante specifica al Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Ostellato. La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso l'Area Gestione del Territorio del Comune di Ostellato, Piazza Repubblica n. 1 Ostellato (FE).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Comune di San Lazzaro di Savena (BO). Approvazione del Piano operativo comunale (POC). Articolo 34 L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 20/12/2011 è stato approvato il Piano operativo comunale (POC) del Comune di San Lazzaro di Savena. Il POC comporta l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità previste e la dichiarazione di pubblica utilità delle medesime opere.

Il POC è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso gli uffici della 5ª Area Programmazione del territorio del Comune di San Lazzaro di Savena, Piazza Bracci n. 1 (2° piano) nei seguenti orari: martedì dalle ore 9 alle ore 13 giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA.
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Comune di Soliera (MO). Approvazione variante al Piano operativo comunale (POC). Articolo 34 L.R. 24 marzo 2000 n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 122 del 15/11/2011 è stata approvata una variante al Piano operativo

comunale (POC) 2009-2014 del Comune di Soliera, riguardante la ridefinizione del comparto di riqualificazione e integrazione del tessuto urbano AR2.1.

La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Piazza Repubblica n. 1 - nei seguenti orari: martedì - mercoledì - venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea - Procedura ordinaria mediante un pozzo esistente - Codice Procedimento MO11A0004 (ex 2407/S)

Richiedente: Ditta HYDRA spa

Data domanda di concessione: 9/2/2011

Tipo di derivazione: acque sotterranee

Ubicazione del pozzo esistente: comune di Fiorano Modenese, Via Stazione n. 53, foglio n. 1 mappale n. 100 del N.C.T.

Uso: uso igienico ed assimilati (impianto antincendio e usi igienici)

Portata richiesta: complessiva massima 3,7 l/s.

Volume richiesto di prelievo: 490 m³/anno.

Copia della domanda e degli elaborati sono depositati pres-

so il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - sede di Modena, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Opposizioni ed osservazione possono essere presentate entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione delle istanze di derivazione di acqua pubblica

Si pubblicano le istanze di derivazione di acqua pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

| PROC. N.RO | TIPO DI PROCEDIMENTO | PROT. DOMANDA | DATA | RICHIEDENTI | TIPO RISORSA | CORPO IDRICO | OPERA DI PRESA | UBICAZIONE RISORSE RICHIESTE | COORDINATE CATASTALI RISORSE RICHIESTE | PORTATA MAX. RICHIESTA (l/s) | PORTATA MEDIA RICHIESTA (l/s) | VOLUME ANNUO RICHIESTO (mc) | USO | RESPONSABILE PROCEDIMENTO |
|----------------------|---|---------------|------------|--|----------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| BO1 1A008 | CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE | 297795 | 07/12/2011 | CRISTOFORI GABRIELE LEG. RAPPR. CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA SOC. COOP. | PRELIEVO ACQUE SOTTERRANEE | | POZZO | COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO | FOGLIO 27, MAPP. 1336 | L/S 1,5 | L/S 0,12 | 4.000 mc | IRRIGAZIONE AREA VERDE AZIENDALE | FERDINANDO PETRI |
| BO00A057 9/07RN01 | RINNOVO CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE | 10729261 | 19/12/2006 | GEA Refrigeration Italy, S.p.A. | PRELIEVO ACQUE SOTTERRANEE | | POZZO | COMUNE DI CASTELMAGGIORE | FOGLIO 24, MAPP. 1 | 2,00 | L/S 0,2 | 7.000 MC | INDUSTRIALE | FERDINANDO PETRI |

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Via della Fiera 8 - 40127 Bologna:

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati, prendere contatto previo appuntamento con questo Servizio, durante l'orario di accesso al pubblico nelle giornate di martedì e venerdì dalle 9 alle 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione preferenziale di acqua pubblica sotterranea unificata alla richiesta di rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal fiume Savio in comune di Sarsina (FC). Richiedente: Associazione Pro-LoCo Lago di Quarto, pratica: FCPPT3728 sede Cesena

Il richiedente Associazione Pro-LoCo Lago di Quarto, ha presentato in data 20/12/2007 richiesta di concessione preferenziale da pozzo esistente ad uso irrigazione campo sportivo in loc. Quarto in comune di Sarsina (FC), su terreno di proprietà comunale e censito al NCT foglio n. 51, antistante al mappale 39.

Portata di prelievo richiesta: 3.66 lt/sec max, e media per un volume annuo di mc. 1800, da unificare alla domanda di rinnovo presentata in data 23/4/2007, di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione attrezzature sportive ed aree destinate a verde pubblico dal fiume Savio, con opera di presa ubicato in loc. Quarto in comune di Sarsina (FC), su terreno demaniale e censito al NCT foglio n. 51, antistante al mappale 105.

Portata di prelievo richiesta: 3,6 lt/sec. max, 2,0 lt/sec. media per un volume annuo di mc. 300.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell'art. 24 c. 5 R.R. 41/01.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Burer.

Le domande concorrenti alla citata concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA

Domande di concessione per occupazione di aree del demanio idrico, in ottemperanza all'art. 16 della L.R. 7/04

Domanda di concessione per occupazioni varie di aree del demanio idrico, in destra idraulica del Po di Volano-risvolta di Medelana, in Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

Le occupazioni sono ubicate catastalmente su varie particelle del fg 278 del Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'Azienda agricola vivaì Mazzoni s.s., con sede in Comune di Tresigallo (FE), ha fatto richiesta di utilizzo di aree del demanio idrico, come suindicato.

Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con tubazione fognaria della lunghezza di ca m 17,00, in fregio al Po di Volano-risvolta di Medelana, in Comune di Ostellato (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente alla part. 2 del fg. 5 del Comune di Ostellato.

Il sig. Ruini William, con residenza in Comune di Ostellato, ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

Domanda di concessione per l'occupazione di area del demanio idrico per la posa di fognatura in attraversamento in subalveo del Po di Primaro e in parallelismo all'interno dei suoi argini, della lunghezza complessiva di ca m 300,00, in Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente ai fgg. 369 e 357 del Comune di Ferrara.

La società Hera S.p.A., con sede operativa in Comune di Ferrara, ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico per utilizzo di sommità arginali ad uso pista ciclabile, tratto di argine sinistro del Po di Primaro - ca m 2.200,00 - e tratto argine abbandonato del Po di Primaro - ca m 5.100,00 - in Comune di Argenta (Provincia di Ferrara).

Le occupazioni sono ubicate catastalmente ai fgg. 23, 24, 31, 76, 77, 88 e 90 del Comune di Argenta (FE).

Il Comune di Argenta ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico, Anse Vallive di Ostellato, per finalità ambientali.

Le occupazioni sono ubicate catastalmente in varie particelle ai fgg. 45, 49, 51, 53 e 56 del Comune di Ostellato (Provincia di Ferrara).

La Provincia di Ferrara ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con due rampe carrabili, in destra idraulica del Po di Volano, in loc. Parasacco in Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

Le occupazioni sono ubicate catastalmente di fronte alla part. 28 del fg 276 del Comune di Ferrara.

L'Azienda agricola vivaì Mazzoni s.s., con sede in Comune di Tresigallo (FE), ha fatto richiesta di utilizzo di aree del demanio idrico, come suindicato.

Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile, in destra idraulica del Po di Primaro, in loc. Torre Fossa in Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente di fronte alla part. 285 del fg. 253 del Comune di Ferrara.

La sig.ra Rometti Maria Cristina, con residenza in Comune di Ferrara, ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile, in destra idraulica del Po di Primaro, in loc. Torre Fossa in Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente di fronte alla part. 270 del fg. 253 del Comune di Ferrara.

Il sig. Bianchini Guido, con residenza in Comune di Ferrara, ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con stradello di accesso esclusivo, della lunghezza < a km 2,000, in sinistra idraulica del Po di Volano, in loc. Sabbioncello San Vittore in Comune di Copparo (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente alla part. 40 del fg. 140 del Comune di Copparo.

La sig.ra Querzoli Graziella, con residenza in Comune di Copparo, ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

Domanda di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile, in sinistra idraulica del Po di Volano, in loc. Sabbioncello San Vittore in Comune di Copparo (Provincia di Ferrara).

L'occupazione è ubicata catastalmente alla part. 45 del fg. 142 del Comune di Copparo.

Il sig. Scarparo Roberto, con residenza in Comune di Coppa-

ro, ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

Le eventuali opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Regionale dell'Emilia-Romagna.

Responsabile del procedimento: Andrea Peretti.

Ulteriori informazioni presso il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, sede a Ferrara, Viale Cavour n. 77 - 44121 Ferrara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Peretti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione delle istanze di concessione per l'utilizzo del demanio idrico suoli

Si pubblicano le istanze di concessione per l'utilizzo del demanio idrico suoli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

Elenco delle aree del Demanio Idrico disponibili per il rilascio delle concessioni per gli usi consentiti e stabiliti dalla normativa vigente nel rispetto della pianificazione di bacino per gli usi prioritari stabiliti dall'art. 15 L.R.7/2004 e per gli usi strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, art. 16 L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii.

| TIPO DI PROCEDIMENTO | CORSO D'ACQUA | UBICAZIONE RISORSE RICHIESTE | COORDINATE CATASTALI RISORSE RICHIESTE | USI RICHIESTI | PROCEDIMENTO N.RO |
|---|---------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Rinnovo concessione demanio idrico terreni | TORRENTE LAVINO | VIA LAVINO N.268 ,località COLOMBARA MONTE SAN PIETRO | Foglio: 44, Particella: 776P | ORTO | BO03T0015/11RN01 |
| Rinnovo concessione demanio idrico terreni | Fiume RENO | VIA BASSA ,località PONTE DOSSO PIEVE DI CENTO | Foglio: 5, Particella: 1P;Foglio: 5, Particella: 2P;Foglio: 5, Particella: 3P;Foglio: 5, Particella: 4;Foglio: 5, Particella: 5;Foglio: 5, Particella: 6;Foglio: 5, Particella: 7;Foglio: 6, Particella: 1;Foglio: 6, Particella: 2;Foglio: 6, Particella: 20;Foglio: 6, Particella: 22;Foglio: 6, Particella: 23P;Foglio: 6, Particella: 3;Foglio: 6, Particella: 4 | AGRICOLO | BO05T0346/11RN01 |
| Variante e cambio titolarità di concessioni di demanio idrico terreni | TORRENTE SAMOGGIA | VIA SAN VINCENZO BAZZANO | Foglio: 16, Particella: 66/P | ORTO, STRUTTURA RICOVERO ATTREZZI | BO07T0299/11VR02 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | TORRENTE LAVINO | VIA LAVINO ,località MONTE SAN GIOVANNI MONTE SAN PIETRO | Foglio: 44, Particella: 199 | ORTO | BO11T0217 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | Fiume RENO | VIA G.BRUTO N.3, BOLOGNA | Foglio: 12, Particella: 236;Foglio: 12, Particella: 155 | AREA CORTILIVA | BO11T0219 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | TORRENTE SETTA | MONZUNO | Foglio: 20, Particella: 247;Foglio: 20, Particella: 236 | GUADO PROVVISORIO | BO11T0220 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | CANALE SAVENA ABBANDONATO | MINERBIO | Foglio: 43, Particella: 139;Foglio: 43, Particella: 69;Foglio: 43, Particella: 68 | AGRICOLO | BO11T0221 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | TORRENTE LAVINO | VIA LAVINO, località OCA MONTE SAN PIETRO | Foglio: 42, Particella: 184P | ORTO | BO11T0222 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | FOSSO DELLA VEDRICCIA | CASTEL DI CASIO | Foglio: 24, Particella: 141 | | BO11T0223 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | CANALE SAVENA | VIA PALEOTTO, BOLOGNA | Foglio: 290, Particella: 289 | ORTO | BO11T0227 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | CANALE SAVENA ABBANDONATO | VIA SAVENELLA ,località CA' DE FABRI MINERBIO | Foglio: 43, Particella: 139;Foglio: 43, Particella: 69;Foglio: 43, Particella: 68 | AGRICOLO | BO11T0229 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | Fiume RENO | località BOCCALEONE ARGENTA | Foglio: 90, Particella: 14;Foglio: 90, Particella: 17P;Foglio: 90, Particella: 32;Foglio: 90, Particella: 33P;Foglio: 91, Particella: 46P;Foglio: 91, Particella: 49;Foglio: 91, Particella: 50 | AGRICOLO | BO11T0230 |

| | | | | | |
|--|------------|---------|--|----------|-----------|
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | FIUME RENO | ARGENTA | Foglio: 108, Particella: 3;Foglio: 108, Particella: 1;Foglio: 108, Particella: 35;Foglio: 99, Particella: 4;Foglio: 99, Particella: 57;Foglio: 99, Particella: 30;Foglio: 99, Particella: 61;Foglio: 99, Particella: 1;Foglio: 99, Particella: 2 | AGRICOLO | BO11T0231 |
|--|------------|---------|--|----------|-----------|

Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate le domande di concessione. Dal quindicesimo giorno dopo la scadenza del termine della presentazione, le domande di cui sopra e i documenti ad esse allegati, sono depositate presso questo Servizio - Settore Gestione del Demanio - V.le della Fiera n. 8 - 40127 Bologna - a disposizione di chi volesse prenderne visione durante l'orario di accesso al pubblico, nelle giornate di martedì e venerdì dalle 9 alle 13. Si precisa che chiunque abbia già presentato domanda per le aree sopra elencate non sarà tenuto a ripresentarla.

Elenco delle istanze di concessione per la realizzazione e/o il mantenimento di opere sulle aree del Demanio Idrico terreni, per gli usi prioritari individuati dall'art. 15 della L.R. 7/2004 e di occupazione di aree del Demanio strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

| PROCEDIMENTO N.RO | DATA PROTOCOLLO DOM. | TITOLARI/RICHIEDENTI | RISORSE RICHIESTE | UBICAZIONE RISORSE RICHIESTE | COORDINATE CATASTALI RISORSE RICHIESTE | CORSO DACQUA |
|-------------------|----------------------|---------------------------------|---|--|---|-----------------------|
| BO04 T0038/1 VR01 | 19/12/2011 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | PONTE STRADALE | VIA LAVINO, località RIO TRADITO MONTE SAN PIETRO | Foglio: 31, Particella: 58 | TORRENTE LAVINO |
| BO04 T0053/1 VR01 | 19/12/2011 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA | VIA S. MARTINO, VIA SICILIA, VIA RITA BANDIERA ,località S. MARTINO IN CASOLA MONTE SAN PIETRO | Foglio: 1, Particella: 102 | TORRENTE LAVINO |
| BO05T0201/1 VR01 | 19/12/2011 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA; ATTRAVERSAMENTO STRADALE: GUADO PROVVISORIO | VIA I. BANDIERA, località SAN MARTINO IN CASOLA MONTE SAN PIETRO | Foglio: 1, Particella: 102 | RIO PODICE |
| BO06T017/11RN01 | 27/12/2011 | CALCESTRUZZI SPA | ESTRAZIONE MATERIALE LITIDE | località CAMPUZANO LOIANO | Foglio: 1, Particella: 34;Foglio: 1, Particella: 39;Foglio: 1, Particella: 37;Foglio: 1, Particella: 36 | RIO CASONAZZO |
| BO08T0018/1 VR01 | 16/12/2011 | CONDOMINIO ROSA | ATTRAVERSAMENTO STRADALE | VIA BERZANTINA, località BERZANTINA CASTEL DI CASIO | Foglio: 23, Particella: 664 | FOSSO DELLA VEDRICCIA |
| BO11T0216 | 29/11/2011 | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO | LOCALITA' TAGLIO CORELLI, ALFONSINE | Foglio: --, Particella: -- | Fiume RENO |
| BO11T0218 | 05/12/2011 | FILIPPINI GIAN LUIGI | ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA | VIA MOLINO DEL PERO, località MOLINO DEL PERO MONZUNO | Foglio: 42, Particella: 415 | CANALE SAVENA |
| BO11T0224 | 19/12/2011 | MUSOLESI PIERO; RAMI ALESSANDRA | PONTE STRADALE | VIA LAVINO ,località CALDERINO MONTE SAN PIETRO | Foglio: 31, Particella: 429 | TORRENTE LAVINO |
| BO11T0225 | 19/12/2011 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | PONTE STRADALE | VIA BORGOTTO, località -- MONTE SAN PIETRO | Foglio: 60, Particella: -- | TORRENTE LAVINO |
| BO11T0226 | 20/12/2011 | CAVARA LAURA; PERNICI MARIA | ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA | VIA MONTANARA 480 ,località FAGNANO CASTELLO DI SERRAVALLE | Foglio: 26, Particella: -- | RIO PALLOTTI |
| BO11T0228 | 27/12/2011 | LE COLLINE S. R.L. | ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA | PROVINCIALE FUTA LOIANO | Foglio: 20, Particella: 99;Foglio: 20, Particella: 578 | RIO BIANCHINI |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|
| BO11TT0232 | 02/01/2012 | HERA S.P.A. | ATTRAVERSAMENTO GAS | VIA DEL TRAGHETTO, BOLOGNA | Foglio: 13, Particella: -- | FUME RENO |
| BO11TT0233 | 20/12/2011 | HERA S.P.A. | ATTRAVERSAMENTO SCARICO FOGNARIO | VIA ANCONELLA, SABBIONI LONANO | Foglio: 13, Particella: -- | RIO BUCA |

Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 7/2004, chiunque può presentare istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni al Servizio Tecnico Bacino Reno - Settore gestione del Demanio - V.le della Fiera n. 8 - 40127 Bologna -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Istanza di rinnovo di concessione di area demaniale del torrente Pisciatello in località Macerone del comune di Cesena (FC) - Richiedente Tassinari Germana, Pratica FC05T0044_11RN01 sede Cesena. (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Tassinari Germana ha chiesto il rinnovo della concessione dell'area demaniale in sponda sx del torrente Pisciatello, in località Macerone del comune di Cesena (FC), catastalmente individuata al NCT, al foglio 102 antistante il mappale 143 della superficie di mq. 15,48, per uso servizi a fabbricato con scarico di acque meteoriche.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 21/12/2011, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Al richiedente Tassinari Germana è riconosciuto il diritto di insistenza, a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'art. 15 della legge regionale.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, le domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/04 e dell'art. 9 L. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Istanza di rinnovo di concessione di area demaniale del Rio Rigoncello del comune di Gambettola (FC) - Richiedente Laterizi Gambettola Srl, Pratica FCPPT1835_11RN01 sede Cesena. (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Laterizi Gambettola Srl ha chiesto il rinnovo della concessione dell'area demaniale in sponda dx del Rio Rigoncello, in comune di Gambettola (FC), catastalmente individuata al NCT, al foglio 1 antistante il mappale 61 con occupazione di superficie demaniale con n. 4 scarichi di acque meteoriche.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 21/12/2011, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Al richiedente Laterizi Gambettola Srl è riconosciuto il diritto di insistenza, a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'art. 15 della legge regionale.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena,

in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, le domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/04 e dell'art. 9 L. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Istanza di rinnovo di concessione di area demaniale del torrente Pisciatello in località Macerone del comune di Cesena (FC) - Richiedente Savini Ardevilla, Pratica FCPPT1943_11RN01 sede Cesena. (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Savini Ardevilla ha chiesto il rinnovo della concessione dell'area demaniale in sponda sx del torrente Pisciatello, in località Macerone del comune di Cesena (FC), catastalmente individuata al NCT, al foglio 102 antistante il mappale 576 della superficie di mq. 21,40, per uso servizi a fabbricato, mq. 9,43 di area cortiliva e uno scarico di acque meteoriche.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 21/12/2011, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Al richiedente Savini Ardevilla è riconosciuto il diritto di insistenza, a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'art. 15 della legge regionale.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, le domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/04 e dell'art. 9 L. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione, per uso prioritario o strumentale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, a regolarizzazione dell'occupazione pregressa di area del demanio Fosso Del Podere in località Casenuove nel comune di Bagno di Romagna (FC) - Richiedente Hera Spa, Pratica FC11T0067 sede Cesena. (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Hera Spa ha presentato richiesta di concessione dell'area demaniale, in attraversamento del fosso Del Podere, in località Casenuove nel comune di Bagno di Romagna (FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 97 antistante i mappali 140 e 131 per una lunghezza di mt. 5 con 3 condotte del diametro di cm. 20, cm. 11 e cm. 6,3 per potenziamento rete acquedotto.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 22/12/2011, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/04 e dell'art. 9 L. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione, per uso prioritario o strumentale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, a regolarizzazione dell'occupazione pregressa di area del demanio Fosso Dell'Anguilla in località La Magnana nel comune di Bagno di Romagna (FC) - Richiedente Hera Spa, Pratica FC11T0066 sede Cesena. (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Hera Spa ha presentato richiesta di concessione dell'area demaniale, in attraversamento del fosso Dell'Anguilla, in località La Magnana nel comune di Bagno di Romagna (FC);

catastalmente individuata al NCT al foglio 97 antistante il mappale 140 per una lunghezza di mt. 6 con posa di condotte per potenziamento della rete dell'acquedotto.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 22/12/2011, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/04 e dell'art. 9 L. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Istanza di rinnovo di concessione di area demaniale del Fosso del Botteto Croce in località Pompogna del comune di Bagno di Romagna (FC) - Richiedente Herambiente Spa, Pratica FC07T0127_11RN01 sede Cesena (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Herambiente Spa ha chiesto il rinnovo della concessione dell'area demaniale in sponda sx del Fosso del Botteto Croce, in località Pompogna del comune di Bagno di Romagna (FC), catastalmente individuata al NCT, al foglio 62 antistante il mappale 156 della superficie di mq. 3.800, per uso raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani ed uno scarico di acque industriale.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 19/12/2011, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Al richiedente Herambiente Spa è riconosciuto il diritto di insistenza, a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'art. 15 della legge regionale.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, le domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/04 e dell'art. 9 L. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Istanza di rinnovo con cambio di titolarità di concessione di area demaniale in località San Romano nel comune di Mercato Saraceno (FC) - Richiedente Ricci Orlando, Torrente Borello, Pratica FC05T0022 sede Cesena (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Ricci Orlando ha chiesto il rinnovo della concessione dell'area demaniale in sponda sx del torrente Borello, in comune di Mercato Saraceno (FC), catastalmente individuata al NCT, al foglio 29 antistante il mappale 118 della superficie di mq. 300, per uso orto domestico.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 20/5/2011, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Al richiedente Ricci Orlando è riconosciuto il diritto di insistenza, a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'art. 15 della legge regionale.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Ce-

senza, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, le domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/04 e dell'art. 9 L. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di rinnovo di concessione per occupazione di aree demaniali del fiume Bidente in comune di S. Sofia (FC) – Richiedente: Valbonesi Erminia – Prat. n. FC87T0003/11RN01 (L.R. n. 7 del aprile 2004)

Richiedenti: Valbonesi Erminia
Residente nel Comune di S. Sofia
Data di arrivo domanda di concessione: 2/11/2011
Pratica numero: FC87T0003/11RN01
Corso d'acqua: fiume Bidente
Comune: S. Sofia (FC)
Foglio: 33 fronte mappali: 337-320

Uso: rinnovo concessione per uso cortile/giardino e deposito legna.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di rinnovo di concessione per occupazione di aree demaniali ad uso strumentale del fiume Ronco in comune di Forlimpopoli (FC) - loc.tà Selbagnone Richiedente: SA.PI.FO. S.r.l. - Prat. n. FCPPT0520/11RN01 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7, art. 16)

Richiedente: SA.PI.FO. S.r.l.
P.le della Libertà n. 16 - 47014 Meldola (Fc)
C.F. 00330590407
Data domanda di concessione: 26/5/2011
Pratica numero FCPPT0520/11RN01
Corso d'acqua: fiume Ronco
Comune: Forlimpopoli loc.tà Selbagnone
Foglio: 275 - fronte mappali: 130
Foglio: 31 - fronte mappali: 17
Uso: attraversamento e parallelismo.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di concessione per occupazione di aree demaniali ad uso strumentale del fiume Rabbi in comune di Galeata (FC) località San Zeno - Richiedente: SCA-RO Srl — Prat. n. FC11T0068 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7, art. 16)

Richiedente: SCA-RO Srl.
Via Strada Provinciale del Rabbi n. 3.
47010 San Zeno Galeata (FC).
C.F. 02332140405.
Data domanda di concessione: 21/12/2011.
Pratica numero FC11T0068.
Corso d'acqua: Fiume Rabbi.
Comune: Galeata – località San Zeno.
Foglio: 12 – fronte mappali: 177-186.
Uso: attraversamento mediante ponte.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di rinnovo di concessione per occupazione di aree demaniali del fiume Bidente in comune di Meldola (FC) - Richiedente: Albonetti Graziella - Prat. n. FC05T0031/11RN01 (L.R. n. 7 aprile 2004)

Richiedenti: Albonetti Graziella
Residente nel Comune di Meldola
Data di arrivo domanda di concessione: 7/10/2011
Pratica numero: FC05T0031/11RN01
Corso d'acqua: fiume Bidente
Comune: Meldola (FC)
Foglio: 11 fronte mappali: 631
Uso: rinnovo concessione per orto uso domestico.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di rinnovo di concessione per occupazione di aree demaniali del fiume Bidente in comune di Meldola (FC) loc.tà Ricò - Richiedente: Versari Giulio - Prat. n. FC06T0004/11RN01 (L.R. n. 7 aprile 2004)

Richiedenti: Versari Giulio
Residente nel Comune di Meldola
Data di arrivo domanda di concessione: 27/10/2011
Pratica numero: FC06T0004/11RN01

Corso d'acqua: fiume Bidente

Comune: Meldola (FC) - Località Ricò

Foglio: 53 fronte mappali: 39

Uso: rinnovo concessione per orto uso domestico.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di rinnovo di concessione per occupazione di aree demaniali del fiume Bidente in comune di Meldola (FC) - Richiedente: Casadei Lauretta - Prat. n. FC05T0030/11RN01 (L.R. n. 7 aprile 2004)

Richiedenti: Casadei Lauretta
Residente nel Comune di Meldola
Data di arrivo domanda di concessione: 7/10/2011
Pratica numero: FC05T0030/11RN01
Corso d'acqua: fiume Bidente
Comune: Meldola (FC)
Foglio: 11 fronte mappali: 629
Uso: rinnovo concessione per orto uso domestico.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di rinnovo di concessione per occupazione di aree demaniali ad uso strumentale del rio San Giorgio in comune di Meldola (FC) loc.tà San Colombano - Richiedente: Tagliaferri Aldo - Prat. n. FCPPT0558/11RN01 (L.R. n. 7 aprile 2004)

Richiedenti: Tagliaferri Aldo
 Residente nel Comune di Meldola
 Data di arrivo domanda di concessione: 7/12/2011
 Pratica numero: FCPPT0558/11RN01
 Corso d'acqua: rio San Giorgio
 Comune: Meldola (FC) loc.tà San Colombano
 Foglio: 40 fronte mappali: 71-72
 Uso: rinnovo concessione per area verde cortilizia.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di rinnovo di concessione per occupazione di aree demaniali ad uso strumentale degli scoli Correcchio e Cerchia in comune di Forlì (FC) - Richiedente: Edil Esterni S.r.l. - Prat. n. FC04T0061/11RN01 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7, art. 16)

Richiedente: Edil esterni s.r.l. Via Cardano n. 2/D - 47122 Forlì (FC)
 C.F. 02581600406
 Data domanda di concessione: 2/12/2011
 Pratica numero FC04T0061/11RN01
 Corso d'acqua: scoli Correcchio e Cerchia
 Comune: Forlì - Foglio: 183 - fronte mappali: 1152
 Uso: piazzale.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico,

nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di concessione per occupazione di aree demaniali del fiume Bidente in comune di Civitella di Romagna (FC) loc.tà Cusercoli - Richiedente: Neumann Monique - Prat. n. FC05T0001/11VR01 (L.R. n. 7 aprile 2004)

Richiedenti: Neumann Monique Residente nel Comune di Civitella di Romagna

Data di arrivo domanda di concessione: 2/12/2011

Pratica numero: FC05T0001/11VR01

Corso d'acqua: fiume Bidente

Comune: Civitella di Romagna (FC) - Località Cusercoli - Foglio: 27 fronte mappali: 576

Uso: subentro in concessione per uso giardino.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di rinnovo di concessione per occupazione di aree demaniali ad uso strumentale del fiume Bidente in comune di Civitella di Romagna (FC) loc.tà Nespoli-Tombina - Richiedente: Castellucci Marino - Prat. n. FCPPT0651/11RN01 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7, art. 16)

Richiedente: Castellucci Marino

Residente nel Comune di Galeata (Fc)

Data domanda di concessione: 13/12/2011

Pratica numero FCPPT0651/11RN01

Corso d'acqua: fiume Bidente

Comune: Civitella di Romagna - Loc.tà Nespoli-Tombina - Foglio: 61 - fronte mappali: 74 e 509

Uso: uso servizio attività produttiva.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di concessione aree demaniali del Fiume Lamone nel comune di Brisighella (L.R. 14 aprile 2004, n. 7) - Pratica RA12T0001

Richiedente:

Tondini Luigi, Giancarlo, Scarpelli Pierina, con sede in Brisighella (RA)

C.F. 00857020390.

Data d'arrivo della domanda: 9/1/2012.

Procedimento numero RA12T0001.

Corso d'acqua: Fiume Lamone.

Ubicazione: comune di Brisighella, località: S. Rufillo.

Identificazione catastale: Brisighella foglio 47 mappali 70 - 75 - 76 - 77.

Uso richiesto: taglio materiale legnoso.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Gestione del Demanio - Piazza Caduti per la Libertà n. 9 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/04.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Titolo III - Procedura di verifica (screening) del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Fiume Panaro, Comune di Modena

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del R.R. 20 novembre 2001 n. 41 e del RD 1775 dell'11 dicembre 1933, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica "screening" relativa al:

- progetto: Impianto idroelettrico di Barca
- impianto ad acqua fluente da realizzarsi in Comune di Modena
- presentato da: Sipower srl.

Il progetto appartiene alla seguente categoria degli allegati alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9: B.1.8 (impianti per la produzio-

ne di energia idroelettrica).

Il progetto interessa il territorio del Comune di Modena e della Provincia di Modena.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico di potenza nominale pari a 303,92 kW sul Fiume Panaro nel Comune di Modena, a sud-est di Modena, nei pressi dell'autostrada A1. L'energia sarà prodotta con due turbine kaplan S-type (asse orizzontale) direttamente accoppiate a generatori a bassa velocità, utilizzando una portata derivata del Fiume Panaro (portata massima di prelievo: 20.000 l/s, portata media annua nominale turbinata 9.480 l/s) e sfruttando un salto naturale di circa 3,27 metri. Le opere consistono in un canale di presa-restituzione della portata defluente del fiume che bypassa la traversa in sponda sinistra del Fiume Panaro e un edificio per alloggiare le apparecchiature e le macchine necessarie al funzionamento della centrale idroelettrica.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO) e presso la sede dei seguenti comuni interessati:

- Comune di Modena - Piazza Grande n. 16 - Modena.

Gli elaborati progettuali sono inoltre pubblicati sul sito web della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <http://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/Ricerche/>

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di

verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa all'impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Bertinoro (FC) - Via Tratturo - località Panighina denominato "Centro recupero metalli Romagna Rottami s.r.l. uninominale"

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto: impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- localizzato: via Tratturo - località Panighina, Bertinoro (FC);
- presentato da: Romagna Rottami s.r.l.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto 7 z.b) dell'allegato IV del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Comune di Bertinoro e delle seguenti province: Forlì-Cesena.

La ditta richiede l'aumento della quantità di rifiuti recuperabili non pericolosi e contestuale inserimento di nuove tipologie di recuperabili non pericolosi, con passaggio dalla classe 6 alla classe 3 di cui al DM 21/07/98, relativo ad un impianto di recupero già autorizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena ai sensi art. 216 co. 1 D.Lgs 152/06 e seg. D.Lgs 4/08 e DM 05 febbraio 1998 e mod. di cui al DLgs 186/06 - sede impianto Comune di Bertinoro (Fc) - Via Tratturo, 559 (autorizzazione n. 466/11 del registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera n. 8, Bologna (BO) e presso la sede dei seguenti comuni interessati: Comune di Bertinoro - Piazza Libertà n. 1 - 47032 Bertinoro (FC).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e

Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Viale della Fiera n. 8 - Bologna (BO).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4. Titolo III - Procedura di VIA all'interno della procedura di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici relativa al progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nei comuni di Camugnano e Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna

La Provincia di Bologna, autorità competente per il rilascio della Autorizzazione Unica DLgs 387/03 e la Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale autorità competente per la Valutazione di Impatto Ambientale avvisano che, ai sensi del Titolo III della L.R. 9/99 come integrata ai sensi del DLgs 152/06, modificato dal DLgs 4/08 e ai sensi della art. 3 della L.R. 10/93, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA e della procedura di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto, relativi al

- progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica ed opere connesse;
- localizzato: impianto eolico sito in località Montefontanavidola in Comune di Camugnano e connessione alla rete elettrica in Comune di Castiglione dei Pepoli, provincia di Bologna;
- presentato da: Enel Green Power SpA - Gruppo Enel.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: c bis) dell'allegato III della parte II del DLgs 152/06 e s.m.i.

Il progetto interessa il territorio del comune di Camugnano e di Castiglione dei Pepoli nella provincia di Bologna.

Il progetto, presentato da Enel Green Power SpA, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 7 aerogeneratori della potenza massima di 2,3 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 16,1 MW di altezza mozzo massima pari a 100 m, diametro rotore massimo pari a 101 m, da realizzarsi nel comune di Camugnano (BO) e di tutte le relative opere ed infrastrutture connesse.

L'accesso al sito avviene attraverso la viabilità esistente che interessa i comuni di Castiglione dei Pepoli (BO) e di Camugnano (BO).

La connessione alla rete elettrica nazionale avviene tramite un cavidotto interrato MT (20 kV) di lunghezza 8,5 km lungo viabilità esistente nel Comune di Camugnano fino alla cabina di consegna interna alla nuova stazione elettrica 20/132 kV adiacente alla stazione elettrica esistente della centrale idroelettrica di Santa Maria nel Comune di Castiglione dei Pepoli.

Si rende noto che ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 987/2010 e del D.M. 10/9/2010, il procedimento di VIA viene assorbito nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03.

La procedura unica, qualora positivamente conclusa con il rilascio dell'Autorizzazione Unica comprensiva della Valutazione di Impatto Ambientale, per opere di interesse pubblico come tale viene definita dal Dlgs 387/03, produrrà gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori e delle opere connesse, ai sensi della Legge 10/91 e smi, di apposizione del vincolo espropriativo necessario ai sensi della L.R. 37/02 e del DPR 327/01, nonché delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti dei comuni di Camugnano e Castiglione dei Pepoli.

I proprietari delle aree soggette a vincolo espropriativo saranno informati, tramite lettera raccomandata, dalla provincia di Bologna secondo quanto disposto dall'art. 3 e dall'art. 4 bis della L.R. 10/93 come modificata dalla L.R. 37/02.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO) e presso la sede della provincia di Bologna - Settore Ambiente, Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna e dei seguenti comuni interessati: Comune di Camugnano, Piazza Kennedy n. 1 - 40032 Camugnano (BO) e Comune di Castiglione dei Pepoli, Piazza G. Marconi n.1 - 40035 Castiglione dei Pepoli (BO).

Gli elaborati progettuali sono inoltre pubblicati sul sito web della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <http://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/Ricerche/>.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, per la costruzione ed esercizio della linea elettrica e per la variante urbanistica sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 9/99 e del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 - Titolo III - Procedura di VIA relativa al progetto: richiesta di aumento di concessione di derivazione idrica dal Torrente Cedra presentato dalla Ditta "Troticoltura Val Cedra Srl" sito nel comune di Palanzano (PR)

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento Regionale 41 /01 e del R.D. 1775 del 11 dicembre 1933 sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA relativa al

- progetto: Richiesta di aumento dell'attuale concessione di

derivazione idrica dal Torrente Cedra

- localizzato: in località Selvanizza, nel comune di Palanzano, in provincia di Parma
- presentato dalla Ditta "Troticoltura Val Cedra srl".

Il progetto appartiene alla seguente categoria: A1.1

Il progetto interessa il territorio del comune di Palanzano e della provincia di Parma.

Il progetto prevede l'aumento di concessione di derivazione idrica esistente dal Torrente Cedra per l'impianto di troticoltura.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO), presso la sede del Comune di Palanzano sita in Piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 43025 Palanzano (PR) e presso la sede della Provincia di Parma - Ufficio Ambiente, sita in Piazzale della Pace n. 1 - 43121 Parma.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 - Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa al progetto: realizzazione di un invaso artificiale per uso ittico, in località "Pianderna" - Comune di Scandiano (RE)

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento Regionale 41/01 e del R.D. 1775/33 sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al:

- progetto: Realizzazione di un invaso artificiale per pesca sportiva.
- localizzato: Via Pianderna, Comune di Scandiano (RE), foglio 49, mappale 23.
- presentato da: RTP Società Agricola, Via Panderna n. 9, 42019 Scandiano (RE).

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B1.19 "Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole".

Il progetto interessa il territorio del comune di Scandiano e della provincia di Reggio Emilia.

Il progetto prevede la realizzazione di un invaso artificiale per pesca sportiva: l'area interessata dall'intervento è di mq. 950, la capienza massima del bacino è di mc. 5900 e l'altezza colonna acqua invasata è di m. 2,50.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO) e presso la sede del seguente Comune interessato: Comune di Scandiano - Corso Vallisneri n. 9 - 42019 Scandiano (RE).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO).

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - Avviso dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto: Azienda Agricola Farneti di Biondi Angela - Via Giovanni Mengozzi n. 15/c - 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 è stata depositata dalla sig.ra Biondi Angela presso l'Autorità competente: Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Ufficio Reflui zootecnici e AIA (Piazza Morgagni n. 9 - Forlì), per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto: Azienda Agricola Farneti di Biondi Angela - Via Giovanni Mengozzi n. 15/c - 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Castrocaro Terme e Terra del Sole e delle seguenti province: Forlì-Cesena.

I soggetti interessati possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale presso:

- la Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Reflui zootecnici e AIA (Piazza Morgagni n. 9 - Forlì);
- la Sede del Comune interessato: Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC).

La domanda di autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 1, può presentare osservazioni all'Autorità competente al seguente indirizzo: Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Reflui zootecnici e AIA (Piazza Morgagni n. 9 - Forlì) - 47121.

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - DLgs 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale, Ditta Galvanica Nobili S.r.l. - Avviso di deposito

La Ditta Galvanica Nobili S.r.l., avente sede legale in Via Cà Bonettini n. 140 a Marano sul Panaro (Mo), ha presentato, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici (punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi) localizzato presso la sede legale del gestore.

L'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/04.

Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli impianti) il territorio del Comune di Marano sul Panaro e della provincia di Modena.

La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340, Modena, con prot. n. 111404/8.1.7.2 del 27/12/2011 e presso il Comune di Marano sul Panaro, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.

La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni in forma scritta alla Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340 - Modena.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Alberto Pedrazzi, Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati.

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (screening) del progetto di realizzazione della viabilità di adduzione al casello autostradale di Parma Ovest - Variante SP357R, in prossimità dell'abitato di Noceto (PR), nei comuni di Medesano e Noceto, proposto da Autocamionale della Cisa SpA

L'Autorità competente Provincia di Parma comunica la decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (screening) concernente il progetto di realizzazione della viabilità di adduzione al casello autostradale di Parma Ovest - Variante SP357R, in prossimità dell'abitato di Noceto (PR), nei comuni di Medesano e Noceto, presentato da Autocamionale della Cisa SpA.

Il progetto è localizzato in prossimità dell'abitato di Noceto (PR), nei comuni di Medesano e Noceto.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Medesano, Noceto, Collecchio, Fontevivo e Parma e della seguente provincia: Parma. Ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99 smi, l'Autorità competente Provincia di Parma con determinazione n. 17 del 05/01/2012 ha assunto la seguente decisione: determina, per

quanto di competenza e salvo diritti di terzi, di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 9/99 s.m.i. dalla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto di "Viabilità di adduzione al casello autostradale di Parma Ovest - Variante alla SP 357R in prossimità dell'abitato di Noceto", nei comuni di Noceto e Medesano, nel tracciato denominato 'Progetto preliminare', subordinatamente all'esito positivo della variante urbanistica del Comune di Medesano e con le seguenti prescrizioni:

a) di cui alla nota del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Patrimonio della Provincia di Parma del 08/02/2011, n. prot. 8153;

b) di cui alla nota del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Patrimonio della Provincia di Parma del 28/05/2011, n. prot. 38320;

c) di cui alla nota del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Patrimonio della Provincia di Parma del 21/09/2011, n. prot. 59092;

d) di cui alla nota del Servizio Parchi della Provincia di Parma del 04/01/2012, n. prot. 429;

e) di cui alla nota del Consorzio della Bonifica Parmense del 17/02/2011, n. prot. 924;

f) di cui alla nota del Comune di Parma del 24/02/2011, n. prot. 36118;

g) di cui alla nota della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del 05/09/2011, n. prot. 6764;

h) di cui alla nota della Soprintendenza Beni Archeologici del 13/10/2011, n. prot. 13239;

i) di cui alla nota della Comando Provinciale VVFF del 23/09/2011, n. prot. 13601;

j) di cui alla nota del Comune di Collecchio del 23/09/2011 n. prot. 9669;

k) di cui alla nota dell'Aeronautica Militare Comando Rete P.O.L. del 15/11/2011, n. prot. 8499 (acquisita agli atti in data 23/11/2011, con n. prot. 70345);

l) a condizione che siano presi contatti diretti con i proprietari interessati per considerare, per quanto possibile e nel rispetto della soluzione ipotizzata, le osservazioni presentate;

m) a condizione che, col Progetto Definito, sia presentato a chi di competenza il piano di gestione delle eventuali 'terre e rocce da scavo', di cui all'art. 186 del Dlgs 152/06 smi;

n) a condizione che il Progetto Definitivo, comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sia sottoposto alla valutazione di AUSL;

o) a condizione che le cunette stradali svolgano anche la funzione di laminazione dei quantitativi convogliati e di presidio per sversamenti accidentali di sostanze pericolose. Tale progettazione dovrà essere svolta a livello di Progetto Definitivo;

p) resta fermo l'obbligo di ottenere dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto. Dispone di inviare copia della presente determinazione a: Comune di Noceto, Comune di Medesano, Comune di Collecchio, Comune di Fontevivo, Comune di Parma, Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio, Soprintendenza Beni Archeologici, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, 6° Reparto Infrastrutture- Ufficio Demanio e Servitù Militari, Comando Reclutamento e Forze di Complemento Regionale Emilia - Romagna, Autorità di Bacino del F. Po, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, AUSL SIP e SPSAL, ARPA, Consorzio di Bonifica Parmense, Consorzio del Parco fluviale Regionale del Taro, Comando Provinciale VV.FF, ENEL Distribuzione SpA Parma,

Telecom Italia SpA, ANAS ed il Gruppo IREN e di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 9/99 s.m.i. il presente atto nel BURER.

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Avviso di avvenuto deposito degli elaborati per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) del progetto di realizzazione di "Nuova strada di collegamento tra Via del Cane e Strada Nuova Naviglio e risezionamento Strada del Cane", localizzato in comune di Parma e presentato da Comune di Parma

Si avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99 smi e del DLgs 152/06 smi sono stati depositati presso l'Autorità competente Provincia di Parma per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativi al progetto di realizzazione di "Nuova strada di collegamento tra Via del Cane e Strada Nuova Naviglio e risezionamento Strada del Cane", localizzato in comune di Parma e presentato da Comune di Parma.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2.40) strade extraurbane secondarie.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: comune di Parma e delle seguenti province: provincia di Parma.

Il progetto prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra Strada Nuova Naviglio e Strada del Cane e risezionamento dell'esistente strada del cane, entrambe con sezione tipo F1 extraurbana secondaria. L'intervento consente di migliorare il reticolo stradale e l'accessibilità ad un'area soggetta ad una sensibile espansione commerciale.

L'autorità competente è la Provincia di Parma.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) presso la sede dell'Autorità competente Provincia di Parma, sita in Piazzale della Pace n. 1 - 43121 Parma e presso la sede del seguente comune interessato: Comune di Parma, in Largo Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma presso il Servizio Infrastrutture. Rif. Ing. Andrea Mancini (tel. 0521/31691).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4, può presentare osservazioni all'autorità competente: Provincia di Parma al seguente indirizzo: Piazzale della Pace n. 1 - 43121 Parma.

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Avviso di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla azienda: Cartiera Bompani S.r.l. per l'impianto IPPC di "produzione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (6.1b)", sito in comune di Lesignano de' Bagni - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - DLgs 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 si avvisa che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4 del DLgs 152/06 e s.m.i., parte seconda, Titolo III-bis è stata rilasciata dalla Autorità competente Provincia di Parma - Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, con determinazione del Dirigente n. 3756 del 30/12/2011. La stessa è stata rilasciata su revisione e modifica non sostanziale della previgente AIA rilasciata alla "Cartiera Bompani S.r.l." con det. 3631 del 29/10/2007, alla società: "Cartiera Bompani S.r.l." per l'impianto di produzione di carta e cartoni, per la prosecuzione dell'attività IPPC di cui al punto 6.1: "impianti industriali destinati alla fabbricazione di: b) carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno" dell'Allegato VIII alla Parte II, Titolo III-bis del DLgs 152/06 e s.m.i., nel sito ubicato in: Via della Bassa n. 52 - 43037 Lesignano de' Bagni (PR) il cui gestore è la sig.ra Laura Piva.

Il progetto interessa il territorio (in relazione alla localizzazione degli impianti) dei seguenti Comuni: Lesignano de' Bagni e delle seguenti Province: Parma. Il provvedimento è valido 5 anni dal rilascio al gestore. Copia della Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione del pubblico presso la sede dell'Autorità Competente: Provincia di Parma - Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile, sita in Via: Piazzale della Pace n. 1 - 43121 Parma.

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNICATO

Avviso di rilascio di Autorizzazione integrata ambientale alla Ditta IBF S.p.A. per l'impianto sito in Calendasco - Strada Malpaga

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9, della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata con atto dirigenziale n. 2783 del 23/12/2011 l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³ (categoria 2.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06), relativa all'impianto esistente appartenente alla ditta IBF s.p.a. e localizzato in Comune di Calendasco - Strada Malpaga.

Il provvedimento ha validità di anni 5 dalla data di notifica.

Il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale è disponibile presso la Provincia di Piacenza - Servizio Ambiente ed Energia - Via Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza.

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNICATO

Procedura di verifica (screening) relativa alla modifica del cementificio Cementirossi di Piacenza mediante l'introduzione di una nuova attività di recupero di rifiuti come apporto di materia prima

L'Autorità competente - Provincia di Piacenza - comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente al

- progetto: modifica del cementificio Cementirossi mediante

l'introduzione di una nuova attività di recupero rifiuti come apporto di materia prima;

- localizzato: nel comune di Piacenza - Via Caorsana n. 14;
- presentato da: Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.

Il progetto interessa il territorio del comune di Piacenza e della provincia di Piacenza.

Ai sensi della Parte Seconda del DLgs 3/4/2006, n. 152, e del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, l'Autorità competente - Provincia di Piacenza - con atto di Giunta provinciale n. 185 del 2 settembre 2011, ha assunto la seguente decisione:

delibera

per quanto indicato in narrativa

1. di escludere, ai dell'art. 20 del DLgs 152/06 e dell'art. 10 - comma 1 - lettera a) - della L.R. 9/99, dalla procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), in ragione dell'interesse pubblico che riveste l'attività (di recupero rifiuti) in questione e della mancata formazione di significativi e negativi impatti sull'ambiente rispetto alla situazione attuale, l'intervento relativo alla modifica del cementificio Cementirossi, localizzato in Via Caorsana n. 14 del Comune di Piacenza, mediante l'introduzione di una nuova attività di recupero di rifiuti come apporto di materia prima nella produzione del cemento, per conto della Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.a., fermo restando l'obbligatorietà di acquisire, a carico del proponente, i provvedimenti autorizzativi ed abilitativi previsti dalla legge per l'intervento di che trattasi ed in particolare di provvedere in ordine all'aggiornamento/modifica dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale in essere, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con D.D. n. 2107 del 29/10/2007 come successivamente modificata ed integrata;
2. di quantificare forfettariamente le spese istruttorie della presente procedura di verifica (screening) in 200,00 (duecento) Euro;
3. di trasmettere la presente delibera al Comune di Piacenza, all'Azienda U.S.L. di Piacenza, alla Sez. Provinciale dell'Arpa, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e all'Autorità d'Ambito di Piacenza;
4. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20 - comma 7 - del DLgs 152/06 e dell'art. 10, comma 3, della L.R. 9/99, nonché in forma integrale sul sito web dell'Amministrazione Provinciale, il presente partito di deliberazione.

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

COMUNICATO

Titolo II - Procedura di verifica (Screening) relativa a progetto per lavori di costruzione del bacino interaziendale ad uso irriguo denominato "Sintria" in Loc. Ca' di Rossi e della relativa rete di distribuzione primaria.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Brisighella (RA), avvisa che, ai sensi del titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08 e dal DLgs 128/10, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (Screening) relativi al:

- progetto: costruzione di bacino interaziendale ad uso irriguo e della relativa rete di distribuzione primaria;
- localizzato: Comune di Brisighella, Loc. Cà di Rossi;
- presentato da: Graziani Claudio, presidente pro-tempore del Consorzio Irriguo Torrente Sintria, avente sede legale in Brisighella, Via Castelnuovo n. 24;

Il progetto appartiene alla seguente categoria: b.1 - 19)

Il progetto interessa il territorio del comune di Brisighella e della provincia di Ravenna.

Il progetto prevede la costruzione di un bacino interaziendale ad uso irriguo denominato "Sintria" in loc. Cà di Rossi e della relativa rete di distribuzione primaria.

L'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (Screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale sita in Viale Della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO) e presso la sede del Comune di Brisighella, sita in Piazzetta Pianori n. 1 - 48013 Brisighella (RA).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (Screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione (18/1/2012) sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 6 della L.R. 9/99 e s.m.i., può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Viale Della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO).

COMUNE DI BERTINORO (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Delibera di Giunta comunale 16/2/2011, n. 21 - Decisione in merito alla procedura di Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un allevamento avicolo situato in località San Pietro in Guardiano in comune di Bertinoro presentato dalla Ditta Casagrande s.s. e conseguente approvazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Il Comune di Bertinoro comunica la decisione relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale concernente il progetto: ristrutturazione ed ampliamento di un allevamento avicolo situato in località San Pietro in Guardiano in comune di Bertinoro.

Il progetto è presentato da: Società agricola Casagrande s.s.

Il progetto è localizzato: in frazione di San Pietro in Guardiano, comune di Bertinoro (FC).

Il progetto interessa il territorio del seguente comune: comune di Bertinoro (Forlì-Cesena).

Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.e.i., l'Autorità Competente: Comune di Bertinoro con atto: deliberazione G.C. n. 21 del 16/2/2011 ha assunto la seguente decisione: delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi

dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni del progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un allevamento avicolo situato in località San Pietro in Guardiano in comune di Bertinoro, presentato dalla Società Agricola Casagrande s.s., poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 3 febbraio 2011, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C, 2.C e 3.C. del "Rapporto sull'impatto ambientale" che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Autorizzazione Integrata Ambientale" del Rapporto stesso sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nei punti 1.C, 2.C e 3.C. del sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale" che vengono qui sinteticamente elencate:

1. tutte le superfici impermeabilizzate con particolare riferimento a quelle interessate dal carico e scarico degli animali e dalla movimentazione della pollina prodotta sia mediante nastri che mediante trasporto con mezzi (area di accesso alla concimaia), e alle aree pavimentate prospicienti i ventilatori estrattori, dovranno essere accuratamente e periodicamente spazzate e pulite. Tale operazione dovrà essere svolta giornalmente e al termine di ogni utilizzo di dette aree, al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici suddette;

2. in caso di accumulo o di sversamento accidentale di pollina o di altra sostanza potenzialmente inquinante nelle aree esterne pavimentate, questa dovrà essere immediatamente rimossa;

3. i pozzetti di decantazione in serie posti in prossimità delle superfici antistanti i ventilatori di estrazione dei capannoni esistenti e di progetto, dovranno essere adeguatamente e periodicamente controllati e periodicamente svuotati dal materiale sedimentato, al fine di garantire il non dilavamento di tale materiale dalle acque piovane successive al suo accumulo e il suo trasporto fino al collettore finale;

4. dovrà essere evitato in fase di cantiere ogni possibile sversamento accidentale di inquinanti (vedi carburante e lubrificante dei mezzi utilizzati) nel suolo e nel sottosuolo, al fine di evitare la contaminazione del corpo idrico, con particolare riferimento all'eventuale fase di scavo sotto falda;

5. dovrà essere effettuato il monitoraggio sulla qualità dell'acqua di dilavamento proveniente dai piazzali intercettata al pozzetto del collettore che recapita le acque al laghetto. Le analisi prodotte, eseguite in rispetto della normativa vigente e in accordo con le modalità prescritte dal documento di A.I.A. Allegato 1 al presente Rapporto Ambientale, dovranno essere inviate, entro 3 mesi dalla realizzazione delle stesse, all'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio, ad ARPA e al Comune di Bertinoro al fine di valutare la compatibilità dell'acqua scaricata nel laghetto con il conferimento al recettore finale;

6. dovrà essere effettuato il monitoraggio sulla qualità dell'acqua di scarico dall'impianto trattamento acque intercettata al pozzetto del collettore che recapita le acque al laghetto. Le analisi prodotte, eseguite in rispetto della normativa vigente e in accordo con le modalità prescritte dal documento di A.I.A. Allegato 1 al presente Rapporto Ambientale, dovranno essere inviate, entro 3 mesi dalla realizzazione delle stesse, all'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio, ad ARPA e al Comune di Ber-

tinoro al fine di valutare la compatibilità dell'acqua scaricata nel laghetto con il conferimento al recettore finale;

7. il prelievo di risorsa idrica da pozzo non dovrà superare i limiti di portata massima di 4 l/s e di volume complessivo annuo di mc 11210;

8. vista la vicinanza di edifici residenziali, si ritiene necessario realizzare una barriera vegetale lungo il perimetro aziendale, ferma restando la presenza del vincolo della fascia di rispetto di 2 m dalla condotta del metanodotto Snam, costituita sia da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d'alto fusto piantate a distanza di 2 - 4 metri l'una dall'altra, che da un filare di essenze arbustive sfalsato rispetto al primo; le essenze arboree ed arbustive devono essere scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali. Tale intervento, al fine di una sua maggiore efficacia, dovrà essere realizzato anticipatamente, o al più tardi contestualmente, rispetto ai lavori edilizi di progetto; relativamente alle manutenzioni e alle verifiche sul regolare accrescimento della vegetazione, si deve fare riferimento alle successive prescrizioni n. 21 e n. 22;

9. In fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue: a) durante le operazioni di demolizione dovranno essere utilizzati sistemi di abbattimento polveri sospese mediante utilizzo di getti d'acqua nebulizzata; b) si dovrà prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti; c) le vie di transito e le aree non asfaltate interne all'area di cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate; d) i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti con teloni; e) i mezzi, all'interno del cantiere, dovranno procedere a velocità ridotte;

10. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi di abbattimento delle polveri adottati nel capannone 3. Dovrà inoltre provvedere alla raccolta delle polveri depositate sui piazzali con periodicità non inferiore alle 2 volte alla settimana e all'occorrenza giornaliera, e al loro smaltimento con le deiezioni prodotte;

11. dovranno essere realizzate, con oneri a carico del proponente, adeguate campagne di monitoraggio ambientale degli odori in prossimità dei ricettori maggiormente significativi, nei seguenti punti definiti: a) esternamente e in punto prossimo ai ricettori identificati con i numeri 1, 2, 6 o 7, 9 nell'elaborato "Analisi previsionale dell'impatto in atmosfera di un allevamento di pollastre in località San Pietro in Guardiano di Bertinoro (FC). Chiarimenti e integrazioni" - 4/11/2010.

I rilievi in tutti i punti sopra citati dovranno avere la seguente cadenza temporale: - dovrà essere effettuata una campagna di rilievi entro il primo anno dalla data di inizio attività dell'impianto, in periodo estivo (giugno-agosto) e in periodo di massima maturità complessivamente raggiunta dagli animali allevati nel periodo considerato; Il monitoraggio dovrà essere effettuato mediante metodologia dell'olfattometria dinamica secondo i criteri definiti dalla norma EN 13725/03.

I risultati delle indagini sopra descritte dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla conclusione delle campagne di campionamento, sotto forma di relazione tecnica al Servizio Pianificazione Territoriale dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, all'Amministrazione Comunale di Bertinoro, ad AUSL e ad ARPA. Tale relazione conclusiva dovrà valutare i livelli delle sostanze odorigene presenti presso i punti monitorati in termini di concentrazione di odore e di molestia olfattiva (intensità e accettabilità dell'odore), e alla luce di questi dovrà essere valutata da parte degli enti preposti e anche da parte del proponente la necessità o meno di intraprendere ulteriori azioni o interventi di mitigazione;

12. devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in prossimità del ricettore presente maggiormente prossimo all'area di progetto (ricettore denominato R1 nell'elaborato "Previsione di impatto acustico - Allegato 11 - 4/12/2009"). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza di attività dell'allevamento ed il livello equivalente di rumore ambientale con allevamento in attività;

13. devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore ambientale in periodo diurno e notturno (24 ore in continuo), in prossimità del ricettore presente maggiormente prossimo all'area di progetto (ricettore denominato R1 nell'elaborato "Previsione di impatto acustico - Allegato 11 - 4/12/2009"), secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, in fase di esercizio, al fine di verificare il rispetto dei valori limite vigenti nelle aree monitorate;

14. il monitoraggio di cui ai due punti precedenti dovrà essere eseguito dalla società proponente entro 2 mesi dall'inizio attività, con oneri a carico della società proponente;

15. le comunicazioni di inizio attività dovranno essere effettuate, a cura del proponente, all'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e al Comune di Bertinoro;

16. tutti i risultati e le relative conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla conclusione della campagna di rilievi fonometrici, all'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e al Comune di Bertinoro;

17. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente, a proprio carico, entro e non oltre 1 mese dalla comunicazione dei risultati del monitoraggio ai soggetti sopra elencati, idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;

18. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente, entro il mese di febbraio, al Comune di Bertinoro ed all'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferita all'anno precedente, nella quale si specifichi la percentuale dell'energia elettrica reperita mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

19. durante la prima stagione idonea successiva al rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere effettuata la piantumazione dell'area di superficie di 2.955 mq, localizzata sul lato opposto della strada vicinale Via del Ponte; le rimanenti aree dovranno invece essere piantumate durante la prima stagione utile successiva alla data di fine lavori; entro 3 mesi dalla realizzazione di entrambi gli interventi, dovrà esserne data comunicazione al Comune di Bertinoro ed all'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio

Pianificazione Territoriale;

20. relativamente alla piantumazione dell'area di compensazione posta ad ovest del capannone n. 2, della superficie di circa 5.650 mq, si precisa che all'interno della fascia di rispetto di 2 m per lato della condotta del metanodotto Snam presente, non potranno essere impiantati elementi arborei così come previsto dal contratto di servitù allegato alla documentazione;

21. dovranno essere, inoltre, previste ed eseguite, durante i primi cinque anni successivi agli impianti delle nuove piantumazioni, descritti al punto precedente, adeguate opere di manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità) al fine, di garantire un corretto attecchimento delle essenze di nuovo impianto; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi vegetali presenti; l'irrigazione di tali aree dovrà essere effettuata utilizzando, in via prioritaria, l'acqua contenuta nel laghetto;

22. al fine di verificare l'effettivo accrescimento della vegetazione impiantata, per ognuna delle aree individuate dovrà essere predisposta, con cadenza annuale, da trasmettere, per il primo anno, contestualmente alla comunicazione dell'effettiva realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 28. sopra riportata, una relazione descrittiva attestante, anche tramite documentazione fotografica, il grado di sviluppo e lo stato vegetativo degli elementi arborei messi a dimora; tale relazione dovrà essere inviata al Comune di Bertinoro ed all'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;

23. contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, dovrà essere presentato il progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico sulla falda esposta a sud del nuovo locale concimaia, per il quale sono stati quantificati circa 91.875 kwh di potenza elettrica generata;

24. comunicazione dell'avvenuto rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere data all'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;

c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni inviate dalla Società Agricola Casagrande s.s in data 15/12/2010, relativamente allo schema di rapporto ambientale ed alla bozza del documento di AIA inviatole con nota prot. prov. n. 5397 del 21/1/2011, e alle successive controdeduzioni inviate in data 28/1/2011, con nota acquisita al prot. prov. n. 8995 del 31/1/2011, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di servizi negli Allegati 2.a e 2.b del sopra richiamato Rapporto sull'impatto ambientale (Allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

d) di stabilire, in base al combinato disposto dell'art. 17, comma 7, della L.R. 9/99, che l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale è pari ad anni 5 (cinque); la suddetta autorizzazione è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dal DLgs 128/10;

e) di approvare l'Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dalla ditta Casagrande Soc. Agr. s.s., già deliberata dalla Giunta Provinciale con atto n. 80 del 8 febbraio 2011 prot. n. 11457/2011 nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - Allegato 1) al Rapporto ambientale allegato alla presente deliberazione;

f) di dare atto che con la medesima deliberazione della Giunta provinciale n. n. 80 del 8 febbraio 2011 viene revocata l'AIA rilasciata alla ditta Casagrande Soc. Agr. s.s. con Delibera G.P. n. 111 del 10/3/2008, prot. n. 22932/2008, e s.m.i.;

g) di approvare le prescrizioni ed il piano di monitoraggio e controllo, nel testo che risulta dall'allegato 1) al Rapporto ambientale allegato alla presente deliberazione, della ditta Casagrande Soc. Agr. s.s.;

h) di approvare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

1. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità pari ad anni dieci ed è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dagli articoli 29-octies e 29-nonies del DLgs 152/06 e s.m.i.;

2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'impianto (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del DLgs 152/06 e s.m.i.) alla Provincia di Forlì Cesena, all'ARPA ed al Comune territorialmente competente. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del DLgs 152/06 e s.m.i. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

3. ai sensi dell'art. 29-nonies del DLgs 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forlì Cesena anche nelle forme dell'autocertificazione;

4. almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare alla Provincia di Forlì Cesena una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della presente autorizzazione integrata ambientale;

5. di dare atto che il Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del DLgs 152/06 e s.m.i., avvalendosi del supporto tecnico scientifico e analitico di ARPA, al fine di verificare la conformità dell'impianto alle sue condizioni;

6. di dare atto che la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

i) di quantificare in Euro 1.040,00 pari allo 0,04 % del valore dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese per l'istruttoria della presente procedura di VIA che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico della società proponente;

j) di dare atto che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

k) di precisare che sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;

l) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società Agricola Casagrande s.s.;

m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna, all'Azienda USL di Forlì, all'ARPA. Sezione provinciale di Forlì-Cesena, al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli;

n) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI FAENZA (RAVENNA)

COMUNICATO

Procedimento di screening per lavori di ampliamento e adeguamento del bacino interaziendale ad uso irriguo denominato Santa Lucia sito in Faenza

Lo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Faenza avvisa che, ai sensi della L.R. 9/99 come integrata dal D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 4/08, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al progetto per lavori di ampliamento ed adeguamento dell'invaso esistente in località Cà di Mezzo per la creazione del bacino interaziendale ad uso irriguo denominato Santa Lucia e della relativa rete di distribuzione primaria, sito a Faenza in Via S. Lucia, presentato dal Consorzio irriguo Santa Lucia, con sede in Faenza, Via Santa Lucia n. 54.

Il progetto appartiene alla categoria: B.1 - 19 prevista dalla L.R. 9/99.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Faenza della Provincia di Ravenna.

Il progetto prevede lavori di ampliamento ed adeguamento dell'invaso esistente in località Cà di Mezzo per la creazione del bacino interaziendale ad uso irriguo denominato Santa Lucia e della relativa rete di distribuzione primaria.

L'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale Viale della Fiera n. 8 - 40127 (BO) e presso la sede del Comune di Faenza - Settore Territorio - Via Zanelli n. 4 - 48018 Faenza (RA) aperto al pubblico il lunedì dalle 9 alle 13 il martedì dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedì dalle 9 alle 13.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni

naturali consecutivi dalla data di pubblicazione. Entro tale termine (45 gg dal 18/1/2012) è possibile presentare memorie e osservazioni presso l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale, Viale della Fiera n. 8 - 40127 (BO).

COMUNE DI FAENZA (RAVENNA)

COMUNICATO

Procedimento di screening per lavori di ampliamento e adeguamento del bacino interaziendale ad uso irriguo denominato Rivalta sito in Faenza

Lo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Faenza avvisa che, ai sensi della L.R. 9/99 come integrata dal DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi ai lavori di ampliamento ed adeguamento dell'invaso esistente in località Cà di Mezzo per la creazione del bacino interaziendale ad uso irriguo denominato Rivalta sito a Faenza in Via S. Lucia, presentato dal Consorzio Irriguo Rivalta, Via Modigliana n. 46 - 48018 Faenza.

Il progetto appartiene alla categoria: B.1 - 19 prevista dalla L.R. 9/99.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Faenza della provincia di Ravenna.

Il progetto prevede lavori di ampliamento ed adeguamento dell'invaso esistente in località Cà di Mezzo per la creazione del bacino interaziendale ad uso irriguo denominato Rivalta e della relativa rete di distribuzione primaria.

L'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale Viale della Fiera n. 8 - 40127 (BO) e presso la sede del Comune di Faenza - Settore territorio - Via Zanelli n. 4 - 48018 Faenza (RA) aperto al pubblico il lunedì dalle 9 alle 13 il martedì dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedì dalle 9 alle 13.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione. Entro tale termine (45 gg dal 18/1/2012) è possibile presentare memorie e osservazioni presso l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale Viale della Fiera n. 8 - 40127 (BO).

COMUNE DI VERGHERETO (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Procedure in materia di impatto ambientale - L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 152/06, modificato dal DLgs 4/08

L'Autorità competente: Comune di Verghereto avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, modificata dalla Legge regionale 16 novembre 2000, n. 35,

come integrata ai sensi del DLgs 152/06, modificato dal DLgs 4/08, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al progetto di lavori di adeguamento al DLgs 267/03 relativo al benessere animale dell'allevamento avicolo, localizzato in località Falera, Strada Provinciale n. 38 - Balze di Verghereto

presentato dall'azienda " F.lli Gabiccini" Società Agricola Semplice".

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B3

Il progetto interessa il territorio del Comune di Verghereto e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto prevede quanto segue: lavori di adeguamento al DLgs 267/03, relativo al benessere animali.

L' autorità competente è: Comune di Verghereto.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica Screening presso la sede dell'autorità competente: Comune di Verghereto presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Verghereto, Via Caduti d'Ungheria n. 11 - 47028 Verghereto (FC) e presso il seguente indirizzo web: <http://comune.verghereto.fc.it/avvisi>

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica Screening sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione al Comune di Verghereto.

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione al Comune di Verghereto, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 6, si possono presentare osservazioni all'autorità competente: Comune di Verghereto, Ufficio Urbanistica al seguente indirizzo: Via Caduti d'Ungheria n. 11 - 47028 Verghereto (FC).

Il presente avviso è inoltre affisso per la medesima durata all'Albo Pretorio del Comune di Verghereto.

CONSORZIO AMBIENTALE PEDEMONTANO (PIACENZA)

COMUNICATO

Procedura di valutazione di impatto ambientale (screening) - L.R. 9/99 come integrata ai sensi del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, relativa al progetto di coltivazione e sistemazione finale della zonizzazione estrattiva 'Le Torri Rosse' - Variante 2°11 - Decisione finale

Il Responsabile dello Sportello unico del Consorzio Ambientale Pedemontano - Comune di Calendasco - Autorità Competente: Comune di Calendasco con sede in Via Mazzini n. 4 - 29010 Calendasco, Provincia di Piacenza - comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (Screening), concernente il Progetto di coltivazione e sistemazione finale della Zonizzazione estrattiva "Le Torri Rosse" - Variante 2011.

Il progetto è stato presentato dalla Ditta VAGA Srl, con sede legale in Viale Jenner n. 4 - 20159 Milano ed è localizzato Località Le Torri.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Calendasco e della Provincia di Piacenza ai sensi del titolo II della Legge Regionale n. 9/99 come integrata ai sensi del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, il Comune di Calendasco con atto Giunta comunale 7/11/2011, n. 82, ha assunto la seguente

decisione:

(omissis)

a) di approvare la seguente decisione finale, ai sensi dell'art 10 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 così come modificato dalla L.R. 16/11/2000 n. 35 e come integrata dal DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, in merito al progetto di coltivazione di una cava di ghiaia in Comune di Calendasco, località Le Torri, presentato in data 10 febbraio 2011 prot 1188 (Zonizzazione Le Torri Rosse) dalla soc. VAGA S.r.l. con sede in Milano, Viale Jenner n.4, codice fiscale e p. Iva 01137400188: la verifica si intende positiva con esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA sotto l'osservanza delle indicazioni ed osservazioni contenute nei seguenti pareri che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale:

1. parere dell'Amministrazione provinciale di Piacenza, in data 20 luglio 2011, con nota prot 54490 (All. A); parere i cui punti essenziali prevedono: a) la necessità di accertare la funzionalità della condotta di smaltimento delle acque meteoriche preesistente realizzata per la limitrofa cava Malpaga e alla quale vengono condotte le acque superficiali in eccedenza; b) il materiale utilizzato per il ritombamento, dovrà rispettare i limiti di cui alla colonna A del D.M. 471/99, in ogni caso non può essere solo materiale di lavaggio inerti di frantoio come indicato nella relazione tecnica progettuale ma, correttamente in applicazione della prescrizione n° 9 del precedente parere della CTIAE n. 286/2009, quanto riportato al paragrafo 4.1.2 della relazione (materiali da utilizzare per il ritombamento); c) Prima di iniziare il terzo lotto annuo, il primo dovrà essere completamente ripristinato, e così di seguito per gli altri lotti;

2. parere dell'ARPA sez Provinciale di Piacenza in data 8 agosto 2011 prot. 2011/8116; (All. B); parere che testualmente prevede: "1. la coltivazione della cava e le operazioni connesse siano eseguite conformemente alle modalità ed ai tempi previsti in progetto; 2. vengano attuate tutte le azioni di mitigazione e/o compensazione secondo le modalità individuate; 3. venga attuato il piano di monitoraggio previsto, in particolare si dovrà procedere:

- alla verifica mensile del mantenimento del franco di rispetto dalla massima risalita della falda freatica;
- alla verifica analitica semestrale della qualità dell'acqua di falda prelevata dai piezometri, con ricerca dei seguenti parametri: COD, Conducibilità, Cromo, Nichel, Piombo e Rame;
- alla verifica dei livelli di rumore ogni tre anni dall'inizio dell'attività, con una campagna di monitoraggio nella fase iniziale di coltivazione della cava, in prossimità dei recettori sensibili"

3. parere di Terna SpA in data 17/8/2011,(All C); parere i cui punti essenziali prevedono: il rispetto delle distanze minime di scavo dai sostegni di ml. 20 di cui all'art. 104 del DPR 9/4/1959, n. 128; la garanzia di accesso, in qualsiasi momento (365 giorni all'anno e 24 ore su 24), ai sostegni eventualmente inclusi e alle relative campate interessate, per lo svolgimento delle operazioni di esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'elettrodotta da parte del gestore; l'eventuale piantumazione di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme al D.M. 21/3/1988, n. 449 ed alla norma CEI 64-7 (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori della catenaria assunta alla temperatura di 40° C) ed all'art. 83 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii; dovrà essere evitata la messa a dimora di piante d'alto fusto all'interno della fascia di servitù e resta a carico della Ditta richiedente l'eventuale cimatura delle piante

stesse qualora necessario; dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti; il tratto di recinzione perpendicolare all'asse linea, dovrà essere posizionata ad una distanza di ml. 10 dai sostegni, oltretutto prevedere l'interruzione della continuità metallica della recinzione stessa ogni 10 - 15 metri circa nel tratto sottopassante l'elettrodotto;

4. parere dell'Ausl - Dipartimento di Sanità Pubblica, in data 21 ottobre 2011 prot. 54074 (All D); parere che testualmente

prevede: «Si sollecita l'Amministrazione Comunale di Calendasco a definire le aree per la messa a dimora della piantumazione compensativa, che deve ritenersi parte integrante del progetto, al fine di poter consentire al più presto l'avvio dell'intervento; Si richiede inoltre la predisposizione di un programma di manutenzione atto a garantire un corretto attecchimento ed accrescimento delle essenze facendo anche presente che tutte le nuove aree piantumate dovranno essere adeguatamente vincolate a tale destinazione e mantenute, anche in riferimento al numero di piante, per almeno 30 anni».

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 15 DICEMBRE 2011, N. 25

Nomina del Presidente del Comitato di Indirizzo

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

E' prorogato l'incarico di Presidente del Comitato di Indirizzo all'Assessore della Regione Emilia-Romagna Alfredo Peri, per il periodo decorrente dall'1/1/2012 fino alla designazione del nuovo Presidente, che avverrà così come indicato nel verbale della seduta odierna.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 15 DICEMBRE 2011, N. 26

Ratifica della sesta variazione al bilancio di previsione 2011, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia e dell'art. 14 ter del Regolamento di Contabilità

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

di ratificare il seguente atto direttoriale:

- n. 1374 in data 30/11/2011 avente ad oggetto "Sesta variazione di Bilancio 2011 ed assegnazione risorse ai Dirigenti, che forma parte integrante della presente deliberazione, quale Allegato A.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 15 DICEMBRE 2011, N. 27

Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per gli esercizi finanziari 2012/2014

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

1. di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 (All. A) corredato dalla relazione del Direttore dell'Agenzia (All. B), dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione (All. C), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2012/2014 (Allegato D) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il Programma Triennale 2012-2014 degli interventi e l'Elenco Annuale 2012 che costituiscono l'Allegato F), parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, che potranno subire eventuali lievi modifiche proposte dal dirigente competente;
4. di dare atto che i documenti di cui all'Allegato F) costituiscono una mera elencazione, sulla base di elaborati di fattibilità, riferiti a pianificazioni e programmazioni vigenti, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) e non richiedono l'assoggettamento di cui al Titolo II° (V.A.S.) del D.Lgs. 16/1/2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
5. di approvare l'elenco degli immobili non strumentali, così come riportato nell'Allegato E) alla presente deliberazione, di cui esso è parte integrante e sostanziale;
6. di disporre l'efficacia piena del presente provvedimento all'acquisizione della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori Legali sul Bilancio di Previsione, citata in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
 DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 15 DICEMBRE 2011, N. 28

Autorizzazione alla sdemanializzazione di immobili "non strumentali" dell'Area Idrografica Emilia-Romagna

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

1. di attestare che gli immobili demaniali dell'Area Idrografica Po Emiliano in uso all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, dichiarati "non strumentali" ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, non hanno più funzione idraulica e che, non essendo più destinati ad uso pubblico, possono essere sdemanializzati;
2. di incaricare il Direttore alle conseguenti determinazioni nei confronti dell'Agenzia del Demanio, Filiale di Bologna.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
 DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 15 DICEMBRE 2011, N. 29

Approvazione dello Schema di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale "Contratto di Fiume Lambro Settentrionale"

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

1. di approvare lo schema di AQST "Contratto di Fiume Lambro Settentrionale, quale allegato A) al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore di AIPo per la sottoscrizione dell'AQST di cui al punto precedente;
3. di individuare quale rappresentante di AIPo in seno al Comitato di coordinamento dell'AQST il Direttore dell'Agenzia o suo delegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

DLgs 387/03, DM 10/9/2010, L.R. 26/04 e L. 241/90 - Procedimento unico per l'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica dalla gassificazione delle biomasse, da realizzare in Via Ceresa, in comune di Finale Emilia (MO) - Proponente: Sorgenia Bioenergy SpA

La Provincia di Modena, Autorità competente, ai sensi della L.R. 26/04, per il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica, comunica quanto segue. Con la determinazione n. 513 del 20/12/2011, il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli Enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto, determina:

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03, la Società Sorgenia Bioenergy SpA, con sede legale in Via Viviani n. 12, Milano, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse della potenza di 999 kW, da realizzare in Via Ceresa, in comune di Finale Emilia (MO), nonché del relativo elettrodotto di connessione alla esistente rete di distribuzione elettrica, in conformità agli elaborati tecnici sopra elencati e nel rispetto delle prescrizioni individuate:

- nel documento "Esito dei lavori della Conferenza di Servizi" (Allegato A) e nel relativo allegato (parere di conformità del progetto alle materie di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale VVF di Modena);
- nella determinazione n. 36 del 15/4/2011 (Allegato B);
- nella determinazione n. 198 del 19/5/2011 (Allegato C);
- nell'Autorizzazione prot. 23816 del 9/12/2011 (Allegato D);

allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, nonché di quelle di seguito riportate:

Pr.1. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 26/04, in merito ai termini per l'inizio dei lavori e per la messa in esercizio dell'impianto, nonché alle relative comunicazioni e segnalazioni.

Pr.2. Presso il cantiere deve essere conservato l'atto autorizzativo, completo della copia originale del progetto definitivo e di tutti gli elaborati tecnico/progettuali timbrati e vistati dalla Provincia di Modena.

Pr.3. Presso il cantiere deve essere affissa una tabella recante gli estremi dell'autorizzazione unica, l'oggetto dei lavori, il titolare dell'autorizzazione, le generalità dell'impresa esecutrice, del progettista, del direttore lavori, dell'assistente e del responsabile della sicurezza. Ogni sostituzione dell'impresa costruttrice e del direttore dei lavori deve essere comunicata dalla ditta autorizzata al Servizio Valutazioni Autorizzazioni Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Finale Emilia.

Pr.4. Il cantiere deve essere recintato e segnalato in conformità delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili.

Pr.5. La data di inizio dei lavori deve essere comunicata al Servizio Valutazioni Autorizzazioni Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Finale Emilia, prima dell'apertura del cantiere.

Pr.6. Con la comunicazione di inizio lavori devono essere individuati:

- il direttore di cantiere;
- l'impresa esecutrice dei lavori edili;
- quanto previsto dall'art. 90 del DLgs 81/08 in materia di tutela, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- e contestualmente, dovranno essere depositati:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.),

presso il Comune;

- la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del DLgs 109/09, presso AUSL e la Direzione provinciale del Lavoro.

Pr.7. Su richiesta del proponente adeguatamente motivata dall'insorgenza di fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione, la Provincia di Modena può prorogare, per una sola volta, il termine stabilito per la conclusione dei lavori.

Pr.8. Dal momento della presentazione della comunicazione di fine lavori, il proponente può presentare all'Ufficio Tecnico del Comune di Finale Emilia la domanda di certificazione della conformità edilizia e di agibilità per gli interventi di nuova edificazione e per quelli di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. L'utilizzo dell'opera può avvenire solo ad avvenuto rilascio del certificato comunale di conformità edilizia e agibilità;

Pr.9. A seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica, tutti gli Enti di controllo cui l'ordinamento conferisce funzioni di vigilanza, possono espletare i controlli dovuti in relazione alle prescrizioni generiche e specifiche individuate nell'autorizzazione unica. In particolare, l'Ufficio Tecnico del Comune di Finale Emilia, prima del rilascio del certificato di agibilità, accerta la corrispondenza delle opere edilizie di prossima realizzazione con quanto previsto nel progetto definitivo e relativi elaborati tecnici.

Pr.10. Prima dell'effettiva messa in esercizio dell'impianto, la ditta autorizzata deve comunicare al Servizio Valutazioni Autorizzazioni Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena la data di messa in esercizio dello stesso, allegando copia del certificato di conformità edilizia e di agibilità rilasciato dal Comune.

Pr.11. La ditta autorizzata deve trasmettere alla Provincia di Modena entro 120 giorni dalla notizia del rilascio dell'Autorizzazione Unica, copia della qualifica I.A.F.R. attestata dal Gestore dei Servizi Elettrici, anche al fine di poter collaborare all'attività di controllo di cui all'art. 42, comma 4 del DLgs 28/11, delle violazioni relative all'atto in corso di validità, che siano rilevanti anche per l'erogazione degli incentivi. Ai fini del medesimo controllo, la Provincia di Modena comunicherà l'eventuale revoca dell'atto autorizzativo al Gestore Servizi Energetici, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Pr.12. Ai sensi della deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna 1495/11, Allegato I, par. 3.3 Monitoraggio delle emissioni odorigene (BURERT n. 164 del 9/11/2011), deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Provincia, ARPA e Comune devono ricevere, con un anticipo di almeno 15 giorni, la comunicazione riportante data e modalità di dettaglio con cui saranno effettuati i campionamenti. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto trasmette tali dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Autorità competente dovrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario essa potrà richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

2) di stabilire che la presente autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto comprende:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Parte Quinta DLgs 152/06);

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (Parte Terza DLgs 152/06);

- Valutazione di Incidenza (DGR 1191/07);

- Verifica della completezza della documentazione relativa alla Denuncia di Inizio Attività Edilizia (L.R. 31/02);

- Parere di Conformità alle normative di prevenzione incendi;

- Nulla Osta Archeologico;

- Nulla Osta per la realizzazione dell'elettrodotto (DGR 1965/99);

3) di stabilire che ciascuna modifica di carattere sostanziale che il proponente intende effettuare durante la realizzazione o l'esercizio dell'impianto autorizzato, secondo quanto definito dall'art.5 del DLgs 28/11, dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione provinciale a seguito dello svolgimento di un nuovo procedimento unico ex art. 12 del DLgs 387/03. Le modifiche di carattere non sostanziali devono inoltre essere comunicate alla Provincia che, se necessario, provvede ad aggiornare gli atti di propria competenza e a darne comunicazione agli Enti e alle Amministrazioni interessati.

4) ai sensi dell'art. 12, comma 4 del DLgs 387/03, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali.

5) di dare atto che, come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt 99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione, individuato dal tratto parallelo a Via Ceresa che collega la nuova cabina elettrica, da localizzare all'interno del perimetro di competenza dell'impianto, con l'esistente cabina facente parte del sistema di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, prima della messa in servizio, deve essere ceduto al gestore della rete, ENEL Distribuzione SpA, e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete viene automaticamente volturata ad ENEL con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- il gestore della rete deve mantenere informati la Provincia ed il Comune in merito alle attività di cui sopra; a tal fine, entro 15 giorni dall'effettuazione del collaudo, trasmette al Servizio Valutazioni Autorizzazioni Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena e all'Ufficio Tecnico del Comune di Finale Emilia la comunicazione dell'avvenuto collaudo, completa di copia degli atti di servitù e/o dei titoli con cui è stata acquisita la disponibilità delle aree interessate;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03, non riguarda l'impianto di rete (dalla cabina ENEL esistente alla nuova cabina), che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

6) di confermare che, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del DLgs 387/03, restano ferme le procedure di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al termine dei lavori, pertanto, il

proponente dovrà svolgere gli adempimenti necessari al fine di acquisire il certificato di prevenzione degli incendi.

7) di subordinare la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica.

8) di dare atto che alla scadenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici, qualora non siano realizzate varianti al progetto, il rinnovo può essere richiesto direttamente all'Ente/Servizio competente, senza la necessità di avviare il procedimento unico.

9) di invitare la società Sorgenia Bioenergy SpA a ritirare il presente atto e copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati.

10) di rendere noto il presente atto ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad ENEL Distribuzione SpA, a Telecom Italia SpA ed alla Regione Emilia-Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettive competenza;

11) di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul sito Web della Provincia di Modena e, in estratto, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

A norma dell'art. 3, quarto comma della Legge 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena: www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione UNICA impianti per la produzione di energia elettrica - Procedimenti conclusi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Alberto Pedrazzi

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Esito della procedura di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di 15 impianti fotovoltaici a terra adiacenti denominati "Partecipanza Fotovoltaica" di potenza complessiva 2.8 mw, da realizzare in Via Morano, nel Comune di Castelfranco Emilia (MO). - D.Lgs. 387/2003, L.R. 26/2004 Proponente: Sorgea Srl.

La Provincia di Modena, autorità competente per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di 15 impianti fotovoltaici a terra adiacenti denominati "Partecipanza fotovoltaica" di potenza complessiva 2.8 MW, da realizzare in Via Morano, nel Comune di Castelfranco Emilia (MO), comunica quanto segue. Con la determinazione n. 531 del 29/12/2011, il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, Ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto, determina:

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03, la Società Sorgea Srl, con sede legale in Piazza Verdi n. 6, Comune di Finale Emilia, alla realizzazione ed all'esercizio di 15 impianti fotovoltaici a terra adiacenti (di potenza inferiore a 200 kW) denominati "Partecipanza fotovoltaica" della potenza complessiva

di 2.8 MW, da realizzare in Via Morano, Comune di Castelfranco Emilia, in conformità agli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo "4. Prescrizioni" del documento "Esito dei lavori della Conferenza di Servizi" (Allegato A).

2) di stabilire che la presente autorizzazione comprende:

- Permesso di Costruire (L.R. 31/02);
- Autorizzazione ad eseguire lavori su strada pubblica ed all'apertura di passi carrai;
- Nulla Osta Archeologico;
- Nulla Osta per la realizzazione dell'elettrodotto;
- Nulla Osta alla connessione elettrica da parte del gestore della rete.

3) di stabilire che il documento "Esito dei lavori della Conferenza di Servizi" (Allegato A) è allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che ai sensi dell'art. 12, comma 4 del DLgs 387/03, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;

5) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive - TICA), gli impianti di rete per la connessione, ossia i tratti di elettrodotto dalle cabine di consegna ai punti di allacciamento alla rete elettrica esistente, saranno realizzati e collaudati da ENEL Distribuzione S.p.A. e pertanto:

a. rientreranno nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

b. l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di rete è automaticamente volturata ad ENEL, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

c. l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03, non riguarda gli impianti di rete per la connessione, che potranno rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.

6) di subordinare la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

7) di trasmettere copia del presente atto alla società proponente, Sorgea Srl, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad ENEL Distribuzione S.p.A. ed alla Regione Emilia-Romagna.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi.

A norma dell'art. 3, quarto comma, della Legge 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione Unica impianti per la produzione di energia elettrica (<50MW) - Procedimenti conclusi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Alberto Pedrazzi

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Avviso di deposito, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 20/2000, della variante al PTCP di adeguamento alla normativa sismica regionale e della variante generale al PSC del Comune di Berceto adottate con delibera di Consiglio provinciale n. 106 del 21/12/2011

Si rende noto che, con deliberazione di Consiglio provinciale n. 106 del 21/12/2011, è stata adottata la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Parma di adeguamento alla normativa sismica regionale (L.R. 19/2008) e la variante generale al PSC di Berceto ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, V comma, della L.R. n. 20/2000 copia dell'atto deliberativo e della relativa documentazione sono depositati, per 60 giorni consecutivi a partire dal 18 gennaio 2012, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Parma nonché presso la Regione Emilia-Romagna, le Province di Reggio Emilia e Piacenza, i Comuni e le Comunità Montane della provincia, gli Enti gestori delle aree naturali protette.

Entro la scadenza dello stesso termine potranno fare osservazione i seguenti organismi: enti e organismi pubblici, associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi, i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Sergio Peri

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Avviso della conclusione della procedura di rinnovo della concessione di acque minerali alla Società Terme di Punta Marina S.r.l., con sede legale in comune di Ravenna, località Punta Marina, Via Cristoforo Colombo n. 161

Con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4393 del 21/12/2011, esecutivo ai sensi di legge, alla Società Terme di Punta Marina S.r.l., con sede legale in comune di Ravenna, località Punta Marina, Via Cristoforo Colombo n. 161, è stata rinnovata la concessione di acque minerali denominata "Punta Marina", sita nel territorio del comune di Ravenna, in provincia di Ravenna, per la durata di trenta anni a decorrere dal 21/12/2011.

La concessione ha l'estensione di ettari 68.

La società dovrà rigorosamente rispettare le prescrizioni impartite con il provvedimento di rinnovo, in particolare dovrà attenersi al programma di lavori presentato ed inviare entro il 31 dicembre di ogni anno un rapporto sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti.

Il documento integrale del rinnovo della concessione alla società Terme di Punta Marina S.r.l. è agli atti del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, Piazza Caduti n. 2 - Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Elettra Malossi

COMUNE DI BORGIO VAL DI TARO (PARMA)

COMUNICATO

Declassificazione relitto stradale comunale in loc. Arnello - Chiesa - Costerbosa di Baselica

Con atto di G.C. n. 111 del 7/11/2011 questo Ente ha dichiarato la cessazione al transito pubblico sul tronco di strada in oggetto distinto al Foglio 63 mappale 375 di mq. 511, che pertanto perde la classificazione come strada comunale a decorrere dal termine di efficacia della presente cioè il 26/12/2011.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Ernesto Dellapina

COMUNE DI BORGIO VAL DI TARO (PARMA)

COMUNICATO

Declassificazione di piccola striscia di terreno al piede della scarpata stradale in loc. Boceto

Con atto di G.C. n. 112 del 7/11/2011 questo Ente ha dichiarato la cessazione al transito pubblico sul tronco di strada in oggetto distinto al foglio 78 mappale 447 di mq. 139, che pertanto perde la classificazione come strada comunale a decorrere dal termine di efficacia della presente e cioè il 26/12/2011.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Ernesto Dellapina

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PIACENZA)

COMUNICATO

Adozione di PUA residenziale denominato "Campo Ranza" in variante n. 2 al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) - Artt. 33 e 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 7/1/2012 è stato adottato il Piano urbanistico attuativo (PUA) residenziale denominato "Campo Ranza", che costituisce variante n. 2 al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) vigente.

Il PUA adottato è depositato, dalla data odierna per 60 giorni, per la libera consultazione presso la Segreteria comunale nella Sede municipale, in Piazza XX Settembre n. 1 e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il 17/3/2012, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del PUA stesso, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva del progetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberta Minardi

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PIACENZA)

COMUNICATO

Adozione della variante n. 3 al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) vigente - Area ex scuola materna di Ciriano - Artt. 33 e 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 7/1/2012 è stata adottata la variante n. 3 al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) vigente - Area ex scuola materna di Ciriano.

La variante adottata è depositata dalla data odierna per 60 giorni, per la libera consultazione presso la Segreteria comunale nella Sede municipale, in Piazza XX Settembre n. 1 e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il 17/3/2012, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della proposta di variante stessa, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Roberta Minardi

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MODENA)

COMUNICATO

Terza variante al Piano operativo comunale (POC) - Adozione (articolo 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20)

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 225 del 21/12/2011 è stata adottata la terza variante al Piano operativo comunale (POC) del Comune di Castelfranco Emilia.

L'entrata in vigore della Variante al POC comporterà l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità ivi previste (e la dichiarazione di pubblica utilità delle medesime opere).

La Variante al POC adottata contiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli preordinati all'esproprio ed i nominativi dei proprietari secondo i registri catastali.

La Variante al POC adottata è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso la Segreteria comunale - Piazza della Vittoria n. 8 - e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12 e presso il Settore Pianificazione Economico Territoriale - Piazza Aldo Moro n. 1 - nei seguenti orari: martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può presentare osservazioni sui contenuti della Variante al POC, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gianluigi Masetti

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Variante al PRG vigente

Il Responsabile del 3° Servizio Ambiente e Territorio, viste le LL. RR. 47/78, 20/00 e s.m.e.i., rende noto che con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 28/11/2011 è stata adottata una variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. 47/78 e dell'art. 41 della L.R. 20/00, per l'ampliamento dell'area del depuratore di Meletole. Adozione.

Entro il termine di 30 giorni dal compiuto deposito e cioè dal 30/1/2012 al 29/2/2012 sarà possibile formulare osservazioni

da parte di chiunque sia interessato, titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

IL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO

Luciano Mattioli

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MODENA)

COMUNICATO

Sde-manializzazione aree relitto stradale e cessione gratuita delle stesse ai signori Caiumi Fausto e Borsari Carla

Il Responsabile del Settore "Pianificazione Territoriale" rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/9/2011, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla sde-manializzazione, con il conseguente passaggio al patrimonio disponibile del Comune di Castelnuovo Rangone, di due piccoli corpi di area di relitto stradale (piazza), posti nella frazione di Montale, in piazza A. Braglia, da cedere gratuitamente ai signori Caiumi Fausto e Borsari Carla, per rettifica dei confini, necessaria per il completamento della piazza stessa.

Tale atto è stato depositato per 15 giorni consecutivi a partire dal 2/11/2011 a tutto il 17/11/2011, presso la Segreteria dell'Ufficio "Pianificazione Territoriale" del Comune, e al riguardo non sono state presentate osservazioni entro il termine delle ore 12 del giorno 2/12/2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Umberto Visone

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA)

COMUNICATO

Avviso deposito adozione variante specifica al PRG/VG/99 n. 25

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 164 del 15/12/2011 si avvisa che per 30 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 3/1/2012 resteranno depositati presso lo Sportello Cittadino del Comune di Castel San Pietro Terme gli atti relativi alla Variante stessa. Chiunque potrà prendere visione della Variante e presentare eventuali osservazioni entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito e cioè entro il 2/3/2012.

IL RESPONSABILE DI AREA

Ivano Serrantoni

COMUNE DI CESENA (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Variante cartografica e normativa al PRG 2000 - 1/2010 - Ripubblicazione - Adozione di alcune modifiche apportate a seguito dell'accoglimento di osservazioni, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47/78 e s.m.i.

Il Dirigente, vista la deliberazione consiliare n. 133 del 21/12/2011 esecutiva dal 09/01/2012, con la quale è stata contraddotta ed approvata la variante specifica al PRG denominata

1/2010 inerente modifiche cartografiche e normative, ai sensi dell'art. 15 con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. 47/78 e s.m.i., e con la quale è stata decisa la ripubblicazione - adozione inerente modifiche cartografiche di alcune aree avvenute a seguito dell'accoglimento di osservazioni per le quali si è reso necessario la relativa ripubblicazioni al fine di dare corso alla fase partecipativa e/o adempiere incombenze relative all'apposizione del vincolo espropriativo ai sensi della L.R. 37/02 e s.m.i. per inserimenti di nuove opere pubbliche o modifiche delle stesse;

- vista la sopraindicata deliberazione consiliare con cui si adotta la variante urbanistica con conseguente applicazione del principio di salvaguardia ai sensi dell'art.12 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell'art. 55 della L.R. 47/87 e s.m.i.;

- visti gli elaborati tecnici relativi all'adozione della variante specifica al PRG - 1/2010 - Ripubblicazione - sopraccitata; - visto l'art. 21 della L.R. n. 47 del 1978, modificata ed integrata dalla L.R. n. 23 del 1980 e s.m.i.;

- visto l'art. 10 della L.R. n. 37 del 19/12/2002 e s.m.i.;

avvisa che gli elaborati riguardanti l'adozione della variante specifica al PRG - 1/2010 - Ripubblicazione - inerente modifiche cartografiche di alcune aree, sono depositati a libera visione del pubblico presso il Settore Programmazione Urbanistica per trenta giorni interi e consecutivi a far data dal 18/1/2012 al 16/2/2012.

La presente variante al PRG è interessata, per alcune parti, all'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione. Gli atti depositati contengono l'elenco delle aree interessate dal vincolo espropriativo e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze degli atti catastali.

Chiunque sia interessato può prenderne visione e presentare osservazioni scritte entro il termine di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito (19/3/2012).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Anna Maria Biscaglia

COMUNE DI CESENA (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Avviso di approvazione di variante cartografica e normativa al PRG 2000 - 1/2010

Con delibera di Consiglio comunale n. 133 del 21/12/2011 il Comune di Cesena ha controdedotto e approvato, ai sensi dell'art. 15 e con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. 47/78 e s.m.i, la variante specifica al PRG 2000 - 1/2010 inerente modifiche cartografiche e normative.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Anna Maria Biscaglia

COMUNE DI FINALE EMILIA (MODENA)

COMUNICATO

Approvazione Piano Particolareggiato di iniziativa privata "P.P.2" di Via di Sotto, in Variante al PRG

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 9/11/2011 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata di Via di Sotto denominato "P.P. 2" in Variante specifica al PRG, adottato, ai sensi dell'art.

15 comma 4 lettera c) della L.R. 47/78 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 della L.R. 46/88 e ss.mm.ii., con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 dell' 8/6/2010.

Il Piano è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Urbanistica e Edilizia Privata nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mila Neri

COMUNE DI FINALE EMILIA (MODENA)

COMUNICATO

Approvazione Piano di recupero di iniziativa privata "P.R.2" in Variante al PRG

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 95 del 12/10/2011 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano di recupero di iniziativa privata di Via Rotta/Via Battaglia, denominato "P.R. 2", in Variante specifica al PRG, adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 4 lettera c) della L.R. 47/78 e ss.mm. ii. e dell'art. 3 della L.R. 46/88 e ss.mm.ii., con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 30/3/2011.

Il Piano è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Urbanistica e Edilizia Privata nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mila Neri

COMUNE DI FONTANELLATO (PARMA)

COMUNICATO

Approvazione del Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata denominato "Ambito produttivo di riordino D2.2C in località Parola Rio Gambino" con effetto di variante al Piano operativo comunale (POC). Articolo 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 22/12/2011, è stato approvato il Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata denominato "Ambito produttivo di riordino D2.2C in località Parola Rio Gambino", con effetto di variante al Piano operativo comunale (POC).

Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso il III Settore Area Tecnica del Comune di Fontanellato.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE AREA TECNICA
Alessandra Storchi

COMUNE DI FONTEVIVO (PARMA)

COMUNICATO

Adozione del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 42

del 23/12/2011 è stato adottato il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Fontevivo.

Il RUE adottato è depositato per 60 giorni, a decorrere dal 18/1/2012 presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Fontevivo in Piazza Repubblica n. 1 – 43010 Fontevivo (PR) e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Entro il 19/3/2012, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del regolamento adottato, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio Mori

COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Approvazione Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata, denominato "A12-11" Comparto Sant'Andrea - Scheda POC per la costruzione di un nucleo di centralità nell'aggregato insediativo di Sant'Andrea, disciplinato dal POC (atto C.C. 41/09) e accordo ex art. 18, L.R. 20/00 smi

Si avvisa che con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 30/12/2011 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) denominato "A12-11" - Scheda POC per la costruzione di un nucleo di centralità nell'aggregato insediativo di Sant'Andrea a Forlimpopoli".

Il PUA è in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR del 18/1/2012 ed è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Forlimpopoli in Piazza Fratti n. 2.

IL CAPOSETTORE
Raffaele Montalti

COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Procedimento di approvazione Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata Ambito 4.1 Capoluogo in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) - Pubblicazione avviso di approvazione ai sensi dell'art. 35 L.R. 20/2000 s.m.i.

Si avvisa che con delibera di Giunta comunale n. 98 del 29/12/2011, ai sensi dell'art. 5 della Legge 106/2011, è stato approvato il Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata Ambito 4.1 Capoluogo.

Gli elaborati del PUA in oggetto sono depositati presso il Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) Via S. Donato n. 199 - Segreteria Area Pianificazione e Gestione del Territorio (orario apertura al pubblico: martedì e venerdì 8.30 - 13, giovedì 15.30 - 18, sabato 8.30 - 12) per la libera consultazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Aldo Ansaloni

COMUNE DI MIRANDOLA (MODENA)

COMUNICATO

Approvazione di variante al PRG vigente ai sensi del 4° comma, dell'art. 15, L.R. 47/78 e s.m

Il Dirigente del III Settore, visti gli artt. 15 e 21 della L.R. 47/78 e s.m., avvisa che con atto di Consiglio comunale n. 197 del 19/12/2011, immediatamente esecutivo, è stata approvata la variante al PRG vigente adottata, ai sensi del 4° comma dell'art. 15 L.R. 47/78, con atto di Consiglio comunale n. 132 del 22/7/2011. E' possibile prendere visione dell'atto suddetto, presso la Segreteria Generale, Piazza Costituente n. 1, Mirandola.

IL DIRIGENTE SETTORE III
Adele Rampolla

COMUNE DI MIRANDOLA (MODENA)

COMUNICATO

Approvazione di variante al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica " P.P. D1 Via Mattei" ai sensi dell'art. 21, L.R. 47/78 e s.m.

Il Dirigente del 3° Settore, visto l'art. 21 della L.R. 47/78 e s.m., avvisa che con atto di Consiglio comunale n. 167 del 7/11/2011, immediatamente esecutivo, è stata approvata la variante al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica " P.P. D1 Via Mattei", adottata, ai sensi dell'art. 21, L.R. 47/78, con atto di Consiglio comunale n. 131 del 22/7/2011. E' possibile prendere visione dell'atto suddetto, presso la Segreteria Generale, Piazza Costituente n. 1, Mirandola.

IL DIRIGENTE
Adele Rampolla

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MODENA)

COMUNICATO

Declassificazione di un tratto di strada vicinale di uso pubblico in località Casa Belvedere - Frazione Camatta

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 19/8/1994, n. 35, si informa:

- che con deliberazione n. 112 dell' 8/11/2011, la Giunta comunale ha disposto la declassificazione di un tratto di strada vicinale di uso pubblico in località Casa Belvedere - frazione di Camatta;
- che la suddetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 9/11/2011 al 24/11/2011;
- che nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, non sono state prodotte opposizioni.

IL SINDACO
Romano Canovi

COMUNE DI PIACENZA

COMUNICATO

Realizzazione in località Mortizza di un campo pozzi e connesse opere di adduzione - progetto tecnico definitivo esecutivo in variante al PRG vigente approvazione ex art. 41, L.R. E.R. 20/2000 e s.m.i. e art. 15 L.R. E.R. 47/1978 - Apposizione di vincoli espropriativi e dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 12, L.R. E.R. 37/2002

Con atto 20 dicembre 2011 n. 191 il Consiglio comunale di Piacenza ha approvato il progetto tecnico esecutivo in variante al PRG vigente relativo alla realizzazione in località Mortizza di un Campo pozzi e connesse opere di adduzione, ex art. 41 della L.R. E.R. 20/2000 e s.m.i. e art. 15 della L.R. E.R. 47/1978, con apposizione di vincoli espropriativi e dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 12 della L.R. E.R. 37/2002.

IL DIRIGENTE
Daniela Crippa

COMUNE DI PIEVE DI CENTO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Adozione Variante al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 29/12/2011 è stata adottata la Variante 1/2011 al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Pieve di Cento.

La variante al RUE è depositata per 60 giorni, a decorrere dal 18/1/2012 presso l'ufficio Tecnico comunale in libera visione.

Entro il 17/3/2012 chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonella Mantarro

COMUNE DI REGGIOLO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

**Avviso di deposito presso la Segreteria del Comune di Reggio-
lo dell'adozione di "Variante Speciale al vigente PRG ai sensi
dell'art. 15, comma 4°, lettera c) della L.R. n. 47 del 7/12/1978
così come modificata ed integrata"**

Con deliberazione consiliare n. 45 del 25/10/2011 è stata adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera c), della L.R. n. 47 del 7/12/1978 così come modificata ed integrata, la Variante Speciale al vigente Piano Regolatore n. 1 - 2011.

La predetta deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici, sarà depositata, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale n. 47 del 7/12/1978 testo vigente, presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi dal giorno 5 gennaio 2012 al giorno 3 febbraio 2012 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte su carta in bollo da Euro 14,62, indirizzate al Sindaco del Comune di Reggio-
lo e presentate all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) - Piazza Martiri n. 2, ovvero trasmesse tramite plico postale, con la precisa indicazione del seguente oggetto "Osservazioni alla Variante Speciale 1 - 2011 al vigente Piano Regolatore del Comune di Reggio", entro il 5 marzo 2012 compreso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristiano Bernardelli

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)

COMUNICATO

Avviso di deposito di variante al PSC e RUE vigente (ai sensi dell'art. A-14-bis della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.)

Il Responsabile del Servizio, premesso che la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13/12/2011 si è espressa positivamente in merito all'istanza presentata dalla Soc. Granelli Costruzioni Srl la quale proponeva una variante specifica al PSC e RUE finalizzata all'ampliamento e ristrutturazione dell'insediamento produttivo ubicato in questo comune loc. Scipione Boffalora n. 82/a, ai sensi dell'art. A-14-bis della L.R. 20/00 e s.m.i.; rende noto che tutti gli elaborati relativi alla summenzionata variante sono depositati presso il Settore 3 - Territorio ed Infrastrutture, Viale Romagnosi n. 7 e potranno essere consultati liberamente nei giorni di martedì (9 - 13 e 15 - 17) e venerdì (9 - 13.30) per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso e chiunque potrà formulare osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Grazia Chiusa

COMUNE DI SASSUOLO (MODENA)

COMUNICATO

Adozione variante al RUE ai sensi art. 32 L.R. 24/3/2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 20/12/2011 è stata adottata una variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) del Comune di Sassuolo.

La variante adottata è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso la Segreteria Generale del Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30, il giovedì dalle ore 9 alle ore 16.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno presentare osservazioni ai sensi di legge, che saranno valutate prima della approvazione definitiva.

Qualora i 60 gg. scadessero in un giorno festivo o prefestivo, sarà ritenuto utile il primo giorno feriale successivo.

Dette osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia al Protocollo Generale del Comune in Via Fenuzzi n. 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13.30.

IL DIRETTORE
Giuseppina Mazzarella

COMUNE DI VILLA MINOZZO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Avviso per la pubblicazione del Piano di recupero di iniziativa privata denominato P.R.1 in località Capoluogo di Villa Minozzo

Il Responsabile del Servizio, visti gli artt. 22 e 25 della L.R. 7/12/1978 n. 47 "Tutela e uso del territorio", vista la L.R. 29/3/1980 n. 23, vista la L.R. 24/3/2000, n. 20 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 42, vista la L.R. 6/7/2009, n. 6; rende noto

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 26/11/2011, sono stati autorizzati i tecnici professionisti Arch. Giuliano Cervi con studio in Reggio Emilia (RE) e Ing. Ermes Montermini con studio in Castelnovo ne' Monti (RE), a presentare il Piano di Recupero di iniziativa privata, denominato P.R.1, in località Capoluogo di Villa Minozzo;

- che in data 2/1/2012 i tecnici professionisti arch. Giuliano Cervi e ing. Ermes Montermini hanno presentato il Piano di Recupero di iniziativa privata in oggetto;
- che gli atti costituenti di detto Piano, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi;
- che chiunque può prendere visione del Piano di Recupero e presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito;
- che il termine di decorrenza del deposito e quindi dell'intero periodo utile per la presentazione di osservazioni ha inizio dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune;
- che le eventuali osservazioni dovranno essere dirette al Sindaco di questo Comune e prodotte in duplice copia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Andrea Guiducci

COMUNE DI NOVELLARA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Statuto del Comune di Novellara - Modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione consiliare n. 77 del 30/11/2011

Modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 77 del 30/11/2011 dichiarata immediatamente eseguibile, ripubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 27/12/2011 al 26/1/2012

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Novellara ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Il Comune ispira la propria azione, ai seguenti criteri e principi:

a) favorire la diffusione dei servizi sociali infrastrutturali sul territorio, in collaborazione con i privati e le associazioni di volontariato;

b) concorrere a determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione con particolare riferimento alla tutela della vita umana, della persona e della famiglia, alla valorizzazione sociale e della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, alla garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

c) favorire la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, attraverso il concorso dell'iniziativa pubblica e privata, assicurando la tutela psicofisica, le opportunità di arricchimento culturale, l'integrazione sociale ad ogni cittadino in ogni fase della propria esistenza, indipendentemente dalla razza, dalla etnia, dalle idee politiche e religiose di ognuno;

d) valorizzare e tutelare le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali presenti nel territorio, ridurre l'inquinamento,

assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future, consegnando loro il patrimonio naturale in condizioni non peggiori rispetto a quanto ereditato. Tutelare la salute dei cittadini e salvaguardare altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità. La difesa della salute dei cittadini implica la tutela delle risorse idriche, della qualità dell'acqua, la salvaguardia del suolo, la mobilità sostenibile, la promozione del risparmio energetico attraverso la sostituzione, ove possibile, delle fonti di energia non rinnovabili con quelle rinnovabili. In particolare, in riferimento alle risorse idriche:

1) Il Comune di Novellara riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

2) Il Comune di Novellara conferma il principio della proprietà e della gestione pubblica del servizio idrico integrato, si impegna ad evitare politiche che portino alla privatizzazione dello stesso e a garantire elevati standard qualitativi. Il Comune riconosce inoltre che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

3) Il Comune di Novellara riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini quindi la sua gestione deve essere attuata con forme di gestione rispettose del Diritto Pubblico.

d-bis) fronteggiare con ogni mezzo possibile le minacce dei cambiamenti climatici così come prescritto dal Protocollo di Kyoto in relazione alle emissioni di gas serra.

e) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, in particolare della piccola impresa e dell'artigianato così largamente diffusi sul territorio comunale, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, incentivandole tramite la consultazione delle associazioni sindacali e di categoria, da attivare sulle grandi questioni programmatiche del Comune;

f) promuovere l'unione politica ed economica europea aderendo ai principi della carta europea delle autonomie locali al fine di cooperare alla unione europea ed al superamento delle

barriere tra popoli e culture;

g) perseguire, nell'esercizio delle proprie funzioni, gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica, coordinando la propria attività con la Regione Emilia-Romagna, con la Provincia ed i Comuni, al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie. A tal fine opera per:

1) salvaguardare e consolidare i valori di libertà, democrazia e solidarietà, patrimonio della Comunità di Novellara;

2) promuovere la cultura della pace, mediante opportune iniziative di educazione, cooperazione e informazione;

h) assicurare, nell'ambito e con i mezzi previsti dalla legge, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

i) consolidare il principio della collaborazione, partecipando, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni, nonché analoghe istituzioni di altri Stati;

l) garantire la più ampia informazione nella propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione con particolare attenzione alle frazioni, in quanto più decentrate dalla sede del Comune.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale comprende, oltre Novellara Capoluogo, le frazioni di S. Maria, S. Giovanni, S. Bernardino, storicamente riconosciute dal Comune.

2. La sede principale del Comune è rappresentata dalla Rocca dei Gonzaga ove sono collocati gli uffici comunali, ove siede il Sindaco ed ove si riuniscono la Giunta ed il Consiglio Comunale.

3. La Giunta ed il Consiglio, in casi del tutto eccezionali, potranno riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La circoscrizione territoriale del Comune, può essere modificata con legge della Regione a condizione che la popolazione sia sentita ed esprima al riguardo la propria volontà mediante referendum o altre forme di consultazione.

5. All'interno del Comune di Novellara non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'inseadimento di centrali nucleari, né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive, né qualunque tipo di attività (produzione di elettricità, stoccaggio, trasporto, trasformazione) legata all'energia nucleare.

IL SINDACO

Raul Daoli

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNICATO

Interventi sulla viabilità ordinaria principale di adduzione alla A21 in Piacenza: adeguamenti di tratte funzionali della tangenziale urbana e della S.P. n. 6 di Carpaneto” - Pubblicazione estratto ordine di pagamento a saldo dell'indennità d'esproprio ai sensi dell'art. 26 comma 7 del DPR 8/6/2001 n. 327

Con determinazione n. 2772 del 23/12/2011 il Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia e Infrastrutture ha disposto il pagamento a saldo della indennità di espropriazione relativa a beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori relativi al progetto: “Interventi sulla viabilità ordinaria principale di adduzione

alla a21 in Piacenza: adeguamenti di tratte funzionali della tangenziale urbana e della S.P. n. 6 di Carpaneto” ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 8, 22-bis ed art. 26 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 8/6/2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni) a favore delle Ditte sottoindicate.

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del DPR 327/01 il provvedimento suindicato concernente l'ordine di pagamento della indennità di espropriazione diverrà esecutivo con il decorso di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. se non è proposta opposizione da parte dei terzi per l'ammontare della indennità.

IL DIRIGENTE

Stefano Pozzoli

Foglio1

| n. ditta | quota proprietà | INTESTATARI DITTA | comune NCT/NCEU | Foglio | mappale | sub. | Superficie da espropriare(mq) | SALDO | AFFITTUARI | IMPORTO |
|----------|-----------------|--------------------------|------------------|--------|---------|------|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 03 | 2/4 | Bocciarelli Giuseppe | Podenzano | 12 | 382 | 0 | 1550 | € 61.527,47 | LOSI ROBERTO | € 95.914,00 |
| | 1/4 | Bocciarelli Roberto | Podenzano | 12 | 384 | 0 | 8540 | € 30.763,74 | | |
| | 1/4 | Bocciarelli Rodolfo | Podenzano | 12 | 387 | 0 | 8355 | € 30.763,74 | | |
| 04 | 2/4 | Castagnetti Gaspare | Podenzano | 28 | 58 | 0 | 6670 | € 113.989,52 | | |
| | 1/4 | Castagnetti Luigi | Podenzano | 28 | 61 | 0 | 2440 | € 31.098,39 | | |
| | 1/4 | Castagnetti Maria Teresa | Podenzano | 28 | 64 | 0 | 3800 | € 31.098,39 | | |
| | | | Podenzano | 28 | 67 | 0 | 3350 | | | |
| | | | Podenzano | 28 | 70 | 0 | 305 | | | |
| | | | Podenzano | 28 | 72 | 0 | 330 | | | |
| | | | Podenzano | 28 | 75 | 0 | 375 | | | |
| 08 | 1/2 | Focacci Luigi | Podenzano | 19 | 105 | 0 | 3810 | € 11.550,21 | FILIOS GIUSEPPE | € 19.812,00 |
| | 1/2 | Focacci Pietro | | | | | | € 11.550,21 | | |
| 09 | 1/1 | Gregori Romeo | Podenzano | 12 | 390 | 0 | 3785 | € 43.146,51 | BESAGNI IRMA | € 30.992,00 |
| | | | Podenzano | 12 | 393 | 0 | 2175 | | | |
| 12 | 1/3 | Negrotti Gabriella | Podenzano | 12 | 401 | 0 | 15050 | € 21.510,31 | ZILIANI IVO | € 79.260,00 |
| | 1/3 | Negrotti Maria Cristina | | | | | € 21.510,31 | | | |
| | 1/3 | Negrotti Maria Grazia | | | | | € 21.510,31 | | | |
| 13 | 1/1 | Oddi Agostina | Podenzano | 12 | 410 | 0 | 130 | € 20.072,98 | | |
| | | | Podenzano | 12 | 408 | 0 | 4325 | | | |
| 14 | 1/1 | Rossi Francesco | Podenzano | 28 | 56 | 0 | 9615 | € 122.970,53 | | |
| 15 | 10/50 | Rovelli Anna Maria | Podenzano | 22 | 1023 | 0 | 2335 | € 2.846,76 | FILIOS GIUSEPPE | € 12.142,00 |
| | 10/50 | Rovelli Bianca | | | | | € 2.846,76 | | | |
| | 15/50 | Rovelli Rita | | | | | € 4.270,14 | | | |
| | 3/50 | Tanzi Alberto | | | | | € 854,03 | | | |
| | 3/50 | Tanzi Francesca | | | | | € 854,03 | | | |
| | 3/50 | Tanzi Giovanna | | | | | € 854,03 | | | |
| | 3/50 | Tanzi Marco | | | | | € 854,03 | | | |
| | 3/50 | Tanzi MariaGrazia | | | | | € 854,03 | | | |
| 16 | 1/1 | Squeri Giovanni | Podenzano | 7 | 85 | 0 | 320 | € 2.301,87 | SALA GIANMARIO | € 1.664,00 |
| 17 | 1/1 | Valla Luigi | Podenzano | 12 | 415 | 0 | 720 | € 3.803,83 | FILIOS GIUSEPPE | € 3.744,00 |
| 18 | 1/6 | Affaticati Erminio | San Giorgio P.no | 12 | 460 | 0 | 2680 | € 6.319,88 | Affaticati Erminio | € 12.958,33 |
| | 1/6 | Affaticati Marco | San Giorgio P.no | 12 | 459 | 0 | 430 | € 2.432,38 | | |
| | 4/6 | Malchiodi Pia | | | | | | € 9.729,52 | | |

Fogliol

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|------------------|----|-----|---|-------|--------------|---|-------------|
| 20 | 1/2 | Albertelli Dorina | San Giorgio P.no | 12 | 471 | 0 | 440 | € 19.861,36 | MASSINI ALBERTO | € 39.800,00 |
| | 1/2 | Carini Lena | San Giorgio P.no | 12 | 472 | 0 | 520 | € 19.861,36 | | |
| | | | San Giorgio P.no | 12 | 477 | 0 | 7000 | | | |
| 22 | 1000/1000 | Barbieri Laura | San Giorgio P.no | 19 | 97 | 0 | 585 | € 2.934,06 | AZIENDA AGRICOLA BOSTI PIERLUIGI | € 2.925,00 |
| 24 | 1000/1000 | C.2000 srl | San Giorgio P.no | 12 | 466 | 0 | 10990 | € 74.751,48 | AZIENDA AGRICOLA "IL GIGLIO" DI BENZI S.S. | € 58.850,00 |
| | | | San Giorgio P.no | 12 | 469 | 0 | 780 | | | |
| 25 | 1/2 | Caminati Pinuccia | San Giorgio P.no | 18 | 95 | 0 | 1185 | € 7.621,01 | | |
| | 1/2 | Gobbi Daniele | San Giorgio P.no | 24 | 89 | 0 | 70 | € 7.621,01 | | |
| 26 | 1/1 | Cammi Bruno | San Giorgio P.no | 7 | 60 | 0 | 6550 | € 338.628,64 | | |
| | | | San Giorgio P.no | 7 | 61 | | 1280 | | | |
| | | | San Giorgio P.no | 7 | 64 | | 6155 | | | |
| 29 | 4/12 | Filippi Lina | San Giorgio P.no | 12 | 462 | 0 | 8350 | € 27.079,30 | | |
| | 4/12 | Zanrei Giancarlo | San Giorgio P.no | 12 | 463 | 0 | 4030 | € 58.029,29 | | |
| | 4/12 | Zanrei Luigi | | | | | | € 58.029,29 | | |
| 32 | 1000/1000 | Istituto delle Orsoline di Maria Immacolata di Piacenza | San Giorgio P.no | 12 | 451 | 0 | 3740 | € 115.709,02 | SOCIETA' AGRICOLA GRIGONA S.S. SOCI: TESTA FILIPPO TST1FPF75E21G535H BONGIORNI SARA BNGSRA76E42G535A | € 80.200,00 |
| | | | San Giorgio P.no | 12 | 453 | | 7260 | | | |
| | | | San Giorgio P.no | 12 | 456 | | 3610 | | | |
| | | | San Giorgio P.no | 12 | 457 | | 1430 | | | |
| 34 | 1/1 | Lady Immobiliare srl | San Giorgio P.no | 12 | 474 | 0 | 5610 | € 42.972,05 | AZIENDA AGRICOLA TORTELLOTTI GIORGIO E DARIO S.S. | € 30.350,00 |
| | | | San Giorgio P.no | 12 | 475 | 0 | 460 | | | |
| 35 | 1/1 | A.S.P. Città di Piacenza | San Giorgio P.no | 19 | 95 | 0 | 990 | € 18.266,46 | AZIENDA AGRICOLA BOSTI PIERLUIGI | € 4.950,00 |
| | | | San Giorgio P.no | 11 | 871 | 0 | 2180 | | Scotti Luigie Scotti Opilio | € 10.900,00 |
| 36 | 1/2 | Ronda Davide | San Giorgio P.no | 7 | 55 | 0 | 1210 | € 80.083,97 | | |
| | 1/2 | Ronda Filippo | San Giorgio P.no | 7 | 57 | 0 | 6400 | € 80.083,97 | | |
| | | | San Giorgio | 7 | 58 | 0 | 2000 | | | |
| | | | San Giorgio P.no | 7 | 67 | 0 | 530 | | | |
| | | | San Giorgio P.no | 7 | 69 | 0 | 1080 | | | |
| 37 | 4/6 | Rossi Iole | San Giorgio P.no | 14 | 192 | 0 | 35 | € 19.136,32 | TORTELLOTTI GIORGIOe Tortellotti Dario | € 32.825,00 |
| | 1/6 | Sfulcini Filippo | San Giorgio P.no | 14 | 190 | 0 | 6530 | € 4.784,08 | | |
| | 1/6 | Sfulcini Roberta | | | | | | € 4.784,08 | | |

TOTALE

€ 1.592.120,62

€ 517.286,33

COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del PRU Garibaldi 2 - Pronuncia di esproprio (decreti di esproprio nn. 2 e 3 del 23/12/2011 approvati con determinazione n. 484 del 10/11/2011)

Con determinazione n. 484 in data 10/11/2011 è stata disposta l'espropriazione delle aree di proprietà privata occorrenti per la realizzazione del PRU Garibaldi 2.

Ente espropriante: Comune di Calderara di Reno.

Beneficiario dell'esproprio: Società Sviluppo Calderara S.r.l. – Socio Unico Comune di Calderara di Reno.

Proprietà:

Intestatario - Jaballah Anis Ben Mustapha - foglio 46, mappale 66, sub 262, natura: alloggio int. n. 219, indennità Euro 42.476,80

Intestatario - Muhammad Kashif Asharaf - foglio 46, mappale 66, sub 187, natura: alloggio int. n. 619, indennità Euro 56.185,47

Intestatario - Muhammad Kashif Asharaf - foglio 46, mappale 66, sub 224, natura: posto auto interrato, indennità Euro 6.197,48.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Angelo Premi

COMUNE DI CARPI (MODENA)

COMUNICATO

Liquidazione dell'indennità d'esproprio delle aree necessarie per il prolungamento di un tratto di Via Zanoni a Cortile - Tratto Comparto B32. Proprietà F.lli Zanasi snc di Basaglia Claudio e C.

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Comune di Carpi con atto del dirigente Responsabile dell'Ufficio Espropri n. 51 del 5/11/2011 ha disposto la liquidazione relativa all'esproprio necessario per il prolungamento di un tratto di via Zanoni a Cortile di Carpi NCEU FG 104 Mapp. 314 (ex 68/b) di mq 471 di proprietà della Ditta F.lli Zanasi snc di Basaglia Claudio e C. per un importo di Euro 12.852,61.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione avanti la Corte d'Appello entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL DIRIGENTE

Norberto Carboni

COMUNE DI CARPI (MODENA)

COMUNICATO

Liquidazione dell'indennità relativa al danno indotto nell'ambito dell'esproprio delle aree necessarie per il prolungamento di un tratto di Via Zanoni a Cortile - Tratto Comparto B32. Proprietà F.lli Zanasi snc di Basaglia Claudio e C.

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Comune di Carpi con atto del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Espropri n. 52 del 5/11/2011 ha disposto la liquidazione relativa all'indennità per risarcimento del danno indotto nell'ambito dell'esproprio

necessario per il prolungamento di un tratto di Via Zanoni a Cortile di Carpi NCEU FG 104 Mapp. 314 (ex 68/b) di mq 471 di proprietà della Ditta F.lli Zanasi snc di Basaglia Claudio e C. per un importo di Euro 17.367,79.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione avanti la Corte d'Appello entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL DIRIGENTE

Norberto Carboni

COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio di aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Viale dell'Appennino - 2° lotto - completamento - tratto da Viale Risorgimento a Via Monda

Con determinazione della dirigente del Servizio Amministrativo n. 2973 del 29 novembre 2011, esecutiva, è stato disposto il decreto di esproprio delle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto, come segue: Comune censuario: Forlì.

1) Area distinta nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 219, particella 2258, sub 38, (parte), superficie da acquisire mq. 14 circa, (porzione di area cortilizia di fabbricato urbano), confinante con viale dell'Appennino, restante proprietà della ditta espropriata, salvo altri, di proprietà della ditta: Nervegna Mario Gabriele, Spalazzi Monica, Tedaldi Alessandra, Caselli Michele, Lelli Silvia, Piraccini Monia, Renda Giuseppe, Cavallaro Patrizia, Palombi Alberto, Palombi Lorenzo, Palombi Luigi, Falanga Licia, Alberti Rosanna, Fabbri Adriano, Guiduzzi Giorgio, Suzzi Vilma, Iacovelli Vittoria, Strocchi Alessandro, Fosso Fabio, Cervi Egle, Altavilla Alberto, Baldi Pardi Filippo, Baldi Pardi Matteo, Vestrucci Antonio, Braschi Alba Rosa, Vestrucci Giuseppe, Vestrucci Maria Lucia, Manetti Mirko, Poggi Federica, Benagli Cristina, Masci Enzo, Impresa Edile Olivucci Enea & C.

Indennità pagata a seguito di accettazione Euro 950,95.

2) Area distinta nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 219, particella 2258, sub 39, (parte), superficie da acquisire mq. 5 circa, (porzione di area cortilizia di fabbricato urbano), confinante con viale dell'Appennino, restante proprietà della ditta espropriata, salvo altri, di proprietà della ditta: Nervegna Mario Gabriele, Spalazzi Monica, Tedaldi Alessandra, Caselli Michele, Lelli Silvia, Piraccini Monia, Renda Giuseppe.

Indennità pagata a seguito di accettazione = Euro 500,50.

3) Area distinta nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 219, particella 2408 (parte), superficie da acquisire mq. 45 circa, (porzione di area cortilizia di fabbricato urbano), confinante con ragioni condominio part. 2258, viale dell'Appennino, ragioni Framo s.r.l., restante proprietà della ditta espropriata, di proprietà della ditta: Idea Costruzioni Due s.r.l.

Indennità pagata a seguito di accettazione Euro 7.434,97 (di cui Euro 1.290,37 per I.V.A).

4) Area distinta nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 219, particella 89 (parte), superficie da acquisire mq. 49 circa; particella 467 (parte), superficie da acquisire mq. 36 circa, (porzioni di area cortilizia di fabbri-

cati urbani), confinanti con ragioni Idea Costruzioni Due S.R.L., viale dell'Appennino, ragioni Sansavini Silverio, restante proprietà della ditta espropriata, di proprietà della ditta: Framo s.r.l.

Indennità pagata a seguito di accettazione Euro 12.768,95 (di cui Euro 2.216,10 per I.V.A.).

5) Area distinta nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 219, particella 30 (parte), superficie da acquisire mq. 68 circa, (porzione di area cortilizia di fabbricato urbano), confinante con ragioni Framo S.R.L., viale dell'Appennino, restante proprietà della ditta espropriata, salvo altri, di proprietà della ditta: Sansavini Silverio.

Indennità pagata a seguito di accettazione Euro 3.953,95.

6) Area distinta nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 219, particella 527 (parte), superficie da acquisire mq. 27 circa, (porzione di area cortilizia di fabbricato urbano), confinante con viale dell'Appennino, ragioni Dall'Agata Natalina, restante proprietà della ditta espropriata, salvo altri, di proprietà della ditta: Bosi Gabriella, Bosi Lorella.

Indennità pagata a seguito di accettazione = Euro 356,40.

7) Area distinta nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 219, particella 39 (parte), superficie da acquisire mq. 19 circa, (porzione di area cortilizia di fabbricato urbano); Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlì al Foglio 219, particella 40 (parte), superficie da acquisire mq. 17 circa, confinante con ragioni Bosi, viale dell'Appennino, restante proprietà della ditta espropriata, di proprietà della ditta: Dall'Agata Natalina.

Indennità depositata = Euro 327,00.

8) Area distinta nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 238, particella 109 (parte), superficie da acquisire mq. 25 circa, (porzione di area cortilizia di fabbricato urbano), confinante con viale dell'Appennino, restante proprietà della ditta espropriata, salvo altri, di proprietà della ditta: Camporesi Milena, Camporesi Widmer, Canali Silvana.

Indennità pagata a seguito di accettazione = Euro 1.672,00.

9) Area distinta nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 250, particella 71, sub 53, (parte), superficie da acquisire mq. 7 circa, (porzione di area cortilizia di fabbricato urbano), confinante con viale dell'Appennino, angolo via Monda, restante proprietà della ditta espropriata, di proprietà della ditta: For.Man. s.r.l.

Indennità pagata a seguito di accettazione = Euro 503,12 (di cui Euro 87,32 per I.V.A.).

Il Comune di Forlì provvederà ad effettuare il definitivo accertamento della consistenza espropriata con apposito atto deliberativo, che sarà operativo di voltura catastale, con determinazione definitiva degli indennizzi e dei necessari conguagli.

IL DIRIGENTE
Elisabetta Pirotti

COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio di aree interessate dai lavori di realizzazione della rotatoria tra Viale Roma, Viale Fulcieri e Via Buonarroti

Con determinazione della Dirigente del Servizio Amministra-

tivo n. 3106 del 13 dicembre 2011, esecutiva, è stato disposto il decreto di esproprio delle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto, come segue: Comune censuario: Forlì

1) Area distinta nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 182, particella 135 (parte), superficie da acquisire mq. 10 circa, (porzione di area pertinenziale di fabbricato urbano), confinante con viale Roma, via Buonarroti, restante proprietà della ditta espropriata, di proprietà della ditta: Michelangelo S.R.L.

Indennità pagata a seguito di accettazione Euro 945,01 (di cui Euro 164,01 per I.V.A.).

2) Area distinta nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 202, particella 1879 (parte), superficie da acquisire mq. 10 circa, (graffata al mappale 1881 sub 3, porzione di area cortilizia di fabbricato urbano), confinante con Viale Fulcieri, mappale 1880, restante proprietà della ditta espropriata, di proprietà della ditta: Nanni Alberto, Nanni Andrea, Nanni Paolo, Turolla Anna Maria, Nanni Giorgio, Nanni Alessandro, Nanni Maria Elena.

Indennità depositata a seguito di mancata accettazione Euro 710,00.

3) Area distinta nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 202, particella 1880 (parte), superficie da acquisire mq. 8,50 circa, (corte comune ai sub 1,2,4,6,7,8,9 del mappale 1881, porzione di area cortilizia di fabbricato urbano), confinante con Viale Fulcieri, Via Roma, mappale 1879, restante proprietà della ditta espropriata, di proprietà della ditta: Lippi Romeo Nanni Alberto, Nanni Andrea, Nanni Paolo, Turolla Anna Maria, Nanni Giorgio, Nanni Alessandro, Nanni Maria Elena.

Indennità depositata a seguito di mancata accettazione Euro 604,00.

Il Comune di Forlì provvederà ad effettuare il definitivo accertamento della consistenza espropriata con apposito atto deliberativo, che sarà operativo di voltura catastale, con determinazione definitiva degli indennizzi e dei necessari conguagli.

IL DIRIGENTE
Elisabetta Pirotti

COMUNE DI MORDANO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Avviso di deposito del progetto definitivo per lavori di lavori per la realizzazione della pista ciclabile in fregio alla Via San Francesco nell'ambito del progetto di collegamento ciclabile città - pianura

Il Responsabile del Servizio, visto l'art. 7 della Legge 241/90, visto l'art. 16 della Legge regionale 37/02, informa che trovasi depositato presso l'Ufficio delle Espropriazioni del Servizio Area Territorio il progetto definitivo per i lavori indicati in oggetto, la cui approvazione comporterà dichiarazione di pubblica utilità.

Il progetto è accompagnato da una relazione esplicativa corredata dagli estratti delle mappe sulle quali sono individuate le aree da espropriare, l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali e le planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

Il suddetto deposito ha durata di 20 (venti) giorni dal 18/1/2012.

Chiunque possa avere un pregiudizio diretto dall'approva-

zione del progetto definitivo, può presentare osservazioni entro il 27/2/2012 indirizzate al Comune di Mordano (BO) Via Bacchilega n. 6 - Area Territorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alfonso Calderoni

COMUNE DI RIMINI

COMUNICATO

Costruzione strada di quartiere in proseguimento di Via Roma da Via Stoccolma a Via Giubasco. Lotti n. 4-5, limitatamente al tratto Via Oliveti/Via Costantinopoli (compresa la rotatoria) - Decreto di esproprio

Con decreto Rep. n. 67 del 3/1/2012 è stata disposta l'espropriazione a favore del Comune di Rimini, C.F. p. IVA 00304260409, delle aree sotto indicate, occorrenti alla realizzazione dell'opera pubblica: "Costruzione strada di quartiere in proseguimento di Via Roma da Via Stoccolma a Via Giubasco. Lotti n. 4-5", limitatamente al tratto Via Oliveti/Via Costantinopoli (compresa la rotatoria) con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Comune, beneficiario dell'esproprio, sotto condizione sospensiva che il decreto sia eseguito, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettere g) e h), DPR 8/6/2001, n. 327, mediante l'immissione in possesso, con redazione dei verbali di cui all'art. 24 del citato DPR.

Comune censuario: Rimini

Ditta 8:

- Renzi Gianfranco, usufruttuario 1/1
- Renzi Roberto, nuda proprietà 1/1

Area in esproprio individuata al Catasto Fabbricati al foglio 124 mappale 2431 (già mappale 872/parte) di mq. 48 - area urbana.

Confinante con: stessa proprietà, Viale Costantinopoli, Via Losanna, salvo altri.

Si prende atto del verbale della conferenza dei Direttori del Comune di Rimini del 5/12/2011, acquisito agli atti con prot. n. 182412 del 13/12/2011, nel quale viene stabilito di procedere con l'attuazione, al momento, di uno stralcio funzionale del progetto relativo al tratto Via Oliveti/Via Costantinopoli (compresa la rotatoria).

Si evidenzia che la Ditta sopra citata non ha accettato l'indennità di esproprio e la stessa è stata debitamente depositata a suo nome, e/o in conto degli aventi causa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì.

Si evidenzia che:

- le proprietà interessate hanno la facoltà di accettare l'indennità provvisoria di esproprio, con le maggiorazioni previste dall'art. 45, comma 2, DPR 327/01, fino alla data di esecuzione del presente decreto;

- nel caso in cui non accettasse l'indennità provvisoria di esproprio entro tale data, verrà richiesto, alla Commissione provinciale competente, di voler quantificare l'indennità definitiva.

Si chiarisce che nei confronti delle proprietà che hanno ritenuto di accettare l'indennità di esproprio e comunque delle Ditte non comprese nel tratto Via Oliveti/Via Costantinopoli, e dei beni a queste ascritti, si provvederà alla decretazione di esproprio con separati provvedimenti.

Si dà atto che le aree occorrenti alla realizzazione dell'opera in oggetto sono state correttamente individuate a seguito dei frazionamenti catastali.

Si dà atto che ai fini della realizzazione dell'opera in considerazione non si sono verificati i presupposti per la determinazione urgente dell'indennità provvisoria di esproprio, né è stato emanato il decreto di "occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione".

Si stabilisce che il presente provvedimento sarà a cura dell'U.O. Ufficio per le Espropriazioni, notificato ai destinatari interessati, nonché registrato, trascritto e successivamente volturato presso i competenti uffici.

Si avvisa che:

- ai sensi dell'art. 23, comma 5 del DPR 8/6/2001, n. 327, il terzo interessato potrà proporre opposizioni contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla presente pubblicazione. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa ed invariabile nella misura della somma corrisposta;

- avverso il decreto di esproprio può essere proposta impugnativa secondo le disposizioni, di cui all'art. 53, DPR 8/6/2001, n. 327.

IL RESPONSABILE
Francesca Gabellini

COMUNE DI SPILAMBERTO (MODENA)

COMUNICATO

Realizzazione della nuova Strada comunale dei Macchioni - Estratto della determinazione di indennità definitiva di esproprio signori Corsini

In conformità al DPR del 8/6/2001, n. 327 e ss. mm. e ii., si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 135 del 7/12/2011, in seguito all'accordo per la determinazione dell'indennità definitiva, è stata disposta la liquidazione della differenza tra l'indennità depositata Euro 8.224,04 e l'indennità di esproprio determinata dal collegio peritale in Euro 50.0000,00 concordata per le aree catastalmente censite in Comune di Spilamberto e interessate dalla realizzazione del citato progetto come di seguito:

foglio 13 mappale 344 ora, a seguito di frazionamento per procedura espropriativa, foglio 13 mappale 430 per una superficie da espropriare di complessivi mq 2.022 come risultanti dal verbale di immissione in possesso del 6/6/2011

Proprietari: Corsini Anna Maria per 2/3 e Corsini Federico per 1/3

Il provvedimento di cui trattasi diventa esecutivo decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente avviso se non è proposta da terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. L'eventuale opposizione dovrà essere indirizzata all'Ufficio Espropri del Comune di Spilamberto (MO) - Piazza Caduti della Libertà n. 4 - 41057 Spilamberto.

Responsabile del procedimento: Responsabile Ufficio Espropri e Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente - arch. Alessandro Mordini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Alessandro Mordini

COMUNE DI SPILAMBERTO (MODENA)

COMUNICATO

Realizzazione del percorso ciclo-pedonale di Via Ghiarole - Estratto della determinazione di liquidazione della indennità d'esproprio signori Capponi - Venturi

In conformità al DPR del 8/6/2001, n. 327 e ss. mm. e ii., si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 142 del 15/12/2011, in seguito all'accordo per la cessione bonaria sottoscritto in pari data, è stata disposta la liquidazione della indennità provvisoria di esproprio delle aree catastalmente censite in:

Comune di Spilamberto
e interessate dalla realizzazione del citato progetto come di seguito:

foglio 19 mappale 101

per mq. 47,32 oltre a mq. 21,68:

Capponi Anna - in qualità di unica proprietaria.

Indennità convenuta Euro 2.366,00

foglio 19 mappale 102

per mq. 49,54 oltre a mq. 36,46:

Eredi Venturi Corrado:

Polastri Luciana Norma, Venturi Michele e Venturi Gabriele - proprietà 1/6;

Venturi Enrico proprietà 4/6;

Venturi Renato proprietà 1/6

Indennità convenuta Euro 2.477,00

foglio 19 mappale 103

per mq. 38,70 oltre a mq. 21,30:

Eredi Venturi Corrado:

Polastri Luciana Norma, Venturi Michele e Venturi Gabriele - proprietà 1/3;

Venturi Enrico proprietà 1/3;

Venturi Renato proprietà 1/3

Indennità convenuta Euro 1.935,00

Il provvedimento di cui trattasi diventa esecutivo decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente avviso se non è proposta da terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia.

L'eventuale opposizione dovrà essere indirizzata all'Ufficio Espropri del Comune di Spilamberto (MO) - Piazza Caduti della Libertà n. 4 - 41057 Spilamberto.

Responsabile del procedimento: Responsabile Ufficio Espropri e Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente - arch. Alessandro Mordini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Alessandro Mordini

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA - BOLOGNA

COMUNICATO

Decreto di espropriazione a seguito di deposito dell'indennità non condivisa, ai sensi dell'art. 20 comma 14, art. 26 comma 11 ed art. 23 del DPR 8/6/2001, n. 327 e ss.mm.ii. dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di completamento della rete di distribuzione primaria delle acque del C.E.R. per l'alimentazione del settore sud dell'impianto pluviirriguo Correcchio nel territorio del comune di Imola (P.0328/P)

Il Presidente avvisa che con decreto protocollo n. 7966 del 30/12/2011 è stato disposto, ai sensi dell'art. 20 comma 14, art. 26 comma 11 ed art. 23 del DPR 327/01, l'asservimento, mediante costituzione di servitù coattiva e permanente di condotta d'acqua a favore del Demanio dello Stato per le opere di bonifica, degli immobili interessati dai lavori in oggetto di proprietà dei Sigg. ri Berton Paola (prop. 1/2) e Poggi Libero (prop. 1/2) in comune di Imola individuati al foglio 70 mapp. 31 (ml 295,00), 112 (ml 165,00), 117 (ml 2,00), 119 (ml 130,00), 124 (ml 2,00) e foglio 73 mapp. 24 (ml 3,00) e 70 (ml 220,00), per un totale di ml 817,00.

Il suddetto decreto di esproprio è stato emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale n. 5437 del 20/4/2007, al 31/12/2013.

Il progetto dell'opera è stato approvato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 5437 del 30/04/2007 e la relativa conformità rispetto agli strumenti urbanistici adottati dal Comune di Imola è stata rilasciata in data 29 ottobre 2003 con nota comunale prot. n. 52031.

L'indennità di asservimento è stata determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del DPR 327/01 ed è stata depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti di Bologna, a seguito di mancata condivisione da parte della ditta proprietaria.

Il decreto di esproprio è stato notificato alla proprietà interessata nelle forme degli atti processuali civili.

Il decreto di esproprio è stato eseguito mediante l'immissione in possesso da parte del Consorzio della Bonifica Renana, quale ente espropriante, in data 12 gennaio 2012.

È stata disposta senza indugio la trascrizione del decreto di esproprio presso l'Ufficio dei Registri immobiliari nonché le operazioni di voltura presso i competenti uffici, a cura e spese del Consorzio della Bonifica Renana.

Il decreto di esproprio viene pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dando atto che l'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto; decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL PRESIDENTE
Giovanni Tamburini

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Dodicesima graduatoria definitiva ERP

La dodicesima graduatoria definitiva per l'assegnazione di

alloggi di Edilizia residenziale pubblica, approvata con Determinazione dirigenziale n. 746 del 20/12/2011, è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Casalecchio di Reno e sul sito web del Comune di Casalecchio di Reno (www.comune.casalecchio.bo.it) dal 22/12/2011 per 30 giorni ed è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso di emessa autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici in Comune di Imola

L'Amministrazione provinciale di Bologna rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 3085/2011 P.G. n. 196796/11 del 28/12/2011 - fascicolo 8.4.2/114/2011, ai sensi della L.R. 22/2/1993 n. 10 e s.m. è stata autorizzata la società HERA s.p.a. - Via Casalegno n. 1 - Imola (BO) per la costruzione e l'esercizio delle seguenti opere elettriche:

Linea elettrica 15 kV in cavo interrato denominata "Mazzini - Matteotti - Rivalta - S.P. Grisologo", in Comune di Imola - Rif. HERA/606.

L'autorizzazione comporta variante urbanistica al PRG del Comune di Imola, ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 10/93 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Antonella Pizziconi

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per le opere elettriche a 15 kV di connessione di un impianto fotovoltaico da 97,92 kWp da realizzare in comune di Cesena Via Melona loc. San Giorgio, proposto da Ditta individuale Montalti Bovio

Si rende noto che la Ditta individuale Montalti Bovio - con sede a Cesena in Via Prataglio n. 1080, - con domanda in data 17/11/2011 (prot. prov. n. 113196 del 23/11/2011), ha chiesto l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi dell'art. 12 del DLgs. 387/03), di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "solare fotovoltaico" di potenzialità pari a kwp 97,92 da realizzare in comune di Cesena, loc. San Giorgio - Via Melona. Tale autorizzazione unica ricomprende (ai sensi dell'art. 12 comma 3 DLgs 387/03) anche l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle seguenti opere elettriche indispensabili per la connessione alla rete elettrica:

- cabina elettrica di trasformazione secondaria 0,4/15 kV a palo denominata "BOVIO FTV";
- linea elettrica a 15 kV di lunghezza pari a 480 metri in cavo aereo elicordato per l'allacciamento della cabina di trasformazione "BOVIO FTV" alla rete elettrica esistente.

Si precisa che, a costruzione avvenuta, la linea elettrica sarà compresa nella rete di distribuzione del gestore Enel Distribuzione SpA per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione.

Il rilascio dell'autorizzazione comporterà, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del DLgs 387/03 e degli artt. 8-11-15 della L.R. 37/02,

l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con variante urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere. Le servitù di elettrodotto verranno costituite in conformità al T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici R.D. n. 1775/1933 e alla vigente normativa in materia di espropri (DPR 327/01 e L.R. 37/02).

Gli originali della domanda, i documenti allegati ed il piano particellare di esproprio delle aree interessate dall'intervento resteranno depositati (ai sensi degli artt. 11 - 16 L.R. 37/02) presso l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio, Ufficio Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Energia, Piazza Morgagni n. 9 Forlì (Vladimiro Alberti 0543/714276), per un periodo di sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data della presente pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse. Entro i sessanta giorni di deposito i soggetti interessati possono presentare per iscritto eventuali osservazioni ed opposizioni all'Amministrazione provinciale.

Il responsabile del procedimento di autorizzazione, ai sensi del DLgs 387/03, è Vladimiro Alberti (tel. 0543/714276).

L'autorità espropriante è la Provincia di Forlì-Cesena e il responsabile del procedimento di espropriazione/asservimento è il Dirigente del Servizio Controlli, Appalti e Patrimonio, dott. Franco Paganelli (0543/714326).

IL DIRIGENTE

Roberto Cimatti

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Procedura unica per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas di potenza nominale pari a 999 kWe da realizzare nel comune di Ravenna Via Guarniera snc e allacciamento della nuova cabina di consegna denominata "Guarnierabio" collegata in antenna con O.d.M. alla linea MT esistente "Brusa" e contestuale sostituzione elettrodotto di connessione 15 Kv dei conduttori nudi con cavo elicord nei comuni di Ravenna e Cervia - Proponente: Società Agricola Castiglione Biogas Srl

La Provincia di Ravenna avvisa che, il giorno 27/12/2011, la Società Agricola Castiglione Biogas Srl, con sede legale in Comune di Cesena frazione Diegaro Via Vittorio Borghesi n. 21, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas da biomasse di origine agricola di potenza nominale pari a 999 kWe da realizzare in Via Guarniera snc in comune di Ravenna e allacciamento della nuova cabina di consegna denominata "Guarnierabio" collegata in antenna con O.d.M. alla linea MT esistente "Brusa" e contestuale sostituzione elettrodotto di connessione 15 Kv dei conduttori nudi con cavo elicord nei comuni di Ravenna e Cervia.

La procedura unica per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'impianto in progetto si svolge ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., della L.R. 10/93 e smi e della L. 241/90 e smi.

L'autorità competente, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 26/04, è la Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, sede in Piazza Caduti per la Libertà n. 2.

Il responsabile del procedimento è il dott. Bacchini Marco, così come individuato dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del vigente testo del D.Lgs. 387/03, l'eventuale conclusione positiva della procedura comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari a costruire ed esercire l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso, in conformità al progetto approvato.

Il rilascio dell'autorizzazione predetta:

- comporta, ai sensi dell'art. 2bis, comma 3 della L.R. 10/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, variante urbanistica al POC o, in via transitoria al PRG;
- comporta, ai sensi dell'art. 4 bis della medesima L.R. 10/1993 e successive modificazioni, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, ed in forza di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione del procedimento unico, sono depositati per 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I titolari di interessi pubblici o privati, di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, nonché di soggetti interessati dai vincoli espropriativi possono prendere visione del progetto e della documentazione tecnica, presso la Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna; nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni a:

- Indirizzo: Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna;
- Fax: 0544/258014.

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Procedura unica per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas di potenza nominale pari a 999 kWe da realizzare nel comune di Ravenna Via Valloncello snc e relativo elettrodotto di connessione 15 Kv denominato "Allacciamento della nuova cabina di consegna collegata in antenna con O.d.M. alla linea MT esistente "STANDI" nel comune di Ravenna – Proponente: Società Agricola Campiano Biogas Srl

La Provincia di Ravenna avvisa che, il giorno 27/12/2011, la Società Agricola Campiano Biogas Srl, con sede legale in Comune di Ravenna frazione Campiano, Via Violaro, 2 ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas da biomasse di origine agricola di potenza nominale

pari a 999 kWe da realizzare in Via Valloncello snc in comune di Ravenna e relativo elettrodotto di connessione 15 Kv denominato "Allacciamento della nuova cabina di consegna collegata in antenna con O.d.M. alla linea MT esistente "STANDI" nel comune di Ravenna.

La procedura unica per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'impianto in progetto si svolge ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., della L.R. 10/93 e smi e della L. 241/90 e smi.

L'autorità competente, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 26/04, è la Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, sede in Piazza Caduti per la Libertà n. 2.

Il responsabile del procedimento è il dott. Bacchini Marco, così come individuato dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del vigente testo del D.Lgs. 387/03, l'eventuale conclusione positiva della procedura comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari a costruire ed esercire l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso, in conformità al progetto approvato.

Il rilascio dell'autorizzazione predetta:

- comporta, ai sensi dell'art. 2bis, comma 3 della L.R. 10/93 e successive modificazioni ed integrazioni, variante urbanistica al POC o, in via transitoria al PRG;
- comporta, ai sensi dell'art. 4 bis della medesima L.R. 10/93 e successive modificazioni, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, ed in forza di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione del procedimento unico, sono depositati per 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I titolari di interessi pubblici o privati, di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, nonché di soggetti interessati dai vincoli espropriativi possono prendere visione del progetto e della documentazione tecnica, presso la Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna; nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni a:

- Indirizzo: Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna;
- Fax: 0544/258014.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianto elettrico a 15 kV denominato "Elettrodotto a 15 kV, in cavo interrato per il collegamento di impianto Biogas della potenza di 999 kW, di proprietà Impresa Individuale Cagna Ettore ubicato in Comune di Brescello, Provincia di Reggio Emilia"

Con autorizzazione prot. n. 2011/66144 del 28/12/2011

rilasciata ai sensi della L.R. 10/93 e s.m.i., l'Impresa Individuale Cagna Ettore - Via Kennedy n. 10 - Brescello, è stata autorizzata alla costruzione dell'impianto elettrico di cui all'istanza del 9/9/2011, situato nel Comune di Brescello. Il predetto elettrodotto una volta realizzato e collaudato, verrà ceduto ad Enel Distribuzione Spa e rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete.

Pertanto l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di

rete viene rilasciata ad Enel Distribuzione Spa.

Il provvedimento autorizzativo e i documenti tecnici di riferimento sono disponibili presso il Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche culturali della Provincia di Reggio Emilia, Via Guido da Castello n. 13 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

LA DIRIGENTE
Anna Campeol

SOCIETÀ "TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE"

COMUNICATO

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di variante in cavo interrato in doppia terna agli elettrodotti a 132 kV "Parma Vigheffio-S. Ilario" e "Parma Vigheffio-Parma Via Toscana" nel tratto compreso tra i sostegni n. 15 e n. 21 in Comune di Parma (PR). Pubblicazione decreto Ministero Sviluppo Economico di concerto con Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare n.239/EL-184.185/155/2011 del 28 ottobre 2011, richiesto da TERNA Spa, di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di variante in cavo interrato in doppia terna agli elettrodotti a 132 kV "Parma Vigheffio-S. Ilario" e "Parma Vigheffio-Parma Via Toscana" nel tratto compreso tra i sostegni n. 15 e n. 21 in Comune di Parma (PR), con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere, nonchè inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio inerente le servitù di elettrodotto da apporre sui beni interessati, le misure di salvaguardia e con effetto di variante urbanistica



N. 239/EL-184.185/155/2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;





VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTE le istanze n. TEAOTFI/P20090004650 del 9 novembre 2009 (Prot. MiSE n. 0129300 del 17 novembre 2009), e n. TELAT/P20090002972 del 9 novembre 2009 (Prot. MiSE n. 0129292 del 17 novembre 2009), corredate da documentazione tecnica delle opere, con le quali la Terna S.p.a., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Firenze – Lungarno C. Colombo, 54 – 00136 Firenze (C.F. e P.I. 05779661007), e la Telat S.r.l., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma (C.F. e P.I. 10234341005), hanno richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato agli elettrodotti a 132 kV rispettivamente "Parma Vigheffio – S.lario" (T.680) e "Parma Vigheffio – Parma Via Toscana" (T.661), collocati su un'unica palificata in doppia terna, nel tratto compreso tra i sostegni n.15 e n. 21, nel Comune di Parma;

CONSIDERATO che con nota n. TEAOTFI/P20100001329 del 31 marzo 2010 (Prot. MiSE n. 0004951 del 20 aprile 2010) la Terna S.p.a ha trasmesso il "Contratto di trasferimento di elettrodotti" dell'11 marzo 2010, con il quale la stessa Terna S.p.a. ha acquisito dalla Telat Srl

N. 239/EL-18-185/155/2011



la proprietà della linea 132 kV "Parma Vigheffio – Parma Via Toscana" (T. 661);

CONSIDERATO pertanto che, in forza del suddetto trasferimento, la Terna S.p.a., Direzione Manutenzione Impianti – Area Operativa Trasmissione di Firenze – è divenuta titolare anche del procedimento di autorizzazione della variante sulla linea 132 kV "Parma Vigheffio – Parma Via Toscana" (T. 661), avviato dalla Telat S.r.l.;

CONSIDERATO che la necessità di realizzazione delle varianti, è dettata dall'esigenza di consentire l'esecuzione di interventi urbanistici nella zona su cui insiste parte dell'elettrodotto;

CONSIDERATO peraltro che, tali interventi urbanistici sono stati dichiarati di pubblica utilità a seguito del loro inserimento nel "*Piano Strutturale Comunale*", approvato dal Comune di Parma con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 27 marzo 2007;

CONSIDERATO in particolare che il progetto delle varianti in oggetto, interessa le linee a 132 kV "Parma – Vigheffio – S. Ilario" (n.680) e "Parma Vigheffio – Parma Via Toscana" (n.661), (poste su un'unica palificata), nel tratto compreso tra i sostegni n.15 e n.21, per una lunghezza complessiva di circa 1,9 km e prevede in sintesi:

- la realizzazione di nuovi sostegni porta terminali e relative fondazioni, rispettivamente due per ciascuna estremità (n.15 "s" e 15 "d"; n. 21 "s" e 21 "d");
- il trasferimento dei conduttori e delle funi di guardia dai vecchi ai nuovi sostegni porta terminali;
- l'interramento delle due terne di conduttori delle linee nel tratto che intercorre tra i nuovi sostegni porta terminali;
- lo smantellamento dell'elettrodotto esistente tra i nuovi sostegni porta terminali con demolizione degli esistenti sostegni n.16,17,18,19 e 20 e delle relative fondazioni.

CONSIDERATO che per le varianti da realizzare il Comune di Parma ha dichiarato la pubblica utilità in quanto ricomprese nel "*Piano Urbanistico Attuativo relativo alla Scheda Norma A4 Via S. Eurosia ex L.R. n.20/2000*" e nel "*Piano Integrato di Iniziativa Pubblica di Via Budellungo denominato "Santa Margherita ex L.R. n. 203/1991"*", rispettivamente approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 10 aprile 2007 e n. 75 del 10 giugno 2008;

CONSIDERATO che la pubblica utilità delle varianti discende dalla pubblica utilità dei predetti interventi urbanistici da realizzare;

CONSIDERATO che le esigenze di pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che le varianti di cui trattasi risultano urgenti e indifferibili al fine di consentire l'esecuzione degli interventi urbanistici da realizzare;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

N. 239/PL-184.185/155/2011





CONSIDERATO che gli interventi da realizzare non rientrano nella categoria di opere da assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTE le note n. TEAOTFI/P20090004652 del 9 novembre 2009 (Prot. MiSE n. 0129300 del 17 novembre 2009) e n. TELAT/P20090002973 del 9 novembre 2009 (Prot. MiSE n. 0129292 del 17 novembre 2009) con le quali la TERNA S.p.A. e la TELA'I S.r.l. hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro):

VISTE le note Prot. n. 0141265 e Prot. n. 0141263 del 16 dicembre 2009 con le quali il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità delle istanze, ha comunicato il formale avvio dei procedimenti autorizzativi delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che le Società Terna S.p.a. e Telat S.r.l. hanno provveduto ad inviare copia delle suddette istanze e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 241/90 smi, dell'art. 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 smi e della Legge Regionale 37/2002, è stato comunicato con specifica nota ai proprietari, secondo le risultanze catastali, l'avvio dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi;

CONSIDERATO che, attesa l'irreperibilità di alcuni proprietari dei fondi interessati, gli avvisi di avvio dei procedimenti sono stati pubblicati sui quotidiani il "Corriere della sera" e la "Gazzetta di Parma" del 18 gennaio 2010;

CONSIDERATO che è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio dei procedimenti agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Parma n°1179, e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 38 del 03 marzo 2010, ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 18 gennaio 2010 al 17 febbraio 2010

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni, notifiche e pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni da parte di proprietari di aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTE le note Prot. n. 0005089 e Prot. n. 0005088 del 21 aprile 2010 con le quali il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato due Conferenze dei Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTI i resoconti verbali delle riunioni delle Conferenze di Servizi tenutesi in data 7 maggio 2010 (Allegato 1), che formano parte integrante del presente decreto, trasmessi con note prot. n. 0009749 e n. 0009750 del 15 giugno 2010 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, ha richiesto in sede di Conferenza di Servizi di acquisire documentazione integrativa relativa alle terre e rocce di scavo di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006;

N. 259/LL-184 185/155/2011



4



VISTA la nota n. TEAOTFI/P20100001792 del 6 maggio 2010 (Prot. MiSE n. 0007369 del 14 maggio 2010), con la quale la società Terna S.p.a. ha trasmesso la richiesta documentazione integrativa relativa alle terre e rocce di scavo (elaborato n. RG23680CIBDX19548 del maggio 2010);

CONSIDERATO che, nell'ambito dei procedimenti, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTE le note Prot. n. 0004023 del 03 maggio 2011, n. 0003802 del 27 aprile 2011 e n. 0004173 del 05 maggio 2011 con le quali la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato la conclusione positiva degli endoprocedimenti di conformità urbanistica e localizzazione territoriale delle opere;

VISTA le delibere n. 369 e n. 370 del 28 marzo 2011, con le quali la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha rilasciato le prescritte intese;

VISTO l'Atto di accettazione" n. TEAOTFI/P20110003661 del 30 settembre 2011 con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale delle citate Conferenze dei Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente concluse le istruttorie dei procedimenti;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Terna S.p.a., di una variante in cavo interrato agli elettrodotti 132 kV rispettivamente "Parma Vigheffio -

N. 239/EL-184.185/155/2011





S. Ilario" (T.680) e "Parma Vigheffio - Parma Via Toscana" (T. 661), nel tratto compreso tra i sostegni n. 15 e n. 21 nel Comune di Parma, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto di interrimento degli elettrodotti sarà realizzato secondo un unico tracciato individuato nella Planimetria catastale n. DG23680CIBDX17720, Rev. 00, del 30 ottobre 2009, allegata alla citata nota n. TFAOTFI/P20090004650 del 9 novembre 2009.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, in Viale Egidio Galvani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
3. La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comune di Parma, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale delle Conferenze dei Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

N 239/EL.-184 185/155/2011



Handwritten initials or mark in the bottom left corner.

Handwritten mark in the bottom right corner.



3. Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo modificato ed integrato secondo le esigenze emerse in sede di approfondimento progettuale.
Qualora il suddetto piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.
4. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
5. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3. Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8. del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è

N. 239/11-184.185/155/2011





conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22. 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..

Roma, 12 8 2011

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA

(Dott.ssa Rosaria Romano)

Rosaria Romano

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

(Dott. Marco Lupo)

Marco Lupo

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie
Ufficio C3 - Distribuzione Elettrica e Rapporti con Enti Territoriali
La presente copia, composta da n° 8 fogli è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.
Roma li 8/11/2011

IL FUNZIONARIO

[Signature]

SOCIETÀ "TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE

COMUNICATO

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei raccordi aerei per l'allacciamento della Cabina Primaria "BEDONIA" all'elettrodotto 132 kV "Borgonovo-Bardi" nel Comune di Bedonia (PR). Pubblicazione decreto Ministero Sviluppo Economico di concerto con Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare n. 239/EL-176/154/2011 del 28 ottobre 2011 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei raccordi aerei per l'allacciamento della Cabina Primaria "BEDONIA" all'elettrodotto 132 kV "Borgonovo-Bardi" nel Comune di Bedonia (PR), richiesto da TERNA Spa, con efficacia dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere nonché inamovibilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio inerente le servitù di elettrodotto da apporre sui beni interessati, e con effetto di variante urbanistica e di conferma delle necessarie misure di salvaguardia



N. 239/EL-176/154/2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;



VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TEAOTFI/P20090004033 del 28 settembre 2009 (protocollo MiSE n. 0110150 del 2 ottobre 2009), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.a., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Firenze – Lungarno C. Colombo, 54 – 00136 Firenze (C.F. e P.I. 05779661007), ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei raccordi aerei in doppia terna per l'allacciamento della futura cabina primaria (C.P.) di "Bedonia" all'elettrodotto a 132 kV "Borgonovo – Bardi", con la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nel comune di Bedonia, in provincia di Parma;

CONSIDERATO che la necessità della realizzazione delle suddette opere è dettata dall'esigenza di garantire una maggiore continuità del servizio elettrico e di soddisfare le nuove richieste di energia da parte di utenze industriali, agricole e domestiche site nei comprensori

N. 239/EL-176/154/2011



interessati;

CONSIDERATO che tali opere sono comprese fra quelle previste nel "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che, in sintesi, il progetto in esame prevede la realizzazione della connessione alla rete di trasmissione nazionale della futura C.P. di "Bedonia", tramite la ricostruzione, su palificazione in doppia terna, del tratto di elettrodotto compreso tra Ponteceno e Bedonia della linea a 132 kV "Borgonovo - Bardi" n. 141, per uno sviluppo complessivo di circa 4.28 km, dei quali 1,4 km ripercorrono il tracciato esistente;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica alla quale gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili per garantire la sicurezza di esercizio della rete di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che, in conseguenza della preminente importanza delle opere in questione, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le opere stesse siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale Emilia Romagna n. 9 del 1999, l'intervento in questione è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening);

CONSIDERATO che, con delibera della Giunta Provinciale di Parma n. 131/2007, è stata dichiarata la non assoggettabilità dell'intervento alla Valutazione di Impatto Ambientale, a fronte di prescrizioni;

VISTA la nota n. TEAOTFI/P20090004082 del 29 settembre 2009 con la quale la Terna S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la nota prot. n. 0125617 del 10 novembre 2009, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, dato l'elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la

N. 239/EI - 176/154/2011



comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune interessato, ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 18 dicembre 2009 al 17 gennaio 2010;

CONSIDERATO che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato sui quotidiani il "Corriere della sera", "Libero" e la "Gazzetta di Parma" del 18 dicembre 2009;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni, notifiche e pubblicazioni effettuate, è pervenuta una osservazione da parte di un proprietario di area interessata dalle opere da realizzare;

VISTA la nota prot. 0000284 del 18 febbraio 2010, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 4 marzo 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0001264 del 5 marzo 2010 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che nella predetta Conferenza di Servizi si è data lettura delle osservazioni presentate con le quali, in sintesi, l'osservante ha chiesto che sia adottato in luogo del tracciato presentato in autorizzazione (approvato nella valutazione di screening, denominato alternativa "B"), il tracciato denominato alternativa "A" ovvero, in subordine, che sia interessata dal tracciato solo una delle particelle di proprietà interessate;

CONSIDERATO che la Terna S.p.A. ha formulato controdeduzioni alle suddette osservazioni con nota prot. TEAOTFI/P20100000909 del 26 febbraio 2010;

CONSIDERATO che tali controdeduzioni sono state oggetto di specifica illustrazione in sede di CdS da parte del proponente che ha evidenziato l'impossibilità di accogliere le richieste dell'osservante in ragione del fatto che l'alternativa di tracciato "B" è stata approvata nell'ambito della procedura di screening perché considerata meno impattante;

CONSIDERATO, inoltre, che il proponente ha altresì evidenziato che la situazione finale scaturente dal progetto presentato in autorizzazione deve ritenersi meno pregiudizievole per l'osservante perché, gli attuali due sostegni che insistono sulle aree interessate saranno rimossi e le predette aree saranno attraversate solo in aereo dal nuovo elettrodotto e sul medesimo tracciato attuale;

CONSIDERATO che la CdS ha fatto proprie le motivazioni della Terna S.p.A. che non consentono di accogliere quanto richiesto dall'osservante in quanto i nuovi sostegni non interessano la proprietà dell'osservante;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare – D.G. difesa del suolo ha richiesto in sede di Conferenza di Servizi di acquisire documentazione integrativa relativa alle terre e rocce di scavo di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006;

VISTA la nota n. TEAOTFI/P20110000942 del 18 marzo 2011, con la quale la società Terna S.p.a. ha trasmesso la richiesta documentazione integrativa relativa alle terre e rocce di

N 239/EL-176/154/2011





scavo (elaborato n. RE23141A1BDX21162 del 26 gennaio 2011);

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota n. 0001853 del 17 febbraio 2010 con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l'avvio dell'endoprocedimento di conformità urbanistica e localizzazione territoriale delle opere;

VISTA la nota n. 0012782 del 24 novembre 2010 con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l'acquisizione dalla Regione Emilia Romagna della deliberazione n. 1607 in data 25 ottobre 2010 con la quale è stata accertata la conformità territoriale ed urbanistica delle opere agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTA la delibera n. 1607 del 25 ottobre 2010, con la quale la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha rilasciato la prescritta intesa;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTO l'Atto di accettazione n. TEAOTFI/P20110003063 del 12 agosto 2011, successivamente integrato con nota n. TEAOTFI/P20110003662 del 30 settembre 2011, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8 del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

N. 23941-176/154/2011



5

DECRETA**Art. 1**

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Terna S.p.a., dei raccordi aerei in doppia terna per l'allacciamento della futura cabina primaria (C.P.) di "Bedonia" all'elettrodotto a 132 kV "Borgonovo - Bardi", nel comune di Bedonia, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella Planimetria catastale n. DE23141A1CDX14660, Rev. 00, del 4 maggio 2009, allegata alla citata istanza n. TEAOTFI/P20090004033 del 28 settembre 2009.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comune di Bedonia, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

N. 239/EL-176/154/2011



2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
3. Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo modificato ed integrato secondo le esigenze emerse in sede di approfondimento progettuale.
- Qualora il suddetto piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.
4. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
5. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.
- Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
- Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte

N 239/EL-176/15-1/2011



quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..

Roma, 28 OTT. 2011

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA
(Dott.ssa Rosaria Romano)

Rosaria Romano

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE
(Dott. Marco Lupo)

Marco Lupo

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie
Ufficio C3 - Distribuzione Elettrica e Rapporti con Enti Territoriali
La presente copia, composta da n° fogli è conforme all'originale depositato
presso questo ufficio,
Roma il 28/10/2011

IL FUNZIONARIO

[Signature]

N. 239/E.L.-176/154/2011

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNICATO

Tariffe per il Servizio Idrico Integrato

Si pubblicano le tariffe del Servizio Idrico Integrato.

LA DIRIGENTE
Anna Campeol

In ottemperanza a quanto previsto dalle leggi vigenti, si pubblicano le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2012 per il Servizio Idrico Integrato, come da deliberazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Emilia n. 11 del 16 Dicembre 2011.

Ove non diversamente specificato le tariffe sono espresse in Euro/mc.

Tariffe gestore Iren Spa

| USI | Tariffe 2012 | | |
|---|--------------|---------------|---------------|
| | Euro/mc | mc/1.000 | Euro/1.000 |
| A) USI DOMESTICI | | | |
| 1 - consumi misurati | | | |
| . fino a mc. 84 anno | 0,778044 | 15,020 | 11,686 |
| . da 85 a 132 mc. anno | 1,064389 | 5,754 | 6,124 |
| . da 133 a 180 mc. anno | 1,576265 | 2,200 | 3,468 |
| . oltre 180 mc. anno | 1,930345 | 1,500 | 2,896 |
| TOTALE CONSUMI MISURATI | | 24,474 | 24,174 |
| 2 - consumi non misurati | | | |
| . forfettario (euro/anno/unità) | 144,82 | 250 | 207 |
| TOTALE (USI DOMESTICI) | | 24,724 | 24,381 |
| B) USI NON DOMESTICI | | | |
| 1 - utenze normali | | | |
| . fino a 250 mc./anno | 1,064389 | 2,696 | 2,870 |
| . oltre 250 mc./anno | 1,930345 | 3,300 | 6,370 |
| TOT CONSUMI UTENZE NORMALI | | 5,996 | 9,240 |
| 2 - utenze speciali | | | |
| . grandi utilizzatori, consumi occasionali e notturni | 1,064389 | 1,504 | 1,601 |
| . consumi eccedenti il minimo impegno annuo (Nota 1) | 1,930345 | 36 | 69 |
| TOTALE CONSUMI UTENZE SPECIALI | | 1,540 | 1,670 |
| TOTALE (USI NON DOMESTICI) | | 7,536 | 10,910 |
| C) USI AGRICOLI | | | |
| 1 - consumi aziende agricole | | | |
| . fino a 84 mc./anno | 0,778044 | 110 | 86 |
| . da 85 a 132 mc./anno | 1,064389 | 50 | 53 |
| . da 133 a 180 mc./anno | 1,576265 | 40 | 63 |
| . oltre 180 mc./anno senza allevamento | 1,930345 | 0 | 0 |
| . oltre 180 mc./anno con allevamento | 0,532195 | 760 | 404 |
| TOTALE CONSUMI AZIENDE AGRICOLE | | 960 | 606 |
| 2 - consumi allevamenti bovini e suini | 0,532195 | 860 | 458 |
| TOTALE (USI AGRICOLI) | | 1,820 | 1,064 |
| D) FORNITURA ACQUA ALL'INGROSSO | 0,425756 | 0 | 0 |
| ACQUA POTABILE (A+B+C+D) | | 34,080 | 36,355 |
| BOCCHIE ANTINCENDIO (Euro/anno/unità) | | | |
| . fino a 45 mm. da 1 a 5 unità | 88,48 | | 931 |
| . fino a 45 mm. da 6 a 20 unità | 70,78 | | 323 |
| . fino a 45 mm. da 21 a 50 unità | 44,24 | | 28 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| . fino a 45 mm. oltre 50 unità | 35,39 | | 5 |
| . oltre i 45 mm. da 1 a 5 unità | 164,76 | | 460 |
| . oltre i 45 mm. da 6 a 20 unità | 131,81 | | 45 |
| . oltre i 45 mm. da 21 a 50 unità | 82,38 | | 5 |
| . oltre i 45 mm. oltre 50 unità | 65,90 | | 1 |
| . naspi da 1 a 15 unità | 29,49 | | 28 |
| . naspi da 16 a 60 unità | 23,59 | | 2 |
| . naspi da 61 a 150 unità | 14,75 | | 0 |
| . naspi oltre 150 unità | 11,80 | | 0 |
| . sprinkler da 1 a 60 unità | 7,37 | | 13 |
| . sprinkler da 61 a 240 unità | 5,90 | | 23 |
| . sprinkler da 241 a 600 unità | 3,69 | | 17 |
| . sprinkler oltre 600 unità | 2,95 | | 36 |
| TOTALE (BOCCHE ANTINCENDIO) | | | 1.917 |
| ACQUA POTABILE + BOCCHE ANTINCENDIO | | 34.080 | 38.272 |
| QUOTA FISSA ACQUA (Euro/anno/unità) | | | |
| fino a 100 m³/mese (fino a 1.200 m³/anno) | 16,47 | | 4.182 |
| da 101 a 500 m³/mese (da 1.201 a 6.000 m³/anno) | 42,50 | | 60 |
| da 501 a 1500 m³/mese (da 6.001 a 18.000 m³/anno) | 88,48 | | 12 |
| oltre i 1500 m³/mese (oltre 18.000 m³/anno) | 164,76 | | 7 |
| | | | 4.261 |
| TOTALE ACQUA | | 34.080 | 42.533 |
| Tna=tariffa media acqua potabile | 1,248034 | | |
| QUOTA FOGNATURA | | | |
| Quota fognatura civili | 0,207548 | 29.056 | 6.031 |
| Quota fognatura assimilati | 0,207548 | 192 | 40 |
| Quota fognatura produttivi | 0,207548 | 4.060 | 843 |
| | | 33.308 | 6.914 |
| QUOTA DEPURAZIONE | | | |
| Quota depurazione civili | 0,590465 | 28.600 | 16.887 |
| Quota depurazione assimilati | 0,590465 | 192 | 113 |
| Quota depurazione produttivi | 0,827697 | 4.060 | 3.360 |
| | | 32.852 | 20.360 |
| QUOTA FISSA FOGNATURA E DEP (Euro/anno/unità) | | | |
| fino a 100 m³/mese (fino a 1.200 m³/anno) | 16,47 | | 3.887 |
| da 101 a 500 m³/mese (da 1.201 a 6.000 m³/anno) | 42,50 | | 52 |
| da 501 a 1500 m³/mese (da 6.001 a 18.000 m³/anno) | 88,48 | | 12 |
| oltre i 1500 m³/mese (oltre 18.000 m³/anno) | 164,76 | | 2 |
| | | | 3.953 |
| SCONTO PRETRATTAMENTO DI DECANTAZIONE | -0,15 | | 0 |
| TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE | | 33.308 | 31.227 |
| Tndf=tariffa media fognatura e depurazione | 0,937523 | | |
| | Euro/ton | ton | Euro/1000 |
| Trattamento acque reflue domestiche e urbane | 13,64 | 15.000 | 205 |
| Manutenzione ordinaria rete fognaria | 58,52 | 1.297 | 76 |
| QUOTA SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI | | | 281 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | mc/1.000 | euro/1.000 |
| | | 34.080 | 74.041 |
| ATO tariffa media: | 2,172565 | | |

UTENZE USO DOMESTICO Nota 1: dal 2008 è stata introdotta l'articolazione tariffaria per famiglie numerose; l'articolazione prevede agevolazioni per tutti i nuclei familiari composti da almeno sei persone, con modalità applicative diverse per utenze singole o condominiali. Nel caso di fornitura individuale a famiglie composte da sei a nove persone raddoppia la dotazione di acqua da pagare a tariffa agevolata, a tariffa base ed a tariffa di prima eccedenza. Per i nuclei familiari composti da almeno 10 persone questi volumi vengono

triplicati. Nel caso di fornitura condominiale viene riconosciuta una riduzione forfetaria in base al numero dei componenti.

UTENZE SPECIALI Nota 2: per le utenze speciali con consumi oltre i 10.000 mc/anno le condizioni contrattuali prevedono, oltre all'applicazione della tariffa base sul volume impegnato, l'applicazione della tariffa di eccedenza usi non domestici ai volumi che superano l'impegno minimo annuo.

BOCCHIE ANTINCENDIO Nota 3: in caso di presenza di vasca di accumulo a valle del contatore, a servizio dell'impianto antincendio autorizzato dai VV.FF., è previsto uno sconto del 50% del canone annuo per ogni bocca installata (come previsto dal Metodo Regionale introdotto dal DPGR n. 49 del 13.03.2006 entrato in vigore il 01.01.2011). Per poter usufruire di questa agevolazione occorre presentare la modulistica necessaria ad attestare il diritto.

Le tariffe, se non indicato altrimenti, si intendono espresse in Euro/mc.

(*) tale valore corrisponde alla somma necessaria a copertura del costo totale per il 2012 come da TAB. 1.

Coefficienti di costo per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura per le attività produttive

SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI - DPR 24.05.1977 sm

| F2: Termine di costo fisso per l'utenza | 2012 |
|---|-----------|
| m ³ scaricati | Euro/anno |
| da 0 a 1000 m ³ | 181,24 |
| da 1000 a 10000 m ³ | 272,44 |
| da 10000 a 40000 m ³ | 356,63 |
| da 40000 a 80000 m ³ | 432,62 |
| oltre 80000 m ³ | 567,09 |

f2: Coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura

| f2 €/m ³ | 2012 |
|---------------------|----------|
| 1° CLASSE | 0,237469 |
| 2° CLASSE | 0,203680 |

dt = coefficiente di costo medio annuale dell'intero processo di depurazione

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari primari

db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari

per le due classi di depuratori le tariffe risultano rispettivamente:

1° Classe : dv = 30% ; db = 35% ; df = 35%

2° Classe : dv = 20% ; db = 45% ; df = 35%

| | dt | | dv (30% di dt) | | db (35% di dt) | | df (35% di dt) | |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | min* €/m ³ | max €/m ³ | min* €/m ³ | max €/m ³ | min* €/m ³ | max €/m ³ | min* €/m ³ | max €/m ³ |
| 1° CLASSE 2012 | 0,404073 | 0,586119 | 0,121221 | 0,175835 | 0,141426 | 0,205142 | 0,141426 | 0,205142 |
| | dt | | dv (20% di dt) | | db (45% di dt) | | df (35% di dt) | |
| 2° CLASSE 2012 | 0,338833 | 0,495622 | 0,067767 | 0,099124 | 0,152475 | 0,223030 | 0,118591 | 0,173468 |

* Tariffa applicata a ditte con pretrattamento biologico con rapporto Cod/Bod > 5.

da: Coefficiente di costo per gli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse dai materiali in sospensione e materiali riducenti

Si calcola con percentuali variabili sul valore di dt

SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI - DPGR 49/06

| F: Termine di costo fisso per l'utenza | 2012 |
|--|------------------|
| m³ scaricati | Euro/anno |
| da 0 a 1000 m ³ | 210 |
| da 1001 a 3000 m ³ | 283 |
| da 3001 a 10000 m ³ | 367 |
| da 10001 a 20000 m ³ | 419 |
| da 20 001 a 50000 m ³ | 629 |
| oltre 50000 m ³ | 734 |

| f: coefficiente di costo del servizio di fognatura | 2012 |
|--|-----------------|
| f €/m³ | 0,210092 |

| | 2012 |
|--|-----------------------|
| d rappresenta il costo complessivo di depurazione | 0,590465 |
| dv = coefficiente di costo medio dei trattamenti preliminari e primari | 11,45 0,067608 |
| db = coefficiente di costo medio del trattamento secondario | 44,24 0,261222 |
| df = coefficiente di costo medio del trattamento e smaltimento dei fanghi primari | 22,89 0,135157 |
| dn = coefficiente di costo medio di trattamento dell'azoto | 9,86 0,058220 |
| dp = coefficiente di costo medio di trattamento del fosforo | 8,59 0,050721 |
| dt = coefficiente di costo medio per i trattamenti terziari | 2,97 0,017537 |
| dd = coefficiente di costo medio per il trattamento di disinfezione | 0 0,000000 |
| da = coefficiente di costo medio di depurazione dovuto a ulteriori parametri | 20 0,118093 |
| COD-S : valore soglia per il calcolo del coefficiente Kb | 500 |

Rifiuti liquidi di cui al comma 2, art 110 Dlgs n.152/2006 presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane per attività produttive agroalimentari.

| FANGHI E LIQUAMI ORGANICI (Agroalimentari CER 02) | Euro/ton |
|---|----------|
| liquami COD inferiori a 2.000 mg/l | 6,70 |
| liquami COD da 2.000 a 10.000 mg/l | 10,04 |
| liquami COD da 10.000 a 20.000 mg/l | 17,85 |
| liquami COD da 20.000 a 30.000 mg/l | 27,89 |
| liquami COD da 30.000 a 40.000 mg/l | 36,82 |
| liquami COD da 40.000 a 50.000 mg/l | 45,75 |
| liquami COD oltre 50.000 mg/l | 61,37 |

Tariffe gestore A.S.T. Toano

| USI E QUOTE | SCAGLIONI MC/ANNO | TARIFFE vigenti dal 2009 | TARIFFE dal 2012 aggiornate con Istat 2010, 2011, 2012 pari al 4,56% |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| <u>Usi domestici</u> | Fino a 84 | 0,510539 | 0,533820 |
| | da 85 a 132 | 0,878712 | 0,918781 |
| | da 133 a 180 | 1,243278 | 1,299971 |
| | oltre 180 | 1,576920 | 1,648828 |
| | Cons.forfettari | 107,08 | 111,96 |
| <u>Usi non dom.</u> | fino a 100 | 0,878712 | 0,918781 |
| | oltre 100 | 1,576920 | 1,648828 |
| <u>Usi agricoli</u> | fino a 2.000 | 0,769734 | 0,804834 |
| | oltre 2.000 | 1,561358 | 1,632556 |
| | | | 0,000000 |
| <u>Bocche antinc.</u> | fina a 45mm | 75,54 | 78,98 |
| | oltre i 45mm | 141,56 | 148,015136 |
| | fino a 30 nas. | 24,96 | 26,098176 |
| | fino a 120 spr. | 6,25 | 6,54 |
| <u>Quota fissa acquedotto</u> | fino a 1200mc | 13,85 | 14,48 |
| | da 1.201 a 6.000 | 34,61 | 36,19 |
| | da 6.001 a 18.000 | 69,23 | 72,39 |
| | oltre 18.000 mc | 138,45 | 144,76 |
| <u>Quota fognat.</u> | / | 0,122457 | 0,128041 |
| <u>Quota depuraz.</u> | / | 0,360163 | 0,376586 |
| <u>Quota fissa fognatura</u> | fino a 1200mc | 13,85 | 14,48 |
| | da 1.201 a 6.000 | 34,61 | 36,19 |
| | da 6.001 a 18.000 | 69,23 | 72,39 |
| | oltre 18.000 mc | 138,45 | 144,76 |